

**S T O R I A**  
**C I V I L E , E P O L I T I C A**  
**D E L R E G N O D I N A P O L I**  
**D I**  
**C A R L O P E C C H I A**  
**D A S E R V I R E D I S U P P L I M E N T O**  
**A Q U E L L A D I**  
**P I E T R O G I A N N O N E**

---

**T O M O I V .**

**O S S I A S U P P L I M E N T O A L L E O P E R E D E L**

**P E C C H I A**

**C H E C O N T I E N E D I V E R S E C O N S U L T E E R A P P R E S E N T A N Z E D E L L ' I L L U S T R E M A R C H E S E S I G N O R D . S A V E R I O S I M O N E T T I , O G G I S E G R E T A R I O D I S . M . P E L R I P A R T I M E N T O D I G R A Z I A E G I U S T I Z I A , F A T T E I N T E M P O C H ' E G L I E R A C O N S U L T O R E I N S I C I L I A S U D I V E R S E M A T E R I E F E U D A L I D I Q U E L R E G N O , E R A C C O L T E D A L P E C C H I A .**

---

---

**N A P O L I ) ( M D C C X C V I .**

**N E L L A S T A M P E R I A D I F I L I P P O R A I M O N D I .**

*Con licenza de' Superiori.*



---

**SULLA DICHIARAZIONE**  
**DEL CAPITOLO *VOLENTES***  
***RISPETTO AI FEUDI DELLA SICILIA.***

---

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637



A SUA ECCELLENZA  
IL SIGNOR MARCHESE  
D. SAVERIO SIMONETTI

SEGRETARIO DI STATO DI S. M. NEL RIPARTIMENTO  
DI GIUSTIZIA E GRAZIA &c.,



On ad altri che all'E. V. consecrar si dovea la novella Edizione della Storia Civile, e Politica del Regno di Napoli del fu Carlo Pecchia, giacchè vi era per ogni ragione dovuta. La onorata estimazione, che facea l'Autore mentre fu tra viventi del Vostro merito, o Signore, la risuonante fama delle Vostre glorie che di Sicilia di là dal Faro a lui perveniva, la Vostra benignità per cui non isdegnavate di tener letteraria corrispondenza col medesimo, lo rese accorto a procurarsi que' lavori d'uom consummato, che pensò fin d'allora inferire nella sua Opera a vantaggio degli amatori delle Patrie cose, ed a beneficio della Posterità; e che oggi, compiendo i di lui desiderj, mi son fatto un pregio di publi-

\*

blicare: tuttociò dimostra l'indispensabil dovere, perchè l'Opera medesima a V. E. s'intitolasse. E come nò? Egli il Pecchia, nel dedicar che fece il terzo tomo della sua Opera al Vicerè allora della Sicilia fu D. Domenico Caracciolo, non ebbe ritegno di scrivergli „ che „ fu sua forte, l'essersi incontrato con un tal „ Consultore, qual si era il Consigliere D. Saverio Simonetti, il quale potea giustamente „ recarsi ad eterna lode, l'aver egli così per „ ampiezza di cognizioni, come per rettitudine „ di sentimenti meritato fin da principio la piena sua estimazione; e la più intima sua confidenza ottenuta una volta, averli conservata „ sempre in appresso „. Tali furono i giusti sentimenti del Pecchia fin d'allora per Voi, o Signore; e la luminosa Carica, che oggi per clemenza del Sovrano, e per vantaggio di tutti occupate, ne ha dimostrata la evidenza. Antivedè il Pecchia, fin da quel momento, che Voi dalla Avvocheria passaste alla Magistratura, i Vostri avanzamenti, comechè egli conoscesse a fondo i Vostri talenti, e l'Vostro cuore. Quel fino discernimento negli affari anche minimi, non con altra idea, che con quella di rintracciare la verità, per rendere a ciascuno ciò che gli fosse dovuto; quella placidezza, quella costanza, quella inalterabilità, erano tutti lampi forieri di quella luce, che risplender dovea nel più fitto meriggio. Eccovi impertanto, quasi in un baleno, di Giudice della Gran  
Cor.

Corte della Vicaria creato Configliere del Sacro Regio Consiglio di S. Chiara; e senzacchè neppure l'Albo de' Togati veduto avesse il Vostro nome, destinato fosse per Consultore della Monarchia di Sicilia, dove immantinenti vi trasportaste, e dove le prime Vostre cure furono di mettervi a giorno della indole della Nazione, delle cose, delle persone, de' dritti del Sovrano, e de' sudditi, delle leggi peculiari dello Stato nel Civile, nel Criminale, nell' Ecclesiastico, nell' economico, nel politico, nel commercio &c. E quali abusi non iscorgeste, quante usurpazioni, quante angarie! ma Voi coraggiosamente vi affidaste a quel mare burrascoso; nè vi spaventarono i scogli, le secche, le voragini. Il tremendo Tribunale del S. Offizio col suo straordinario procedimento fu il primo mostro, che doveste combattere per farvi strada alla Gloria: Voi collo scudo della ragione, e colla invitta spada della Giustizia in Vostre mani affidata dal pio del pari, e cattolico nostro Monarca, lo discacciaste dalla Sicilia, e rendeste con ciò la tranquillità nel cuore de' suoi abitanti, e conservaste i sacri diritti al Sovrano di difendere la nostra sacrosanta Religione, e punirne severamente i pubblici refrattarij. Ma che dirò io del Vostro zelo dimostrato pel Trono, affin di togliere l'insultante abuso degli Ecclesiastici dell' Isola di ricorrere a Roma, per chiedere il permesso di poter contribuire ai bisogni dello Stato, e di ricorrere poscia al Trono,

perchè si desse esecuzione alla Carta di Roma? quasicchè i loro beni cangiata avesser natura, e le vite, e gli effetti del chiericato di Sicilia fossero stati poi garantiti e difesi dalla Corte di Roma, e non dal loro legittimo Sovrano! Conseguenza delle savie Vostre insinuazioni fu l'annientamento di questa stravagante Chimera, abbenchè ammantata si fosse colla divisa di semplice formalità. Che dirò io della revindica a prò del Monarca de' speciosi Feudi di Prizzi e Casamari, de' quali la Corte di Roma ne disponeva con abusivo diritto, perchè donati una volta ai Cisterciensi. Ma ciò è un nulla a fronte dell'altro mostro, che vi rimaneva a debellare. Erasi da più tempo introdotto in Sicilia, per una male intesa interpretazione di una certa legge, un abuso enorme sul sistema feudale, mettendo a soqquadro la natura de' Feudi medesimi, sicchè, sebbene stati fossero mere liberalità, e concessioni de' Sovrani, ne avessero Essi poi perduto in tutto e per tutto il dominio: Ecco rovesciato il sistema dello Stato, quando i possessori de' Feudi stati fossero liberi dispositori di essi, e perduta si fosse dal Padrone diretto il diritto della riveribilità per beneficiarne altrui. Non occorre, ch'io qui rammenti con quali armi abbatteste tal Idra. Parlan le Vostre carte in questo volume inserite, e parlano in Vostro favore gli umani faviosissimi espedienti suggeriti al Sovrano in tale occasione, onde la nuova legge non avesse riguardo al passato, ma

ma soltanto all'avvenire : Chi crederebbe poi che il Baronaggio della Sicilia, che tanto sforzo fece, per sostenersi ne' suoi male intesi diritti, avesse rispettato anzi il Promotore di tale assunto, comè un Eroe, che nulla curando, di nulla temendo, e i soli diritti del Sovrano, della Patria, del vero promovendo con tutto il possibile coraggio, non curò sudori, vigilie, e fatiche per giugnere alla metà d'impresa sì gloriosa. Ma se rimetteste la Sovranità ne' suoi diritti, volgeste anche uno sguardo pietoso alla grave oppressione, che ricevea da taluni Baroni il vassallaggio della Sicilia, e con pari ardore, che coraggio intraprendeste a proteggere i dritti della umanità, e tutto riuscì a seconda de' Vostri desiderj, cosicchè restringendo tra i dovuti limiti la potenza baronale, liberaste il vassallaggio dalle tiranniche oppressioni, che da taluni soffriva, e ne riceveste le universali benedizioni. Che dirò poi delle gravi cure, e fatiche dall' E. V. sofferte per ben due anni, ne quali qui fra noi ritornaste per promuovere la utilissima, e per tanti anni desiderata opera del Censimento; onde equilibrarsi in Sicilia la giusta distribuzione de' pesi dello Stato sulle proprietà de' Fondi: pel quale oggetto in obbedienza de' supremi comandi del Sovrano si stampò il vostro Voto, che profferiste nel Supremo Consiglio di Finanze: voto che ha meritato gli encomj de' più favj intendenti di tai materie. Che dirò dell' aver ristretta tra giusti suoi cancelli la esorbitante giu-

giurisdizione, che' aveasi arrogata la Deputazione di quel Regno, onde i Siciliani medesimi ne rimasero sorpresi, quasi che per Voi si fosse tentato l'impossibile. Che dirò dell' aver Voi tolte dal Foro Siculo le inutili ambagi di alcuni Riti nati in tempo della barbarie nelle cause Feudali, e pei quali l' Attore veniva scoraggiato, e il Reo prepotente avea tutto l' agio di vedere eternata la lite. Che dirò io delle interne strade della Sicilia trascurate per tanto tempo, e che per promuovere l' interno commercio pensaste Voi, e proponeste di riattarsi. Che dirò io delle Poste di Sicilia, uno de' più gelosi diritti del Principe, ritornate per opra Vostra al Sovrano. Che dirò io de' Privilegj accordati per opra Vostra alla publica Università di Catania per la scelta de' migliori maestri in ogni genere di scienze, perchè non mancasse alla gioventù Siciliana onde istruirsi, erudirsi. Che dirò io delle Vostre cure, perchè al Vicerè di Sicilia si mantenessero tutte le prerogative, che si convenivano al suo carattere, perchè non si spedissero carte al Sovrano, senza prima passare per le sue mani, e Voi vi faceste il primo a darne l' esempio. Che dirò io . . . . Basti il dire, che queste, e simili cose dall' E. V. operate in Sicilia in tempo della Vostra Magistratura ivi esercitata, con altre mille che ne tralascio a bella posta, per non esservi molesto, e perchè altri possa con penna più sublime distenderne le memorie, non tanto per Vostra gloria

ria, di cui mai foste avido, quanto per destare nel cuore di coloro, che verranno appresso, una nobile emulazione pei vantaggi del Sovrano, e della Patria, queste e simili cose, io ripeto, vi meritavano dal nostro grazioso Monarca vero estimatore del merito, la grazia di essere ascritto prima fra i Ministri della Real Camera di S. Chiara, di essere decorato col titolo di Marchese, e finalmente di confidarvi il Tribunale della Regia Camera della Summaria, ove de' suoi particolari interessi si tratta. Qual giubilo, qual contento fu il nostro, allorchè veniste ad essere a parte d'uno de' due piú sublimi gradi della Magistratura del nostro Regno di quà dal Faro! Voi lo sapete, che ne riceveste le ripruove negli attestati universali. Tutti accorrevano in folla ad' ossequiarvi; tutti applaudivano con risonanti evviva alla scelta; tutti riconoscevano in Voi la probità; il merito, la urbanità: e come se tal carica fosse poco compenso alle Vostre ingenti fatiche, vi auguravano tutti un posto migliore. FERDINANDO però il nostro RE avea già deciso qual posto vi si convenisse, e tosto lo diè a dividere col nominarvi Segretario di Stato nel Ripartimento di Giustizia e Grazia; qual supremo, e luminoso posto al presente occupate con tanta soddisfazione del Sovrano, e con tal rettitudine, e vigilanza, che non lascia luogo a desiderare dippiù. E ben Napoli diè a dividerlo, dapoichè nella Vostra indisposizione non ha guari  
sof-

sofferza; non vi fucchi non porgeffe voti al Cielo per la Vostra salute; e pietoso il Cielo a nostri voti benignamente ve l'ha conceduta con ispeciale gradimento del Re, e con universale giojá di tutti noi suoi figli anzicchè vassalli. E qui, se non temessi disgustarvi, largo campo mi si aprirebbe d'intesservi meritata corona di lode: dir potrei del Vostro magnanimo cuore, del raro e sublime Vostro ingegno, che le traíndate età né pari viddero, né simile: che presso Voi non prevale il favore, non i titoli, non le dignità: che non vi seduce la forza di ricercata fallace eloquenza: che per Voi regnan le leggi, e 'l Cittadino sicuro piú non teme gl'insulti dell'arbitrio: che la vicinanza al Regal Soglio, e lo splendore di esso non han potuto per un momento solo abbagliarvi, sicchè siete tuttora, e costantemente il cristiano, il suddito, il cittadino, l'amico: che sempre affabile ed avvenente vi ritrova il povero e 'l ricco, il nobile e 'l plebeo, la vedova, il pupillo. . . Ma già mi accorgo, che Voi vi turbate. Mi taccio dunque, o Signore; e semmai mi son dilungato ne' giusti encomj, ciò è stato ad oggetto di provare ad evidenza, che il Pecchia non s'ingannó nell'aver preconizzati que' meritati onori a quali siete giunto. E pieno del piú profondo rispetto mi ripeto immancabilmente.

Dell' E. V.

Napoli 10. Decembre 1794.

*Umilifs. Devotifs. Obligatifs. Serva vosa*  
La Erede di Carlo Pecchia.



# DOCUMENTI.

---

**N**El Capo XVII. dissi , che nella Sicilia la successione feudale per disposizione di legge non oltrepassa il sesto grado, corrigendo il detto da me altrove, cioè che giungeva fino al settimo. Ecco ora in compruova di ciò l' esposto da quel Regno all' Imperador Carlo V. nel 1555. Capitolo 258.

„ Questo Fedelissimo Regno di Sicilia tiene un Capitolo, il  
„ quale incomincia *si aliquem* concesso dalla felice memoria di Re-  
„ Jacopo, e per questo si dispone, che alla successione delli Fe-  
„ ghi li parenti più prossimi collaterali del feudatario, che tiene  
„ lo Fego, possano succedere infino al sesto grado al detto de-  
„ funto, estendendo ancora la successione predetta al frate uterino,  
„ qual Capo fu al detto Regno concesso per maggior favore, ed  
„ ampliamente della successione feudale .... con quel che siegue.

**E**D ecco, giusta la promessa fattane, il Proemio, e la Conchiuisione di Giampietro Apulo nella prima edizione, ch' e' fece de' Capitoli Siciliani; il che fo, perchè di questa prima edizione appena se ne ritrovano uno, o due esemplari; ed in tutte le ristampe di essi Capitoli si è ommesso di trascrivere il Proemio, e la Conchiuisione suddetta.

*Jo: Petrus Apulus Messanensis cunctis Trinacriae Magnificis Juroconsultis, ac sacrarum legum studiosis.*

## P R O E M I U M.

**P**roregum munera, quae mortalibus eorum manu exhibentur, aut ex propria ipsorum, aut ex Regum providentia proficiscuntur. Siquidem Regiae voluntatis mandata exequitur Proconsul: tunc veluti diligentissimus Procurator solam gratiam Principis promeretur. Si vero animi sui vigilantia dignum quic-

A

quicquam , & omnium utilitati valde necessarium excogitasset, idque cunctis affluentissime largiretur ; is non homo , sed Deus judicandus esset , ac Deorum more veneretur , si veterum instituta servarentur . At nunc , licet illa non fiunt , tamen , & vivens , & post obitum nomen æternum , & gloriam nancisceretur . Sed quis est hodie tanti ingenii , tantæ solertiæ , tanti fervoris , qui Regni commodum recte providere , satilque perscrutari , & posset simul , & vellet ? Solus Illustris Jo: Lanuchius , ille , qui per Hispaniam citeriorem e primis suæ impostis juventuti honoribus agnomen ita adeptus est , ut Aragonum justitia utique merito vocaretur , quem nunc , ubi suavis Fernandus de Cuneis decessit , Inviçtissimus Rex Noster tanquam fidelissimum e latere suo erectum , ut ita loquar , huic Trinacriæ Regno in tam turbido tempore præfecit . Is namque præter constitutas Regni totius curas , gravissimaque negotia , licet etiam in stipendiariis militibus , strenuisque equitibus aggregandis tam pro Trinacriæ munitione , quam ad infringendos , eiicendosque ab Italia Gallos spurcos , & immanes nimium occuparetur : tamen non adeo in hujusce rebus bellicis se involutum iri permisit , ut civilibus vacandi potestas adimeretur . Quippe qui die quadam ab illis aliquandiu laxatus , convertit se ad Jureconsultos , percontatusque est quidnam de Principum placitis extaret . Musitarunt plerique , quibus ob inopiam , seu potius editionis defectum nulla penitus erat cognitio : nonnulli vidisse tantum de sanctionibus aliqua fatebantur , sed occupantium avaritia transcribere nequivisse . Conquerebantur alii , penes quos erat quidem pars aliqua Pragmaticarum , Capitulorum , & aliorum hujusmodi , sed fere tertia quæque linea mendosa legebatur , adeoque habentes a carentibus parum differebant . Prorex sacrarum legum observantissimus , ubi tot Constitutiones , tot Privilegia , tot Confirmationes , tot Capitula , tot Pragmaticas sanctiones prudentissimi Regis nostri Ferdinandi , ac Divæ memoriæ Regis Jo: suæ Celsitudinis progenitoris , ac tot aliorum retro Principum in eam devenisse conditionem percepit , quam teterrimam potius calamitatem appellare libuerit , vehementissime condoluit , ac minime passus hanc ruinam , hanc stragem ultra amplius procedere , quia hæ scilicet leges , quibus magis quam libris Digestorum uteremur , ita rejectæ , incognitæ , ac depravatæ forent , summo studio consulendum esse censuit . Statuit itaque duos hujus Regni prudentissimos  
le.

legum doctores Magnificum Hieronimum Patrem meum expertum, acutum, ac gravissimum virum, & Magnificum Joannem de Anfalone natu majorem libris, & ingenio, & longa rerum experientia pollentem, id oneris una iubituros, qui solerti diligentia Regum Sicularum cunctas sanctiones indagarentur, ac demum undique collectas elimarent, elimatasque imprimi curarent, ut nemini deinceps copia deesset, hisque voluit excellentem juris utriusque scium Joannem de Daio Barchionensem suum Regium Consiliarium virum summæ bonitatis, ac æqui factorem inesse: ut quod ignis ab archivio sustulit, eorum providentia sine læsione revivisceret. Contigit etiam mihi pars aliqua laborum, quæ subinde præter opinionem major fuit, præmio rem decorandi, ac distinguendi, & hujus ordinationis enucleandæ gratia jussu facere. Rem sane satis arduam, cum tot eruditissimi viri, ac diversi lecturi essent, & ætati meæ minime æquam non dum vigesimum annum egressi. Fretus tamen, quia quamplures humanitatis libros, & juris civilis duodetriginta Pandectarum volumina, præter elementa læctitassem, satius duxi parere, quam audaciæ pavore conticescere. Illi quoque quamvis forensibus, ac majoribus sæpe subeuntibus negotiis mirum in modum præpediti essent, tamen simul ut nostro benignissimo Proregi obsequerentur, simul ut cunctis hujus Regni legum avidissimis prodesse, simul ut Regiæ Constitutiones suam adipiscerentur splendorem, ac dignitatem, id onus alacri studio, libentissimoque animo suscipere. Verum cum nonnisi successivis temporibus id agere, simulque esse potuissent, ego illorum loco substitutus quotidianas angustias solus cæpi sufferre, neque enim aut Coisulanicis meis renuere laborem, aut tanto Principi decebat inficias ire; & ubicumque loci leges nostrorum Regum reconditæ erant, laboriosa indagine adeo exploravi, ut omnino dici queat nihil usque reperiri, quod ad manus nostras non devenerit. Omnia namque exempla, vel commendatiora, etiam quæ nonnulli clarissimi viri præservabant, diversis ex locis recepimus. Et cum scriptorum incertitia quædam *perversa*, quædam penitus *mutata*, quædam etiam *manca* reperirentur: ea simul, & ingeniorum vi, & copiarum perpensione unita correximus, emendavimus, & in uno libro sub naturali serie disposuimus, ac postremo id ita digestum mamertinis impressoribus diligentissimis dedimus imprimendum. Quibus ego præterea quotidie quoad abolveretur,

accuratissime semper insteti ; adeoque opus hoc divina favente-gratia correctissimum explicarunt . Omnes etenim ita insudavimus , ut nequidem verbum , sed nec sillabam credam omis-sam : quin , ut aliorum pace dixerim , ad hæc usque tempora nullum alium emendatiorem , correctioremque librum extitisse . Tot vero impressi sunt Codices , ut multo longiore ævo nemini unquam defuturi essent . ( Or dove son effi cotessti tanti e-templari ? ) Quantas igitur gratias huic inclito Proregi de-bet hæc Sicilia , qui leges , & jura restituit , qui tantum be-beneficium toto Regno contulit , quod nemo suorum Prædecesso-rum antea cogitavit , considerate Jureconsulti , contemplamini Siculi omnes : proicite demum cartuias illas veterimas , *inter-ruptas , confusas , ambiguas , mendosas , oblitteratas* , atque læti has accipite novas , integras , claras , dilucidas , elimatas , & amœnis caracteribus diligenter impressas . Ita enim fiet , ut legum sensum , ac verborum patefacta veritate , nemo deinceps , fraudibus obseratis , cavillari , atque queri possit .

*Jo: Petri Apuli Messanensis Gratulatio peracti operis .*

**P**eractum est , gracias Deo immortalis , cunctis ferme per mul-tos annos desideratum opus : opus inquam tot nostrorum ex Hispania citeriore Regum oriundorum statuta complectens . Habet enim caput ejus faciem Divi Jacobi Regis a Petro geniti Rege Aragonum primo post superbam Gallorum dicionem repulsam ad hoc Regnum cito . Claudunt pedes calcaria serenissimi Re-gis Ferdinandi , ac semper Gloriosi ; concepitque alvus , quod a cæteris editum fuit , & quantum a nobis perquiri potuit . An parum lætandum est Siculis , ubi proprias leges diu dispersas , cor-ruptas , ita congestas , relimatas passim habere concessum est . Expan-dite omnes præcordia , congratulemur vicissim : exultate cuncti nobiscum : profundite vultus geniali rubore : pateat cuique os , & amœne rideat , gestiant manus , saltent supercilia , vigeant ocu-li , nictentque gaudentium ritu . Eja relaxentur vestes ; dum sin-gulis cor salit , & pectus extuat . Collætentur , adsintque in hac jucunda synodo Comites , Barones , Feudatarii , Jureconsulti , Patroni caplarum , & alii quos gignit dies , aut alit , aut tuetur Curia , Et ovantes io clamate . Restituta est enim nobis tot Constitu-tionum , & Capitulorum , & Pragmaticarum copia . Reddita sunt

sunt nobis tot pristina, & recentiora jura, ut dicere quidem possimus, justiciam Sicanæ, aut e Cælo rediisse, aut ab Aragonum justitia reformatam esse. Quæ Rector Cæli non prioribus concedere, non futuris preservare, se vestro, nostroque ævo sub felici ditione Regnantis, sub justo fraterni Regni Præside voluit exhibere. Nam cum primum ad istud opus jam sunt anni sex, & viginti; quo tempore ego non eram in rerum natura, impressor Henricus nomine cum operariis ab Urbe Roma Cathinam venit, allectus magna spe lucri, bene ratus si fata juvissent, & vota complessent, Messanam divertit, territque tanto chaos: quas enim eo loci leges indigestas repererat, putabat hic fortasse habere compactas: sed necubi valuit ternas, quinasve ad summum perscrutari sanctiones. Nam etenim apud quos diverso jure aliquam esse copiam legum fama erat, continebant avarius pecunia. Et sibi, ut ajunt, semper fuit adversa fortuna, ut prius se lætum apprehenderit, quum ipse denas leges viderit. Subdixit eadem spes alios, & alios complures, quos aut mercis, aut impressionis agitabat cura. Excitavit plerumque Regium Thesaurarium querelosa Regnicolorum efflagitatio. Movit totum Consilium suppressa Regum memoria, sepultaque una cum jussis. Multæ item conciones, deliberationesque captæ. Sæpius agitatum est, & conclusum etiam ut duo, tresve experti statuatur, qui cunctas leges regias colligerent, pristinae consonantiæ restituerent, ac de his unum Corpus efficerent, quod impressoribus darent, ut complurimis editis exemplis ad manus omnium pervenirent. O quotiens id actum est, sed factum nunquam. Quid tandem putandum est? Etiam altus Ferrandus de Cuneis olim Prorex, amator literarum, posteritatis æmulus, quæ parabat velis, equisque nomen æternare; poetas enim scio ego, scriptores alios tam Græcos, quam Latinos avide alliciebat; hujus operis inter cætera fertur uni eorum imposuisse onus faciendi. At semper Dei voluntas adversata est, cujus nutu fiunt, & cessant omnia, nulli enim usquam permisit, quod mihi nondum nato, nec quidem fato quin multo ante destinaret. Et fatebor archana? Sed quem gloria temperet? Quem tam lata laus non excitet? Parcat cæleste Numen, sinetque impune recensere somnium prodigio Platonis longe admirabilis. Illius enim parvuli dormientis in cunis lucente sole in labellis apes considere visæ, mellaque strigare, ob quod respondere interpretes, illum suavitate orationis

nis fore præclarum, sicque infanti prævisa est futura eloquentia. Ipse vero noctu usque nunc ab annis decem continue bis, terve, aut decies in anno captis sopore sensibus videbar manibus posse pro alis uti, atque ita quasi nantium modo experiens, altius quina stadia volare: nunc juga celsa montium tangere, pinnaeque turrium, ac phanorum tholos: nunc ex his pinnis ad alias transcendere: nunc saltus, flumina, maria despicere, ac de super transire: nunc urbes, oppida, villas, & amæna loca visere: nunc per totam Siciliam vagari huc illuc volitans; nunc etiam Italiam circuire, nunc in Hispaniam tendere, nunc Reges ad spectandum cire, nunc alludere Principibus, nunc Magnates allicere, nunc ab allectis evanescere, moxque redire animus erat. Memini, qui multotiens dum humi essem propter hostium incursum, illico in aera prosiluisse, eosque frustratos ex alto spectasse. Hos ego cum videbam volutans, narrabam summo mane parentibus, stupefiebat quisque nostrum non admiratus somnium, cui fidem adhibere vetitum erat, sed idem tam sæpissime solitum obrepere. Quid vero portenderet septem annos incertum fuit. Mox cum forte Libelius Danielis Prophetæ, ubi visa vocabula per alphabetum dinotata, cuncta somnia declarabant, manibus obveniret, cæpi lectitare, vidi inter legendum, volare verbum magnum honorem futurum significare. Ob id mecum exinde triennio gratulatus, putabam me fortasse aliquod opus dedalium structurum fore. Hinc etiam arbor avita, gradusque inferiores utrobique tensis superantur alis, non manibus, ne qui ad facecias perventi sunt prædicatorum assererent, Exputabam tamen avide scire qua ex re honor haberetur, & uti anxius explorato multa sæpe suspicabar. Tandem annum ægens vicesimum hunc librum regiarum legum intentatum, ac laboriosum nemini permissum, sed diu mihi, si fas est arbitrari, præservatum, componere jussu proregio orsus sum, ac favente Deo post lustra quatuor seriatim quamvis pernicioso, ac frequenti angore absolvi. Hic liber fuit somni diuturni, ac prænuncii vera declaratio; Hic est, quis non videt? immensi honoris expectatio continua. An parvipendendum erat, despiciendumve illos aërios volatus, quos tam creberrime sopor monstrat? Cæterum apes ne Platoni mella suggerere, aut hominem volare admirabilius, aliorum esto judicare. Ego interim ubique esse, ubique legi, nosci ab ignotis, cuncta Siciliæ loca peragrarè, nec unquam Messa-

na discedere, puto jucundius, feliciter, & præceteris admirabile. Itaque lætamini mecum Sicilientes vestra, nostraque sorte: quisque tamen sua, si id nimium retur. Habuit enim finem opus, quod nemo initiare suffecit. Habetis ecce, & quidem parvi; ac citra æquum, opus Constitutionum, Pragmaticarum, & Capitulorum hujus Regni jamdudum exoptatum. Eja procedamus coram benigno Tetragrammate gratias illi innumeras agentes, habentesque, postquam nulla mortalibus concessa est referendi potestas; mox ipsum vehementissime præcemur, ut hic noster Prorex auctor cæpti operis adjutor longius vivat, quod idem optat bene consequitur. Subinde crebras diffundamus preces pie pro nostris factoribus oraturi, quo serus agat in humanis sapientissimus Comes Adernionis, nec citius superbos maturet accessus, quem natum in ensen proprium sciat confirmatum esse. Scientissimo Joanni May viro magnæ auctoritatis, ac Regio Consiliario regius amor nunquam desit, qui semper avidius crescat, & conjux charissima pullulet annuatim novam prolem. Vivat feliciter prudentissimus Nicolaus Sabia Fisci Patronus, filiique sui augeant honoribus, opibusque, & cæteri qui nobis opitulati sunt, deque ex voto redundat. Tollite postremo summa laude bonum Joannem, dantique Juveniorum domo Civem Messanz juvenem placidum, nec minus doctum quam ingeniosum, cuique argento, auroque fota mille librorum papyrus propter alios sumptibus empta est, indignum rati ob inopiam tot leges Regum sepultas esse. Mihi vero uni ex correctoribus, cui soli labor biennalis relictum est, cui assiduus colligendi, eliminandique anxietas exauxit fere medullas, arefecitque ossa, quem pernitiōsa cogitatio continue reliquit assatum, terque ductum ad leti limina. Hoc tamen oro parcite, si quid omisum, inversum, transpositum, immutatumve ut offenderit, atque id nonnulli negligentiusque correctionis difficultati adscribitote. Hæc enim prima impressio est uti quædam purgatio nemoris, quæ si rursus fiat, neque ita mihi laboriosum erit, neque tamen temporis imprimendo consumetur: quin ocius, ac facile omne vicium si quod erit penitus abstergemus. Nunc vero, sic opus coegisse sat est. Verum cum tria quisque volumina liber contineat, nolo vos præterite, *primum unius dumtaxat auctoritate Codicis vetustissimi, quem studiosus Baro Asari nobis commodavit, confectum esse*; reliquorum multorum collatione peracta. Deus scit  
quan-

quantum pro hoc opere laborem susceperim, quantaque usus fuerim vigilantia. At tandem invidorum obtreptionibus carebo, etiamsi inquam, agantque quod velint. Ego semper alius vocabo, sicca nigrarum ovium rostra non curans, quoniam est mihi adjutor; nec quidem caninam rabiem pertimescam, quæ solum habentem macerat, & trahit ad necem. Sumite igitur hoc opus vos acutissimi Siculi, vos, qui semper jucundi estis, & sine livore vivitis. Vobis enim hoc opus actum est, vobis multos etiam libros peractos, & peragendos dum vivam promulgabo. Hi quippe non ultimi, sed primi sunt volatus. Nunc valete optimi conterranei, ac me vobis operari finite.

*Impressum est præsens opus in nobili Civitate Messana per Magnificum Andream de Bruges impressorem sub biennali cura laboriosaque diligentia Jo: Petti Apul. correctoris ad hoc statuti sub expensis D. Jo: de Juvenio, & absolutum est volente Deo anno ab incarnatione Domini 1495., die vero 10. Octobris primæ Indictionis.*



---

# CONSULTA

UMILIATA AL SOVRANO

*PER LA PERTINENZA DELLA CHIESA*

DI

LIPARI:

---

A. J. ...  
... ..

...

...

...

...

## ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

**A** Dempniendo al comando da V. E. datomi, di stendere una memoria sull'abusiva libera collazione esercitata dalla Corte di Roma pel Vescovato di Lipari, ch'è una delle Isole adjacenti, e forma parte di questo Regno, le dico, che per quanto incerte, ed oscure sieno le notizie della prima origine della Chiesa di Lipari, altrettanto vere, e legittime son quelle, che abbiamo del suo rinascimento, dopochè i Normanni liberarono la Sicilia dal giogo de' Saraceni. Della prima epoca altro non posso dir con sicurezza, senonchè, di essersi sempremai considerata quella Chiesa, come di pertinenza dell'Isola di Sicilia. Oltre al vederli, che fin dal sesto secolo Augusto Vescovo di Lipari, intervenendo al quarto, quinto, e sesto Concilio Romano, si sottoscrisse tra i Vescovi d'Italia, e di Sicilia, chiara testimonianza ci rendono di ciò l'epistole di S. Gregorio Magno (a); ed il registro del Patriarcato di Costantinopoli scritto circa l'anno 886 sotto l'impero di Leone il Sapiente. Su quello si fa espresa menzione del Vescovato di Lipari, come suffraganeo di Siragusa, ch'era la Metropoli de' Vescovati del Regno, e dell'Isole adjacenti *sub Syracusarum Metropolita Siciliae Tauxomenitanus, Messanensis, Arigentinus, Militensis, Liparensis* (b).

All'

(a) *Lib. 2. epist. 2. alias, & epist. 16 alias 26, & epist. VI. alias 13, & lib. 3 epist. 55 alias lib. 2 epist. 53.*

(b) *Aubert. Miræus Notit. Episc. orbis Cris. lib. 1. cap. 10.*

All' autorità di tal registro è d'aggiungerfi quella di Nilo Doxopatrio, che visse in Palermo a' tempi del Re Ruggiero, e che per suo ordine scrisse una distinta relazione degli antichi Vescovati, che pria dell' invasione de' Saraceni erano in Sicilia, facendoli ascendere al numero di 21, e tra questi ci annovera i Vescovati di Malta, e di Lipari, come suffraganei di Siracusa (c). Ma poi l' invasione de' Saraceni, siccome perturbò, ed estinse ogni ecclesiastica giurisdizione in tutto il Regno, e nell' Isole adiacenti, di cui anche s'impadronirono, così Lipari divenne inculta senza popolo, senz' altare, senza Sacerdote, e senza Vescovo, come si attesta in una bolla dal Pontefice Urbano II, e si rapporta nella cronaca all' anno 832 dall' accurato Sigisberto: *Saraceni Siciliam incurfantur etiam Liparam Insulam devastant.*

Il Conte Ruggiero dopo d' averla conquistata, pensò ad edificarvi una Chiesa, e fondarvi un monastero dell' ordine Cassinese, sotto la invocazione dell' Apostolo S. Bartolomeo, ch' era stato sempre venerato da quei Insulani, come lor Protettore, e per renderla adorna di maggiori prerogative per così maggiormente agevolare la popolazione, avendone fondato l' anno 1094 un altro dell' istesso ordine sotto il titolo del Salvatore nella Città di Patti, diocesi allora di Messina, passò ad unirlo a quello di Lipari, in maniera tale che tutti e due i monasterj venissero considerati come una sola Comunità Ecclesiastica, e viveffero sotto la direzione dell' istesso Abbate, e la medesima regular disciplina egualmente osservassero. Nè punto mancò con larghe donazioni di somministrar loro la congrua dote nommeno pel culto religioso delle Chiese, che pel sostentamento de' monaci di tutti e due i cennati monasterj.

S' egli è così, e se uguale a quello del resto della Sicilia fu il beneficio che ricevette Lipari, e la sua Chiesa dal Conte Ruggiero, irrefragabile sembra la conseguenza, che uguale, e non minore al resto di tutte le altre Chiese esser dovette il diritto, che ci acquistò, e ch' è inerente, ed inseparabile dalla Sovranità. Fu poi tramandato dal Conquistatore a' suoi legittimi successori.

Nè vale il dire, che l' Isola di Lipari fosse stata da monaci, e da alcuni agricoltori da esso condottici abitata, e fondato il monistero dall' Abbate Ambrogio, prima che i Normanni aves-

sc-

(a) *Nilus Doxopatrius de quinque Tron. Patriarca lib. 1. cap. 24.*

sero conquistata la Sicilia, dapoichè della conquista fattane dal Conte Ruggiero, del monistero da lui eretto, e della dote assegnatali esistono incontrastabili documenti superiori a qualunque sotissima de' storcileggi della Curia Romana. Oltre alla testimonianza degli Storici più accreditati del Regno, tra quali il Fazello, che meritamente può chiamarsi il Livio della Sicilia (a), ci è quella dello stesso Conte Ruggiero. Nel libro delle Prelature di questo Regno, che si conserva nella Real Cancelleria, io trovo registrato un suo diploma dell'anno 1094, in cui espressamente ci attesta, di aver egli non solamente fondato, ma anche colla donazione di molte terre, e di alcuni villaggi dotato il monistero di S. Bartolomeo di Lipari, e di aver confermato simili donazioni fattegli da dieci suoi Baroni: *Notum sit omnibus S. Matris Ecclesiae filiis, tam praesentibus, quam futuris, quoniam ego Rogerius Dei gratia Comes Calabriae, & Siciliae pro salute animae meae, parentum etiam, & filiorum, fratrum . . . . dono Monasterio S. Bartholomei Apostoli, quod in Insula Lipari per nos nostris temporibus per Dei gratiam constitutum est, cui venerabilis Abas Ambrosius praest, Castellum, quod Babaria dicitur, cum appendicis suis omnibus, & medietatem Castellum, quod Nasa nuncupatur, id scilicet quod in dominio meo tenebam, cum appendicis suis omnibus, & centum villanis indultis, & octo ad tumas, & unam culturam . . . . dederunt etiam eidem Barones mei de rebus suis, quorum donationes ego concedo, & confirmo &c.*

Nell'archivio della Chiesa di Patti conservasi altro diploma dell'istesso Conte Ruggiero, che fu dal Pirri trascritto, e dal medesimo apparisce d'aver egli allo stesso monistero donato alcune Terre site in Mileto nella Calabria.

Se poi riguardasi alla fondazione del monistero di Patti, e all'unione fattane con quello di Lipari, non può altrimenti considerarsi, che come una nuova dotazione del medesimo. Fra le scritture dell'anzidetta Chiesa conservasi un atto di Roberto Vescovo di Messina celebrato nell'istesso anno 1094 a favore del monistero di Lipari. In quello, dopo di asserirsi quanto erasi fatto dal Conte Ruggiero per liberare la Sicilia dal servaggio de' Saraceni, e quanti Vescovati, ed Abbadi eransi da lui con la maggior beneficenza fondate, si rapporta, che volendo fondare un  
nue-

(a) Fazell. Lib. 10 decad. notis. eccles. Lipar. ad ann. 864. April. Chronol. univers. della Sicil. Part. 1. Lib. 2. Cap. 7.

nuovo monistero nella Città di Patti, soggetto, ed unito a quello di Lipari, nè volendo pregiudicare alla giurisdizione del Vescovo di Messina, a cui era soggetta la Chiesa di Patti, perchè compresa nella sua diocesi, perciò ne avea richiesto il suo consiglio, ed approvazione: ed egli commentando sommamente tale operazione, cedè ad Ambrogio Abate del monistero di Lipari i dritti, che avea su quella Chiesa, le decime, ed altro ch'è inutile di rapportare.

Un tale atto si vede corrispondere alla donazione, che il Conte Ruggiero fece del Monistero di Patti, da lui edificato ed arricchito, all' Abate Ambrogio, che nell' Archivio della Chiesa di Patti tuttavia conservasi.

Dopo la morte di Ruggiero, il suo figliuolo Ruggiero II, a cui per dritto legittimo di successione pervenne il dominio di questo Regno, imitando la paterna pietà, non solo confermò le donazioni fatte dal Conte, e da suoi Padroni al monistero di Lipari, e di Patti, ma anche l'arricchì di nuove grazie, e di maggiori beneficenze.

Ho considerata finora la Chiesa di Lipari nello stato di semplice Abbazia fondata, e dotata nella diocesi di Messina da Sovrani di questo Regno. Si consideri ora come inalzata alla dignità vescovile. E' celebre nella Storia Ecclesiastica lo Scisma sofferto dalla Chiesa per la contemporanea elezione di due sommi Pontefici Innocenzio II, ed Anacleto II. Questi, che godeva il favore del Re Ruggiero, ed in conseguenza era riconosciuto ne' suoi dominj, nel mese di Settembre dell'anno 1131 s'eresse in Vescovato, con dichiararlo soggetto al Metropolitanò di Messina, il quale seguentemente, col consenso del suo Capitolo, ed in presenza dell' Arcivescovo di Reggio, del Vescovo di Catania, e di altri rispettabili personaggi, prescrisse con sue lettere, che Giovanni, allora Abate del monistero di Lipari, e di Patti, fosse del nome, della dignità, e della giurisdizione vescovile investito, con riservarsi soltanto i dritti metropolitici sul territorio di Lipari, e di Patti.

Non ignoro, che dopo qualche tempo pel decreto del legittimo sommo Pontefice Innocenzio II, e del Concilio Lateranense furono dichiarate nulle tutte le promozioni fatte dall' antipapa Anacleto, nè intendo di far uso di quella risposta, che a ciò taluno ha data; val quanto dire, che quello fecesi dall'Arci-

ve-

vescovo di Messina, che chiamavasi Ugone, non fu in seguito della facoltà accordatagli da Anacleto, ma per suo proprio dritto (a), perchè qualunque sia il merito di tal risposta, ancorchè la bolla dell' Antipapa Anacleto, e la lettera dell' Arcivescovo Ugone fatte in tempo dello Scisma valer non potessero per dare una nuova dignità alla Chiesa di Lipari, debbono pur tuttavia valere come tante testimonianze, quali allora fossero i dritti, che sopra detta Chiesa i Re di Sicilia godeano, e quale fosse la giurisdizione, che l' Arcivescovo di Messina vi esercitava.

Dalle lettere di Ugone si scorge, che non solamente il territorio di Patti, ma ancora l' Isola di Lipari era parte della diocesi di Messina; e dalla Bolla di Anacleto, che il monistero di Lipari era una delle principali Badie della Sicilia a Ruggiero spettante, la di cui gloria, com' erasi con la nuova dignità, e titolo di Re accresciuta, così era ben conveniente, che distinta ancor fosse, con avere in luogo di un semplice monistero una Chiesa Cattedrale a lui soggetta, e di uno Padronato.

Cessato lo Scisma, rimasta la Chiesa di Lipari priva della dignità vescovile, e ritornati i suoi Prelati alla qualità di semplici Abbati, non mi era riuscito di rinvenire per quanti anni in tale stato fosse rimasta, in qual maniera fosse accaduto il ristabilimento del suo Vescovato, e chi fosse il primo suo legittimo Vescovo; trova bensì, che governando la Chiesa di Lipari, e di Patti il Vescovo Stefano, fu dal sommo Pontefice Lucio III dichiarata suffraganea dell' Arcivescovo di Messina, e trovo altresì, che cresciuta col corso del tempo la popolazione, e non potendo un sol Vescovo soprintendere al Governo di due Chiese tra loro distanti, e separate dal mare, pensò il sommo Pontefice Bonifacio IV l'anno 1339 dividere queste due Chiese, con innalzare anche la Chiesa di Patti alla dignità Episcopale, e col consenso, ed approvazione del Re Martino, fu eletto il primo Vescovo di Patti chiamato Francesco Hermenoir.

Le cose di sopra cennate ben ne dimostrano, che la Chiesa di Lipari fin dal suo nascere dall' istessa Corte di Roma fu sempre riconosciuta di pertinenza del Regno di Sicilia, e di averci i Sovrani usati que' dritti, che loro il Sommo Impero, l' antichissimo costume del Regno, la fondazione, e dotazione delle Chiese, e l' Apostolica Legazia ha tramandato. Riuscì al Pirri

(a) *Piscal. de. antiq. jur. Siciliae Eccl. num. 27. & 28.*

ri di rinvenire su di ciò, e di conservarci un luminoso documento. Nel 1246 vacò la Chiesa di Lipari per la morte del Vescovo. I beni da lui rimasti furono sequestrati in nome del Re da Gualtero Speciale per ordine del Vicesegreto del Regno, come spoglie di una sede vacante, che al Regio fisco si apparteneva: *hujus bona relicta* (son parole del Pirri) *ex spolio exscripsit nomine Regis Gualterius Specialis Messanenſis ex mandato viceſegreti Siciliae, & authographum vidi, & legi in Tabulis Ecclesiae Liparenſis, atque excipſi apud acta, quae illinc Panormum in Archivium Concistorii ego transtuli in anno 1621. (a).*

E' vero, che dopo l'espulsione degli Aragonesi, divisa la Monarchia in due Regni distinti, e separati tra di loro, l'Isola di Lipari soffrì varie vicende, e talune volte fu occupata da Sovrani del Regno di Napoli, ma sempre dopo qualche temporanea occupazione, secondochè richiedeano le circostanze dello stato di guerra, tornò ad aggregarsi alla Sicilia, a cui si apparteneva. Nel matrimonio, che si contrasse tra la figlia terzogenita di Carlo II con Federico II di Aragona espressamente si convenne, che gli Aragonesi dovessero restituire agli Angioini tutte le Città occupate nella Calabria, ad all'incontro gli Angioini dovessero restituire agli Aragonesi le Città, ed Isole adjacenti alla Sicilia (b).

Nel 1339 Roberto Re di Napoli non ostante gli sforzi di Pietro II d' Aragona tornò ad impadronirsene; ma dopo varie venture, conchiusa nell'anno 1347 la pace tra la Regina Giovanna, ed il Re Ludovico, tra gli altri articoli si convenne la cessione di qualunque dritto, ch'ella mai potesse pretendere sulla Sicilia, e le sue Isole adjacenti.

Qualche a me sembra più rimarchevole nella Storia di quei tempi sono l'espressioni usate dal Re Martino nella lettera scritta nell'anno 1392 agli abitanti di quell'Isola nell'atto che accingevasi a riacquistarla: *Credamus vestram prudentiam non latere Liparis fuisse de Regni Siciliae pertinentis, & ab aliquo, & quousque fuit per vim, & violentiam capta, & occupata tyrannice, & violenter, nostra auctoritate volumus, & praedicto Regno separatam indebite, nec non juxte, & rite resumere, & unire.*

Divenuto Alfonso di Aragona un pacifico Possessore, così dell'

(a) *In notit. Lipar. Eccl. ad ann. 1246.*

(b) *Apud Lunig. in Cod. diplom. Ital. tom. 2. pag. 1054:*



dell' uno, come dell' altro Regno riconobbe Lipari come pertinenza, e costituente una parte del Regno di Sicilia.

In un suo diploma, in cui ricolma di beneficj quell'Isola, avendosi ciò per sicuro, si dice, *quod in toto Regno Siciliae ultra pharum Cives, & Incolae Civitatis Lipari potiantur, & gaudeant in Civitate Syracusae, & in Terris aliis de Camera Illustrissimae Dominae nostrae Reginae Consortis nostrae illis prerogativis, exemptionibus, immunitatibus, gratiis, & franchiciis, quibus Cives, & Incolae Civitatis Messanae eisdem potiuntur, & gaudent.*

Presso gli atti dell' officio di Protonotaro leggonsi le disposizioni, che in que' tempi davansi dal Governo di questo Regno per le cose attinenti a Lipari, e fra l'altro è rimarchevole l'ordine diretto al Vescovo per obbligarlo a riedificare una Torre, *quod Turrim in Insula Liparis ope Liparentium exedificet, si secus egerint, Panormi coram eo compareant.*

Ma poi allo stesso Alfonso, avendo dichiarato per suo successore nel Regno di Napoli il figlio naturale Ferdinando, piacque ancora di unire l'Isola di Lipari a quel Regno, nuovamente separandola dalla Sicilia. Non ostante però tal separazione, l'Arcivescovo di Messina seguitò ad esercitarci i suoi dritti Metropolitici (a).

Mal soffrendo i Cittadini di Lipari una tal segregazione, conquistato da Ferdinando il Cattolico il Regno di Napoli, ed uniti sotto il dominio dell'istesso Monarca tutti e due i Regni, gli chiesero, che la di loro Isola, come antichissimo membro del Reame di Sicilia, tornasse ad unirsi al suo legittimo Capo. Aderì il Re Cattolico a tali giustissime suppliche, e con lettere spedite in Barcellona a 18 Agosto 1503, e dirette al Vicerè di Sicilia, ne ordinò l'unione. Ed è ben rimarchevole, che tali lettere furono non solo eseguite nel Regno, ma anche a 13 Settembre dell'anzidetto anno registrate ne' libri di questa Real Cancelleria.

Ed ignoro per quali oscuri motivi, non ostante la rapportata Real determinazione, purtuttavolta il Governo del Regno di Napoli seguitasse ad esercitare su quell' Isola atti di temporale giurisdizione fino all'anno 1609, in cui Filippo III la pose totalmente sotto il Governo del Vicerè, e de' Magistrati di Sicilia.

Non è da dubitarsi, che il Re nostro Signore abbia il Patro-

b

na-

(a) *Piq. notit. Escl. Lipar. ad ann. 1485.*

X

nato universale su tutte le Chiese del Regno. Questa proposizione dopo l'ultime contese, per cui nel 1714 scrisse tanto dottamente il Regente Perlonga (a), non si richiama più in disputa, neanche dalla Corte di Roma, ed il Re se ne trova nel pieno esercizio, e pacifico possesso. Non è da dubitarsi ancora, che la Chiesa di Lipari sia di pertinenza di questo Reame, e che sia stata eretta, e dotata dalla beneficenza de' suoi Sovrani: perchè dunque il Re nell'elezione del suo Vescovo non dee esercitare quel dritto, che generalmente se gli appartiene in tutte le altre Chiese del Regno, e dee permettere, che soltanto questa sia di libera Pontificia Collazione? qual è quel dritto particolare, che sulla medesima la Corte di Roma può dedurre per farla divenire una eccezione della regola?

Ad altro certamente non può ricorrersi, senonchè alla temporanea dismembrazione, che di quell' Isola da questo Regno si fece. Io non debbo esaminare, se ciò potea legittimamente farsi; egli però è certo, che qualunque sia stato tal atto, non fu estintivo de' dritti di Patronato inerenti alla Sovranità di Sicilia sulla Chiesa di Lipari.

La contesa potrebbe essere, se colla separazione fattane da Alfonso, s' intendessero, come trasfusi al Sovrano del Regno di Napoli; ma non mai estinti, ed acquistati dalla Corte di Roma.

Qualunque cosa che in tempo della separazione fatta si fosse, potrei dire, che dopo la reintegra non è più da obbiettarsi, perchè l'effetto della reintegra per l'appunto si è, di restituir le cose nel primiero antico stato; ma ad eccezione di una trascuragine usata così in tempo della separazione, come anche dopo seguita la riunione, io non trovo cosa, che possa fare ostacolo al Regio Patronato.

Si ricorre al Concordato tra Carlo V, e Clemente VII. Oh quante, e quali cose potrebbero dirsi per tal concordia! ma non debbo entrare in tal materia, a cui non son chiamato: mi basterà solo il dire, che l'oggetto della medesima non furono le Chiese di questo Regno, ma quelle del Regno di Napoli: il suo tenore chiaramente cel dimostra (b), e cel dimostra ancora una contemporanea bolla dell'istesso sommo Pontefice Clemente VII, con

(a) Discor. Storie. del Regio Patronato app. alla Corona di Sicilia.

(b) Lunig. in cod. diplom. Ital. tom. 4. fol. 291. Perlong. loc. sup. cit. pag. mibi 104.

con cui confermò all'Imperador Carlo V il Patronato che avea fu tutte le Chiese della Sicilia (a).

Nè vale il dire, che in quel tempo l'Isola di Lipari era annessa al Regno di Napoli, sì perchè, qualunque fosse stata la annessione, che ne fece Alfonso d'Aragona, punto non alterò la polizia di quella Chiesa, sì ancora perchè in tempo del Concordato, Lipari, come di sopra ho cennato, trovavasi già da Ferdinando il Cattolico reintegrata alla Sicilia; nè la ritardata esecuzione de' Ministri del Regno di Napoli potè punto pregiudicare a quel dritto, che nommeno Lipari, che l'intero Regno di Sicilia avea acquistato con l'antecedente Sovrana risoluzione.

Fingasi purtuttavolta, che nulla di ciò ci fosse, e che la presente contesa emergesse per una Chiesa originaria del Regno di Napoli; pure in tal caso il Concordato non potrebbe ostare, come non ha ostato per tutte le Chiese di quel Regno, che posteriormente si è ritrovato di essere state erette, e dotate dalla pietà, e munificenza de' passati Sovrani. La Chiesa di Lipari è appunto in tali circostanze; e da quanto di sopra ho detto è innegabile tal verità, ed in conseguenza non può al Re negarsi, come Patrono il dritto di presentare.

Or se ciò avrebbe luogo anche per una Chiesa del Regno di Napoli, quanto maggiormente affi a praticare nel Regno di Sicilia, in cui il farsi altrimenti perturba la polizia economica, e civile dello Stato. Ne' Parlamenti generali, quando la Chiesa di Lipari si consideri, come di libera Pontificia collazione, manca un voto nel braccio ecclesiastico, e manca un contribuente alla rata de' donativi. Cosa, che per lo passato inconsideratamente si è lasciata correre, in pregiudizio nommeno del Fisco, che dell'intera nazione.

Nell'anno 1742 la Giunta de' Presidenti, e Consultore unitamente al Giudice della Monarchia, ed agli Avvocati fiscali della G.C., e del Real Patrimonio consigliò al Re, che la Chiesa di Lipari dovesse, come tutte le altre Chiese del Regno essere sottoposta al Tribunale dell'Apostolica Legazia; e da S. M. Cattolica così per l'appunto fu ordinato, senza darsi retta alla pretesione del Vescovo, che volea regularsi, come allora regularansi le Chiese del Regno di Napoli. Dunque è cosa già decisa, nè può richiamarsi in dubbio, che il Vescovato di Lipari affi

b 2

2

(a) *Pirri Sicil. sacr. lib. 4.*

**XII**

a considerare come una Chiesa del Regno di Sicilia; e non potendosi al Re contendere il Patronato generale su tutte le Chiese del Regno, spetta a lui di presentare il Vescovo in qualunque occasione di vacanza.

Il Tribunale del Patrimonio, intervenendoci ancor io per espresso ordine di V.E., già ha preso gli opportuni espedienti per far salvo il dritto della spoglia, e de' frutti, che spetta al Re durante la vacanza della Sede; e circa tal punto non resta altro a farsi: resta bensì a dichiararsi, che quella Chiesa sia di Regia e non di libera Pontificia collazione; e per far ciò si potrebbe servire il Re di rimetterne la cognizione alla Giunta de' Presidenti, e Consultore, la quale sentendo l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e chi convenga, dovesse regularsi nella stessa maniera, che nel Regno di Napoli si è regolata la Curia del Cappellan Maggiore in tutte le controversie di consimil natura.

*Palermo.*

---

*P E R*

*LA FEUDALITA' DELLA SICILIA:*

---



ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

**N**ell'adempire il comando, che V. E. in nome del Re mi ha dato, di manifestarle riservatamente, e senz' alcun riguardo il mio sentimento sulla legge dichiarativa del Capitolo *Volentes* proposta dalla Camera Reale, e da Consultori della Giunta di Sicilia, con rincrescimento son obbligato a dire, che se mai si lasciasse correre ne' termini, co' quali la leggo concepita, nell' istesso tempo, che per un verso farebbe di non lieve nocumento al Fisco, per un altro sovvertirebbe il Regno. Sarà ottimo di emanarsi la legge su tal materia, ma unicamente al fine di eliminare dal Foro Siculo la massima erronea indotta dalla malizia, o dall' ignoranza di alcuni Forensi, che per la disposizione del Capitolo *Volentes* i feudi nel Regno si fossero ridotti a guisa d' allodio, senza che per mancanza de' gradi fossero riversibili al Fisco, in qualunque maniera n' avessero i Feudatarj disposto.

S' egli è così, basterà, che la legge da farsi dichiarar soltanto, che il Capitolo *Volentes* non ha alterata la natura de' feudi, non ha elargato i gradi della successione, e non ha estinto quel dritto di riverfione inerente alla Sovranità, che per l' estinzione della linea se le appartiene, qualunque fosse la forma della concessione, ancorchè semplice ereditaria.

Ciò solo, e non altro sembrami necessario a dirsi per apprestare l' opportuno rimedio al male, e per mettere in salvo l' interesse del Fisco nel caso della devoluzione per l' estinzione de' gradi. Il diffondersi per distinguere, ed analizzare la diversa natura-

tura, indole, e qualità de' feudi è superfluo, ed inutile. Si lasci tal cura a coloro, che integnando dalla Cattedra dettano trattati, non già al Sovrano, che per togliere un abuso, emana una legge dal Trono, il di cui miglior pregio esser dee la nettezza, e la precisione.

Se tutt' i feudi indistintamente dichiaransi d' essere riverfibili, nulla interessa a questo oggetto di sapersi quali sieno gli ereditarij, e quali i pazionati; come intendeasi la clausola *pro haeredibus* prima, e come debba intendersi dopo del Capitolo *Volentes*. Inutile ancora si è lo stabilire il come abbia a presumersi la forma del feudo, ove non costi dalla concessione, anche per avervi già provveduto un antica legge, che tuttavia è nella piena osservanza [a]. In somma posta la generalità, con cui in brevi parole nell'esordio del lungo dettato della Camera Reale, ci si presenta la legge della riverfione, sono inutili, e superflue tutte le dichiarazioni, che si fanno ne' paragrafi ulteriori, perchè non possono riguardare altro, se non che il modo da tramandarsi il feudo dall' acquirente al successore, e da un successore all' altro, il che non è l'oggetto della legge, che il Re ha prescritto di formarfi.

Ma oltre alla superfluità delle cose accennate, sembrami, che da un estremo si passi all' altro, usandosi di un mezzo, che in riguardo al passato metterebbe con ingiustizia in iscompiglio tutto il Regno, e cagionerebbe al Fisco positivo danno per l' avvenire; ed il mezzo si è appunto lo stabilire nel §. primo, che il Capitolo *Volentes* non convalida le alienazioni de' feudi pazionati di forma stretta, o strettissima, ma unicamente de' feudi ereditarij semplici, o sia di forma larga.

Questo, nella maniera con cui s' esprime, è un errore, che adottandosi per Canone cagionerebbe le due funestissime conseguenze di sopra indicate.

Nel Capitolo non solo non si legge alcuna distinzione, e con termini indefiniti si parla generalmente de' feudi *Comites*, *Barones*, & *Nobiles Comitatus*, *Baronias*, & *feuda tenentes*; ma dippiù contenendo tai generiche espressioni anche i feudi di dignità, come al certo sono le Contee, necessariamente assì a dire, che abbracci, anche i feudi pazionati, dappoichè avendo i feudi di dignità insità la clausola de' Franchi, non possono per di

lo-

(a) Cap. 454. Reg. Alphonfi.



loro natura essere ereditarij semplici, ma pazionati di forma stretta, o stréttissima.

Rifletta inoltre V. E., che coll'anzidetto Capitolo si volle correggere, e rivocare quel che erasi dall'Imperador Federico II. stabilito con la sua Costituzione circa l'alienazione de' feudi: *Constitutiones Divi Augusti Imperatoris Federici per quas feudorum alienationes sunt inhibite corrigentes statuimus.*

Or nella Costituzione dell'Imperador Federico l'alienazione vedesi indistintamente proibita per tutt' i feudi: *Omnes alienationes super feudis & rebus feudalibus nullam firmitatem habere, nisi de speciali nostra celsitudinis licentia confirmentur.* Dunque indistintamente per tutt' i feudi assi ad intendere la disposizione del Capitolo *Volentes*, che la corresse. A buon conto la limitazione, che oggi per via di spiega vorrebbe adattare, farebbe una deroga al chiaro, e letterale stabilimento della legge.

Forse ha dato motivo all' errore qualche si legge presso alcuni de' feudisti di questo Regno, che il Capitolo *Volentes* proceda *forma non repugnante*. La massima è vera, ma non da farsene quell' uso, che si propone. Il Capitolo *Volentes* è operativo *formam non repugnante*, non già perchè i feudi pazionati, che hanno forma, non sono compresi sotto la sua disposizione, come si è creduto; ma perchè ripugnando la forma, manca nel feudatario la facoltà d'alienare in pregiudizio de' suoi successori. Grandissima è la differenza, che corre tra queste due posizioni, e diversissimi sono gli effetti, che producono, riguardando l'una l'interesse de' privati, che sono i concessionarij, l'altra l'interesse del Re, ch'è il concedente del feudo.

I più giudiziosi, e tentati Feudisti della Scuola Sicula hanno rilevata la distinzione, ed i suoi diversi rapporti, ma soprattutto la veggio molto ben maneggiata dal Cannezio, che forse tra medesimi merita il primato. Costui commentando il Capitolo *Volentes* con molta saviezza scrisse: *Textus iste procedit, indistincte quo ad alienationem feudorum, quorum est immutata natura circa alienationem, & omnibus prejudicat, nisi quibus ex pacto acquisitionis, & Principis providentia deberetur feudum, & tunc non ex natura feudi, nec ex impotentia hujus legis, sed ex pacto, & principali providentia . . . . . Et hinc est quod dicunt nostri, quod ista lex procedit nisi forma repugnet, quam est verissimum in se, sed male, ac pessime dictum sic simpliciter. Nam*

*hac*

XVIII

*hæc lex quoad ejus vim, ac potestatem indistinctè procedit, nam semper valet alienatio, dummodo servetur forma legis, ne semper operetur, sed coarctatur potestas alienantis alio extrinseco accedente scilicet pacto . . . unde colligitur, quod feudum debitum descendentibus, filiis vel agnatis ex pacto & providentia Principis, si alienatur in extraneum contra formam concessionis, non irritatur alienatio, quasi in hac specie deficiat potestas, ac vis istius legis, sed irritatur ex resoluto jure alienantis vigore pacti. Ideoque pessime contra legem istam dicitur, quod non procedit ista lex, quando forma repugnat, nam est verum, & perpetuum quod ista lex semper procedit, & dat robur alienationi sub quacumque forma sit feudum, quod si alienatur contra formam concessionis, resolvitur alienatio ex resoluto jure alienantis, & parat rei vindicationem vocato ex principali providentia Principis, & iste est verus intellectus legis, ut semper, & in quacumque specie, seu forma feudi tribuat robur alienationi, & nunquam deficit vis ejus, & potestas, & quando paratur præjudicium vocato in successione, non est ex defectu legis, sed ex resoluto jure alienantis: unde apparet quam inopse disputatum sit a quibusque nostris, an lex ista vindicet sibi locum in feudis, quorum concessio, seu forma est pacti, & providentiæ Principis, cum ipsa lex procedat, & tribuat indistinctè facultatem alienandi feuda, & immutet naturam ipsorum feudorum, ideo de quocumque tenore feudi debet intelligi; & consideratio formæ non facit ad aliud, nisi dispicere, an alienatio possit tertio præjudicare, quæ sunt extrinseca ab ipsa lege procedentia ex pacto apposito in investitura [a].*

Che che sia di tal disputa, che dall' anzidetto autore chiamasi inetta, io considero, che se tutti i feudi di qualunque natura sieno, estinguendosi la linea del feudatario debboni devolvere, come precedente seria discettazione fatta in Camera Reale già trovata giustamente stabilito, nulla dee importare al Fisco l'essere o no alienabili, salvochè l'alienazione non si facesse per frodare la legge della reversione. Anzi giusta il sistema della ragion feudale Sicula, l'interesse del Fisco è in ragione inversa a quel che ora la Camera Reale propone, ed eccone la dimostrazione.

Due sono i dritti principali, che ha il Fisco su de'feudi, che possono alienarsi in questo Regno in virtù del Capitolo *Volentes*,

(a) *Cannezio super capit. volentes p. 6. n. 16.*

l'uno presentaneo d'esiggere la decima del prezzo intervenuto nelle vendite, l'altro eventuale della riverfione in mancanza della linea. Il fecondo non riceve alcun detrimento dal primo, o per dir meglio, la speranza della devoluzione sempre è la stessa, tanto se il feudo sia in poffa di Tizio inalienabile, quanto, potendosi alienare, in poffa di Sempronio, dipendendo unicamente dal caso l'estinzione della linea dell'uno, o dell'altro. I gradi di detta speranza sono incalcolabili, e da non tenerfene alcun conto. S'egli è così, quanto più si restringe la facoltà d'alienare che il Capitolo accorda, tanto più si deteriora il dritto del Fisco, togliendofegli l'occasione d'esigger la decima.

Questa non è altro, che il prezzo di quell'assenso, che per l'alienazione dal Capitolo si presta. Laonde stabilendofì, che il Capitolo parla fola de' feudi ereditarij femplici, ne fiegue, che per gli altri, non prestandofì dal medefimo l'assenso, non poffa il Fisco esiggerne il prezzo, ed a nulla potrebbe giovargli il poffeffo di fecoli, in cui fi ritrova di esiggere indiftintamente la decima di qualunque natura fia il feudo alienato, dapoichè reftarebbe eftinto il titolo, per cui ha esatto finora, con reftringerfi unicamente per le alienazioni de' feudi ereditarij femplici.

Quando fi adotti l'errore, che l'assenso del Capitolo riguarda unicamente i feudi di quefta natura, tal confequenza farà inevitabile, e di non lieve importanza in danno dell' Erario.

Nel Regno fi vive col coftume de' Franchi, e ad eccezione di pochi, tutt'i feudi fono pazionati, e tuttocchè giornaliera fieno le occasioni delle loro alienazioni, o per mezzo delle diftrazioni, che quì chiamano de' Creditori afficienti, o per mezzo delle vendite, che fieguono per cagioni legittime, o utili, o neceffarie. In tutte quefte cofe emanandofì la legge nella maniera, che fi propone, s'interporrà in appreffo il Regio affenfo per convalidarle; ma quefto non sarà altro, fe non che farci una forroga dell' affenfo dell'uomo, sterile, ed infruttuofa, in luogo dell' affenfo del Capitolo al Fisco profittevoliffimo. E' ben di meraviglia il vedere, che a ciò non fiafi poffa mente da uomini tanto illuminati, quanto fon coloro, che han propofa la legge.

I due Regni de'le Sicilie, che nacquero affieme, e furono un tempo uniti sotto la fteffa Costituzione, oggi hanno la forte di effer sotto lo fteffo Principe. Quindi ogni regola di buon governo efigge, che la polizia effer debba, quanto più fi poffa,

uniforme, ed ove non ci sia statuto particolare in contrario, di praticarsi nell' uno, quello, che si pratica nell' altro.

Ciò posto, vediamo se tal massima sia adattabile nella materia tanto interessante de' feudi, che formano buona parte del Patrimonio dello Stato. Si figuri V.E., che talun vanda nel Regno di Napoli un feudo inalienabile, o perchè *ex pacto*, & *providentia*, che qui chiamano di forma strettissima, o perchè a tenor della grazia sottoposto a vincolo di maggiorato, e che non mancasse l' assenso del Re nella maniera solita, e comune. Benchè in tal caso non può sostenersi, che resti convalidata la vendita in pregiudizio degli ulteriori chiamati, tuttavolta non può dirsi d' esser nulla per mancanza d' assenso. Questo farà sì, che durante la vita dell' alienante non possa ritrattarsi la vendita, come potrebbe egli stesso rivocarla in virtù della Costituzione dell' Imperador Federigo II, se l' assenso non si fosse interposto (a), e farà sì ancora, che quando la vendita siegua per causa afficiente utile, e necessaria, non si possa infringere da chiamati ulteriori. Quell' istessa efficacia, che ha l' assenso dell' uomo nel Regno di Napoli per la vendita de' feudi per natura, o per accidente inalienabili, quell' appunto ha l' assenso del Capitolo *Volentes* nel Regno di Sicilia, ancorchè il feudo alienato sia di forma stretta, o strettissima, ed il volerglielo in oggi togliere, non solo non giova, ma, come ho dimostrato, è di positivo danno al Fisco.

A me sembra, che in questa occasione s' abbia voluto richiamar dall' obbligo un antica disputa, che facevasi da Periti del Regno unicamente ad oggetto di vedere, se nelle alienazioni de' feudi, che hanno forma, potesse lo stesso alienante, o l' immediato successore rivocarle in virtù della Costituzione dell' Imperador Federigo II, come manchevoli del regio assenso: o pure fosse di ostacolo alla rivoca il Capitolo *Volentes*, che indefinitamente accorda il permesso di alienare. Riguardando tal disputa l' interesse de' privati, si trovano taluni Giureconsulti, che scrivendo all' opportunità di qualche causa, abbiano intrapreso di non ragionare l' anzidetto Capitolo de' feudi pazonati (b). Ma qual è quell' assurdo per quanto si voglia grande, che da costoro non si legga intrapreso, e sostenuto?

Presso i più gravi, ed illuminati Scrittori su tal materia

(a) *Constit. Constitutionem Divae memoriae.*

(b) *Conf. 21 Divers. Sicul.*

leggo ragionatamente l'opposto, e tra costoro non è da omettersi Guglielmo di Penno, che fu uno de' primi della scuola feudale Sicula: *Capitulum volentes*. (così ne lasciò scritto) *duo dicit, primo quidem remittit consensum regium, secundo concedit alienationem, unde quoad consensum regium ille semper, & omni casu remittitur, seu subintelligitur, & perinde semper habetur, ac si intervenisset, & sic habet locum alienatio in vita alienantis, perinde ac si intervenisset consensus regius in alienatione ipsa, sed ubi olim interveniebat in vita alienantis, ut dicit Andreas, ergo & hodie licet non interveniat per Capitulum volentes; quod autem ad permissionem alienationis, dico quod si fit legitime, & in casu permissio . . . . certe valet post mortem alienantis irrevocabiliter. Si autem fuit in casu prohibito, tunc propter subintellezum, vel verius remissum consensum regium per dictum Capitulum volentes valebit in vita, & revocabiliter post mortem. Non ergo praticat Capitulum Volentes, ut faciat hodie valere omnem alienationem in vita alienantis omnino, ac etiam post mortem, si formae alienatio non repugnat, vel fore revocabilem per mortem alienantis, ubi forma repugnat (a).*

Per quanto la memoria mi suggerisce tra i scrittori di qualche nome, e riputazione è singolare il Feudista Pietro di Gregorio (autore di massime giustamente dal Governo dannato) che ha sostenuto il contrario; e pure sul fine del suo ragionamento par che canti la palinodia, e si disdica: *Nisi forte dicamus, quod valet tunc alienatio feudi sine licentia regia in praejudicium agnatorum succedentium in feudo (b)*. Ad eccezion di costui gli altri pochi che sostengono lo stesso, son di coloro, che formano l'innerta turba, ed il volgo de' Forensi da non tenercene affatto alcun conto.

Mi permetta quì di ripeterle, che qualunque sia il merito di tale articolo riguarderà sempre l'interesse, e la ragion tra privati. L'oggetto della legge, che affi ad emanare, ed il Re ha prescritto di farli non è questo, ma d'indennizzare l'interesse del Fisco malmenato da massime erronee, ed illegali sul punto della reverfione. Mentre ciò nulla influisce all'anzidetto oggetto.

(a) *Consist. 6. num. 36.*

(b) *De Concess. feud. pag. 8. 9. 16 num. 13 Petrus de Luna in not. ad Cons. 21. divers. Sicul. Intrigl. de feud. conc. n. 813. Maza in Capitulo volentes n. 390*

getto, e con franchezza puossi essentare, che non potrebbe proporre espediente più efficace per distruggere quasi all' intutto, ed annientare la decima, che sul prezzo dell' alienazioni il Fisco attualmente esige.

Quanto di sopra ho considerato riguarda solo il futuro. V.E. volga ora un poco lo sguardo al passato. La legge da emanarsi è dichiarativa, ed in conseguenza farà la regola, e darà la norma non solo a' contratti, che si faranno nell' avvenire, ma anche a quelli, che si son fatti finora. S' egli è così, tutte le alienazioni de' feudi, ad eccezion di quelli, che sono di forma larga, che come ho cennato nel Regno sono ben pochi, nonostante che fossero seguite ad istanza de' Creditori afficienti, o per causa utile, o necessaria, e non ostante che ci fosse la sentenza dal Magistrato, e si fosse usata quella cautela, che qui chiamasi verbo regio, per non essercisi interposto l' assenso feudale dell' uomo, non potendo convalidarsi dall' assenso del Capitolo, tutte farebbero nulle, e tutte giusta la Costituzione dell' Imperador Federico II potrebbero ritrattarsi dagl' istessi contraenti. Per la medesima ragione nulle sarebbero ancora tutte le distrazioni de' feudi fatte da Creditori afficienti in esecuzione del celebre patto a discusso, che qui per lo stile de' Notai s' appone in tutti i contratti, e nel caso mancasse vi s' intende compreso sotto le clausole generali; e questo è poco: Inafficienti resterebbero tutte le soggiugazioni per qualunque ragione fatte su tai feudi, dapoichè essendo manchevoli d' assenso non avrebbero radicata ipoteca su de' medesimi. Nulle finalmente farebbero tutte le disposizioni, anche de' primi quesitori, che per favor dell' agnazione escludessero all' intutto le femmine, o le postponessero a maschi, dapoichè nel §. primo della proposta legge non si fa alcuna differenza tra la disposizione, che altera la forma elargando i gradi della successione in pregiudizio del Fisco, e quella che l' altera restringendola, o modificandola tra gradi permessi.

Qual tumulto, e quale rivoluzione ciò cagionerebbe nel corso degli affari civili, quanti piati, e quante innumerevoli dispute emergerebbero tra creditori? quante famiglie resterebbero depauperate perdendo i feudi, o le soggiugazioni, da cui attualmente traggono la loro sussistenza? E' cosa questa molto più facile a comprendersi, che ad esprimersi. Io mancherei a' miei doveri, se conoscendo un sì grave disordine, rettamente non dicessi a V.

E.,

E., che la spiega del Capitolo *Volentes*, che si propone dalla Camera Reale relativamente a detto articolo, è ingiusta, e dannosa all'interesse fiscale, e porterebbe la desolazione alla classe de' possidenti nel Regno involvendola in infinite dispendiosissime liti tra di loro stessi.

L'altra cosa egualmente degna della più seria riflessione di V.E. si è, quel che dicesi nel §. V. della proposta legge, in cui si prescrive, che non possa il possessore del feudo, ancorchè sia di forma larga disporre del medesimo in pregiudizio del Fisco, nè con atti tra vivi, nè di ultima volontà, quando si ritrovi privo di legittimi successori in grado. Ma quali sono costoro? Con meraviglia veggo, che quivi si dica oltre a' discendenti i collaterali fino al sesto grado: qual è la legge in Sicilia, che nella linea collaterale espressamente chiama alla successione de' feudi i congiunti in sesto grado? Io non la so, e difficilmente si potrà indicare. La Costituzione *ut de successionibus* oltre a' figli del fratello non ammette alcuno. Il Capitolo *si aliquem* in questo elargì la Costituzione, e chiamò il fratello *aut ex liberis suis usque ad trinepotem, ille, qui tempore mortis supererit, defuncto proximior in feudo succedat*. Dunque il Capitolo nella linea collaterale non ammise indefinitamente i congiunti in sesto grado, ma soltanto quei congiunti dello stesso grado, che derivano dal Fratello del defonto feudatario. Che infinita differenza sia in ciò è facile a comprenderfi da chiunque rifletta a quella gran quantità di persone, che comprende il sesto grado di congiunzione collaterale in tutta la sua estensione, e quanto ristretto sia il numero di coloro, i quali discendono dal Fratello del defonto *usque ad trinepotem*, val quanto dire fino al sesto grado.

E' vero che nell'istesso Capitolo si legge *ad successionem feudi omnibus personis feudatario, aut subfeudatario defuncto simili gradu conjunctis eodem ordine admittendis*. Ma quale sia la vera intelligenza da darfi a tai parole, mi trovo già di averlo indicato nella mia rappresentanza de' 20 Luglio 1786.

Tra gli altri assurdi, che nascerebbero, se indefinitamente nella linea collaterale si ammettessero i congiunti in sesto grado, gravissimo sarebbe quello di doverfi permettere la successione retrograda a pro de' congiunti dell'ordine superiore in detta linea.

Nella ragion feudale non si ammette retrogradazione, neanche nella linea discendentale, tanto vero che la Costituzione esclu-

esclude finanche il Padre. Eccone le parole: *Fratrès, & sorores in capillo escluso etiam communi Patre superstite omnia succedunt.* Che mostruosità sarebbe, se nell'istesso tempo, che resta escluso il padre, l'avo, l'atavo, s'ammettesse alla successione il Patruo, il Patruo magno, il Propatruomagno. In questo Regno non ci è nè legge espressa, nè grazia accordata dal Sovrano per l'ammissione de' Collaterali dell'ordine superiore, come per taluni d'essi ci è nel Regno di Napoli; nè vale il ricorrere al Capitolo 258 dell'Imperator Carlo V, l'oggetto del quale non fu altro, che di preferire i Collaterali congiunti *ex latere feudi* al Fratello uterino, che per lo Capitolo *si aliquem* escluse il Fisco, ed in conseguenza la grazia accordata riguardava l'interesse tra privati, finchè questo punto non si voglia per ora dal Re definire, e lasciarlo alla disposizione delle leggi, anderà bene, ma non perciò debbonsi usare espressioni, che ne' casi, che potranno avvenire, non restasse ulcerata la ragion del Fisco.

Come certamente avverrebbe, se nella legge da emanarsi indefinitamente si dicesse, di estendersi la successione collaterale a congiunti fino al sesto grado.

Non mi resta altro a riflettere sul dettato della proposta legge, ed in conseguenza ho adempito alla prima parte del comando datomi. Con l'acchiuso foglio adempisco alla seconda, cioè d'abbozzare, e stendere il tenore di quella legge, che io stimarei proprio dovermi presentare al Re per emanarsi. Mi sono studiato di farla in maniera tale, che tolga l'abuso introdotto contro le leggi del Regno; che non arrechi danno al Fisco sul provento della decima, e che non ponghi in forse le sostanze, che per lo corso di secoli si sono acquistate in buona fede da Cittadini, nè l'involva tra di loro in liti inestricabili. Chi sa se vi sia riuscito? Buon per me che il primo a giudicarne esser dee il di lei buon senso, e fino discernimento. Quando resterà di ciò persuasa, non solo la farà presente al Re, ma di più ce l'avvalerà [come la priego] con quelle ragioni, che la mia debolezza non ha saputo esporre.

Restami soltanto a prevenirle, ch'essendo la legge, che ora si emana dichiarativa, farà sì che per tutti i casi di devoluzione, che han potuto occorrere per lo passato, non ostante l'oscitanza usata da Ministri fiscali, potrebbe in oggi il Fisco avocarsi i feudi, ed avocarli anche da coloro, che forse l'avran  
com-



comprati da' possessori in buona fede. Dura questa cosa sembrami fin dal primo momento, che dovei applicarmi in tal materia, tanto più, che amarissime sarebbero le conseguenze, non solo per coloro, che attualmente hanno tai feudi, de' quali resterebbero privi, ma anche per le soggiugazioni, che nel decorso del tempo si han potuto su de' medesimi formare; quindi fin d'allora stimai di proporre, ch'era proprio della Clemenza del Re nostro Signore, che per quel che riguarda il passato non dovesse il Fisco sperimentar tal dritto contro gli attuali possessori, purchè non fossero forastieri, non manimorte, nè contro di loro si trovasse dedotta azione, o ammessa denunzia fiscale.

Ciò non ostante nella legge proposta dalla Camera Reale, del passato non si fa alcun motto. Non saprei dirle, se non se ne parli per inavvertenza, o pure a ragion veduta siasi ometto di ragionarne, e perciò neanche da me si è fatta parola; sia questo addivenuto per l'una, o l'altra maniera non mi fido di recedere dal primo sentimento, che stimo ora di ripeterlo a V.E. per farlo presente nuovamente al Re, avvalorandolo anche con l'esempio, che ne somministrerà il Capitolo 454 del Re Alfonso, il quale in caso consimile riparò l'abuso per l'avvenire, facendo a possessori la grazia di non molestarli per quel che riguarda il passato, e quando mai il Re per sua clemenza si benignasse di accordar loro tal grazia, potrebbesi la medesima aggiungere in fine della legge. E facendole &c.

Di V. E.

Palermo 6 Maggio 1788.

PRA M

## PRAMMATICA

*Che in Real nome stabilisce, e dichiara non aver la disposizione del Capitolo Volentes del Re Federico di Aragona alterato la forma de' Feudi, nè estesi li gradi della successione, nè estinto il dritto di riverfione de' Feudi di qualunque natura, e sotto qualsivoglia forma concessi, che per l'estinzione della linea, e de' legittimi Successori in grado se li appartiene; e prescrive degli altri regolamenti intorno la successione Feudale nel Regno di Sicilia.*

FERDINANDUS &c.

**V**icerex, & Generalis Capitaneus in hoc Siciliae Regno, Ill., Sp., Mag., & Nob. Regni ejusdem, Magistro Justitiano, ejusque Locumtenenti, Praesidibus Reg. Tribunalium, Judicibus M.R.C., Magistris Rationalibus, Thesaurario, & Conservatori R.P., Advocatis Fiscalibus, Magistro Pertulano, Prothonotario, Judicibus Concistorii S.R.C., Auditori Generali Gentis Bellicae, Magistro Secreto, Procuratoribus Fiscalibus, Senatibus, Magistris Juratis, Perceptoribus, Juratis, Syndacis, Secretis, & Proconservatoribus, Curiis Localibus, & Magistris Notariis cujuscumque Curiae, & Magistratus, caeterisque demum Regni Officialibus majoribus, & minoribus quocumque officio, titulo, auctoritate, vel potestate munitis, praesentibus, & futuris, cui, vel quibus ipsorum praesentes praesentatae fuerint, aut quomodolibet pervenerint, Conf. Reg. fid. dil. Salutem. = Pervenuta alla notizia della Maesta del Re nostro Signore la massima erronea sparsa in questo Regno di taluni Forensi, che per la disposizione del Capitolo *Volentes* del Re Federico di Aragona li Feudi in questo Regno si fossero ridotti a guisa di Allodj, senza che più per mancanza di legittimi Successori in grado fossero riversibili alla Corona; che tal sinistra intelligenza sovverte la sua suprema Regalia della reverfione de' Feudi in pregiudizio dello Stato, ed altera la purità delle Leggi, e Costituzione Feudale di questo Regno, le quali mai possono restar adombrate da qualunque sinistra interpretazione. Volendo perciò la M.S. eliminare dal Fo-  
ro

to Siculo un tanto errore, ha sovraneamente risoluto di fare le seguenti dichiarazioni con l'infra scritti tre Reali Dispacci a Noi pervenuti per la via del Supremo Consiglio delle Reali Finanze, e con Biglietti di questa nostra Real Segreteria comunicati li primi due di essi al Tribunale del Real Patrimonio, e l'ultimo alla Giunta de' Presidenti, e Consultore, con ordine di farne pubblicare nelle forme solenni una Prammatica nel suo Real nome, il tenor delli quali è nell'infra scritta forma, cioè:

Con Real Dispaccio de' 23. dell'or caduto mese per via del Supremo Consiglio delle Finanze mi si partecipa lo che siegue: = Eccell. Signore. = Si è dato distinto conto al Re della Rappresentanza del Consultor del Governo di cotesto Regno, che accompagnò V.E. con sua lettera de' 3. Agosto passato, in cui ha manifestato il gravissimo disordine dell'abusiva, e strana interpretazione adottata ne' tempi posteriori dalla Scuola Sicula Forense sul noto Capitolo *Volentes* del Re Federico, col quale altro non accordandosi, che la dispensa dell'assenso nell'alienazione, e disposizione de' Feudi, si è col fatto, e colla supina dissimulazione degli Avvocati Fiscali del Real Patrimonio esteso a convertirli nella successione a semplici Allodj, onde si è trascurato d'incamerare al Fisco Patrimoniale que' Feudi, che per difetto di successione in grado, secondo la forma dell'Investiture, e delle leggi fondamentali delli due Regni, e dello stesso Capitolo *Si aliquem*, che estende la successione al sesto grado in codesto di Sicilia, doveano devolversi, come ha dimostrato essere seguito ne' tempi meno rimoti allo stabilimento del detto Capitolo *Volentes*. E quindi nel descrivere questi, ed altri sconci distruttivi della germana, e solida Legislazione Feudale nella Sicilia, ha proposto restituirsi al suo nativo vigore, e prescriversi le intruse massime alterative della medesima, e apertamente contrarie alli più chiari, ed incontrastabili Regj. dritti, aggiungendo al tempo stesso per preservarli nell'avvenire li seguenti mezzi. 1. D' introdursi anche in codesto Regno il libro del Cedolario nella stessa forma, che in questo Regno si trova stabilito, con darsene la cura, e la direzione al Conservador Generale dell'Azieda. 2. Di richiamarsi all'osservanza la Costituzione *Post mortem Baronum*, sotto la rubrica *Nuncianda morte Baronis*, e perciò di obbligarli li Successori ne' Beni Feudali a rivelare fra certo tempo la morte del Feudatario, sotto pena della caducità. 3. Che la Gran

Corte non possa spedire Lettere possessive, e di manutenzione del possesso, se non dopo seguita la detta denuncia al Fisco. 4. Che nel caso, in cui si pretenda dal Fisco verificata la devoluzione, non possa procedere la Gran Corte, non ostante di trattarsi di Giudizio Possessorio, ma il Tribunale del Real Patrimonio che debba esaminar tal sorte di Cause col voto, ed intervento necessario del Presidente dell'istesso Tribunale, del Consultore del Governo, e del Conservador Generale dell' Azienda, con incarico di darne conto al Vicerè pro tempore, per passarli alla Sovrana intelligenza. Ed informata del tutto la M. S. ha prontamente risoluto, e comanda, che si mettano in esecuzione li tre primi espedienti preservativi, che si sono enunziati, con farsene registrare gli ordini così ne' libri della G. C., che del Patrimonio, relativamente alla parte, che li riguardano. E che quanto al Capo secondo di detti espedienti si debba eseguire la Costituzione *Post mortem* in tutte le sue parti. Rispetto poi al quarto espediente, e al di più, che concerne a questa importantissima dipendenza, si riserva S.M. di emanare in appresso le opportune sue Sovrane determinazioni. E così lo comunica a V. E. il Supremo Consiglio di Azienda in Real nome, per sua intelligenza, e per disporne l'adempimento. Napoli &c. Partecipo tutto ciò a V. S. per sua intelligenza, e per l'adempimento in quella parte, che le tocca; e Nostro Signore la felicitò. Palermo 3. Ottobre 1786. = IL PRINCIPE DI CARAMANICO. = Al Tribunale del Real Patrimonio. = *Panormi die 9. Octobris 1786. Praesentetur, registretur, & exequatur relata per Ill. de Cardillo* = *Ex registro Chyrographorum El. S. de ordine S.R.M. anni 5. Ind. 1786. & 1787. fol. 76. retro extracta est praesens Copia.* = *Coll. Salva.* = *Joseph Gonzales M. Noz.* = *Paulus Tasca Palumbo Det.*

Il Consiglio delle Finanze con Dispaccio de' 7. corrente mi scrive di Real ordine così: = Eccellentiss. Signore = Fattasi matura riflessione su quanto il Consultore del Governo di codesto Regno D. Saverio Simonetti in sua Rappresentanza relativa al Capitolo *Volentes*, ha proposto per quarto espediente, vale a dire, che nel caso, in cui si pretenda dal Fisco verificata la devoluzione, non possa procedere la G. C., non ostante di trattarsi di Giudizio Possessorio, ma il Tribunale del Real Patrimonio, il quale debba esaminare tal sorta di Cause col voto, ed intervento necessario del Presidente dell'istesso Tribunale, del Consultore;

e del Conservadore d'Azienda, con incarico di darne conto al Vicerè pro tempore, per passarli alla Sovrana intelligenza. Il Re si è servito approvare, anche in seguito della Prammatica dell' Augustissimo Re Cattolico suo Genitore dell' anno 1750, che v'è inserita nel Tom. 6. delle Sicule Sanzioni nel Supplemento al Titolo del Trib. del R. P., che per quarto espediente si osservi, che quando il Fisco promuova Cause di devoluzione di Feudi, abbian da trattarsi nel Tribunale del Real Patrimonio nella maniera dall' espresso Consultor Simonetti proposta, e poi la Gran Corte, qualora il Giudicato riesca al Fisco contrario, possa spedir lettere in favor di colui, che ne pretende la successione: D'ordine di S. M. il Supremo Consiglio d'Azienda lo partecipa a V. E., acciò ne disponga l'esecuzione. Napoli &c. Comunica a V. S. questa Sovrana risoluzione per lo adempimento nella parte, che le tocca. Nostro Signore la felicità. Palermo 17. Aprile 1787. = IL PRINCIPE DI CARAMANICO. = Al Trib. del R. P. = *Panormi die 25. Aprilis. 1787. Presentetur, registretur, & exequatur relata per Ill. de Cardillo. = Ex Registro Chyragraphorum E. S. de ordine S. R. M. anni 5. Ind. 1786. & 1787. fol. 337. retia extracta est prefens copia. = Coll. Salva = Joseph Gonzalez M. N. = Paulus Tasca Palumbo Det.*

Il Consiglio delle Finanze con Dispaccio de' 13. corrente mi scrive di Real ordine così: = Eccellentiss. Signore. = Informato il Re non meno dalla Rappresentanza del Consultore di codesto Governo da V.E. rimessa, che da quanto posteriormente si è alla M. S. riferito dalla Real Camera di S. Chiara in unione de' Consultori della Giur. di Sicilia, ed altri Ministri aggiunti, della sinistra, ed erronea intelligenza, che da taluni davasi al Capitolo *Volentes* del Re Federico di Aragona, con manifesta alterazione, e sovvertimento della Costituzione feudale di cotesto Regno, ed esser necessario di apprestarsi l'opportuno riparo, acciò le massime erronee di costoro non si fossero maggiormente diffuse, e radicate in pregiudizio dello Stato, ha risoluto di fare le seguenti Sovrane dichiarazioni. 1. Che la grazia conceduta col Capitolo *Volentes* non ha punto alterata la natura de' Feudi nella Sicilia ulteriore, con fargli divenire a guisa di Allodj. Quindi essere i medesimi riversibili al Fisco in ogni qual volta accade la morte del Feudatario o testata, o intestata senza legittimi Successori in grado. E ciò qualunque sia la forma della loro Con-

ces-

xxx

cessione o stretta, o larga, mista, o ereditaria, semplice, o di qualunque altra maniera, e clausola concepita. 2. Che il Feudatario ritrovandosi disperato di prole, e privo di legittimi Successori in grado, non possa nè anche con atti tra vivi alienare il Feudo, tuttochè fosse di forma larga, o sia ereditario, o semplice, dovendosi in tali circostanze riputare per fraudolenta qualunque alienazione, e fatta a solo fine di evitare l'imminente riverzione a prò del Fisco. 3. Che essendosi dal Capitolo *Si aliquem* elargita la Costituzione *Ut de Successionibus* nella linea collaterale, debbano nella medesima considerarsi per legittimi Successori in grado quelle Persone soltanto, che vengono dal Capitolo chiamate, nè possa ammettersi altro Collaterale a succedere, tuttochè discenda dal Quesitore del Feudo, quando sia di grado rimoziore all'ultimo defunto Feudatario, e non compreso tra le Persone, che dal Capitolo si designano nelle oblique successioni, riserbandosi la M. S. con altra legge dichiarare quali siano costoro, per togliersi anche su questo punto qualunque sinistra illegittima interpretazione, che da taluni del Foro si è cercato di dare contro la lettera del detto Capitolo. 4. Di essere la forma del Feudo inalterabile di maniera tale, che non possa nè anche il primo Quesitore elargarla in pregiudizio del Fisco, con oltrepassare i gradi della successione permessa, che che sia della facoltà, e modo di tramandarla a suoi Successori, quando esista il grado esclusivo della riverzione al Fisco, la qual facoltà del primo Quesitore, e modo dal medesimo forse dato, debba intendersi *prout de jure* nelle contese, che possono occorrere tra privati, ove il Fisco non vi ha alcuno interesse. 5. Che le clausole riservative apposte nel Capitolo *Volentes* fan sì, che il medesimo non abbia altra efficacia, se non che quella, che avrebbe l'assenso dell'Uomo interposto nella maniera usitata, e comune; di modo che non può convalidare niuno di quegli atti, che per sussistere han bisogno dell'assenso particolare del Re nella forma dispensativa. 6. Finalmente restando il Re fermo nelle risoluzioni già prese su tal materia a V. E. comunicata con Biglietto de' 23. Settembre 1786., e de' 7. Aprile 1788. per questa Real Segreteria; comanda, che di quanto si è servita di stabilire per mezzo dell'anzidette dichiarazioni, e de' Biglietti di sopra espressati, ne facci V. E. costì nelle forme solenni pubblicare una Prammatica nel suo Real nome, da doversi inviolabil-

bilmente osservare, non ostante qualunque contraria sinistra interpretazione, che affi a riputare per erronea, abusiva, e contraria alla Costituzione feudale di codesto Regno, di cui il Re ne vuole la più esatta osservanza. Di Real ordine il Supremo Consiglio delle Reali Finanze lo partecipa a V. E. pe' l' suo esatto adempimento. Napoli &c. Comunico a V. S. queste Sovrane risoluzioni per la esecuzione sollecita. Nostro Signore la feliciti. Palermo 24. Settembre 1788. = IL PRINCIPE DI CARAMANICO. = Alla Giunta de' Presidenti, e Consultore. = Per tanto per l' esatto adempimento del Sovrano comando di S. M. abbiamo disposto col voto, ed intervento del Sacro Consiglio la pubblicazione della presente Prammatica Sanzione perpetuo valitura, in vigor della quale vi ordiniamo, e comandiamo, che dobbiate inviolabilmente, e perpetuamente eseguire, ed osservare le sovrainserite Sovrane dichiarazioni, e quanto ne' tre preinserti Reali Dispacci si contiene in tutte le sue parti, & de verbo ad verbum dalla prima linea sino all' ultima, per quanto la grazia di S. M. tenete cara, e sotto la pena della sua Real indignazione, e non altrimenti, nè in altro modo. Dat. Panormi die 14. Novembris 1788.

### IL PRINCIPE DI CARAMANICO.

<i>Gio: Battista Asmundo</i>	<i>Giovanni di Blasi Giud.</i>	
<i>Paternò R.C. P. della</i>	<i>della R.G.C.Civ.</i>	
<i>G. C.</i>	<i>Domenico Grassellino A.</i>	<i>Antonio</i>
<i>Antonino Ardizzone R.</i>	<i>F. della G. C.</i>	<i>Giuseppe</i>
<i>C.P. del Concistoro.</i>	<i>Pietro Papè Vice-Pro-</i>	<i>Rigio Te-</i>
<i>Francesco Chinigò Giud.</i>	<i>tonot.</i>	<i>for.Gen.</i>
<i>della G.C. Crim.</i>	<i>Antonio Mango Giud. del</i>	
<i>Felice Ferratoro Giud.</i>	<i>Conc.</i>	
<i>della G.C. Crim.</i>	<i>Salvatore M. Galiano</i>	
<i>Giuseppe Artale Giud.</i>	<i>Giudice del Conc.</i>	
<i>della G.C. Crim.</i>	<i>Gaetano Mondello Giud.</i>	
<i>Giovanni Grasso Giud.</i>	<i>del Conc.</i>	
<i>della R.G.C.Civ.</i>	<i>Francesco Buglio M. Se-</i>	
<i>Gioacchino Ferreri Giud.</i>	<i>greto .</i>	
<i>della R.G.C.Civ.</i>		

**KXXII**

*Michele Perramuto R.C. Saverio M. d' Andrea*  
*P. del R. P. Conserv.*  
*Saverio M. d' Andrea Alvaro Romeo M. R. Giuseppe*  
*Pro-Consulatore. Gio: Battista Atanasio Sarzana*  
*Ignazio Papè M. R. M. R. M. Port.*  
*Giovanni Gioeni M. R. Tommaso Natale M. R.*  
*Antonio di Napoli M.R. Felice Damian A.R.*  
*Ignazio Lucchese Palli*  
*M. R.*

**Dominus Vicerex, & Generalis Capitaneus mandavit mihi**  
**Petro Papè Vice-Protonotario, & vidimus omnes**  
**de Sacro Regio Consilio.**

*Publicetur* **P. S. P. U.**  
**GRASELLINO F. E. MARCHIO MOTTE DE AFFIRMO SYNDI**

*Die Decima septima Novembris 1788.*  
**Ego D. Hieronymus de Franchis hujus felicis, & fidelissime Urbis**  
**Panormi Nobilis Publicus Præco Pragmaticam supradictam**  
**publicavi per loca solita, publica, & consuetam**  
**Tubis Regiis &c.**

**BON-**



---

---

**C O N S U L T A**

**U M I L I A T A A L S O V R A N O**

**P E R I F E U D I D E L L A**

**S I C I L I A .**

---

---



**ECCELLENTISSIMO SIGNORE.**

**L**A massima in oggi adottata tra 'l volgo nel Foro di Sicilia d'essere i Feudi, per disposizione del Capitolo *Volentes*, divenuti come Allodj, nata non saprei dirle, se dall' ignoranza, dalla connivenza, o più tosto così dall'una, come dall'altra, ha ingiustissimamente cagionato più danno al Re di quel che avrebbe fatto una incursion nemica nel Regno; dapoichè ha distolto il Fisco, troppo per altro su di ciò oscitante, di badare alla riverision de' Feudi, che, per loro intrinseca forma e natura, se gli dee nel caso della morte de' Feudatarj senza legittimi successori in grado: oscitanza, che fin da' suoi tempi gli rinfacciò il Camerario, tanto famoso, non meno per la sua dottrina nella ragion Feudale, che per le vicende di sua vita (a).

Il Marchese D. Domenico Caracciolo, di lei degnissimo predecessore, con cui varj e ben lunghi ragionamenti ebbi su tal materia, conoscendone a fondo il disordine, non una, ma più volte a nome del Re m'impose di dover io, effaminato il tutto, rappresentare col mio parere, o proporre gli espedienti, che avrei creduto opportuni, per riparare cotanto danno. Gli stessi ordini mi furono da V.E. rinnovati fin dal principio, che venne al governo di questo Regno: e con tale occasione ebbi motivo di ammirare nonche il suo zelo per l'interesse del Re, ma anche quel precoce ingegno, ed adeguatezza di mente, di cui Iddio l'ha dotata. In due conferenze, ch'ebbe meco, non ostante

e 2

techè

(a) *Camer. in respons. dialog. 2. n. 9.*

techè si trattasse di materia, quanto difficile; altrettanto estranea dal suo istituto, pure con meraviglia m'avvidi, che ne avesse concepita l'idea giusta ed adeguata.

**N**on è da dubitarsi, che i Normanni furono i primi ad introdurre i Feudi, ed in conseguenza la ragion Feudale in questo Regno. La mancanza de' libri *defetarj* cotanto rinomati, ne quali contenevanfi *Terrarum, Feudorumque distinctiones, ritus, & instituta Curiae*, non ci permette di potere con certezza assicurare, quale fosse stata su tale materia la polizia da' medesimi introdotta nel principio della lor dominazione. E' ben da crederfi, che siccome in quelle Provincie del Regno di Napoli, nelle quali ebbe più lunga durata il dominio de' Longobardi, che nel resto d'Italia, i Normanni si adattarono a' costumi, ed alle usanze de' Feudi, che trovarono introdotte; così colle stesse usanze e costumi dalla Terra ferma fossero passati in quest' Isola.

Personalì allora eran le leggi, e ciascheduno vivea colla sua, nè divenivano territoriali, se non che quando si fossero dall' intiero Comune adottate. Quindi, giusta i proprj rispettivi usi, regolavanfi i Longobardi, i Greci, i Romani, e i Normanni. Costoro escludeano dalla successione le donne, nè ammetteano divisione nel Feudo, che soltanto al Primogenito poteasi tramandare. Costume nato dalla legge Salica, e che portato con esso loro dalla Francia era particolare in queste Regioni, a differenza del Longobardo, che era il più comune e generale. Non è vero quelchè taluno ha detto, che in quest' Isola non ci fossero stati mai Feudi del dritto de' Longobardi, perchè costoro mai ci dominarono. Tra le molto antiche carte, che ho dovuto osservare, ho veduto varj Feudi esser dividui; il che certamente per dritto de' Franchi non avrebbe potuto accadere. Oltre a che basterà dare un'occhiata alle nostre Costituzioni, per conoscere, che il dritto de' Longobardi era il comune, così nella Terra ferma, come nell' Isola; ed all' incontro quello de' Franchi era allora particolare.

Poche furono le leggi scritte da' Principi Normanni intorno a' Feudi, o almeno poche ce ne son pervenute. La prima fu del Re Ruggiero, con cui proibì non solo a' Conti, Baroni, Arcivescovi, Vescovi, ed Abati, ma anche a' proprj figli, che de-

signò

signò sotto l'espressione *Principes nostros*, qualunque alienazione de' Feudi, o in tutto, o in parte (a).

Pria di lui trovavasi ciò disposto dall'Imperator Lotario III. colla Costituzione fatta in Roncaglia nel 1136.; ma siccome Ruggiero permise l'osservanza non men delle Leggi Longobarde, che degli altri Imperadori dell'Occidente di già promulgate; così per provvedere alle sue regalie ne' proprij indipendenti *Dominij*, non volle mutarne il dritto dalla legge d'ua suo nemico, qual era l'Imperator Lotario; ed è da rifletterfi, che siccome Lotario proibì solo l'alienazion de' Feudi; così Ruggiero la proibizion di alienare l'estese a tutte le regalie, tralle quali comprese i Feudi.

Altre quattro Costituzioni Normanne si leggono nel nostra Codice, relative alla materia feudale: Una dello stesso Ruggiero (b), e tre di Guglielmo I. denominato il Malo [c]; ma niuna di queste versa o circa la natura de' Feudi, o circa i gradi della successione, e loro trasmissibilità, o finalmente circa altra cosa, che possa aver rapporto con quello, che sto esaminando. Quindi non occorre di darmene alcun carico.

Il primo, che presso di noi sistemò, e diede certa forma alla ragion feudale, fu l'Imperator Federico lo Svevo. In tempo della sua minor età erasi trasgredito alla legge del Re Ruggiero suo avo: ond'egli non solo proibì qualunque contratto di alienazione, permuta, transazione, arbitramento, o altro, che riguardasse i Feudi; ma dippiù concedè a' contraenti la facoltà di poterne resiliare, ove il Real permesso non si fosse sul contratto impetrato [d], e con ciò diede anche loro un presidio da evitare quella caducità, in cui sarebberò per la controvenzione incorfi (e).

Non era nel Regno uniforme la regola di successione. In alcuni luoghi le donne erano escluse, in altri no: or egli, che riconoscea la sovranità di queste Provincie dal retaggio materno, da per tutto abilitò le donne a succedere a' loro Genitori in mancanza de' maschi, che quando esistessero, gli obbligò soltanto a dotarle di paraggio, e riguardo alla succession feudale, per darle certa e determinata regola, promulgò la Costituzione *Ut de successioibus*, ch'è la legge fondamentale, che bisogna aver sempre

- (a) *Constit. Scire volumus.* (b) *Constit. Si quis Baro.*  
 [c] *Constit. Mulier. Constit. Fratibus. Constit. Quamplurimum.*  
 (d) *Constit. Constitutionem diuae memoriae.*  
 (e) *Lib. 2. Feud. tit. 24. §. denique in fin.*

pre in mira, per non incorrere in equivoci, ed abbagliare nella spiega, ed intelligenza de' posteriori stabilimenti, che a' passati Sovrani di questo Regno da tempo in tempo è piaciuto di fare.

Colla medesima nella linea discendente perpetuo è il dritto di successione, ed ha luogo sino all' infinito con preferenza del maschio alla femmina, e del maggiore al minore nello stesso grado tra coloro, che vivono secondo il costume de' Franchi. Nella linea collaterale ha luogo soltanto ne' fratelli, e sorelle, se il Feudo sia nuovo; ma essendo antico, o sia paterno, si estende un poco di più, cioè a' figli de' fratelli: *In ulteriori autem gradu positus, scilicet filiis nepotum ex fratribus, & sequentibus in his etiam, quae communis proavi fuerunt, successio non deferitur.*

Non deferendosi la successione a' gradi ulteriori, davasi luogo alla riverfion de' Feudi a pro del Fisco, ed era in balia del Sovrano il disporne a suo piacimento. Volle solo la Costituzione, che riconoscendosi, si dovessero preferite i congiunti del defonto Feudatario, pagandone quel prezzo, che da altri farebbesi offerto: *In omnibus autem, in quibus praediximus aliquos velut ulteriores gradu, sive in communium praedecessorum rebus, sive in acquisitis excludi debere, sponte nostrae gratiae petentibus non negamus, imo ipsos aliis in liberalitate nostra praeferre disponimus, si ejusdem Feudi ad nos rationabiliter devolvi simul competitores existant, dummodo consanguineis tantum nostrae Curiae offeratur, quantum ab extraneo est oblaturum. Si tamen nos vel in Demanio nostro Feuda ipsa tenere velimus, vel aliis ex mera liberalitate donare, injuriam nullus sibi fieri existimet, si quod ad jus nostrum juste devolvitur, vel retineamus nobis, vel aliis, qui a nobis praestolantur, beneficia conferamus.*

Di grazia rifletta un poco V.E. sulle arrecate parole, e vedrà; che in questo Regno, sotto d'una Monarchia regolare, il dritto a possedere i Feudi unicamente promana dal Trono, e riconoscer si dee dalla beneficenza del Re: quindi essere stato un temerario, impertinente, e sedizioso quell' Autore, che anni addietro ebbe l'ardire in faccia a' Regj Magistrati, e sotto gli occhi del Governo, di sostenere, e publicar colle stampe, che nel corpo attuale del Baronaggio di questo Regno per via d'una pazza surrogazione continui quel dritto di condominio, nato dalla conquista dell' Isola, per cui ne fece il Conte Ruggiero il partaggio co' suoi Commilitoni (a).

Es-

(a) *Di Napoli Concord. col Demanio.*

Espulsi da quì gli Angioini, e da uno divenuti due i Regni, distinti tra loro e separati sotto diversi Principi, si cercò nel Regno di Napoli di elargire i gradi della successione nella linea collaterale, in cui, come di sopra ho detto, ad eccezion de' fratelli e sorelle ne' Feudi nuovi, e de' figli de' fratelli soltanto negli antichi, o sian paterni, tutti gli altri congiunti rimanevano dall'anzidetta Costituzione esclusi. La prigionia di Carlo II. d'Angiò diede l'opportunità di tentarlo.

Il Sommo Pontefice Onorio IV., che allora per mezzo del Legato Apostolico s'intruse nel governo del Regno, promulgò una Costituzione divisa in più capi, che volgarmente vien chiamata i Capitoli di Papa Onorio. Colla medesima sul pretesto di moderar gravetze per l'innanzi inferite a' Popoli, attentando a' più sacri dritti della Sovranità, e mettendo limiti al suo potere, cercò di alterare in molte cose la polizia del Regno, e fra l'altro elargì la successione de' Feudi nella linea Collaterale *usque ad tri nepotem*, val quanto dire fino al sesto grado [a].

Strano certamente a chi ben ci riflette sembrar deve il fatto di tale Pontificia Costituzione. La medesima si fece a pro de' Napoletani, ma in quel Regno non fu mai osservata, nè riconosciuta per legge. Lo stesso Carlo d'Angiò, liberato dalla prigionia, non lo permise, e volle, che soltanto si eseguissero quei Capitoli, ch'egli stesso vivente il padre, in tempo del suo Vicariato, avea promulgati in Calabria nel Piano di S. Martino (b).

I Siciliani all'incontro, che come ribelli erano allora dal Papa riguardati, furono esclusi dal beneficio della Costituzione. Le Epistole dello stesso Onorio ce lo dimostrano, in una delle quali, non senza scandalo, si legge, che per goderne, dovessero al più presto espellere gli Aragonesi, e ritornare sotto la dominazione degli Angioini [c].

E pure buona parte della Costituzione Pontificia leggesi inserita tra i Capitoli di questo Regno, surrogandosi al nome del Pontefice, che ne fu l'autore, quello di Giacomo, che fu il secondo tra' Principi della Casa d'Aragona, che quì regnarono. A  
buon

(a) *Leg. Jur. Consult. §. sexto gradu ff. de gradibus &c.*

(b) *Cap. Confirmat. Capituli editi in planitie S. Martini. V. Petr. Gian. Hist. Civ. del Regno di Nap. cap. 1. f. 118. t. 3.*

(c) *Rain. ad an. 1285. tom. 3. pag. 612. cum seq.*

buon conto un Principe nemico della Corte di Roma, accettò nel suo una legge Pontificia, fatta per altro Regno, in cui gli stessi Angioini, tanto sostenuti da' Papi, conoscendo i pregiudizj, che arrecava a' dritti della Sovranità, non vollero riconoscere ed osservare. Bisogna dire, che Giacomo dovè adattarsi alle circostanze, in cui vedea situate le sue cose. Il Papa per mezzo di tal Costituzione cercava di alienargli l'animo de' sudditi, e sovvertirgli i Popoli. Chi legge le sue Epistole, rapportate dal Rainaldo, vede, che in ciò erano santamente sediziose, e più adatte a fargli conseguire il fine, che non era l'interdetto, a cui avea sottoposto tutto il Regno. Giacomo dunque servì al tempo, e dura necessità lo costrinse ad accordare quello stesso, che Onorio a larga mano avea accordato a' Napoletani, e tra delle altre il Capitolo *Si aliquem*, con cui non solo elargì la successione collaterale *usque ad trinepotem*; ma eccedendo anche quel che dal Papa erasi stabilito, volle, che il fratello superstite potesse succedere al predefunto ne' Feudi, abbenchè non provenisse dal comun genitore.

Attendendosi alle parole della Costituzione dell'Imperator Federico, *Ut de Successionibus*, grave era il dubbio, che insorgea circa tal punto; ed è troppo rinomata nel Foro la discordante opinione de' suoi vecchi Commentatori Marino di Caramanico, ed Andrea d'Isernia, escludendo l'uno il fratello, che non sia congiunto *ex latere feudi*, e l'altro ammettendolo.

Col Capitolo del Papa Onorio, il dubbio vien deciso contro del fratello, che si ammette solo alla successione de' Feudi provenienti *ab aliquo ex parentibus sibi & fratri communibus*. Non è così per il Capitolo di Giacomo, in cui leggendosi aggiunte tre sole parole, *sive non communibus*, rimane il dubbio risoluto a pro del fratello. In tutto il resto il Capitolo Regio si vede trascritto da sillaba a sillaba dalla legge del Papa.

Non è mio intendimento di appartarmi punto dalla disposizione di detto Capitolo, qualunque ne sia stata l'origine, e la cagione, che dagli Scrittori del Foro si è trascurato d'indagare. L'esserli ricevuto nel Regno, e l'osservanza di cinque secoli lo pongono a coverta di tutto ciò che potrebbe obbiettarsi in contrario; dico bensì, che col medesimo la ragion de' Feudi, i quali altro non sono, se non che beneficj, che vengono dalla mano del Sovrano, e tali da non poterfene deteriorar la condizio-



ne, senza di lui special permesso, non rimase annientata, ma bensì modificata soltanto circa l'ordine della successione, con essersi elargita rispetto a' gradi, alle persone, ed alla qualità de' Feudi. Con tal grazia non si estinse il dritto di reverfione competente al Fisco, ma se ne rese soltanto men frequente, e più difficile l'esercizio.

Che sia così, richiami V. E. alla memoria le parole della Costituzione *Ut de Successionibus*, di sopra arredate, e lo vedrà nettamente. La medesima, oltre a' figli de' fratelli, non ammettea alcuno, ancorchè discendente dall'acquirente del Feudo, *in his etiam, que communis proavi fuerunt, successio non defertur*. In questa parte la Costituzione fu dal Papa, e dal Re Giacomo col Capitolo Regio Pontificio elargita dal terzo, o per dir meglio da alcune persone del terzo, al sesto grado: *Si aliquem (son parole del Capitolo) a nostra Curia feuda tenentem in capite, vel etiam subfeudatarium, nullo herede legitimo per lineam descendantem, sed fratre, seu ejus liberis superstilibus, mori contingat. Si feudum ipsum ab aliquo ex parentibus sibi, & fratri communibus, vel non communibus pervenerat ad defunctum, idem frater, aut ex liberis ejus, usque ad trinepotem, ille, qui tempore mortis supererit defuncto proximior in feudo succedat*. Dunque aggiungendo il Capitolo alla Costituzione, oltre al sesto grado, ancorchè discenda il superstite dal primo acquirente del Feudo, *successio non defertur*.

Solo chi abbia rinunciato al senso comune, o non abbia alcun rispetto per la ragione altrui, può sostenere, che la designazione de' gradi fatta nella linea collaterale dall'anzidetto Capitolo colla particola restrittiva *usque ad trinepotem*, importi una chiamata perpetua e indefinita a pro di tutti coloro, che discendono dal primo stipite del Feudo. E pure alcuni Scrittori, o per dir meglio alcune rabule di questo Foro hanno avuto l'impudenza di smaltirlo, rapportandosi tutti al sentimento di Blasco Lanza, che asseriscono di aver tenuto cotal parere. Costui appunto è tra di quelli, la di cui fede giustamente nella materia feudale ebbesi a sospetto da Mario Cutello, ch'è uno de' migliori e più accreditati Scrittori legali, che hanno i Siciliani. Questi parlando il linguaggio della verità, con ischiettezza chiaramente disse: *Quidquid dixerint Advocati, qui & causæ studio, & uti feudorum frequenter aucupatores in materiis feudalibus attente legendi sunt. De nostris Siculis loquor, nam omnes Advocati ex præcipuis Feuda*

*da successoribus parare student, illaque irrevocabilia effisere. Quomodo credamus Lanceæ, Septimo, Cannelio, Mastrillo, qui omnes Feuda ad posteros transmisere (a).*

A me non ha recato meraviglia di sentir tal sorta di scempiaggine in bocca di coloro, che costituiscono il volgo nel Foro; ma mi ha fatto stupore di averla talvolta intesa anche da taluno, che per ogni riguardo avrebbe dovuto tenere altro linguaggio. E' tanto sconcia questa opinione, che il Camerario la chiamò perfidia (b); ed è rimarchevole, che lo scrisse in un responso fatto contro del Fisco, dopo d'esserfi da Napoli portato in Francia, tempo, in cui non avea motivo d'esserli troppo amico. Il perchè in quella occasione cantando la palinodia sostenne contro del medesimo tutto l'opposto di quel che pria avea scritto a suo favore, di che giustamente fu tacciato dal tanto celebre Francesco d'Andreis (c): *Quod utcumque fit, certum est responsum illud ab eo datum, postquam e Gallia redux, quo a nobis profugus anno 1551. se receperat, Patriaque extorris, honoribus, quibus apud nos fruius erat, fortuuisque omnibus exutus, Romæ in summa egestate infelicem vitam ducebat, fuerat namque in nostro Regno ex Presidente Regiæ Camere, Conservator Regalis Patrimonii, quod officium hodie extinctum est, & usque ab anno 1541. ab invictissimo Carolo V. Cesare (a cujus fide, ingenti ingrati animi vitio, desciverat) ad supremam Regiæ Camere Locumtenentis dignitatem evectus.*

La cosa veramente è tale, che non merita, che a lungo su di ciò l'annojassi con un dettaglio minuto, che trovasi già fatto da uno Scrittore del secolo passato, il quale si dà anche carico di tutte quelle decisioni della G. C., in cui per incidenza è entrato tal punto in esame [d]. Gli autori più sensati tra' Siciliani, e tra questi anche gli Antifiscali, rispettando il vero sostengono, che la qualità di discendente dallo stipite del Feudo, a nulla giova, per essere ammesso alla successione, quando nella linea collaterale la congiunzione col defonto sia al di là del sesto

[a] *Cutell. de donat. trat. 2. spec. 22. l. 20. in fin. tom. 2.*

[b] *Camer. loc. sup. cit. v. agite.*

[c] *Franc. de Andreis disput. an frater succedat fratri cap. 1. §. II.*

[d] *Pewenut. in consilii. Juris Consult. in addit. ad Perunum consil. l. n. 5. cum seq.*

sto grado (a). Ed io aggiungo, che l'anzidetto Capitolo non ebbe altri in oggetto, se non che i collaterali, "che discendono dal primo acquistatore del Feudo. E benchè Federico di Aragona fratello e successore di Giacomo col Capitolo *Constitutionem* l'avesse interpretato altrimenti, precettandone l'osservanza anche se i Feudi *avita, vel paterna non fuerunt, vel de novo quaesita*, o per dir meglio, *sed de novo quaesita*, come giudiziosamente leggesi nel Camerario: ciò ha soltanto riguardo ai Feudi, che già trovavansi allora conceduti, e non a quelli, che sarebbonfi conceduti nell'avvenire: la parola *fuerunt* non denota le future, ma le passate concessioni. Laonde giustamente il Fisco può dire, che in tutte le concessioni succedute a Giacomo, e Federico, i collaterali sono ammessi a succedere anche nel sesto grado, se discendano dal primo Acquistatore del Feudo, ma quando che no, abbia per li medesimi ad osservarsi qualche trovafi disposto dalla Costituzione *Ut de successionibus*. La medesima non fu dal Capitolo abolita, ma elargata, e l'elargazione non può aver luogo, se non che tassativamente ne' soli casi espressi (b).

Si vuole bensì, che tutto ciò abbia soltanto luogo nella successione intestata, poichè per lo Capitolo *Volentes* dello stesso Federico può il Feudatario disporre a suo piacimento del Feudo; o con atti tra vivi, o di ultima volontà, o che abbia congiunti in grado; il che se fosse vero, per darfi luogo alla devoluzione, dovrebbero concorrere ed avverarsi quelle circostanze, che rendono caduchi al Fisco i beni di qualunque natura. Chi discorre in tal fatta, o non ha letto il Capitolo *Volentes*, o non l'ha capito, o parla di mala fede. E prego V. E. di non attribuire queste mie espressioni ad un trasporto di zelo, ma all'evidente giustizia della causa del Re, che certamente lo crederei ingannato da chiunque volesse mettercela in forse.

Di sopra ho cennato, che l'Imperador Federico II. colla

f 2

Costi-

(a) *Cannet. in Cap. Si aliquem §. pramittend. n. 42. & 46. fol. 242. Cum in dict. Cap. Si aliquem usque ad trinopot. n. 9. e 11. cum seq. Intrigl. de Feud. cent. 1. §. 46. n. 17., & cent. 2. §. 13. n. 20. De Gregor. de concess. feud. p. 4. §. 12. n. 11. & 12. Fern. cons. 21. Corset. cons. 4. n. 4.*

(b) *Iustificanti. decis. feud. 5. Regni Sic. n. 208. e 213. Cumia in Cap. Si aliquem in verba ad trinopotem. n. 13. versic. sed contrar., & id. in v. proximior, n. 38. Cannet. in Cap. Si aliquem f. 235. column. 1. n. 10.*

Costituzione *Constitutionem divae memoriae* proibì qualunque alienazione de' Feudi. Fu corretta tal legge da Federico d' Aragona col Capitolo *Volentes*, ma non distrusse la sostanza, e la forma de' Feudi, come ne seguirebbe, se potesse aver luogo qualche alla cieca, e senz' alcuna riflessione da taluni si dice. Gran fomento ne' tempi nostri ha dato a tal errore l' Arcivescovo di Morreale D. Francesco Testa. Questi nel 1751. per commissione, ed a spese della Deputazione, ristampò i Capitoli del Regno, con aggiungerci del suo alcune note, ed in una sul Capitolo *Volentes* disse: *Ex hac lege, qua factum est, ut feuda, quoad hoc attinet, allodii, ut vocant, naturam induerent, Feudorum successio putet non solum omnibus ex latere conjunctis, in quocumque remotiori gradu existant, sed etiam extraneis.*

La santità della vita, e l' innocenza de' costumi di questo Prelato a nulla influi per renderlo perito nella ragion feudale. Egli forse rimase ingannato, ed equivocò nell' intelligenza della dottrina d' un altro Ecclesiastico. Tra i pochi, e primi, che verso la fine del decimoquarto secolo trattarono la materia feudale in questo Regno, ci fu Ubertino de Marinis Arcivescovo di Palermo. L' opera di costui è deperdita: per tradizione si vuole, che postillando detto Capitolo, scrivesse: *Hoc Capitulum efficit, seu dat formam Feudis, quoniam alias ubi erant inalienabilia, nunc secus reducuntur ad instar bonorum Butgensaticorum &c.* In appresso avrò l' occasione di manifestarle, qual fosse il suo vero sentimento, ed in che sbaglia l' anzidetta postilla; basta per ora, che le dichi, che il medesimo non sognò di dire, che la successione era aperta nella linea collaterale non solo ai congiunti, in qualunque rimoto grado esistessero, ma anche agli estranei, come n' inferì Monsignor Testa, con quella franchezza, con cui avrebbe potuto dare una benedizione al popolo della sua Diocesi.

Basta dare un'occhiata al Capitolo, per conoscere, che in tal materia ad altro non si riduce, se non che a quella sorte di assenso, che col linguaggio del Foro dicesi *in forma comune*: val quanto dire a quell' assenso, che convalida l' atto della disposizione, ed alienazione del Feudo, quando, ed in tutto ciò, che non arrechi pregiudizio al Fisco. In fatti Federico d' Aragona, precedente la clausola *absque nostrorum lesione jurium*, accordò, che si potesse il Feudo senza suo permesso *pignorate,*

*vendere, donare, permutare, & in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare, & quolibet alienationis titulo transferre in unam tantum eandemque personam.* Volle però, che la persona fosse ugualmente degna: *In unam tantum eandemque personam digniorem, vel eque dignam,* escludendone espressamente le Chiese, *preterquam in Ecclesias, & Ecclesiasticas personas,* ed a condizione di pagarli al Fisco la decima del prezzo intervenuto nel contratto di vendita: *dummodo de pecunia venditionis integre decima Fisco nostro solvatur.* Di più riserbossi il dritto della prelazione da farne sperimento tra un mese; e finalmente conchiuse: *In his tamen, & quibuscumque alienationibus terrarum feudaliū, & quote feudorum, servitiis, & integris juribus nostrae Curiae semper salvis in Feudo ipso indiviso, & integre perdurante.*

Il dritto Feudale Siculo, che si costituisce dall' anzidetto Capitolo, non ha fatto la strana metamorfosi di trasmutare i Feudi, con farli divenire Allodj; ma piuttosto nelle modalità gli ha ridotti in certa maniera a quel ch' erano sotto l' antico dritto comune Feudale. Benchè la restrizion d' alienare può dirsi nata colla stessa ragion feudale, con tutto ciò pria dell' Imperator Lotario non era vietato ogni sorta di alienazione, ove la necessità il richiedea; poteasi anche, *domino inscio vel invito,* alienare il Feudo *per libellum* sino alla metà. E' inutile, che le stia a dire, qual fosse la natura di tal contratto, in che differisse dall' enfiteusi, e qual fosse l' alienazione *per proprium*, che non permetteasi di fare, senza il consenso del Signore. Trovasi ciò rischiarato dal Cujacio (a), che anche ne fa sapere il diverso uso e costume, che in diverse parti d' Italia, e in diversi tempi circa di ciò ebbe luogo (b); ma è di bene, che sappia, che anche ove non permetteasi l' alienazione *per proprium, & per libellum*, oltre alla metà, era lecito alienarlo in tutto, con infeudarlo: *alienari non poterat, sed totum in feudum dari poterat* (c); dovea però darli colle stesse condizioni, colle quali si era ricevuto (d).

Questo era lo stato delle cose, quando Lotario promulgò la sua Costituzione, con cui sotto la pena della caducità, proibì

(a) *Lib. 1. Feud. tit. 2. quibus modis feudum amittatur §. autem.*

(b) *Cujas ibid. in notis lit. D. & seq.*

(c) *Idem ibid. lit. E.*

(d) *Tit. 9, lib. 4. §. quamvis in fin.*

bi l'alienazione de' Feudi. Posteriormente l'Imperador Federico I. denominato il Barbarossa, non solo confermò il divieto di alienare, ma di più mutò alcune parti, ed altre ne aggiunse alla legge di Lotario. I compilatori degli usi Feudali formarono dalle Costituzioni degli anzidetti Imperadori due Capitoli. Da quella di Lotario III. di tal nome, e non già I., come per abbaglio dissero, formarono il Capitolo, che comincia *Imperialis*, e da quella di Federico Barbarossa il Capitolo *Imperialem*, che fu poi largamente commentato dal nostro Camerario.

Per lo più nel dritto de' Feudi tutto è positivo; ma non è così nelle cennate Costituzioni, nelle quali ci si osserva il perchè si volle far salva l'economia politica, ed impedire lo snervamento delle forze dello Stato. I Feudi eran patrimonio del medesimo, il servizio militare de' Feudatarj, le varie prestazioni, e la riverfione al Fisco n'erano il prodotto. Tutto altrimenti minuiva, e gli alienanti inabilitavansi a servire, *per quam vires Imperii maxime attenuatas cognoscimus (a)*, & *debita servitia amittebantur imperii, & nostrae felicitatis expeditionis minuebatur complementum (b)*. Tuttavia però anche pria, quando era in uso, come di sopra ho detto, di poter alienare *per libellum* in parte, o tutto infeudandolo, ciò non era permesso, se non che a beneficio di persona di ugual condizione: *Ad hoc ut domino similiter & servire possit, e colla stessa legge, colla quale l'avea ricevuto il vassallo: Qui suum beneficium alii dat, non debet alia lege dare, nisi qua ipse habeat (c)*; *ergo qui miles est (soggiunge il Cujacio) non potest alii, quam militi proprium Feudum dare (d)*.

Il fatto del vassallo non potea depreziare la condizione del Feudo, e perciò alienandolo, non era permesso alterarne la forma: *Factum Vassalli non mutat originem Feudi in deterius (e)*. Potea bensì trasferirlo ad altri con legge più stretta di quella, con cui l'avea ricevuto: *Potest quidem arctiori lege, qua ipse habeat, in alium feudum transferre, sed non meliori, ne deteriorem feudi causam faciat [f]*. Nel Feudo paterno ci era anche bisogno del

con-

- (a) *Cap. Imp. de prohib. Feud. alienat. per Loth.*
- (b) *Cap. Imp. de prohib. Feud. alienat. per Federic.*
- (c) *§. Similiter de leg. Conrad. tit. 22. Feud. a vassallo in feudum dari posse lib. 4.*
- (d) *Cujac. in tit. Feud. a vassall. in feud. t. 22. l. 4.*
- (e) *Lib. 2. Feud. tit. 9. & Cujac. ibid.*
- (f) *Cujac. ad lib. 4. tit. 9. §. 39. de lego Conradi.*

consenso degli agnati; sì per la successione, sì per quel dritto prelativo, che dalla legge loro accordavasi (a).

La prelazione era anche dovuta al Signore, che potea esercitarla fra il corso di un anno, tanto se nuovo fosse il Feudo, quanto se fosse antico, benchè nell' antico il dritto prelativo gli spettasse in secondo luogo dopo gli agnati (b).

Chi non avea speranza di aver figli, non potea alienare, per non rendersi in tal fatta frustraneo il dritto di reverfione, spettante al Padrone diretto in mancanza di legittimi successori: *Qui in desperatione filiorum est, nulla ratione, nec quolibet modo dare potest, quæ omnia si facta fuerint, nullius momenti erunt, & eo defuncto, omnia ad priorem dominum revertuntur [c]*. Per lo stesso motivo di non rendersi frustraneo il dritto di reverfione, il Feudo non potea alienarsi alla Chiesa: *Ideo scilicet, quia Feudum nunquam reversurum fit ad dominum, cum Ecclesia non desinat esse heres [d]*. Finalmente le alienazioni, che nella divisata maniera permetteansi, non erano sterili per il Signore, o sia per il Padrone diretto del Feudo. Esigeva in tal caso, che il Feudo passava da vivo a vivo, alcune prestazioni, che in linguaggio feudale chiamavansi *Laudationes*, come quelle, che davansi nel passaggio da morto a vivo, o sia nel caso di successione, denominavansi *Redemptiones*, o pure *Restorationes* (e).

Tutte queste cose, che pria delle Costituzioni Imperiali, e delle Leggi del Regno proibitive di qualunque alienazione, formavano la ragion pubblica feudale, non furono col Capitolo *Volentes* derogate da Federico di Aragona. Anzi a ben intenderlo, espressamente uniformossi. Permise, è vero, l'alienazione, ma a persona ugualmente degna, escluse le Chiese; riserbossi la prelazione, pel di cui esercizio restrinse il tempo ad un sol mese. L'incerti dritti chiamati *Laudationes*, li ridusse alla decima del prezzo; e ben due volte, l'una nel principio, e l'altra nella fine del Capitolo, volle riserbati i dritti su del Feudo indiviso, & integre perdurante, tuttochè permettenessene il commercio per

(a) *Idem ad lib. 4. tit. 45. de alienat. patern. Feud.*

(b) *Lib. 2. tit. 9. de jura quod in Feud. §. 1.*

(c) *Lib. 4. tit. 73. de alien. Feud., & lib. 2. tit. 9. de jure, quod in Feud. v. si tamen.*

(d) *Lib. 1. tit. 8. de alien. Feud.*

(e) *Cujas. lib. 2. tit. 4. pag. 632.*

XLVIII

per mezzo della vendita, della donazione, della permuta, e del legato. L'indivisibilità del Feudo dal Capitolo prescritta altr' oggetto non potè avere, se non che di non rendere più difficile il caso della riverfione, e non dividere la prestazion del servizio. *Haberet enim dominus tali in casu plures vasallos, & obligationem divisam, ejusque domini conditio deterior redderetur ob tardiozem servitii exactionem a pluribus faciendam, & minutatim; & difficiliorem Feudi devolutionem, vel caducitatem (a).*

Non può cader dubbio, che tra i dritti spettanti al Fisco, principalmente ci è quello della riverfione in mancanza di successori in grado. Questo non rimane illeso, anzi resta totalmente distrutto, quando il Feudatario, privo di legittimi successori in grado, in qualunque maniera trasferisca ad altri il suo Feudo. L'assenso, che nasce dal Capitolo *Volentes*, non convalida le frodolenti, alienazioni, che si fanno in consimili circostanze: in difetto sarebbe in balia del Feudatario di privare il Fisco di quel dritto, che collo stesso Capitolo se gli riserva illeso, e che per mancanza de' legittimi successori di già a pro del Fisco s'è verificato, e resta solo in sospeso, durante il resto della vita del Feudatario. In questo caso ci vorrebbe l'assenso dispensativo, cioè a dire una grazia speciale del Re, che si contenti di rinunziare al suo dritto.

Ciò non solo ha luogo negli atti tra vivi, ma anche nelle disposizioni di ultima volontà, perchè tanto nell'uno quanto nell'altro caso regge la stessa ragione. Ciò che nella soggetta materia affi a riflettere si è il vedere, qual sorta di disposizione si permette al Feudatario. Niuna ne conoscea il dritto comune de' Feudi: *nulla hominis dispositione valente, vel manente (b)*. Per lo Capitolo *Volentes* si permette il legato, & *in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare*, e si permette a pro di uno soltanto *in unam eandemque personam*. Le chiamate saltuarie de' fedecommessi, e Maggiorati non sono l'istesso, che legare il Feudo ad una persona, ma vincolarlo gradatamente a pro di tante persone, quanto è il numero de' chiamati. Tuttavolta però si lasci correre, e fingasi, che il Capitolo permetta non solo il semplice legato, ma qualunque altra disposizione anche di fedecommeso, e sostituzioni, pure non si potrebbe eccedere i gradi della successione feuda-

[a] *Giurba de success. Feud. pralud. 6. num. 33.*

(b) *Lib. 1. Feud. tit. 8. in princ. Veri de Feud. n. 43.*



Feudale : che che, come ho cennato, n'abbia detto Monsignor Testa, il quale ponendo in ciò la falce nella messe altrui, volle parlar di materia; che o poco, o niente intendea. Federico d'Aragona col Capitolo permise di disporre de' Feudi, ma non già disponendone, d'allargare i gradi della successione. L'una cosa è molto ben differente dall'altra, e tra di loro ci è una distanza infinita.

Nè creda V. E., che questa sia una novità, che ora per la prima volta salti a me nella testa. Da che cominciò nel Mondo la Scuola Sicula de' Feudisti verso la fine del decimoquarto secolo, presso di tutti ebbesi per vero, com'è verissimo, che il Feudatario non è abilitato dal Capitolo *Volentes* ad alterare colla sua disposizione la forma della concessione del Feudo. Quell'istesso Ubertino de Marinis, di cui sopra ho fatto menzione, non opinò altrimenti su di tal punto; benchè manchino le sue opere, ci è un testimonio irrefragabile del suo sentimento; qual'è il Siracusano Guglielmo de Perno, di lui discepolo, autore quanto antico, altrettanto riputato, che ne lasciò scritto: *Ita conferendo conclusimus, Dominus Archiepiscopus, & ego Guglielmus [a]*.

E' ben di meraviglia il vedere, ch'essendo questi i sentimenti di Ubertino, fosse inciampato nell'errore di dir colla postilla, che gli si attribuisce: *Hoc Capitulum efficit, seu dat formam feudis, quoniam alias ubi erant inalienabilia, nunc secus*. Non son questi i termini dell'arte da valersene un Perito. L'alienabilità de' Feudi non costituisce la loro forma, ma un semplice modo, ed accidente; in difetto dovrebbe dirsi, che pria della Costituzione di Lotario i Feudi non avessero alcuna forma. Il contratto, o sia l'investitura è unicamente quella, che dà la forma al Feudo, sia, o non sia alienabile, che si deve sempre attendere in tutti i suoi ulteriori passaggi, e può dirsi di aver presa l'origine dalle leggi di Corrado, che molto prima di Lotario fu il primo a dar la norma della successione (b).

Oltre a Guglielmo Perno, tra i più antichi feudisti, ci è anche Bernardo del Medico, denominato per l'acutezza del suo ingegno, e conosciuto sotto il termine vernacolo Saccurafa. Questi nell'interpretazione del Capitolo *Volentes*, fatta solo ad oggetto di esaminare, in quei casi si desse luogo alla devoluzione a pro del

Fisco

[a] *Guglielm. de Perno in cap. si aliquem v. mori contingat.*

[b] *Lib. 2. Feud. tit. 34. de lege Conradi.*

Fisco, lungi dall'asserire, che il medesimo *dat formam Feudis*; ridusse a' veri termini la materia. Conobbe, che per lo Capitolo *Volentes* non si possa il Feudo vincolare; *quia licet data sit licentia testandi, non tamen vinculandi*; considerò due delle varie formole, colle quali soglionfi accordare le investiture; e ragionando della concessione fatta *alicui ex suis heredibus de legitimo corpore descendantibus*, espressamente disse, che in questa forma di concessione *Filius non habens liberos, si alienat, & deinde sine prole decedat, Curia revocat Feudum a quocumque, nisi de expressa Principis licentia, alia, quam data a Capitulo Volentes, alienet. Quia, ut dictum est, Capitulum predictum non tollit formam concessionis.*

L'interpretazione da costui fatta sul Capitolo *Volentes*, fu per la prima volta data alle stampe in Messina nel 1537. dopo i Consigli del Perno, che nella presente occasione ho per le mani. In quella, dopo le parole di sopra arrecaate, leggesi soggiunto: *Dic tu, quod immo tollit, & ita servatur, sed hic loquitur in feudo antiquo, non in primo acquiretore. . Vel si loquitur in primo acquiretore, procedit secundum opinionem ejus, qui tenuit, quod primus acquiretore non potest alienare ultra formam, sed ejus opinio non servatur in hoc Regno.*

Che queste parole non siano dell'autore; ma che forse trovandosi da qualche mano imperita notate nel manuscritto, l'avesse per abbaglio l'Editore infilzate nel testo di *Saccurasa*, cosa per altro spesse fiate addivenuta, stampandosi antiche opere scritte a mano, è evidente, dimostrandocelo la stessa allocuzione, che a qualunque altro può riferirsi, fuorchè all'autore. Oltre a che il suo concittadino Guglielmo de Perno, che dopo di lui commentò il Capitolo *Volentes*, non solo arreca, ma approva, ed uniformasi al suo sentimento: *Et licet videatur alienatio permissa per hoc Capitulum, attamen secundum Saccurasam, qui fuit dominus Bernardus de Medico, hoc non habet locum, quando Feudum est ex pacto, & providentia Principis. Quia tunc videtur concessum, quod tantummodo illud habeant descendentes ab illo Feudatario, cui sic primo loco fuit concessum; & puto verissimum, quia pactum vincit legem, alioquin nulla forma, neque aliquis tenor investiturae esset attendendus, & frustra apponeretur conditiones, & pacta in concessionibus Feudorum, si possent auctoritate hujus Capituli indistincte alienari, quod esset contra naturalem & civilem*

*unionem; & dicta omnium scribentium; quia in primis notant formam & tenorem investiturae, & formam privilegiorum, atque ideo intelligunt, quod procedit liberalitas hujus Constitutionis, quando forma non repugnat [a].*

Per quel che riguarda tal punto, bisogna, che renda giustizia agli Scrittori della Scuola Siciliana. Per quanti n'abbia osservati, costantemente trovo presso tutti i migliori sostenuta la massima, di non esser l'assenso del Capitolo *Volentes* bastevole a convalidare gli atti, che alterano la forma della concessione del Feudo, a qual uopo esserci di bisogno dell'assenso specifico e particolare del Re [b]: Massima, che si sostiene fin anche da quel Pietro di Gregorio (\*), ch'ebbe l'ardire di scrivere, che gli uomini delle Terre Baronali per esser sudditi immediati de' Baroni, e mediati del Re, eran tenuti a maggiormente ubbidire a' primi, che al secondo, per cui fu dal suo predecessore proscritto. Costui, dico, non ostantechè fosse capace di proferire tal sorta di bestemmia, pure veggo, che in ciò conviene cogli altri (c). E senza che stia più a tediare V. E. su di tal punto, posso dirle, che anche nella ragion feudale Sicula è fissato per teorema, che *semper locum habet dispositio Capituli Volentes, nisi forma concessionis data repugnet (d)*.

Ciò posto, assi a riflettere, che due son le cagioni, per le quali la forma del Feudo non è, nè era alterabile anche pria della Costituzione di Lotario, proibitiva delle alienazioni. L'una riguarda l'interesse de' chiamati nelle investiture, o sian concessioni del Feudo; l'altra l'interesse del Concedente. Per la prima molte cose si sono scritte da' Feudisti Siciliani. Non so, se il loro sistema in tutte le sue parti poggi sopra principj veri. Il Camerario nel responso, che scrisse in forma di Dialogo col Cannezio, col Fisco di Sicilia, e con Gio: Angelo Pisanelli,

(a) *Guglielm. de Perno in Cap. Volentes, v. Volentes. Giurba decis. 180.*

(b) *Cammarat. respons. legal. 6. & 76. ad 83. Cannas. in Cap. Volentes §. sed necessar. n. 18. Intriglio. decis. 16. n. 10.*

(c) *Pietro de Gregor. concess. Feud. p. 3. q. 8. n. 7. §. 97. & q. 7. per tot.*

(d) *Pern. loc. cit. Custell. decis. 20. n. 18. tom. 2. Scribent. in Cap. Si aliquem.*

(\*) *Perr. de Gregor. de concess. Feud. part. 7. quest. 4. num. 12. pag. 228.*

cercò di dilucidarlo, ed apprestò moltissimo lume: Colle sue tracce potrebbe scriversi un trattato; ma qualunque sia tal materia, perchè riguarda l'interesse tra privati, all'oggetto presente è inutile, che io n'entri all'esame, e perciò passo a considerare l'inalterabilità della forma per quella parte, che riguarda l'interesse del Concedente, cioè a dire la ragion del Fisco.

Egli è vero, che il Capitolo *Volentes* non elarga i gradi della successione, di cui non fa alcun motto, ed in conseguenza nella linea collaterale i congiunti fino al sesto grado solamente, perchè chiamati dalla legge del Feudo, possono intendersi compresi nella forma. Oltre a costoro il Capitolo *Si aliquem* non ammette alcuno, come di sopra ho dimostrato. Essendo così, senza alterarsi in pregiudizio del Fisco la forma del Feudo, non può in mancanza di congiunti in sesto grado ammettersi alla successione collaterale l'estraneo, o chi è in grado ulteriore. In difetto dovrebbe dirsi, che l'assenso del Capitolo non sia bastevole ad alterar la forma in pregiudizio de' chiamati; ma che poi possa farlo, ove trattisi soltanto del danno del Fisco. Qual è quella parte del medesimo, da cui può dedursi cotale stranezza? Non ostantechè i moderni Feudisti Siculi sieno rigidi sostenitori dell'osservanza della forma a pro de' chiamati, e rilasciatissimi per non farla osservare a pro del Fisco, pure non trovo alcuno, che abbia l'impudenza d'assentarlo. Quando vogliansi sostener paradossi, potrebbe più tosto dirsi tutto il contrario; dapoichè nel permesso, che si accorda di alienare, e disporre de' Feudi, ben due volte sono riserbati i dritti Fiscali, senza farsi alcuna parola della ragion de' chiamati. Nonpertanto il vero si è, che qualunque sia la disposizione del Feudatario, non può arrecar nocumento nè agli uni, nè all'altro, e l'alterazion della forma assi a considerare come un torto, che si fa a tutte e due rispettivamente. *Hoc Capitulum ( scrisse il Perno [a] ) fallit dupliciter: primo, nisi obstet forma concessionis Feudi, ut quia sit concessum illi, & heredibus, & successoribus, vel filiis de legitimo corpore; quia non potest in extraneam personam disponere, & quia recederet a providentia Principis, & forma sue concessionis: Nam tunc si alienaret in extraneum, fieret duplex error, seu injuria, primo concedenti, quia contra ejus formam, & concessionem alienasset, & ideo non existentibus filiis, Fiskus revocaret, secundum*

(a) *Perm. Conf.*

*Quam tamen antiqua iura; & communia Feudorum: Secundo filiis, si extant, & tunc hos credo preferri Fisco, si extant, & revocant.*

Per quanto vogliasi aver premura di annientire i dritti Fiscali, e per quanti sofismi vogliansi a tal fine escogitare, non è possibile abusar della ragione in sostenere il contrario. E' massima ricevuta da' Feudisti, che la facoltà di disporre con atti di ultima volontà, e la licenza di alienare il Feudo con atti tra vivi, egualmente sono *stricti juris*, e non ammettono larghe e benigne interpretazioni: *Strictam interpretationem recipit hac impetrata de Feudis testandi licentia, aequae, ac ea, quae ad faciendam inter vivos alienationem obtinetur, ubi id ex usu necessarium est. Eo quod hac veniae concessio, aut privilegium, aut certe renunciationem quamdam juris ipsius Concedentis continet, quae stricti juris est* (a). Oltre a che trattandosi di regalie, tra il numero delle quali certamente è d'annoverarsi il dritto di reversione, competente al Fisco, non è lecito valersi di congetture, e prefunzioni, vietandocelo con espressa legge del Regno [b].

Ma non ci è bisogno di ricorrere a queste cose. Per togliere appunto l'occasione a potersi presupporre rinunciati tutti i dritti Fiscali coll'esserli accordata nel Capitolo la facoltà di alienare, e di disporre. *Idco* al dir di Perno, *ut hoc excludat, sua jura reservat*. Le clausole preservative, che si appongono nelle grazie, ne' privilegj, e nelle concessioni, che si fanno da' Sovrani, non sono riferibili alle cose espresse, ma si rapportano a tuttociò, che la grazia, il privilegio, la concessione non esprime. Del dritto di reversione in mancanza de' chiamati dalla legge de' Feudi nella grazia accordata col Capitolo, non si fa alcuna parola: dunque in forza della riserva non restò in menoma parte pregiudicato.

Benchè l'anzidetta massima venghi dal buon senso a chiunque dettata, nè abbia bisogno di autorizzarsi altronde: con tutto ciò mi permetta V. E. di rapportar le parole del Gannezio, che al proposito si esprime in tal fatta: *Princeps legislator in fine ne relinqueret in ambiguo jura propria, expressis verbis reservavit sibi ju-*

(a) *Voet de Feud. n. 52. Lambert. Goris adversar. tract. 3. p. 1. cap. 11. num. 9. Bort. de Feud. p. 5. tit. 2. cap. 3. 97. Anton. Matt. par. 2. num. 12.*

(b) *Constit. Ea, quae ad speciale decus.*

*jura de servitio, & de aliis . . . . . operatur etenim & unum aliud ista clausula: nam quamvis expressa licentia Principis circa alienationem Feudi faciat, quod Feudum non revertitur ad Dominum, etiam quod deficiat, vel moriatur venditor sine herede legitimo: Ut textus in Cap. 1. circa finem de alienat. Feudi. Quamvis secus sit, quando consensus est tacitus, prout ex ista lege inducitur. Nam tunc nullum resultat præjudicium Domino, quin revocet, si moritur venditor absque legitimo herede, ut videtur textum hoc decidere in Cap. 1. §. profecto de lege Conradi. Dum vult, non posse fieri alienationem Feudi alia lege, nisi ea, qua tenet ipse alienator, & in his propriis terminis, & in individuo determinat Andreas, & late Afflicti. Ideoque opus est expressa licentia a Principe vivente: Sed quia in omni confirmatione adjicitur illa clausula Juribus Curie, & alterius semper salvis, an ista clausula censeatur restricta confirmatio, ut censeatur Princeps confirmare, & de novo dare jus illud, quod erat penes venditorem, ut illo resoluta, resolvatur jus emptoris, quod etiam in tali specie procedit ille textus, quia illa clausula non refertur ad ea, quæ expressa sunt, sed ad alia non donata [a].*

A buon conto giusta il sentimento di costui non solo il permesso del Capitolo, ma nè anche l'assenso del Principe vivente spedito nella forma comune può convalidare un tal atto, per cui ci è di bisogno di un assenso espresso nella forma specifica, e dispensativa.

E' così certo di non permettersi dal Capitolo l'alienazione della forma in danno del Fisco, che il di sopra citato Perno (il quale, per quanto portava l'oscurità de' tempi, in cui visse, dimostra aver capita la materia) volendo trovar la maniera di restringere al possibile il caso della reversione, altro non potè dire, che quando l'investitura sia concepita unicamente sotto la clausola *pro se & heredibus*, si c'intendon compresi anche gli estranei, poichè la parola *Herede* è verificabile in qualunque successore. Non ostantechè questa clausola è troppo rara nel Regno, il che per ora potrei lasciar la cura di esaminarla, e riserbarmi a farlo nel caso mai, che talvolta si avverasse; pure non bisognà lasciar correre l'errore senza risposta.

Nella ragion Feudale la parola *Eredi* non comprende altri,

(a) *Carnet. in Cap. Volentes §. ultim. pag. mihi 206. e 207. Vid. Grammatic. decis. 66. n. 6.*

se non che i successori, ed eredi del sangue. Ciò era noto al Perno, tanto vero, che se ne incarica; ma per evadere questo scoglio, altra via non ritrovò, se non che il dire: *Hodie autem cum per Capitulum Volentes sit alterata, & mutata natura Feudi, quia est alienabile, & fit alienabile, & per consequens per dictum Capitulum transmissibile ad extraneos; Verbum heredem necessario comprehendit omnem heredem secundum jus commune post Capitulum Volentes, & sic in dubio extraneum institutum; Et sic in dubio praesumemus hodie Feudum hereditarium [quando non apparet forma, secundum quam sit pro se, & heredibus tantum concessum] pro omni herede Feudatarii, licet extraneo, sicut olim praesumebamus hereditarium sanguinis [a].*

La facoltà di alienare, come di sopra ho cennato, non altera, nè muta la natura del Feudo: Ciò si verifica, ancorchè l'investitura fosse concepita sotto la clausola *tibi, & cui dederis [b]*; e pure grandissima è la differenza tra l'una, e l'altra, perchè in questa seconda l'estraneo s'intende compreso, ed abilitato dalla forma del Feudo, ma non è così nella prima clausola, in cui s'intendon compresi solamente gli Eredi del Sangue, e coloro, che dalle leggi del Regno sono abilitati alla successione feudale: in niuna di queste si vede stabilito, che in materia feudale sotto la parola *Eredi* s'includano anche gli estranei, o i congiunti collaterali oltre del sesto grado. La forma comune de' Feudi del Regno, che anche in mancanza d'investitura dee presumere, è a tonore della legge costituzionale *Ut de successio-nibus* elargita ne' gradi della linea collaterale del Capitolo *Si aliquem*, val quanto dire *pro se, & suis heredibus ex suo corpore legitime descendentibus, ita tamen quod vivant jure Francorum*. Quindi nel dubbio sotto la parola *Eredi* non possono intendersi compresi anche gli estranei. Il Perno forse scrisse il suo Consiglio, pria che si fosse ciò dalla legge di Alfonso stabilito [c]. Non è possibile a crederci, che fosse inciampato in tal errore, se detta legge trovavasi di già emanata. E si troverebbe al certo molto bene il Fisco, se la materia nel tutto avesse a regularsi col di lui sentimento; dapoichè, siccome ammette l'estraneo, quando l'investitura sia concepita sotto la clausola *pro se, & heredi-*

(a) *Conf. 22. n. 4.*

(b) *Cujac. de Feud. lib. 4. cap. 57.*

(c) *Cap. 446. Regis Alphonsi.*

*redibus*; e non sia Feudo di dignità, così esclude qualunque più stretto collaterale, quando sia *pro se*, & *heredibus ex corpore*. Interpretazione, che avendo un tempo preso voga nel Regno di Napoli, Carlo II. d'Angiò la caratterizzò per iniqua nel suo Capitolo *Considerantes*.

Che che sia dell'arrecata dottrina del Perno in ciò inconseguente, che ora ammette alla successione l'estraneo, ed ora esclude il collaterale anche congiunto in grado, con diversificar le clausole, che niente, o poco hanno di differenza, e la qualità de' Feudi, egli è certo, che il Feudatario non può alterare la forma del Feudo in pregiudizio del Fisco, non dandogli tal facoltà il Capitolo *Volentes*, che lasciò i Feudi nella loro natura, ed altro non fece, se non che rimettere quella caducità, in cui farebbero incorri, se si fossero alienati senza l'assenso: *Assensus seu licentia alienandi data per Capitulum Volentes, est legis assensus, qui nihil aliud operatur, quam ut alienatio valeat, sine metu caducitatis, quia olim licentia Principis in alienatione specialiter requirebatur; sed non operatur, ut Acceptor efficiatur Vassallus cum diversis qualitatibus, quam esset in personam alienantis, & si quidem alienans jus totum, quod ipse habet, transferre in emptorem, & non plus. L. nemo, plus juris ff. de reg. jur., ut si feudum non liberum, sed qualificatum penes se habeat cum eisdem qualitatibus in acceptorem transferat, ut tunc finiatur feudum in persona acceptoris, cum finientum veniebat in persona venditoris, ut mortuo venditore sine descendibus, Feudum Curie aperiatur, & non attendatur persona, nec descendentes emptoris [a].*

Il sentimento del Cumia contenuto nelle arrecate lue parole viene anche spoggiato dall'autorità di Blasco Lanza, che da lui rispettosamente s'allega (b): circostanza degna di riflessione; dapoichè si vede quanto ciò sia vero, confessandosi anche da chi per proprio interesse avrebbe dovuto sostenere il contrario.

L'unico, che può in parte alterar la forma, è il primo acquirente del Feudo, ma restringendola, e non mai elargendola in danno del Fisco. Questa facoltà non nasce da alcuna legge del Regno; ma dal dritto comune de' Feudi, a cui [ postochè l'alienazione sia dal Capitolo permessa ] affi a ricorrere, per poterla regolare. Oltre a quanto su di ciò di sopra ho cennato ne'

fram-

[a] *Joseph Cumia in cap. Si aliquem verb. antiq. n. 245.*

[b] *Idem loc. cit. n. 244.*



frammenti dell' Ardizzone, che unitamente con quelli dell' Alvarotto, ed altri incerti autori furono dalla diligenza del Cujacio raccolti, formandone il quarto libro de' Feudi, che illustrò con note dottissime, leggesi: *Nulla juris Constitutione, aut consuetudinis usufque longaevis observantia prohiberi sciscitatus invenio Vassallum arctiori, quam ipse habeat lege Feudum, in alium ubi libet posse transferre [a]*. In tal caso la ragion del Signore, anzichè restar deteriorata viene a migliorarsi. Quindi vede bene V. E., che anche nell' ipotesi, che il Capitolo *Volentes*, come soltanto permette di legarsi il Feudo *in unam eandemque personam*, così se permettesse di sottoporlo a vincolo di Fedecommeso, potrebbe il Testatore restringer la forma, con escluder per esempio le donne, ma non già elargarla, con chiamare i maschi oltre i gradi della permessa successione, e molto meno gli estranei in difetto de' medesimi.

Ciò è tanto vero, che vien confermato da una espressa legge del Regno; che veggio con meraviglia di non incaricarsene alcuno, che tratta di questa materia. La medesima è il Capitolo 454. del Re Alfonso, il di cui tenore è necessario, che V. E. abbia per intiero sotto gli occhi, perchè non dà luogo a qualunque sofismo in contrario; *Item sia sua merci, etiam remitti ogni raxuni spettanti alla Regia Curia contra tutti Prelati, ed Ecclesiastici pirfuni, Marchisi, Conti, Visconti, Baruni, & Feudatarj per alienazioni di Marchisati, Contati, Baronii, & Feudi quaternali, oi piani, quomodocunque alienati usque in odiernum diem sub alia forma, quam in eorum privilegiis continetur, propter quam formae mutationem dicta bona alienata Curiae aperiri debeant, vel aperta essent; ita quod de cetero li dicti Marchisati, Contati, Baronie, & Feudi alienati remaneant sub forma, in qua alienatio facta fuit, non obstante mutatione formae ut supra; Atento maxime, quod per Capitulum Volentes data est libera facultas alienandi . . . Placet Regiae Majestati, quod propter mutationem formae in alienationibus Feudorum hactenus factis, per sententiam non decisae, & executioni mandatis, Feuda ipsa non censeantur Regiae Curiae aperta: remaneant tamen sub forma earum Concessionum, si de illis authentice constiterit, alioquin censeantur, & intelligantur esse concessa sub forma juris Francorum.*

Dunque non ostante il Capitolo *Volentes* la forma del Feudo

(a) Cujac, de Feud. lib. 4. tit. 108.

do non si può alterare, e non ostante l'alterazione della forma, dassi luogo alla devoluzione, che da Alfonso non si rimise per l'avvenire, ma unicamente per il passato, purchè ancora non ci fosse sentenza riportata dal Fisco a suo favore.

A quanto finora ho detto assì d'aggiungere l'osservanza, che sempre si reputa l'ottima interprete delle leggi. Anche dopo i due Capitoli *Si aliquem, & Volentes*, i Feudi in vece di trattarsi in ciò come allodj, per lo spazio di secoli s'è nel Regno osservata la ragion pubblica feudale. Gli esempi ce li somministra Gio: Luca Barberio. Costui visse a tempo di Ferdinando il Cattolico, e di sup ordine nel 1514. formò il registro di tutte le Segrezie, e di tutti i Feudi del Regno colle loro investiture, ed ulteriori passaggi, promovendo la ragion Fiscale su di ciascun Feudo colle sue riflessioni scritte in forma d'allegazione. In questa voluminosissima opera manoscritta, che intitolò *Capibrevio*, e che niuno s'ha preso finora la briga di dare alle stampe, manca l'Indice delle materie, e cose notabili. Per quanto le cure della mia carica mi han permesso, avendola osservata con andarla leggendo, per dir così alla ventura, ritrovo di essersi moltissime fiate avverato il caso della reversion de' Feudi alla Regia Corte per la morte anche testata del Feudatario senza legittimi successori in grado.

Ritrovo pure, che la forma della concession del Feudo contenuta nell'investitura rispettavasi, e non si avea l'ardire di alterarla colle disposizioni, se non ottenevasi l'assenso specifico del Re. Se volessi rapportarle tutti gli esempi, che quivi ho osservato, dovrei dilungarmi di molto, e troppo a lungo tediarela. Qui le ne cennerò solamente uno, perchè per le circostanze, che l'accompagnano, mi sembra, che possa formare stato nella materia; tutti gli altri potrà, se l'aggrada, vederli nella nota, che a tal fine le complico. Gerardo Aldoino possedeva quattro Feudi, pervenutigli due dal paterno, e due altri dal materno retaggio. Il dritto del Tono, sive Amanfaragi, che si esige nel mare di Melazzo, ed il Feudo di Venetico erano stati del padre, ed il Feudo di Lungarino, e Mazzara erano della madre. Non avendo discendenti, col testamento istituì suoi eredi Pietro Porco, e Corrado Spatafora, il primo ne' Feudi di Lungarino, e Venetico, ed il secondo ne' feudi di Mazzara, e del Tono di Melazzo. Costoro dopo la morte di Gerardo domanda-

rono

tono ad Alfonso d'Aragona la conferma della disposizione. Il Re prendendo a cura un affare così serio, volle, che si esaminasse dall'intero Sacro Consiglio, che convocò avanti di lui, e non solo si stabilì, che tre degli anzidetti quattro feudi, la di cui forma era *pro se, suisque hereditibus ex corpore* per la morte di Gerardo senza descendentì si fossero aperti, e devoluti alla Regia Corte, ma di più di non esser tenuto il Fisco a corrispondere quegli annui pesi, e legati, che gli antipassati Possessori avean disposto a favore di alcuni Luoghi Pii, in esecuzione di che lo stesso Alfonso li vendè a Pietro Porco, e soltanto per lo feudo di Venetico, la di cui forma di concessione era *pro se, & suis hereditibus in perpetuum*, s'accordò l'assenso [a].

Posto il fatto, la cosa parla da se, e dell'autenticità dell'anzidetto Registro, da cui si ricava, non è da dubitarsi, non ostantechè Monsignor Testa notò a credenza il Barberio colla nera taccia di Calunniatore. *Hic [ei scrisse] est auctor manuscr. Codicum, quos Capibrevia vocamus, in quibus prope de omnibus Siciliae Feudis scribitur, inanesque quaestiones, ne dicam calumniae, adversus eos, qui tunc illa possidebant, passim instituntur [b].* Veramente qui pello passato sulla stampa delle opere ci è stata troppo di trascuraggine: purchè l'autore non dicesse parola da poter disgustare il Santissimo Tribunale dell'Inquisizione, niuno prendesi la briga di vedere qualunque altra cosa avesse scritto.

Tralascio di dire, che nella Biblioteca Sicula del Mongitore veggio fatta onorata menzione del Barberio [c]: E' vero, che quando si portò in Ispagna, ove incontrò molto bene nell'animo del Re, temendo i Baroni di tale spedizione, anticiparono col dimandar la grazia, che dal Procurator Fiscale non si potesse loro inferir molestia alcuna; ma il rescritto, che ottennero si fu: *Placet Regiae Majestati. quod habeatur ea ratio, qualis de jure habenda sit, & quod subditi indebite non vexentur [d].*

Rinnovarono in appresso la stessa domanda, ed attaccarono direttamente il Capibrevio, a cui avrebbero voluto, che non si prestasse alcuna fede. Il Re saggiamente determinò: *Stetur adis*

h 2

pri:

[a] *Capibrev. delle Segrete. vol. 4. fo. 9.*

[b] *In not. cap. 63. Regis Ferdin.*

[c] *Mongit. Biblioth. Sic. f. 347., vid. Joannes Lucas Barberius.*

[d] *In dicto Cap. 63. Reg. Ferdin.*

*privilegiisque in dicto Capibrevio contentis, seu mentionatis, cum Capibrevio fides attribuat in actis praedictis; qua vero ad allegationes in dicto Capibrevio per eundem factas, illae non intelligantur in praejudicium alterius, nec illis stetur [a].* A tenore di ciò il Capibrevio per quel che riguarda la forma delle concessioni, gli assenti, le revisioni, e le riconcessioni venne dalla Regia potestà autorizzato, che lo rese degno della pubblica fede [b]. In quanto poi alle allegazioni l' essersi ordinato, come era di ragione, *illae non intelligantur in praejudicium alterius*, certamente non importa, che contenessero calunnie. Bisogna confessare il vero, che quel buon Prelato Monsignor Testa, quando volle parlare di tali materie, peccò in causa: Le nozioni delle lettere umane, in cui egli valea, per quanto sieno pregievoli, a nulla servono, o almeno non bastano per dar giudizio sano ed adeguato nelle cose attinenti alla ragion Feudale.

Signore Eccellentissimo, dopo di aver io considerato con tutta l'attenzione il tenore de' due Capitoli *Si aliquem*, e *Volentes*, dopo di aver letto, quanto si è scritto dagli Autori più accreditati della Scuola de' Feudisti Siciliani; e dopo di aver veduto nel Capibrevio, ciò, che si è praticato in diversi casi, che sono occorsi ne' tempi a noi rimoti, mi sembra un' evidenza, che i Feudi di questo Regno in altro non differiscono da quelli del Regno di Napoli, se non, che in semplici accidentali modalità, e fra di queste specialmente in due. Ivi la successione dopo della Costituzione *Ut de successioneibus*, mercè le grazie da tempo in tempo accordate da' Sovrani, viene elargata nella linea collaterale talvolta al quarto, e talvolta al quinto grado, non in tutta la loro estensione, ma in alcuni casi solamente. Qui il Capitolo *Si aliquem* l'elarga fino al sesto grado: Ivi per l'alienazione si è bisogno dell'assenso dell'uomo, o sia del Re vivente: Qui vi è l'assenso della legge, che nasce dal Capitolo *Volentes*; ma nella di loro forma sono gli stessi; tanto gli uni, quanto gli altri sono riversibili al Fisco in difetto di legittimi successori in grado a tenore dell'anzidetta Costituzione *Ut de successioneibus*, ch'è la prima fondamentale legge, con cui abbiamo a regolarci così nell'uno, come nell'altro Regno. S'è gli è così, illeggittima e capricciosa è la massima, di esser qui

[a] *Cap. 109. Regis Ferdin.*

[b] *Guston. discept. fiscal. 25. n. 9. tom. 2.*

i Feudi divenuti come Allodj, ed è una sciocchezza il dire qualche talvolta ho inteso dire da qualch' uomo volgare, d' esser la Decima il compenso della devoluzione con gran profitto del Fisco. La decima del prezzo, che a tenor del Capitolo dovrebbe pagarsi in beneficio del Regio Erario, non ha tale oggetto, come di sopra ho cennato: La medesima è prezzo dell'assenso, e della ricognizione [a]. In difetto avrebbe a pagarsi non solo nel caso di vendita, ma ancora di qualunque successione a pro di coloro, che non son compresi nè dalla legge, nè dalla investitura, e di qualunque disposizione, che alterasse la forma del Feudo; nè è vero, che sia tanto profittevole al Fisco, quanto si decanta: Ciò forse si è smaltito, per dare un soporifero a coloro, che avrebbon dovuto invigilarci. In altra occorrenza l'ho dovuto esaminare, e far presente al Re. In oggi per lo pagamento dell'anzidetta decima ci è tempo d'un anno dal giorno della vendita, ed a chi paga fra i primi sei mesi è rilasciata la terza parte, e quando si coacervi il fruttato di più anni, come assai a fare nelle prestazioni eventuali, si vede quanto sia tenue l'annuo profitto, che ne ritrae il Fisco [b].

Postochè il sistema della ragion Feudale in Sicilia non abolisce, anzi lascia illeso il dritto di reversione spettante al Fisco, che l'osservanza ci dimostra di averlo esercitato fin dalla sua prima origine, farà pregio dell'opera l'indagare il perchè siastene interrotto l'esercizio; tanto vero, che in oggi non sia a memoria d'alcuno d' essersi dichiarato qualche Feudo aperto, e devoluto alla Regia Corte per mancanza di successori in grado. Dopo aver ciò meditato, mi lusingo di averne ritrovata la vera cagione. Cosa, che non veggio essersi finora da alcun altro avvertita. Per lo Statuto, che in questo Foro chiamasi *Continuante*, si reputa, che il possesso de' beni di chiunque muore, purchè non gli abbia alienati in vita, continui nella persona del legittimo successore. Quindi è, che le cause d'immissione chiamansi possessorie, ed in vece della dichiarazione del Giudice di appartenere a taluno l'eredità testata, o intestata, si spediscono in suo

[a] *Cumia de feud. in Cap. Si aliquem in v. antiqu. n. 334. : Hac semper decima ad similitudinem est quinquagesima, qua in alienatione emphyteusis solvitur Domino directo.*

(b) *Voto per equilibrare il peso de' Donativi nel Regno di Sicilia pag.*

fuò beneficio le lettere di manuzion di possesso : Or tali lettere , quando non ci sia contradizione , è facilissimo ad ottenerfi da chiunque le voglia ; appunto come in Napoli è facilissimo di ottenere il decreto di Preambolo non contradetto . La G. G. , che privativamente procede ne' giudizi possessori , si regola collo Statuto continuante anche per li Feudi , o che non ci siano legittimi Successori in grado . Ecco , donde è nata la indisciplina , ed ecco la via , per la quale s'è introdotta la corruttela . E' vero , che nella supplica data a Ferdinando il Cattolico , per ottener la grazia di detto Statuto , si chiese anche per li Feudi ; ma per questi , e per qualunque altro dritto spettante alla Regia Corte , il Re colla grazia , che accordò , non intese pregiudicarli : *Placet Regiae Majestati , absque temen praejudicio suae Celsitudinis in rebus Feudalibus , & aliis juribus Regiae Curiae pertinentibus* [a].

Non ci era certamente bisogno dello Statuto continuante per li Feudi . Questi , morto il Feudatario , passano *tanquam sagitta* , ma al legittimo successore , cioè a colui , ch'è compreso nell' investitura , ed è chiamato dalla legge de' Feudi . Chi all' incontro non è tra 'l numero di costoro , non può valersi dell' anzidetto Statuto , sì perchè le cose feudali sono espressamente dal medesimo eccettuate , sì ancora perchè la natura , ed indole della cosa non lo comporta . Il possesso del Feudo è precario , e non nasce dal dritto di piena proprietà , e dominio ; ma è limitato , e circoscritto da patti , dalle leggi , e dalle condizioni apposte dal Concedente nell' investitura . onde non è trasmissibile , e moltomeno continuabile in persona di qualunque successore , quando colla morte del predecessore rimane estinto . Fingasi di grazia , che taluno conceda un fondo allodiale tassativamente , durante la vita del Concessionario , domando , se in tempo della morte di costui possono i di lui eredi far uso dello Statuto continuante contro del Concedente ? Certo , che no ; dapoichè troverebbero l' ostacolo della legge di concessione . Chi non vede , che quest' ostacolo appunto trovar debbono coloro , ch'essendo congiunti al defonto oltre al sesto grado per linea collaterale , domandan le lettere di manuzione ; e pure la G. C. ( la quale tuttochè sia il Magistrato Supremo in questo Regno , è composta di Giudici temporanei , che per un biennio interrompono

(a) Cap. 43. Reg. Ferdin.

il corso dell' Avvocheria, a cui ritornano dopo deposta la carica) non solo su di ciò ad occhi chiusi accorda le lettere di manutenzione di possesso per li Feudi, ma di più, se talvolta il dormiente Fisco di questo Regno si è risvegliato da quel letargo, in cui per tal materia è stato, ha trovata la maniera d' illuderlo. L'esempio, che mi permetterà di addurle, dimostra la cosa, e la rende sensibile a chiunque. Nel secolo passato Antonio Lucchesi possessore della Baronìa di Campofranco, non avendo discendenti, col testamento scrisse erede la moglie ne' beni allodiali, e rispetto ai Feudi nulla ci pose del suo, ma chiamò colui, che *de jure, & ex forma vinculoꝝ* avrebbe dovuto succedere. Seguì la sua morte, s'aprì in G. C. il campo alla contesa possessoria. Da prima comparvero vari suoi congiunti, ciascun de' quali pretendeva per se le lettere di manutenzione di possesso de' Feudi. Tutti però i concorrenti eran congiunti al defonto nella linea collaterale, oltre al sesto grado. Il Fisco giustamente pretese l'esclusion di tutti. La G. C. in prima istanza preferendo la linea al grado, accordò le lettere di manutenzione a Stefano Riggio, comechè fosse più remoto degli altri concorrenti, e riguardo al Fisco per la pretesa devoluzione gli riserbò le ragioni da sperimentarle nel giudizio plenario, o sia nel petitorio. *Sub reservatione tamen jurium tam in petitorio, quam in possessorio plenario Regio Fisco [a].*

In appresso questa causa ebbe altre vicende, ma finalmente se recedere dalle decisioni, ch'eransi fatte, la sorella del defonto Barone. Costei, che trovavasi Monaca, nel mentre, che gli altri contendevano per la successione del fratello, ottenne dichiararsi nulla la sua professione, e così se cessare qualunque brigata [b]. Che che sia di ciò, che importa poco all' oggetto presente, due son le riflessioni, che V. E. far dee su 'l fatto arretrate.

La prima: che la G. C. piglia cognizione in tai materie, anche quando ci sia interesse del Fisco Patrimoniale, di qualunque indole sieno le cause o possessorie, o petitorie. Ove il Fisco sia Attore, sia Reo, o Autore Laudato, ogni altro Tribunale è incompetente fuor di quello, che rappresenta il Procurator di Cesare. Il Fisco dal genio della causa non può esser tirato a

piatire

[a] *Decis. Feud. Regn. Sicil. decis. 4. n. 1.*

[b] *Cammarat. respons. decis. 6. & 7.*

piatire fuori del suo in altro Tribunale [a]: In ciò qualunque rilassatezza di disciplina è sempre al Fisco fatale. *Expertus loquor*.

La seconda: che la clausola del Capitolo esclusiva dello Statuto continuante, ove si tratta d'interesse del Re, s'interpreti, come una semplice riserva di ragione da non attendersi nel giudizio possessorio. V. E. già vede, quali sono gli effetti, che ciò produce, dopocchè per tal via il successore, quantunque illegittimo nel possesso (per adattarmi al linguaggio del Foro) è mantenuto nel possesso de' Feudi, il Fisco certamente non penserà più, come non ha pensato mai per lo passato, di ricuperarli con un giudizio petitorio.

Nè per sostenere tal massima, mercè la quale si è dilaniato l'interesse del Re in un articolo di tanta importanza, giova ricorrere al Capitolo 390. del Re Alfonso. Non dico già, che il Capitolo di Ferdinando il Cattolico fu molto posteriore; ma anche prescindendo da tal riflessione, dico, ch'è ben difficile di penetrare nello spirito di alcune leggi de' tempi trasandati, senza sapere la storia della giurisprudenza, ed i sentimenti de' Giureconsulti contemporanei: mancando tal presidio, non si possono adattare, e farne soltanto uso, ove calcano a dovere. Ai tempi di Alfonso d' Aragona, in vece di quella corruttela, e rilassatezza di opinione, che oggi corre su tal materia, pensavasi con troppo Gianfenismo, e molta esorbitanza a pro del Fisco.

Il Saccurafa, e 'l Perno, che vissero in quell'età, e furono gli antesignani, e Maestri della Scuola Feudale Sicula, tutti e due sostennero, ed insegnarono quell'antica massima, che prese voga sotto Carlo I., e nel Regno di Napoli, come di sopra ho cennato, fu abolita con un Capitolo di Carlo II. d'Angiò (b). Pretendeva allora il Fisco, che quando l'investitura fosse concepita sotto la clausola *pro te, & tuis heredibus ex tuo corpore legitime descendantibus*, si dovesse escludere anche il fratello del defunto Barone morto senza figli, a motivo che non era compreso

(a) *Sicul. Sanct. num. 6. supplem. ad tit. 3. tom. 1. §. 31. de Tribunali Reg. Patrim.*

(b) *De Medio. sive Sacuras. sup. Cap. Volentes sis de success. ex testam. in 2. form. scilicet strica §. si vero. Perno. cons. 7. col. 5. in primis. et ibi, ego notavi.*



preso nella forma della concessione del feudo. Or essendo questa la clausola più comune, ed usitata nel Regno, frequenti erano i casi, che poneano il Fisco nello stato d'incorporare i Feudi, e per via di fatto senza cognizione di causa impossessarsene, tuttochè esistessero collaterali chiamati, e dalla Costituzione *Ut de successiōibus*, e dal Capitolo *Si aliquem*.

Oltre la dottrina del Saccurafa, e del Perno, che dimostra, qual fosse il modo di pensare d'allora su tale articolo, nell'andar rivoltando il Registro di Gio: Luca Barberio mi sono imbattuto in un caso, che ne fa vedere, che l'uso pratico del Foro non era da ciò difforme. Garziolo de Juar possedea i Feudi di Galasi, Bilici, e Foresta di Belripario, che per la sua morte testata pervennero a Giovannella de Juar di lui unica figlia. Costei nel 1357. morì senza discendenti in età minore. Tanto bastò, che si fosse destinato Raffaele Branciforti Segreto, e Maestro Procuratore in Sicilia per amministrarli, come Feudi devoluti al Fisco, e tanto bastò, che il Re Ludovico col consenso dell'Infante Giovanni suo Balio, e Tutore l'avesse riconceduti a Perronio de Juvenio, ed a' suoi eredi legitimamente discendenti dal suo corpo coll'obbligo del militar servizio, colla clausola de' Franchi, ed a condizione di renunziare l'annua pensione di once 150., che gli pagava la Regal Tesoreria. Pria di sbrigarli il privilegio della nuova concessione, venne ad opporsi il Procuratore di una tal Preziosa vidua, e madre rispettivamente di Garziolo, e Giovannella, e Procuratore insieme di Teresa de Juar germana di Garziolo, ed in conseguenza amita della defonta Feudataria, pretendendo, di spettar loro la successione de' Feudi non meno per lo testamento del suddetto Garziolo, che per altre scritture. Dopo molte altercazioni col Procuratore del Fisco, la risoluzione si fu, *quod remanentibus ipsis Feudis, & illorum redditus, & proventus penes dictum Secretum, & magn. Procuratorem Siciliae nomine ipsius Curiae si dicta Serena, seu ejus filii infra unius anni terminum a die obitus praefatae qu. Joannellae in antea numerandum ad praedictum Siciliae Regnum non accederent, eorum jura, quae in dictis Feudis habere praetendebant, obstensuri, ipsius anni curriculo decurso, & ipsa Serena, seu ejus filii non accedentibus, ipsa tria Feuda pleno jure Regiae ipsi Curiae remanerent.* Dopo del quale stabilimento il Re ratificò la concessione fatta a Perronio de Juvenio, e gli cedè le ragioni spettanti al Fisco per

la morte di Giovannella senza discendenti, per valersene contro di Serena, e suoi figli, se mai nel corso dell'anno non venissero a fare sperimento della loro azione (a).

Questo esorbitantissimo modo di procedere si volle appunto evitare colla grazia, o per dir meglio colla giustizia, che s'implorò da Alfonso d'Aragona.

Il tenore della supplica datagli lo dimostra a chiunque abbia le suddette nozioni. *Item supplica, che la Regia Curia, o vero lo Fisco, o i so Procuratori ogni volta, che un Baruni, o Feudatario mori senza aviri discendenti, havi tentato, e tenta vuliri absque aliquo processu, & causae cognitione de facto prindere la possessione di tali Barunii, sive Feudi, e da poi li successuri si abbiano da indrizzari contra lu Fisco, e così li vostri Vassulli su straziati de gran fatichi, interesse, e spisi, avendo a litigare cu lu Fisco, essendo privati, e spogliati de la possessione loro.*

La verità del mio assunto, non può meglio dimostrarsi nè con argomento più convincente, nè con pruova maggiore delle parole stesse della supplica, fin qui arrecate, che contengono la cagione, per la quale si mosse il Regno ad implorare la grazia.

Nè possono frastornarmi da sì giusta intelligenza alcune parole, che leggonsi buttate nel resto della supplica, perchè non mai possono adattarsi alle persone insuccessibili per legge del Feudo: le rapporterò per intiero, acciò V. E. ne formi la giusta idea. Dopo l'esposto contenuto nelle parole di sopra arrecate, sieguesi a dire: *Sia sua mercè ordinare, che morendo il Barone Feudatario, nullo discendente esistente, e sopravvenendo alcuno collaterale, o estraneo, il qual prima facie dimostra aver qualche diritto di succedere, sive ex testamento, sive ab intestato, che quel tale abbia la possessione, & se l'avesse, non le sia de facto levata finè causae cognitione, e dopo il Fisco s'abbia via ordinaria indrizzare contro il Possessore, & eodem modo il Fisco pretendendo aver detta ragione nelli beni burgensatici, s'abbia indrizzare ordinaria per termini dationem contro il possessore, e detentore delli beni, & non alia via, & li possessori in tal caso siano tenuti dar buona plegieria di non deteriorare detto Feudo, e delli frutti i quali perciperessero, e così della spesa, che nella causa fossero da farsi. Pleces Regiae Majestati &c.*

Senza dire, che Alfonso d'Aragona non solo volle tempera-

(a) Volum. I. del Capibrevi del Vallo di Mazzara pag. 38

re quel rigore Fiscale, che allora usavasi, ma di più, che volle ridurre i Feudi a cuccagna, esposti al saccheggio di chiunque, non si può sostenere, che in vigor del suo Capitolo l'insuccessibile per legge del Feudo abbia ad ottenere il possesso, restando solo al Fisco il dritto di agire con via ordinaria. Chi è insuccessibile per legge del Feudo, e non è compreso nella forma del medesimo, *prima facie* dimostra di non poter mai, ed in qualunque caso esser ammesso in esclusione del Fisco, ed in conseguenza non può valersi della disposizione di tal Capitolo contro del medesimo, che che sia se possa aver luogo, quando posta l'esistenza di un successore in grado esclusiva dell'azion Fiscale, la contesa è tra'privati.

In tutti gli affunti della presente diceria avrà V. E. scorto, che sempre mi son valuto delle Teorie degli Scrittori Siciliani più accreditati, e classici nella materia, acciò volendo riparare all'indisciplina, non possa dirsi, che voglia introdurre una novità, a dispetto della Giurisprudenza del Regno. Lo stesso mi giova di praticare in questa occasione. Mario Muta commentando per l'appunto il Capitolo di Alfonso gli dà quell'intelligenza, che l'ho esposta: *Neque hoc Capitulum Regni, nec dictum Capitulum 43. Regis Ferdinandi dicit, quod continetur possessio in heredem prohibitum possidere. . . . sed intelliguntur, ut continetur in eum solum, cui lex defert, vel Testatoris disposuit dispositio, si Feudum erat novum, vel forma non repugnaret . . . licet Feudatarii defuncti possessio transeat etiam in feudatibus ex his, quæ vidimus superius ex L. precedenti, tamen recipit interpretationem, ut est hoc Capitulum cum concordantibus, habeat locum etiam in testamentis, ibi (sive ex testamento &c.); tamen subauditur, quatenus institutio fiat in personam immediate successuram, ac ex lege Feudi vocatam, & in eum, in quem leges Feudales deferrent, ut atigi paulo supra (a).*

L'ottimo tra tutti i Commentatori del Rito di questa G. C. è Giuseppe Cumia. Costui esaminando lo Statuto continuante, giusta i varj rami dell'interdetto possessorio, individua particolarmente il caso tra il Fisco, e l'Erede del Feudatario, che non sia congiunto in grado, e l'esclude dal beneficio dell'interdetto *Recuperande*, quando sia dalla detenzion del feudo espulso dal Fisco. *Item exemplum tradi potest de herede Baronis, qui detinet*

i. 2

Feu:

(a) Muta in Cap. 390, Reg. Alphonsi n. 8. e 10.

LXVIII

*Feudum, in quo ipse non succedit, quia fit finita generatio, in quam Feudum per dominum concessum fuerat, quo casu Fiscus potest propria auctoritate, parte non citata, & sine aliquo processu possessionem Feudi sibi capere . . . . ut tunc heredi non competat interdictum recuperandae possessionis contra Fiscum (a). Ed è rimarchevole in questo luogo il vedere, che il Cumia faccia uso dell' autorità di Pietro di Gregorio, il quale se fu buon Feudista, fu molto miglior Feudatario, e pure lasciò scritto (b): Quando Feudum aperitur Regiae Curiae propter finitam generationem Feudatarii, Fiscus eo casu non est successor, sed auctor, & aperta sibi via venit jure proprio, ratione proprietatis, non autem jure transfuso, nec devoluto, quo casu potest Fiscus capere possessionem Feudi propria auctoritate, & parte non citata, & sine alio processu; sequitur quod si Fiscus eo casu caperet possessionem Feudi, non competet heredi interdictum recuperandae possessionis; ita quod dicto heredi nullum jus, aut remedium competit eo casu ad agendum contra Regem.*

Finalmente il Capitolo 19. di Filippo II. ci dimostra, qual era la pratica di quei tempi, che morendo il Feudatario senza discendenti, e nascendo briga per la successione collaterale, la Regia Corte si poneva nelle sue mani i Feudi, con percepirne i frutti: volendosi ciò evitare, si dimandò la grazia al Re, e nella supplica datagli, con molta scaltrezza non si menzionò l'interesse del Fisco, quando i collaterali non sieno in grado successibile; e soltanto in termini generali si disse, che accadendo disputa tra medesimi, la Regia Corte non possa, nè debba prendere, nè tenere la possessione di detti Stati, e Baronie, nè godere li frutti di quelli; ma per quanto fu subdola la dimanda, altrettanto fu savia la risposta: *Catholica & Regia Majestas pro quiete dicti Regni sollicita, ac ne hujusmodi controversiis, & incommodis incolae fatigentur, praecipit, ut cum casus evenerit cause super possessorio vertentes, infra nonaginta dierum spatium omnino terminentur. In eo vero, quo ad fructuum perceptionem attinet, habita super his informatione, justitia mediante declarabit.*

Da quanto ho considerato su di tal punto, mi pare, che possa conchiudersi con un dilemma, da cui non può uscirsene. O lo Statuto Continuante non ha luogo per la successione Feuda-

le;

(a) Cumia in Cap. 38. Ritus M. C. n. 262.

(b) Petr. de Gregor. de concess. feud. p. 1. qu. 4. tit. 13.

le, essendoci interesse del Fisco; ed indarno se gli obietta, quando far voglia sperimento di sua ragione, per poterfi in tal fatta garantire un successore illegitimo: o deve aver luogo anche in tal caso; ed il Fisco non deve esser trattato di meno di qualunque particolare, se i concorrenti non sian compresi nella forma della concessione, nè chiamati dalla legge del Feudo (a).

Se non è lusinga, sembrami bastantemente dilucidata una materia quì per lo più ignota, e generalmente trascurata, di porla al suo vero lume. I Feudi nel Regno di Sicilia non sono come Allodj, nè la di loro successione può estendersi a chiunque si voglia colle disposizioni de' Feudatarj. I gradi sono limitati, oltre a' quali la reversione al Fisco è innegabile, e l'inosservanza di ciò è stato un abuso contrario alle leggi del Regno.

Restami ora di proporle gli espedienti, che stimo necessarij per ovviarcisi, ma pria debbo farle avvertire, che se il Re voglia far valere il suo dritto Fiscale in tutta la sua estensione anche per lo passato, come potrebbe con giustizia ordinare, certamente ci farebbero guai per buona parte de' Feudatarj di questo Regno, e forse molte case resterebbero impoverite; perciò il nostro amabilissimo Sovrano, ch'è il Padre de' suoi sudditi, potrebbe soltanto dar riparo per lo avvenire, senza molestare gli attuali Possessori, purchè non fossero forastieri, non mani morte (che quì nè anche si è finora pensato di sottoporre al peso de' quindennj), nè contra di loro si fosse dedotta l'azion del Fisco, o si fosse ricevuta in contrario denuncia Fiscale. Sarebbe questa una grazia singolarissima, ma quanto grande, altrettanto degna del suo Clementissimo animo.

Quanti, e quali sieno i Feudi nel Regno, e chi ne sieno gli attuali possessori, e per quali titoli, dal Fisco s'ignora. Il Tribunale del Patrimonio non tiene Cedolario, non ha quinterioni, nè altra sorta di libri, e registri, che fossero a ciò addetti, e che si amministrassero sotto l'immediato occhio Fiscale. Quando voglia saperlo, ricorrer dee all' Ufficio della Cancelleria: Ufficio, che riguarda l'economia Civile del Regno, non già l'interesse patrimoniale del Re: Ciò importarebbe poco, quando si potesse esser sicuro della registrazione di tutti i Feudi, e delle nuove intestazioni nel caso della morte degli antichi Possessori; ma

una

(a) *Mastrill. ad Petr. de Gregori. de jud. caus. feudal. qu. 12. in addit. p. 2. vers. et ex hoc capitalibus.*

una tal sicurezza, per quel che oggi si pratica; non ci può essere.

Che sia così, è di bene, che V. E. sappia, che pria trovavasi stabilito da Alfonso, che dopo la morte del Feudatario il successore fra l termine di un anno, ed un giorno sotto pena della caducità dovesse prendere la nuova investitura, e dare il giuramento di fedeltà (a). Posteriormente il Re Giovanni con altro Capitolo fu troppo facile in permettere, che i successori non fossero tenuti a rinnovar l'investitura, ottenuta dal primo Concessionario del Feudo, e che in luogo di tale rinnovazione *praestetur, & prestare teneantur juramentum, & homagium Fidelitatis, & Vassallagii sub eiusdem tempore, & discussione, quibus petenda, & praestanda erat investitura, & quod fiat nota apud acta Cancellariae, & Protonotarii*. Nè il successore incorre nella pena della caducità, se fra un anno, ed un giorno omette di dare il giuramento. Lo stesso Giovanni ordinò, che per tale omissione si perdesse solo il frutto di due anni, e se poi elasso tal tempo, e posto pria in mora per lo spazio di tre mesi i successori, trascurassero adempire il giuramento, in tal caso incorressero nella pena della perdita del Feudo (b).

La nota poi, che dal Protonotario si fa ne' registri della Cancelleria, altro non è, che un riassunto della supplica, che dassi al Vicerè, da chi domanda di esser ammesso a prestare il giuramento. Niuno si piglia la briga di esaminare, se quel, ch'espone, è vero: ed essendo vero, s'è sufficiente, ed il merito delle carte, con cui la supplica viene accompagnata. Nè si stia a dire, che pria di registrarli passano sotto gli occhi del Fisco: Ciò si riduce anchè a formalità: non prendendosi il Fisco altra cura, se non che fare una riserba di ragioni, che ha dato causa al Protonotario di usare in tutte le registrazioni la seguente consueta formola: *Nullo tamen per praesentem, notam generato praejudicio iuribus Regiae Curiae tucite, vel expresse, sed illa semper illaesa remaneant*. L'effetto, che produce tal metodo, si è il render facile a chi voglia il poterli intestare qualunque Feudo; e per l'opposto a chi non voglia, di non ricevere alcuna molestia. Si ricordi V. E. de' Feudi di Prizzi, e Palazzo Adriano, per li quali in altra occasione non ha guari ha osservato, che ne' regi-

(a) Cap. 452. Regis Alphonsi.

(b) Cap. 12. Regis Joannis.

stri della Cancelleria trovansi coll'anzidetta riserva di ragioni intestati a due temporanei concessionari degli Abati di Fossanova e Casamari; e tottocchè gli enfiteuti avessero causa da persona illegitime, pure obiettavano al Fisco le ottenute registrazioni, quali volgarmente chiamansi investiture.

Di più si figuri, che pel Feudo della Gulsotta, per cui attualmente nella G. C. si agita la contesa possessoria, non si fosse a V. E. denunziato, che i contendenti siano congiunti all'ultimo Feudatario nella linea collaterale, oltre al sesto grado, farebbonfi dalla G. C. spedite le lettere di manutenzione, ed in seguito il vincitore, previo il giuramento di fedeltà, si avrebbe fatto descrivere dal Protonotario ne' libri della Cancelleria colla solita riserva a pro del Fisco, alla quale il Fisco medesimo non ci avrebbe mai più pensato. Per l'opposto ottenuto che abbia il possessore le lettere di manutenzione dalla G. C., niuno si prende la cura di costringerlo a prestare il giuramento, ed a farsi registrare in detti libri, poichè ad eccezione della morte di alcuni principali Baroni, e di quelli specialmente, che abitano in questa Capitale, che da se si fa nota a tutto il pubblico, di tutto il resto chi mai può averne contezza? Come sa il Fisco, se il morto abbia lasciati successori in grado, o pure diasi luogo alla devoluzione? A me sembra, che per porsi a covertò gl'interessi del Re in questa importantissima materia, si dovrebbero dare le seguenti disposizioni.

Primo, che s'introduchi anche quì il Cedolario nell'istessa forma, che nell'anno 1392. si fece nel Regno di Napoli (a), con darsene la cura, e direzione al Conservator Generale del Real Patrimonio.

Secondo, che si richiami all'osservanza la Costituzione *Post mortem Baronum*, obbligando i successori, sotto pena della caducità, a rivelare fra certo tempo al Fisco la morte del feudatario.

Terzo, che la G. C. non possa spedire lettere di manutenzione di possesso, se pria non segua la detta denunzia al Fisco.

Quarto finalmente, che in tutti i casi, ne' quali si pretenda dal Fisco, di essersi verificata la devoluzione, non possa procedere la G. C., non ostantechè si trattasse di giudizio possessorio; ma il Tribunale del Patrimonio, il quale abbia ad esaminare, e decidere tal sorta di cause col voto, ed intervento necessario del Presi.

(a) *Premm. 66. de Offic. Proc. Cas. tit. 171. tom. 3.*

**LXXI**

Presidente dello stesso Tribunale; del Consultore del Governo; e del Conservatore Generale del Patrimonio coll'obbligo di darne conto al Vicerè, per passarlo alla Sovrana intelligenza.

Quando V. E. crede, che il sistema da me proposto sia bastevole a far salvo l'interesse del Fisco, e sia un remedio opportuno da dar riparo all'introdotta corruttela, potrà servirsi di farlo presente al Re, per attendere i suoi Sovrani Oracoli in un affare di tanta importanza; di cui posso avanzarmi a dire, che il Fisco non ha l'uguale. Intanto con tutto l'ossequio sono

Palermo 20. Luglio 1786.

Di V. E.

Devotiss. ed obligatiss. Serv. vero  
*Saverio Simonetti.*



LXXIII

# NOTA DE' FEUDI

*Devoluti alla Regia Corte per difetto de' successori in grado del Feudatario defonto, e delli Chiamati dalla Legge di succedere data al Feudo.*

Questa nota si è ricavata dal Registro di tutti i Feudi di Sicilia fatto dal famoso Giovan Luca Barberio, e forma la osservanza de' dritti Regj per continuati secoli fino all'epoca, in cui visse quello Scrittore: Egli formò ventitrè grossi volumi di tali Registri, cioè cinque relativi alle Segrezie del Regno, e tutti gli altri per li Feudi, che si trovavano concessi. Chiunque si darà la pena di leggere quella voluminosissima opera manoscritta, entrerà nella confusione, e nello smarrimento, giacchè niun ordine si vede dato alla medesima, e molto meno trovasi agevolato il cammino dal solito Indice delle cose notabili. Quindi a grandissimo stento si sono rintracciati gli esempj quì addotti, ed incontrati per avventura, come suole accadere ne' più difficili azzardi. Altri potrebbonsi ne' tempi anco posteriori al Barberio ricavare da' Registri della Real Cancelleria; ma questa non è fatica di breve momento; nè è sperabile ottenerli or da vicino. Ci basteranno dunque gli esempj quì sotto annotati per mostrare la lunga osservanza delli dritti del Fisco sulla reversione de' Feudi, e relativamente ancora al Regio assenso interposto dopo l'emanazione del Capitolo *Volentes* per le alienazioni fatte in favor di persone estranee, e non comprese nelle investiture. Onde dietro tale osservanza restano mirabilmente confortati tutti gli affunti della precedente scrittura, in cui per altro la ragione parla da se stessa.

## FEUDI DEL RUETTO, E MACCARI:

*Anno 1309.*

Martina vedova di Riccardo di Sanguineo possedeva questi Feudi. Costei morì senza figli, e legittimi discendenti del suo corpo, quindi furono i Feudi sudetti devoluti alla Regia Corte, e dal Re Federico vennero nuovamente concessi a Federico Orleodo d'A-

**LXXIV**

d'Aragona, colla clausola *pro se, & suis heredibus de suo corpore legitime descendantibus*. E posteriormente l'istesso Re Federico passò a confermare la testamentaria disposizione di Martino, che aveà lasciato il Feudo a Giaimo di Aragona: come dal suddetto Capibrevio Volume 1. Vallis Nothi fol. 260.

**FEUDI DI GUMMARRINO, SUMMATINO, E BONUCHALE.**

1318.

Tutti questi tre Feudi con altre Terre aggregate erano membri della Segrezia di Malta. I trapassati Monarchi di questo Regno dismembrando quello del Gummarrino, lo concessero a Simone Sollimella, e suoi successori *legitime ex suo corpore*. Morrendo questi senza discendenza, il Feudo ritornò alla Regia Corte, per qual motivo Federico lo concesse unitamente con tutti gli anzidetti Feudi a Guglielmo Surdo, e suoi successori. Questo novello Concessionario volendo alienare i riferiti Feudi non gli fu permesso ciò praticare senza interporre il Reale espresso assenso, che dallo stesso Federico gli fu accordato, tutte le volte la vendizione era conforme alle leggi, e della disciplina feudale, e procedeva per una causa ragionevole. Vol. 4. del Val di Mazzara fol. 33.

**CENSI DELLA SEGREZIA DI PIAZZA.**

1341.

Ne' tempi andati prima del Re Pietro questi Censi dismembrati dal Regio Demanio, si trovavano concessi ad Arnolfo Botta, e dopo la di lui morte furono restituiti alla Regia Corte: posteriormente se ne celebra dal Sovrano la concessione ad Ugone Benza sotto la clausola *pro se, & suis de suo corpore &c.*; ed ugualmente il di lui figlio Blaschitello Lanza fu investito coll'anzidetta formola. Per la morte di quest'ultimo successe la di lui figlia Barbara moglie di Bernardo di Villardita; e destituta questa di prole, sapeva certo, che dopo la di lei morte doveano questi Censi ritornare nuovamente al Regio Demanio: onde fu implorato il Sovrano, affinchè confermasse la concessione a favor del di lei marito Bernardo; e successori *ex suo corpore*, che in fatti gli fu accordato, e così dopo la morte di costui succedè Manfredò di Villardita nipote di Bernardo, e ne ottenne l'investitura, conforme alle altre precedenti. Ciò si osserva dal Vol. 3. del Val di Noto fol. 116.

FEU-

## FEUDI DELLE TARGIE.

1343.

Questi Feudi situati tra le Città di Augusta , e Siracusa formavano un luogo di delizie de' Sovrani. Tanto perciò gli erano cari , quanto la sola amministrazione di tali luoghi concessa ad Uberto Mastiola , *durante vita* , bastò per compenso di tanti gravi servizj da lui prestati alla Corona . Indi a riguardo di ciò fu prorogata l'amministrazione colla vita di Francischino figlio di Uberto , al quale si diede la percezione de' frutti sotto la legge di migliorare quei Reali Solazj , e finalmente allo stesso Francischino per ispeziale grazia fu accordata l'investitura *pro se, & suis de suo corpore &c.* Premorì Francischino ad Uberto , e questo infelice padre sollecito di conservare nella sua discendenza così cospicui fondi , brigò , ed ottenne l'investitura con ugual forma in persona dell' altro di lui figlio Domenico , il quale prima di morire scrisse crede il di lui figlio Francesco , e dal Sovrano venne approvata la testamentaria disposizione suddetta : ma Francesco morì nella minore età , e senza figli , e ne ottenne l'investitura la sorella Giovanna moglie di Michele Baudo , ed indi la di lei figlia Manganella . Per la morte di quest' ultima senza discendenti si attaccò la contesa tra Michele Baudo , che tratteneva i Feudi , pretendendo succedere alla figlia Manganella morta senza discendenti , e Vanno Vaccarino , che credeva succedere *ex persona* di Tommasia altra figlia di Domenico , e moglie del Vaccarino : ma l' uno , e l' altro pretensore venne escluso dalla successione de' Feudi , che furono devoluti alla R. C. per difetto delle discendenti dell' ultima posseditrice Manganella , e così restò escluso il padre , e l' amita della medesima , e restarono i Feudi incorporati alla R. C. , da cui si fecero le nuove concessioni in favore di altre persone , come rilevasi dal *Vol. 3. del Val di Nota fol. 60.*

FEUDO DI PILINO *alias* PALICIO , seu SANTA BARBARA.

Adamusio de Speciaro possedeva questo Feudo , ma essendo egli morto senza discendenti fu devoluto alla R. C. , ed il Re Ludovico nel farne la concessione a Margarita di Piazza espressamente inculcò di osservarsi le Costituzioni di questo Regno , e de' suoi Predecessori , e specialmente quella di Giacomo l' Aragonese,

nese , come resta notato nel menzionato *Capibrevio Vol. 2. dd Val di Noto fol. 16.*

### FEUDI D'IVILBUNET , TIMISLA , E BUCANA .

1350.

Il primo de' suddetti Feudi erasi devoluto alla Regia Corte per difetto de' successori di Michele Bova, che lo possedeva; dal Re Ludovico fu concesso a Ghitto de Gott, e suoi successori discendenti *ex suo corpore*, ed indi confermata tale concessione in persona del di lui figlio sotto la precedente clausola. Ne' tempi poi del Re Martino l' uguale investitura l' ottenne Francesco figlio di Lanza, che fu congiunto in matrimonio con Paola, da cui gli fu arrecato in dote il Feudo di Bucana. Dalla stessa ottenne una sola figlia., e dubitando di morir senza discendenza implorò dal Sovrano la facoltà di poter disporre in favor de' suoi congiunti delli due Feudi d'ivilbuneth, e Timisia, che disse provenienti dalli di lui autori, e per quel di Bucana dotale della moglie disporne in favor de' congiunti della stessa; quale domanda le venne accordata nell' atto in cui il Monarca confermò la donazione del Feudo di Bucana fatta a favor di Francesco, come si vede dal *Vol. 4. del Val di Mazzara fol. 83.*

### FEUDI DI GALASI , BILICI , E LA FORESTA DI BELTRIPARIO .

1357.

Giovannella d' Juvar possedeva questi Feudi dopo la morte di Garziolo de Juar di lei Padre. Costei morì in età minore, e senza figli. Il Fisco spiegò tutti i suoi dritti intorno alla reverfione delli Feudi suddetti, onde venne incaricato Raffaele di Branciforti Secreto., e Maestro Procuratore di Sicilia, per incorporare i Feudi, ed amministrarli a nome della Regia Corte. Lungo tempo durò la medesima nel possesso di questi Feudi fino a tempi del Re Ludovico, il quale li concedè nuovamente a Pironio di Giveni sotto la clausola *pro se, & suis heredibus de suo corpore legitime descendantibus*. Prima però di sciogliersi il Real Rescritto, un tale D. Errico Abbate a nome della moglie, e della sorella di Garziolo si fece avanti a domandare i Feudi suddetti, insistendo su 'l testamento del Garziolo, che avea lasciato i Feudi al figlio della sorella., a cui ancora per altre cause restavano  
ob.

obbligati quei Feudi. Il Fisco non si arrestò a questa pretensione, anzi virilmente si oppose insistendo sull'esclusione de' collaterali di qualunque grado nella legge, con cui era stato tramandato il Feudo *pro se, & suis heredibus de suo corpore &c.* per qual motivo portatafi la causa avanti il Trono coll' intervento del Sagro Consiglio, si conobbe ragionevole l'esclusione della sorella del defunto, e del di lui figlio, e legittima la reversione del Feudo alla Regia Corte; onde senza recedere questa dalla già fatta incorporazione, prescrisse il termine di un anno, da correre dal giorno della morte di Giovannella; ed elasso quel tempo, e non ritornando in questo Regno la sorella di Garziolo, e i di lei figli, e non mostrando tutti i loro dritti successorj, in tal caso si sentivano pienamente acquistati i Feudi alla Regia Corte. Frattanto il Re Ludovico cesse al novello concessionario Pirronio di Givani tutti i suoi dritti intorno alla reversione de' Feudi per la morte senza figli di Garziolo: e questa concessione poi fu confermata dal Re Federico, dopochè non solo era passato l'anno prescritto, ma inoltre erano scorsi anni quattordici, senza che alcuno di quei pretensori avesse sperimentato un qualche dritto: come tutto ciò si rileva dal *Vol. 1. del Capibrevio suddetto del Val di Mazzara pag. 58.*

#### TENIMENTO DI TERRE SITUATO TRA LA CITTA DI CASTROGIOVANNI, E DI CALASCIBETA.

1360.

Il Re Federico le concesse a Raimondo Lancea *pro se, & suis heredibus de suo corpore &c.*, dopochè erano pervenute le Terre alla Regia Corte per la morte senza figli di Berengario de Vilar, che ne vantava una Real antica donazione, con cui erano state infeudate le sudette Terre; come si nota dal *Vol. 4. del Val di Mazzara fol. 125.*

#### FEUDO DEL COMICO.

1360.

Questo Feudo venduto per l'urgenza della Corona in persona di Luca Nicolò di Messina, l'istesso Re Federico l'aveva veduto ritornare alla Regia Corte per la morte senza figli del compratore suddetto, ed il medesimo Sovrano ne fece nuove concessioni a Nicola de Bonifacio, che si nota nel *Vol. 1. delle Terre del Regno fol. 271.* FEU.

## FEUDO, E CASALE DI RAVANUSA.

1371.

Questo Feudo per la prima volta fu devoluto alla Regia Corte allorchè morì il possessore Giovanni Tagliavìa senza figli, e discendenti del suo corpo; indi, concesso quello nuovamente a Pietro di Mauro Messinese, fu posseduto da Guglielmo Villaraut, il quale perchè morto senza figli, e discendenti, e per non aver soddisfatto il dritto del Relevio, nè presa l'investitura, fece ricadere il Feudo altra volta alla Regia Corte; onde fu concesso nuovamente a Fulcone de Palmeri, come si legge nel *Vol. 2. del Val di Mazzara fol. 140.*

## FEUDO DELLA GATTA.

1371.

La morte senza figli di Roggero Scandorfo, e la diuturna assenza da questo Regno di Antonio Villaraut, porgè il buon dritto alla Regia Corte di recuperarlo: onde il Re Federico ne fece la nuova concessione a Biagio Gregorio di Taranto, e suoi eredi discendenti *ex suo corpore &c. Vol. 4. Vallis Nothi fol. 100.*

## FEUDO DI BURRAITO.

1374.

Prima devoluto alla Regia Corte per la morte dell'ultimo possessore Manfreduccio de Calcea senza figli, e discendenti, indi dal Re Federico concesso a Simone Polizzi colla clausola *pro se, & suis heredibus de suo corpore &c.*: finalmente il Re Martino, mentre durava la prima concessione, venne a farne un'altra a Giovanni Margariti; ma questo rinunciò in mani della Regia Corte il Feudo, ed il Sovrano lo riconcesse al Polizzi. Fratanto restava imputato il Polizzi del grave delitto di fellonia, e la Regia Corte incorporando il Feudo, diede luogo al Sovrano di farne la nuova concessione. In tale stato credeva il Polizzi di discaricarsi avanti la G.C. dell'imputazione fattagli, e riacquistare il Feudo: quale concordia venne autorizzata, e confermata dal Regente Martino, il quale ne inculcò l'osservanza: indi nuovamente ritornò il Feudo alla Regia Corte per difetto de' figli, e discendenti del Polizzi; e ne' tempi di Alfonso Aragonese s'incontra la nuova concessione del Feudo fatta a Segerio di Peraperusa, come largamente si legge nel *Vol. 2. del Val di Mazzara fol. 215.*

FEU.

## FEUDO DI TAVERCHI.

1392.

Questo Feudo possedevasi da Umato d'Ascoli: la di lui morte senza figli fece ricadere il Feudo nella Regia Corte, ed il Re Martino lo concesse a Guglielmo la Mattina colla solita clausola *pro se, & suis legitime descendantibus ex suo corpore*. Pervenne finalmente il Feudo in Giacomo di Agromonte; e morto questo senza figli, si aprì nuovamente il Feudo a favore della Regia Corte. In questo stato di cose la madre di Giacomo pretendeva la successione del Feudo; ma con tre uniformi giudicati fu quella respinta, ed esclusa: ed il Sovrano imponendo un perpetuo silenzio anche sulla quarta istanza, che tentava di produrre la pretendente madre, concedè il Feudo a Vitale de Blades, il quale lo vendè a Giovan Battista Platamone col patto della rivendicazione a favor di Giliberto de Isfar: quindi tanto il Platamone, quanto il Giliberto ottennero dal Re Alfonso l'osservatoria dell'anzidette sentenze, e fu confermato il possesso del Feudo nel suddetto Giliberto de Isfar colla concessione del Re Alfonso sotto la clausola *pro se, & suis heredibus*, e colla espressa riserva de' dritti della Regia Corte, come si legge nel *Vol. 2. del Val di Mazzara fol. 186.*

## FEUDO DEL FIUME FREDDO.

1392.

Per la fellonia di Blasco, e Tommaso d'Alagona passò questo Feudo in Notar Cristofaro di Montaperto per concessione del Re Martino, e della Regina Maria: fu ritrovato anch'egli reo di tal delitto in Montaperto, e fu devoluto alla Regia Corte il Feudo, che indi gli stessi Sovrani lo concessero a Guglielmo Lisanti, e suoi eredi e successori *ex suo corpore*; e morto questi senza alcuna discendenza, fu incorporato il Feudo alla Regia Corte, e da quei Sovrani si concesse a Pietro Durgal coll'anzidetta clausola, comè dal *Vol. 3. del Val di Noia fol. 12.*

QUATTRO BOTTEGHE, E TRE BECCHERIE NELLA  
CITTA' DI PALERMO.

1393.

Questi fondi a guisa di Feudi erano stati tramandati a Notar Bedo Scarano. Egli morì senza figli, ed il Re Martino concesse

LXXX

cesse quelli a Luigi di Giacomo ; ed a' suoi successori legittimi del suo corpo . *Vol. 4. del Val di Mazzara fol. 157.*

#### FEUDO DELLO SCARPELLO.

1394.

Si possedeva questo Feudo da Blasco d'Alagona ; per la di lui fellonia ritornò alla Regia Corte . Il Re Martino lo concedè ad Arnaldo Segni , e morendo questi senza eredi discendenti del suo corpo , fu devoluto alla Regia Corte , e dalli stessi Sovrani concesso a Giacomo la Rocca colla menzionata clausola *pro se, & suis heredibus de suo corpore &c.* come si legge nel *Vol. 4. del Val di Noto fol. 133.*

#### FEUDI DI RAMARSURA, E PANCALI.

1394.

Gli ultimi possessori di questi Feudi furono Nicola , e Fiorella Speciale padre , e figlia ; costoro morirono senza lasciare alcuna discendenza , e la Regia Corte s'incorporò que' Feudi . Allora trovavasi il Regio erario in gravissime urgenze , onde Alfonso vendè quei Feudi ad Ingutterra de Nava per se , e suoi successori *ex suo corpore* . Morì Ingutterra senza figli , e discendenti ; e Consalvo de Nava , che avea ottenuto l'eredità del fratello , esposse al Sovrano , che la investitura , con cui era informato il Feudo venduto all'Ingutterra , si trovava colla clausola *pro se, & suis heredibus tantum* . Dunque implorò egli la conferma di quella investitura in sua persona , che gli venne accordata sotto la condizione di trovarsi vero l'esposto , e coll'espressa riserba de' dritti della Regia Corte , come distintamente si trova notato nel *Vol. 2. de Capibrevi del Val di Noto fol. 227.*

#### FEUDO DELLA CANZARIA.

1395.

Attardo della Padula possedeva questo Feudo ; per la di lui morte passò in Antonia di lui figlia maritata con Gugliotta della Timonia , e morendo quella senza figli , la Regia Corte riacquistò il Feudo , che indi fu concesso da Martino a Rainero Morana , *pro se, & suis heredibus de suo corpore &c.* *Vol. 2. del Val di Noto pag. 230.*

FEU



**FEUDO DEL FRAXITO.**

1395.

Di Corrado Lanza, a cui era stato concesso il Feudo *pro se, & suis heredibus de suo corpore*, era passato in Berlingario di Antiochia. Questi morendo senza legittimi successori si aprì il Feudo alla Regia Corte; motivo per cui il Re ne fece la concessione a Costalvo de Monroj, come nel *Vol. 1. del Val Demone fol. 166.*

**FEUDO DEL MORBANO.**

1396.

Fu prima possesso da Lando della Ferla, e poi devoluto alla Regia Corte per la di lui fellonia. Martino lo concesse a Giacomo Serra colla clausola *pro se, & suis heredibus de suo corpore*. Morì Giacomo senza discendenti, e ritornò nuovamente il Feudo alla Regia Corte: onde da quei Sovrani istessi fu concesso a Nicola di Matteo sotto l'anzidetta clausola. *Vol. 2. del Val di Noto fol. 134.*

**FEUDO DELLA BARONESSA, alias SCILIBILLI.**

1399.

Nicola, e Bernardo Palmaro possederono questo Feudo, e morendo l'ultimo senza figli, fu devoluto il Feudo alla Regia Corte: onde il Re Martino ne fece la concessione a favor d'Erigo de Grimaldi, ed a' suoi eredi, e successori. *Vol. 2. del Val di Noto fol. 105.*

**FEUDO DI NAFITTA.**

1399.

Bernardo Incarnerio avea riportata la concessione di questo Feudo *pro se, & suis descenditibus de suo corpore*, e guardandosi egli privo di discendenza, ed in conseguenza in obbligo di restituire il Feudo alla Regia Corte, implorò dal Re, che si fosse estesa quella concessione fino a' di lui nipoti del fratello Berlingario, a favor de' quali il grazioso Monarca l'accordò, contemplando anco i figli, e discendenti delli stessi, come si offeriva dal *Vol. 3. del Val di Noto fol. 22.*

FEU-

**FEUDO DI PIRAGO.**

1405.

Oliviero Protonotaro, e Nicola Traguada erano possessori di questo Feudo. Ma quest'ultimo cessando di vivere senza successori *ex suo corpore*, fu la metà del Feudo devoluta alla Regia Corte, in seguito di che Martino la concesse a Beltrado de Mondron, e suoi successori discendenti *ex suo corpore*. Vol. 2. del Val Demone fol. 32.

**FEUDO DI CAMPOBELLO.**

1407.

Simone di Mattia possedeva questo Feudo di Campobello, ed indi la di lui figlia. Questa morì senza discendenza, e fu incorporato il Feudo alla Regia Corte, ed in quell'anno stesso il Re Martino celebrò la concessione a favor di Sancio de Xea sotto la menzionata clausola *pro se, & suis heredibus de suo corpore &c.* Come si trova notato nel Vol. 2. del Val di Mazzara fol. 63.

**FEUDO DI CIPALÀ.**

1401.

Varie vicende soffrirono i possessori. Finalmente la fellonia di Riccardo di Abbate pose in dritto la Regia Corte di riacquistarlo, e dal Re Martino se ne fece la concessione a Tommaso de Ulzinelli, e fra poco ritornò nuovamente il Feudo alla Regia Corte per la morte di colui senza discendenti, onde per nuova concessione, si tramandò in Giovanni di Apulia colla menzionata clausola *pro se, & suis heredibus de suo corpore &c.* Accadde frattanto la morte senza figli di Giovanni, e ricadde il Feudo nella Regia Corte, quindi si fa nuova concessione a Pietro de Falgar. Divenuto questi possessore dell'anzidetto Feudo, e Castello, lo vendè a Giovanni de Abbatellis, e suoi successori legittimi *de suo corpore*, e questa vendizione venne confermata dal Regio Assenso, come si legge nel Vol. 1. del Val di Mazzara fol. 131.

**DRITTO DEL TUMOLO, E MISERA DELLA CITTA'****DI SCIACCA.**

1401.

Federico di Tabula possedeva in *Feudum* questo dritto, che gli avea concesso il Re Federico *pro se, & suis de suo corpore &c.*, e dopo la di lui morte fu posseduto dal proprio figlio Antonio.

tonio de Tabula ; ma essendo morto senza discendenti , restò devoluto alla Regia Corte quel dritto infeudato , che indi dal Re Martino venne nuovamente concesso ad Antonio di Falconio , e suoi successori discendenti *ex suo corpore* , come tutto leggesi nel *Vol. 4. del Val di Mazzara fol. 189.*

### FEUDO D' IMBACCARI .

1415.

Era stato devoluto alla Regia Corte per la morte senza figli di Barbara Villardita , indi concesso a Stefano Blundo , e poi ancor questi vivente , per errore concesso dall' istesso Sovrano a Giovanni di Caltagirone . Portate al Trono le istanze del primo concessionario Blundo , vennero accolte , e restando ferma la concessione fatta a Giovanni di Caltagirone , fu concesso a Blundo un Territorio nominato *Gerexino* prima devoluto alla Regia Corte per la morte di Guglielmo de Gaxis , come si legge nel *Vol. 2. del Val di Notà fol. 72.*

### TONNARA GRANDE DI MELAZZO

1415.

Era posseduta da Giovanni Protonotaro , e disperato di prole pensò di donarla a Pietro Savaro , ed il Sovrano approvò col suo Regio assenso l'atto della donazione fatta al Savaro *pro se, & suis* , come apparisce dal *Vol. 4. delle Segrezie del Regno fol. 3.*

### FEUDO DI BRIERI .

1420.

Consalvo de Monroi divenne concessionario del Feudo in soddisfazione di un suo credito contro la R. C. , che gli avea promesso il pagamento coll' assegnazione di un Feudo soggetto alla reversione ; come in fatti accaduta la morte senza figli dell'ultimo possessore Nicola di Sant' Angiolo , la R. C. ricuperò il Feudo , e lo tramandò in Consalvo de Monroi ; come apparisce dal *Vol. 1. del Val Demone a fol. 163.*

### FEUDO DI RACHALMISURI .

1422.

Raimondo Manganella possessore di questo Feudo , prima di venderlo a Pasquale Suriano , ricercò il Real permesso , ed indi

**LXXXIV**

si celebrò il contratto autorizzato dal Regio assenso, e sotto la clausola *pro se, & suis heredibus, & successoribus*. Morì il compratore suddetto senza figli legittimi, e soltanto tre spurj, e per deludere i dritti Fiscali, tanto per la successione del Feudo, quanto in tutti gli altri beni allodiali, istituì eredi alcune persone coll' obbligo della restituzione de' beni a favor de' suddetti spurj. Attaccata la contesa tra il Fisco, e tali eredi, risolsero questi pagare al Fisco una certa somma, ed ottenere dal Re la licenza di poter restituire l' eredità a' figli spurj di Pasquale, che gli venne accordata, ed acciò il primogenito di quelli ottenesse il possesso del Feudo, fu necessario l' espresso assenso Regio per organo del Vicerè, che autorizzò quella concordia, legittimò col suo rescritto i figli di Pasquale, ed investì del feudo il di lui primogenito colla riferita clausola *pro se, & suis heredibus de suo corpore &c. Vol. 3. del Val di Noto fol. 44.*

**FEUDI DI CATALANITO, E S. ANDREA.**

1424.

Matteo de' Serafinis possessore di questi Feudi morì senza discendenti, e la R. C. esercitò il dritto della reversione. Dopo di ciò vennero concessi a Giovanni di Montecateno, a cui si contrastò Paolo Muleti, che si vantava essere successore dell' ultimo defunto Matteo de Serafinis; questa contesa venne a terminarsi colla concordia, colla quale il Muleti acquistò i Feudi, e pagò onze 40. al Montecateno. Ma questa transazione fu precessa dal Regio assenso, come altresì il Regio assenso avea confermato un' alienazione di tali Feudi fatta da Giovanni Montecateno, come tutto rilevasi dal *Vol. 2. del Val Demone fol. 57.*

**FEUDO DI LUNGARINI, TONDO DI MELAZZO, MAZZARA, E VENETICO.**

1447.

Dopo la morte senza figli di Gerardo di Giordano ultimo possessore di questi Feudi si aprì una formidabile contesa tra gli eredi scritti di Gerardo, ed il Regio Fisco, il quale per la morte di quest' ultimo senza figli sosteneva la devoluzione a favor della R. C. Il Re Alfonso con ugual giustizia, e prudenza commise la cognizione, e l' esame di questa causa al di lui Sacro Consiglio, da cui maturamente fu risoluto l' affare in favor del Fisco

Fito, e restarono esclusi gli eredi e stranieri di Gerardo, ed in esecuzione di tal sentenza, riacquistando la R. C. quei Feudi, furono concessi a Pietro Porco, ed a Costantino Spatafora, come si osserva dal Registro suddetto nel *Vol. 4. delle Secrezie del Regno fol. 9.*

**GABELLA DEL MALDANARO, E DELLA SCANNATURA  
NELLA CITTA' DI PIAZZA.**

1456.

Questi Dazi erano stati concessi *in Feudum* dal Re Alfonso e Francesco Maluber, il quale morto senza figli, e discendenti, furono devoluti alla R. C., e poi donati dall'istesso Sovrano ad Andrea Navarro in isambio di once 50. annuali, che gli avea promesso sopra i Feudi, e beni feudali soggetti alla reverfione, come si rileva dal *Vol. 4. delle Secrezie del Regno fol. 37.*

**FEUDO DI MARCO DI BUTERNO.**

1485.

Questo Feudo prima concesso a Martino di Sorban pervenne ne' di lui figli Giovanni, e Giaimo, che ne ottennero l'investitura *pro se, & suis heredibus de suo corpore*, ovechè al di loro padre era stato concesso nella forma più larga. Indi dimandarono dal Governatore della Camera Reginale il permesso di potere alienare, e donare i Feudi; ed in fatti ne fecero donazione a favor di Giovanni de Cardines, il quale volendo confermarli nel legitimo possesso di quei Feudi, ricorse ai Sovrani, ed esponendo di essere devoluto il Feudo alla R. C. per la morte senza figli delli suddetti Giovanni, e Giaimo de Sorban, ne implorava la concessione, che benignamente gli fu accordata, sotto però la forma stretta, come prima era stato concesso il Feudo; come si nota nel *Vol. 2. del Val di Noto fol. 109.*

**TONNARA DEL CAPO DI MELAZZO.**

1499.

A Nicola d' Amico, e suoi successori *ex suo corpore* fu concesso il dritto di formare la Tonnara nel mare di Melazzo, ed  
in

**LXXVI**

in fatti costruttā, quella passò in Nicola d'Amico nipote del primo acquirente . Morì egli senza successione legitima , e la Tonara fu devoluta alla Regia Corte , e dal Re Ferdinando concessa a Pietro Dunis ; e fra poco tempo morendo costui , ritornò nuovamente alla R. C. , a nome della quale il Segreto del Regno ne prese il possesso , e fu poi dallo stesso Sovrano concessa a Giovan Giacomo Anzalone, e suoi successori *ex suo corpore &c.* come leggesi dal *Volume delle Segrezie del Regno fol. 20.*

---

# NUOVA RAPPRESENTANZA

*PER RIFORMARE LA PROCESSURA DELLE  
CAUSE FEUDALI ABUSIVAMENTE IN-  
TRODOTTA IN SICILIA.*

IN RISPOSTA ALLA CONSULTA FATTA  
DALLA REAL CAMERA DI S. CHIARA  
SU TAL' ASSUNTO.

---

ANNALEZ RECHERCHES ANTHRO

DE LA SOCIÉTÉ ANTHROPOLOGIQUE  
DE PARIS  
TOME VINGT-DEUXIÈME  
ANNÉE 1912

PARIS  
ÉDITIONS ANTHROPOLOGIQUES  
1912



---

TU, QUID EGO, ET POPULUS MECUM DESIDE-  
RET, AUDI.

Horat. de Art. Poet.

---



*L giusto intendimento avuto nella stampa delle Consulte per lo nuovo Censimento in Sicilia, è a un dipresso quello, che muove la pubblicazione del Voto pronunziato sulla materia nel supremo Consiglio di Finanze dal Caporuota Consultor Simonetti. Verità, che combattan vecchi errori, voglion ripeterfi per divenire utili. Ma è necessità lo smentire le sediziose voci, che ha suscitato il privato interesse di pochi, e la ignoranza di parecchi altri ha disseminate.*

*Questo Voto giustifica più ampia, e più scolpitamente ciocchè l'invitto zelo del Vicerè Marchese Caracciolo ha notato, suggerito, e sostenuto per lo bene generale della Nazione, e specialmente de' poveri, con la più giusta ripartizione de' pubblici pesi.*

*Vi ha degli uomini senza prezzo, e sono que' che danno leggi savie ad un Paese mal governato. Coloro che le propongono, e ne persuadono il Pubblico pregiudicato, non debbono aver lode minore. La elevazione dell'anima, la grandezza del cuore necessaria nell'immaginarle, il travaglio nel manifestare gli abusi, e discreditare i pregiudizj, e la fermezza nel resistere agli osta-*

m

coli

colli de' Potenti, meritano la nazionale riconoscenza, e la comune lode.

La Clemenza del RE si è degnata di ascoltare, e largamente la Deputazione del Regno, comechè l'affare sia della sua sovrana legislativa facoltà. Ha inteso di contestare la inalterabile rettitudine del regal animo, e l'accertamento delle sue risoluzioni. Ha ciò indotta però nel Voto una polemica forse non corrispondente alla dignità del Voto e della materia. Ma l'effetto è giustificato dalla causa.

Questo Voto che rompe un ghiaccio non solamente per lo addietro non tocco, ma anche da' siciliani temuto, non poteva esser breve. Lo han tirato necessariamente a lungo la materia vasta, e complicata, certe non attese obiezioni, e l' dovere preparar tutto alla meditazione del Consiglio.

A rilevar gli occupati si è munito di un Sommario, il quale manoduce a punti, che fissino per avventura la loro attenzione. Se n' è formato anche un Ristretto, il quale coll' ajuto dell' indice, e della vibrazione soddisfaccia i più occupati.

Queste cure provano, quanto sia più difficile tirare una Nazione dalla mediocrità, che tirarla dalla barbarie. Tutto è bene speso per la gloria del Sovrano, per lo meglio del Paese, e perchè riconosca ognuno i propri doveri, ugualmente che i propri dritti (1).

---

(1) In seguito del Voto, e del Ristretto si stamperanno le Risposte del Deputato a' Quesiti fattigli, perchè non rimanga dubbio su' fatti, e le ragioni opposte.



**L** sistema attuale del Regno di Sicilia nella interessantissima materia de' tributi, che ivi chiamansi *Sonativi*, per quanto vi si voglia riflettere, è indefinibile, dappoi- ché contiene un ammasso di disordini, ove altra legge, e norma di proporzione tra le classi de' Contribuenti non si cono- sce, se non che l'arbitrio di chi li re-

gola. Dovrei, o rinunziare al buon senso, per rendermi per- tuato di ciò, che per sostenerlo, si dice in contrario, o dire al RE tutt'altro di quello, che internamente sento, per van- taggio nommen suo, che di tutto il Pubblico. Io non mi fido di fare nè l'uno, nè l'altro. Dunque ne darò pria l'idea in generale; l'anderò indi esaminando in ciascheduna delle sue parti, e finalmente dirò con quella ingenuità, che si con- viene, il mio sentimento.

**I** Donativi alcuni son detti *ordinarj*, altri *straordinarj*. Gli *ordinarj* sono al numero di tredici, e per ripartirne il pe- so si fa dalla Deputazione del Regno il *consimento* de' beni, e la *numerazione* di tutt' i Cittadini. A' *Baroni*, che nulla contri- buiscono, non si dà alcun carico, nè sono allibrati i di loro beni feudali, che in Sicilia formano la massima parte del tutto. I beni de' *Prelati parlamentarj* neanche allibransi, pur tuttavolta essi contribuiscono, non già in tutt' i tredici donati- vi, ma solamente in otto; e l'arbitraria quota della contri- buzione per sette, è nella sesta parte del peso, per l'ottavo è in qualche cosa di meno della sesta. La Città di Palermo, senzachè si faccia la numerazione de' suoi Cittadini, nè l'ap- prezzo de' beni siti nel suo territorio, è considerata per la de- cima parte del Regno. Messina all'incontro, tuttocchè si fac- cia la numerazione delle anime, e l'apprezzo de' beni, è considerata per due terze parti della decima; ma così l'una come l'altra non paga per qualche viene considerata. Palermo infatti contribuisce la decima non di tutto il peso, ma del

reliquato, dedotto pria l'importo di ciò che paga il *Braccio* ecclesiastico, e delle due terze parti della decima caricate a Messina contro gli ordini di S. M. Cattolica. La Città di Messina poi effettivamente non paga due terzi della decima, ma solo una quota assai minore, ed il dippiù, come a lungo ho dimostrato nella mia rappresentanza de' 5. Aprile 1783, lo perde il Fisco sull'importo totale de' donativi.

Tutto ciò, che rimane si dà in carico alle altre Università del Regno, con farsi però tra di loro pria una divisione, indi una suddivisione. La divisione riguarda le Università della classe demaniale; e le Università della classe baronale; e la suddivisione riguarda ciascheduna Università in particolare nella propria classe. Dieci degli anzidetti donativi, senza tener conto nè del numero delle anime, nè della quantità de' beni, che in ciascheduna delle due classi si ritrova, si dividono a metà fra i Comuni del Demanio, e del Braccio baronale; ma nella suddivisione, che si fa poi a ciascheduna Università nel proprio Braccio, se gli addice il peso con tassa reale di bonatenenza a proporzione di quei beni, che nel suo distretto trovansi allibrati.

Per gli altri tre donativi non si fa prima la divisione a metà tra i Comuni de' due Bracci, ma da principio indistintamente si ripartiscono tra tutte le Università, così demaniali come baronali, col divario però, che uno si distribuisce attento il numero delle anime, gli altri due a proporzione de' beni.

Nel censimento oltre i beni feudali, e de' Prelati parlamentari, mancano ancora i beni de' Cittadini palermitani, ed i beni delle *Chiese*, de' *Monasterj*, *Commende*, ed altri *manimorte*, che per non essere allibrati, siccome non dan carico a quelle Università, ove son siti, così formano una gravezza per quelle Università, che ne son prive.

I donativi poi, che chiamansi straordinari, ed in oggi esistono, sono cinque. Ciascuno è ratizzato diversamente dall'altro, e in diversi ceti di contribuenti con ripartizione, e tasse meramente arbitrarie. I Baroni ci contribuiscono anche la loro rata, dove più, dove meno, che nel totale de' medesimi ascende all'incirca alla sesta parte del peso, sesta però che non pagano per intiero, venendo loro diminuita dall'impor-

porto della tassa di quelli, che senza possedere verun Feudo, son decorati con titolo di semplice onorificenza.

Questo in breve è il sistema attuale della ripartizione di tutt'i donativi ordinarij, e straordinarij, ed a creder mio se un Pittore volesse rappresentare in una tela il disordine, o pure un Poeta con vivezza di fantasia volesse descriverlo in versi, non altronde, che da queste cose, potrebbe concepirne la più bella idea.

Da una tale disordinata maniera, che si tiene nel ripartimento, tuttocchè moderato sia il peso, e proporzionato alle forze dello Stato, pure la Nazione resta oppressa, ed impossibilitata a soffrirlo: effetto inevitabile delle contribuzioni mal disposte e collocate, nè sù di tutti con proporzione geometrica distribuite. In generale ho esposto il modo di ripartire, che si tiene dalla Deputazione del Regno, ora per vieppiù rilevarne l'ingiustizia, fa d'uopo di andarlo esaminando in ciascuna delle sue parti.

#### DE L B A R O N A G G I O.

**I** Baroni nella ripartizione del peso non sono affatto considerati: due sono le ragioni, che se ne adducono. L'una antica, che si legge nella Numerazione in istampa del 1652. L'altra, che si è posta ora per la prima volta in campo, e si è non meno a voce, che in iscritto obbiettata. *I beni feudali (son parole della Numerazione) non son compresi, nè si rivelano, nè si numerano, perchè questi per antica consuetudine sono esenti dal pagamento de' regj donativi, restando i loro Feudi soggetti al servizio militare, eccettò quelli, che sono infeudati dall'anno 1625. a questa parte, o pure che ne' loro privilegi vi sia la clausola, che abbiano a concorrere.*

Nella mia Rappresentanza de' 25. Dicembre 1782. a lungo ho ragionato sù di tal punto. Qui basta di cennare, ch'essendo i donativi contribuzioni suppletorie per le indigenze dello Stato, i Baroni non possono esentarsene sotto il pretesto del peso eventuale del servizio militare. Nel Regno di Napoli i Baroni, tuttocchè portano il peso del servizio militare sotto il nome di *Cavallo montato*, pure in tutte le occasioni de' donativi han contribuito la loro quota, e quell'annuo paga-  
men-

mento, che in oggi fanno sotto il nome di *Adaa*, altro non è, che la rata del contributo loro toccata di un donativo di un milione, e ducati 200. mila.

Al tempo di ALFONSO d' Aragona i beni feudali erano onnosj all'istesso peso, come sono in oggi, e pure quel savio Principe stabili, che dovessero contribuire. Oltre a che la ragione in contrario provarebbe troppo, essendo esclusiva ancora della contribuzione de' Prelati parlamentarij, e delle Università, ch'egualmente son tenuti all'istesso peso.

So che siasi opposto, che il Capitolo di *Alfonso* decise un caso particolare, e che per dritto feudale siculo nè i Prelati, nè le Università demaniali sian tenuti al servizio immediato, nè le Università baronali al servizio mediato, mercè l'*ajutorio*, che in tal caso corrisponder dovrebbero a rispettivi Baroni. Questa sorte di opposizione non meriterebbe la pena di dovercisi rispondere, tanto però in breve soddisfarò a tutto.

La determinazione di *Alfonso* la veggio registrata nel corpo de' Capitoli; dunque è una legge, che forma parte del dritto pubblico di quel Regno. La maggior parte delle leggi altro non sono, se non che determinazioni di casi particolari. Ma nè anche è vero, che *Alfonso* decise un caso particolare; determinò anzi generalmente il punto del contributo.

In due Capitoli fatti per due diversi Parlamenti, ciò si vede determinato, colla sola differenza, che in uno non si scorge se ci fosse stata contraddizione de' Baroni, come si vede chiaramente nell'altro. Che sia così, fa d'uopo sapersi, che nel Parlamento tenuto nel 1451. si conchiuse un donativo di fiorini 150. mila, ed in seguito si diede supplica al RE, in cui si disse, *che nulla Città, sive loco, oi BARUNI, sive Prelato sia exento de lo pagamento de la presenti collecta, & donativo*. Il rescritto si fu: *Placet. Reg. Maj.* Questo è il tenore del Capitolo 420. di *Alfonso*.

Nell'anno poi 1452. si tenne altro Parlamento, e si conchiuse un donativo di fiorini 200. mila per impiegarsi nella reintegrazione del regio demanio, con reluirsi i corpi, che se n'erano distratti. In questo parlamento i Baroni non consentirono al contributo, dappoichè ci si legge in fine: *In lo quali pagamento demandano li Bracci de li Prelati, & Perjuni,*  
eccle-

*ecclesiastici, & Università demaniali, che ogni persona, cioè tanto ipſi Prelati, & Perſoni eccleſiaſtici, quanto li Baroni, & Università demaniali, & non demaniali de lo dicto Regno, nullo excepto, digiano concurriri, e pagari pro rata loro contingenti ſecondo la taxa ſarà dato carico.*

Se il tenore del parlamento, e della ſupplica indi data al RE, che fu concepita coll'ifteſſime parole, e leggeſi inferita nel Capitolo 488., dimoſtra, che i Baroni allora, anzichè conſentire al contributo dimandato contro di loro da Prelati, ed Università demaniali, dovean pretendere franchigia, ed eſenzioni, molto più ciò ſi conoſcerà dal tenore del reſcritto. *Regia Majeſtas acceptat hujusmodi oblationem, ad cujus ſolutionem conſideratis conſiderandis, decrevit, & declarat Prelatos omnes, & etiam eccleſiaſticas Perſonas, nec non BARONES, & Univerſitates tam demaniales, quam non demaniales, nemine excepto teneri, & contribuere debere.*

Le arrecate parole formano una legge generale dichiarativa del contributo, che allora, e coll'occaſione di quel donativo ſi poſe in controverſia. Oltre a che io non ſo conoſcere la differenza tra un caſo, e l'altro, nè ſo inveſtigare la ragione per la quale obbligati una volta i Baroni a contribuire, non oſtante il peſo del ſervigio militare, poteſſero indi per cagion dell'ifteſſo peſo divenir franchi ne' ſuſſecuti donativi.

Qui biſogna, che mi dia carico di qualche ſi dice circa tal punto nel foglio di riſpoſta del *Deputato* del Regno al primo *queſto*, e tralaſciando le tante coſe, che ſi aſtaſtello, mi reſtringo a riſlettere ſull' aſſunto. Queſto principalmente par che ſi poggia ſu 'l preſupporre, che il peſo de' donativi abbia a diſtribuirſi a norma della legge ſtabilita da i Parlamenti da i Regnanti approvata: che il Capitolo 488. d' *Alfonſo* non fu una legge perpetua, anzi una eccezione al ſolito, ed inconcuſſo dritto di eſenzione, per cui vi abbifoſſo un' eſpreſſa volontà del Parlamento, confermata, ed approvata dal Sovrano: che nel Parlamento del 1452. ſi dimandarono, e furono accordate tante grazie, quante ſe ne leggono eſpreſſe dal foglio 337. al foglio 345. de' Capitoli del Regno, che tutte ſoltanto riguardavano il vantaggio, e favore de' Baroni: che col Parlamento tenutoſi nel 1456. ſi giuſtifica, e ſi conferma l'ordinaria, ed incontrabaſtile eſenzione de' Baroni, per diſpensare alla quale per  
quel-

quella sola volta, vi bisognò la dimanda del Parlamento, e la conferma, ed approvazione del Sovrano. Chi imprende tale assunto, mi pare che faccia grande abuso de' termini, delle cose, e del carattere, che rappresenta.

Nel Regno di Sicilia le leggi si fanno solo dal Re. Il Parlamento, benchè rappresenti tutta la Nazione, non detta leggi, ma le dee ricevere dal Sovrano. Le risoluzioni parlamentarie debbono adattarsi alle leggi, e non già queste alle risoluzioni del Parlamento. Colle medesime non s'intende mai derogato alle leggi, se il Re non dichiara espressamente di volerle derogare. Il Sovrano non ha bisogno nè dell'espressa volontà, nè della dimanda, e consenso del Parlamento per risolvere quel che stima più conveniente per l'interesse del Pubblico. La volontà di tutt' i Sudditi delle Monarchie ben regolate è nelle mani del Re.

Checchè sia però delle voci, vengo alle cose, e mi sembra che l'intrapresa del Deputato non ha appoggio nè di fatto, nè di ragione. Quando non voglia dirsi, che il Baronaggio di Sicilia se conseguisca il tutto, debba solo contribuire in parte; ma se conseguisca solo una parte, non debba contribuire niente, non può reggere il motivo addotto in contrario delle grazie ottenute. Questo dimostrerebbe più tosto, che in quella occasione dovea addirsi a' Baroni tutto il peso del donativo, poichè essi soli ne riportavano tutto il beneficio, e non già gli altri ceti, e le Università del Regno.

E' ammirabile la franchezza, con cui si assenta, che per l'addietro nommai i Baroni avean contribuito al peso de' donativi. Sarei curioso di sentire donde ciò si ricava, e quali sono i documenti, che ce lo dimostrano. Le antiche compilazioni de' Parlamenti generali cominciano da tempi molto posteriori ad *Alfonso*, che fu il primo ad introdurre il sistema de' donativi nel Regno di Napoli, e di Sicilia. L'ultima compilazione non ha guari fatta dal Canonico Mongitore comincia dal Parlamento tenutosi sotto dello stesso *Alfonso* nell'anno 1446. In questo nulla si legge di particolare circa le classi de' contribuenti: in generale si parla di tutto il Regno, che offerì un donativo di fiorini 125. mila. Le parole, colle quali si espresse sono le seguenti. *Et facta, & ben intesa la detta proposizioni per lo dictu Illustri Signuri D. Lopez Ximen.*

Durrae



*Durra Viceré . . . . . conclusiro, & determinaro, che lo dicto Regno . . . . . prometti pagare alla dicta Majestà 125. mila fiorini de moneta di Sicilia in termini di anni cinco. Da queste generiche espressioni, anzichè dedurre, che i Baroni non contribuirono, deesi arguire tutto l'opposto. Se tutto il Regno offerì, ed obbligossi al pagamento, tutte le classi eran tenute a contribuire, e fra queste il Baronaggio, ch'è la più principale. nè ci è maggior ragione, per cui posson crederli esentati i Baroni, e non già le Università, poichè niente s'individua di particolare nè per gli uni, nè per le altre, ma si parla di tutto il Regno. Dica di grazia il Deputato, in che maniera gli anzidetti fiorini 125. mila si ratizzarono, per vedere a chi ne fu addossato il peso? Non potrà certamente soddisfare alla dimanda, perchè le tasse, e ratizzi di quei tempi non esistono. Non apparendo dunque il contrario, dobbiam dire, ch'essendosi senza alcuna eccezione obbligato tutto il Regno, tutti dovettero contribuire.*

Il mio argomento acquista forza di evidenza, quando si rifletta al Parlamento susseguente dell'anno 1451., ch'è il secondo, che si rapporta dal Mongitore. Vi si stabilì un donativo di fiorini 150. mila, e anche fu concepito in termini generali, come il primo. Tutto il Regno rappresentato da tre Bracci obbligossi al pagamento, e se ne addossò il peso; pure non si può dubitare, che i Baroni contribuirono. Benchè manchi la tassa, ed il ratizzo, esiste pur tuttavia la supplica data al Re per le grazie, che in tale occasione si dimandarono, e leggesi inserita nel Capitolo 420. In quella, tra le persone, che si disegnano a contribuire, espressamente vi si veggono annoverati i Baroni. Di sopra l'ho rapportata per intero, quì giova ripeterla: *Che nulla Città, sive loco, oì Baruni, sive Prelato sia exento da lo pagamento de la presenti collecta, & donativo.* Dunque non è vero, che pria del 1452. i Baroni nulla mai avessero contribuito, e che il Capitolo 488. fosse stata una eccezione del solito, ed inconcusso dritto di esenzione. Il dir ciò è l'istesso, che avventurare proposizioni per qualche mai potessero valere, dappoichè ne' parlamenti, che precederono, si legge tutto l'opposto di quel che si assenta. Ma se nel 1452. i Baroni, e gli altri contribuenti chiesero il rilascio delle collette attrassate, come si può avere lo spiri-

**XCVIII**

spirito di dire, che prima della legge di *Alfonso* i Baroni non pagavano? Il documento è il Capitolo 484. dello stesso, *Re. Item supplica lo dicto Regno la prefata Majeftà, che li placza relaxari, & remierriri a li Prelati . . . . . Marchisi, Conti, Viceconti, Baruni si alcuno residuo per lu passuto si havisse da pagari per raxuni de coronationi, maritaggio, & altri, tanto per raxuni de' donationi, quanto per altri collecti, quanto per viguri de' pragmatici, & ogni altra costituzioni de lo Regno. Ecco le leggi anteriori a quella del 1452. che obbligavano i Baroni. Placet R. M. quod pecunie non collecte pro causis predictis non colligantur, sed intelligantur remisse.*

Se le cose anzidette ci assicurano, che pria del 1452. i Baroni contribuivano, dobbiamo dire, che il Capitolo 488. non fu già un eccezione di regola, ma confermò, e stabilì la regola del contributo, da cui voleano per la prima volta i Baroni sottrarsi, e furon contraddetti da Prelati, ed Università demaniali. *Alfonso* coll'anzidetto Capitolo non eseguì la volontà del Parlamento, ma con piena cognizione decise un punto di disputa nato tra parlamentarij, e la decise con una legge dichiarativa del contributo, a cui tutti *nemine excepto* rimasero obbligati, e che dovea riguardare anche il futuro. Ciò è tanto vero, che nel privilegio delle grazie allora accordate, o sia tra i capitoli fatti in quella occasione, vi è il capitolo 482., in cui leggesi: *con che i presenti capitali sempre s'intendano stare in viridi observantia, nec propter desuetudinem, aut contrariam consuetudinem s'intenda essere derogato & abrogato in aliquo ali dicti capituli: Placet Reg. Maj.*

Vengo ora al Parlamento del 1456., col quale crede il Deputato dimostrare, che anche a' tempi di *Alfonso* dopo il Capitolo 488. i Baroni non avessero contribuito; ma non si avvede, che quanto più cerca di stringere il suo argomento per sostenere la pretesa eccezione della regola, tantopiù discredita la riputazione, e diminuisce quell' autorità de' Parlamenti, sulla quale, come si vedrà in appresso, unicamente poggia la sua intrapresa in tutta la estensione del presente affare. Se il Parlamento nel 1452. volle il contributo de' Baroni, perchè poi non lo volle nel 1456.? Il Parlamento si vuole, che in ciò, che conchiude, forma il giudizio della Nazione. Sia così: però non si può negare, che il giudizio debba essere equo

equo, giusto, ragionevole, e non già ingiusto, dispotico, e capriccioso.

Or questo Giudice di se stesso, che nel 1442. conobbe proprio, che i Baroni contribuiffero, dovette conoscere, che la giustizia, e l'utile, e vantaggio comune di tutto il Regno così richiedeva. Quando non si arrechi una ragione peculiare, e convincente, che giustifichi la gran differenza, che corre tra il s<sup>i</sup> del 1452., ed il nò, che si presuppone nel 1456. bisogna dire, che il Parlamento sia una creatura inconstantissima, e volubile, che per mero capriccio voglia, e disvoglia.

Il dire, che le grazie richieste, ed ottenute in occasione del Parlamento del 1452. riguardavano il favore de' Baroni, è troppo insufficiente motivo per giustificare l' assunto. Oltre a qualche di sopra ho cennato, è da sapersi per fatto, che nel Parlamento del 1456., anche si dimandarono, ed indi si ottennero ben molte grazie, e tutte al Baronaggio proficue. Dasi un'occhiata al foglio 398. sino al foglio 428. de' capitoli del Regno, e si vedrà quante siano. Ne cennerò solo alcune rubriche: *Quod Prelati, & Barones possint componere, & perdonare: Quod Barones habeant revisiones causarum: Galliarum, & caxie concessa Prelatis, & Baronibus: De confirmatione Privilegiorum Prælatorum, Baronum, & aliorum: Quod in revenditionibus Feudorum non solvatur decima.*

Se queste grazie, ed altre, che per non diffondermi, tralascio qui di rapportare, riguardavan solo il favore de' Baroni, manca tutto l'appoggio dell' argomento in contrario, perchè dimostrano, che anche in tal caso avrebbe dovuto darsi luogo all'eccezione, e non già alla pretesa regola.

Di più riflesso, che la regola generale di esenzione unicamente si forma su 'l peso del servizio militare. Or questa non poteva avere affatto luogo per lo donativo conchiuso nel Parlamento del 1456. In occasione della guerra, che allora vi era col Turco si fecero alcune Galere per la difesa, e custodia del Regno. Se ciò non era servizio militare, qual altro mai potea essere? Anche attenti i Capitoli del Re GIACOMO, o sia del Papa Onorio, de' quali ho ragionato a lungo nella mia rappresentanza de' 28. Dicembre 1782., i Baroni non poteano esentarsene. Dunque il dire, che ne furono esentati, non potrebbe ad altro attribuirsi, se non che al mero capriccio

**C**  
cio del Parlamento, non essendoci non che ragione, ma nè anche preteso da poter accordar loro la supposta franchigia.

Diasi però luogo al vero, nè si faccia a quel Parlamento un torto, che non merita. I Baroni non furono eccettuati, come nel foglio del Deputato si assenta, nè *Alfonso* recedè dalla legge, che quattro anni prima avea fatto. Lo stesso Parlamento lo spiegò, e lo stesso *Alfonso* quando accettò quel donativo lo prescrisse al Capitolo 498., le di cui parole sono: *Item che nullo sia exempto de la presenti donativo, e se la dicta Majestà havisse fatto, oi volisse fare exempto alcuno, la rata contingenti a quello, se debba imputari a la Regia Curte, ita quod non sia accollata sopra li altri: Placet Reg. Majest.* A vista del trascritto Capitolo finchè non si trovi in Sicilia un vocabulario, che ci faccia sapere, che nullo sia exempto, significa, che siano esenti i Baroni, non si può certamente sostenere, che in quel donativo non contribuirono.

Non dovrei aggiugner altro sù di ciò, che mi sembra cosa pur troppo chiara; non pertanto son obbligato a dilungarmi sulla stessa materia, per togliere tutti que' dubbj, che possono facilmente intorgere colla lettura del foglio, in cui molto si presuppone, molto si confonde, moltissimo si tralascia. Nell'anzidetto Parlamento del 1456. in occasione della guerra col Turco, come di già ho cennato, per potersi costruire quattro Galere, oltre le due, che restarono a carico di Palermo, e Messina, il Regno offerì fiorini 60. mila soggiungendosi, *li quali fiorini 60. mila se hajono a pagare per tutti li tre Bracci Ecclesiastico, Demaniale, & Università de' Baruni in due anni.*

Se l' Autor del foglio non si fosse fermato a queste sole parole, sulle quali tanto si poggia, ma avesse letto l' intiero contesto del Parlamento, non avrebbe fatto uso delle medesime per dimostrare d'esserne stati i Baroni esentati. Avrebbe veduto, che collo stesso Parlamento si fece altro donativo di fiorini 300. mila, e tanto l'uno, quanto l'altro tutto il Regno rappresentato da Bracci, *Ecclesiastico, Militare, e Demaniale* si obbligò di pagare: *Et per accaxione de li dicti grazii, privilegi, ed immunitati per la Regia Majestà cunctidanti a lo presato Regno, tutti li tre Bracchii videlicet Ecclesiastico, Militari, e Demaniale, venime diserepante graziosamente offerino,*

**Q**

• donano a lo dicto Signor Re fiorini 300. mila, • etiam floreni 60. mila per fabbrica, ed armamento de' quataro Galei de la moneta de lo dicto Regno &c.

Poste tali espressioni per sostenere l'Autor del foglio, che i Baroni fossero stati esenti, dovrebbe dimostrarci un paradosso, che i medesimi non sono compresi sotto il nome di *Braccio militare*. In Sicilia veramente non ci sono altre classi per rappresentare il Regno intiero, nelle quali si possono intendere i Baroni inclusi. Nè credo voglia dirsi, che il Braccio militare li comprenda, quando si tratta di godere le tante prerogative, onorificenze, e vantaggi, che il Baronaggio gode nello Stato, ma non già quando si tratta di soffrirne i pesi, perchè allora comprende soltanto le Università baronali, e non già i Baroni; e che se concorrono, e consentono a donativi sotto il nome di *Braccio militare*, il di loro concorso, e consenso obbliga al peso le Università baronali, che nel Parlamento non intervengono, e non già essi medesimi, che sono intervenuti, son concorsi, ed hanno acconsentito. Questo sarebbe lo stesso, che delirare, e non discorrere.

Oltre alla natura della cosa, che porta seco, che quando tutto il Regno senza alcuna eccezione siasi sotto il nome di tre Bracci obbligato, restino pur tenuti i Baroni, cioè si conferma coll'autorità degli stessi Parlamenti, tanto sacrosanta per l'Autor del foglio, che mercè la medesima crede di salvare tutt' i disordini che sono in Sicilia per la ripartizione de' pubblici pesi.

Nel Parlamento del 1538. tutto il Regno sotto nome di tre Bracci Ecclesiastico, Militare, e Demaniale si obbligò a formare quattro Compagnie di cavalli. Il peso si ripartì per una quinta parte su 'l Braccio ecclesiastico, per due quinte parti su 'l Braccio militare, e su 'l demaniale gli altri due quinti. Nell' istesso tempo, che si fece tal ripartizione si soggiunge: *pagando però li più facultati tantum di tutto lo dicto Regno, cioè Ecclesiastici, Marchesi, Conti, Baroni, ed altri personi facultati &c.* Dunque a giudizio dell' istesso Regno sotto l' espressione di *Braccio militare* non s' intendano solo le Università baronali, ma anche i Baroni, ed al peso son tenute così l' une, come gli altri. Questo è il primo tra gli antichi Parlamenti, in cui si disegnano quote di contributo, e clas-

e classi di contribuenti. In tutti gli altri più antichi si vede, che generalmente il Regno sotto il nome collettivo de' tre Bracci obbligavasi a pagare. La mancanza delle tasse, e de' ratizzi di quei tempi, e l'credersi, che la faccenda si regolasse, come l'ha regolata in appresso, ed a tempi molto posteriori la Deputazione del Regno, dà occasione all'equivoco, che si pone in campo.

Questo corpo allora non esisteva, nè era sedentario in Palermo, e molto meno si era reso di dritto quasicchè privato del Baronaggio. Le tasse si facevano da coloro, ch'erano incaricati nel Regno, ma con lo intervento de' Ministri Fiscali, che certamente doveano invigilare, non solo per l'interesse del Fisco, ma ancora, che tra i contribuenti non restasse alcuna parte gravata. Due Capitoli dell'istesso Alfonso fatti l'uno sotto la rubrica *de taxa fienda per Deputatos* per lo Parlamento tenutosi l'anno 1451. (a), e l'altro sotto la rubrica *de taxatoribus collectarum, & Deputatis* per lo Parlamento dell'anno 1456. (b) chiaramente ce lo dimostrano.

Per

(a) Item supplica lo dicto Regno, che li Deputati de lo novo Parlamento siano quelli, che hannu affari la taxa de lo pagamento della presente summa, e che ogni Città, e Terra, e Baronie, & Universitati, bagia a pagare secondo la taxa, che sarà facta per li Deputati, & più dinari non si poczano coglieri, si non quelli, che saranno in la taxa quolibet anno durante dicto tempore ut supra: *Placet Regie Majestati intervenientibus tamen Vicerege, Magistro Justitiaro, & Rationalibus, & Conservatore, vel ejus Locumtenente.*

(b) Item ex quo tempore præterito, quelli, che hanno intervenuto in la taxa de li regii collecti, non bene informati de li renditi uniuscujuscumque, hanno gravato, taxando plui de lo debito ad alcuni, per toglieri ogni gravicia, & reducirli tali taxa ad justitæ debitum, sia sua mercè provediri, che chi siano tutti Deputati, che su inlo Regno in questo ultimo Parlamento, essendo requisiti per litera, & in eorum contumacia presentes possint expedire: *Placet Regie Majestati, dum tamen de quolibet brachio, vel statu interveniant ad minus tres ex Deputatis cujusque Brachii simul cum Vicerege, & Magistris Rationalibus, qui quidem Deputati antequam ad aliqua procedant, teneantur jurate solemniter bene, & fideliter se habere in taxatione.*

**P**Er vieppiù dimostrare l'ingiustizia della pretesa esenzione voglio fingere, che non esistesse la legge di *Alfonso*, che indefinitamente obbliga i Baroni al contributo di qualunque donativo, pure anche seguendo le tracce della loro posizione, sarebbero tenuti a contribuire per li tredici donativi ordinarij, dal peso de' quali abusivamente si sono sottratti. Tre de' medesimi, come sono quelli de' *Ponti*, delle *Torri*, e de' *Regenti* riguardano i pesi comunicativi del Regno, ed il comodo di tutti; e fra tutti dagli stessi Baroni. Che ha che fare in ciò il peso del servizio militare? Non s'introita dal Fisco il di loro importo, ma dalla Deputazione del Regno dee erogarsi a quelli usi, a quali fin dalla loro origine furono designati. Se il peso del servizio militare potesse esentare il Baronaggio dal contribuire agli anzidetti tre donativi, dovrebbe esentarlo ancora dal pagamento de' propri debiti. Tra l'un caso, e l'altro difficilmente si troverà alcuna differenza. Chi non vede, che non contribuendo i Baroni agli anzidetti tre donativi, non solo non servono allo Stato, ma che in ciò lo Stato serva a loro?

Vengo agli altri dieci, e particolarmente parlerò dell'origine, e natura di ciascheduno. Il primo è quello di annue onze 20. mila, che per antonomasia si chiama *Ordinario*, perchè è il più antico di tutti quegli altri, che per essersi sempre confirmati, da temporanei son divenuti perpetui, ed ordinarij, e fu stabilito nel Parlamento del 1502. E' da rifletterli, che nel discorso preliminare impresso nella numerazione del 1652. l'origine di questo donativo si porta fino a' tempi di *Alfonso*, che ordinò il contributo de' Baroni. Minacciava allora il Turco con grandissimi preparativi d'invadere il Regno; eravi bisogno di fortificare le Piazze marittime, e di sostenere armata, ed esercito: hanno per questo (son parole del Parlamento) *ditti tre Brachj deliberatu, votatu, & concluso per tutti li costi, & causi supraditti divirisi dari, & offeriri ad S. M., e per sua parti ad Vostra Illustri Signoria libere florini 300. mila, de li quali S. M. ndi fazzi quello sia più so servizio, come megliu ad Sua Altezza piazza, da pagarisi per tutto lo Regno nemine exempto.* O si riguarda il perchè il donativo si fece, o la maniera colla quale si conchiuse, sempre si vede quanto sia abusiva l'esenzione de' Baroni dal contribuire.

La

La custodia, e difesa dal Regno obbliga al servizio militare: Per tal cagione il donativo si fece; e fatti *nomine exempto* obbligaronsi al pagamento. Dunque i Baroni son tenuti al contributo.

Il secondo è quello, che corre sotto nome di *Fortificazioni*. Ebbe la sua origine nell'anno 1431., in cui tenutosi un Parlamento generale, dopo di essersi confermato il di sopra rapportato donativo ordinario, si offerirono altri fiorini 100. mila per potersi erogare nelle fortificazioni di tre Piazze marittime *Siracusa*, *Trapani*, e *Melazzo* sommamente necessarie per la conservazione del Regno. Il pagamento di questa somma si promise pria da tutto il Regno tra cinque anni, indi se ne addisse una quinta parte a carico del Braccio ecclesiastico, due quinte del Braccio militare, e due quinte parti del Braccio demaniale. Finalmente si soggiunge: *Nel qual pagamento dovevano contribuire tutte le Città, e Terre del Regno, li quali fu taxati pagare nel donativo delli 300. mila fiorini offeriti per detto Regno alla prefata Cesaria Majestà nemine exempto dalla taxa predetta da farsi, etiam quelle Città, Terre, Persone, ed Officiali, li quali nell'i regj donativi sono stati taxati, e per exemptione non hanno pagato; etiam quelli Feudatarj, che non vanno al servizio militare, de lo pagamento delli quali fiorini 100. mila sono exempti, e franchi li poveri.*

In appresso colle conferme, che da tempo in tempo si son fatte, questo donativo ha ricevuto due alterazioni. La prima nel Parlamento del 1548., in cui la contribuzione del Braccio ecclesiastico da quinta si ridusse a sesta, e la seconda nel Parlamento del 1567., in cui si stabilì, che il pagamento de' fiorini 100. mila non si facesse fra il corso di cinque, ma di soli tre anni, quindi viene a risultare per annue once 6666. 20., che attualmente si pagano. A' motivi di sopra espressati per lo donativo ordinario qui bisogna aggiungere, che si considerò il Baronaggio esser così tenuto, che si vollero obbligati anche quei Baroni, che per privilegio, o pur per altra cagione, fossero esenti dal servizio personale: *etiam quelli Feudatarj, che non vanno al servizio militare.*

Ma su di ciò io ne appello al giudizio degli stessi Baroni. Essi medesimi han conosciuto giusto, ed hanno in effetto sempre contribuito la loro rata ne' donativi, che si son fatti per la costruzione, e mantenimento delle fortezze del Regno.



gno. Oltre al presente donativo, che riguarda solo le fortificazioni delle tre Piazze di *Siragusa*, *Tràpani*, e *Melazzo*, in sette Parlamenti tenutisi dal 1671. sino al 1707. si fecero i donativi per le fortificazioni di tutte le Piazze del Regno, ed in tutt' i sette Parlamenti i Baroni furono ratizzati, e contribuirono la loro quota, *stantechè* (son parole del Parlamento del 1680.) *si tratta della propria conservazione, e di donativo, che si ha da impiegare per le fortificazioni del Regno.* La stessa ragione, che ha luogo in uno, dee valere nell' altro caso, non essendoci alcun motivo di differenza tra l' uno, e l' altro.

Il terzo donativo s' impose nel 1561., per costruirsi, e mantenersi sei *Galere* per custodia del Regno sito vicino alle frontiere dell' inimico, e difenderlo dalle sue incursioni. Se questa fu la cagione del donativo, non può il Baronaggio essentarsene, tanto più, che nel Parlamento in termini generali si parla d'addirsi il peso a *tutti* senza alcuna eccezione.

Il quarto è il donativo chiamato della *Macina*, o sia di scudi 100. mila. Fin dall' anno 1562. erasi dal Parlamento stabilita la gabella di tari uno per oncia sopra drappi di seta, di panno, di tela, ed altre robbe, acciò potesse il RE supplire alle paghe della *Truppa*, e mantenimento delle *Galere*, troppo necessarie alla difesa del Regno. Nel Parlamento del 1584. si volle abolire l'anzidetta gabella sull' asseriva di essersi sperimentata dannosa, di grave peso, e di difficile esazione, ed in luogo della medesima si stabilì la gabella della macina di danari nove per ogni tomolo, o sia di un tari, e grana quattro di quella moneta per ogni salma di grano.

Il quinto è il donativo fatto nel Parlamento dell' anno 1567. di scudi 20. mila da pagarsi fra tre anni per le fabbriche de' *regj Palazzi*. L' offerta si fece da *tutto il Regno*, non ci si legge alcuna eccezione, ed il *Braccio militare* concorse, ed obbligossi cogli altri.

Siegue il sesto de' *Percettori*, che si stabilì nel Parlamento del 1570. Ne fu l' oggetto l' evitarli i mali, che cagionavansi da' *Commisarij* destinati per l' esazione. Si vollero situare tre *Percettori* uno per ogni Valle, per lo soldo de' quali offerironsi annui scudi 3600., ed al pagamento obbligaronsi *tutti tre i Bracci*. Dall' istesso Parlamento si scorge, che que-  
sto

sto donativo fu un'aggiunzione al donativo ordinario, di cui di sopra ho ragionato, ed il Regno espressamente obbligossi di soddisfarlo nella stessa maniera.

Il settimo è il donativo della *Cavalleria* di annui scudi 40 mila, o sia di once 16. mila. S'impone nel Parlamento del 1576. per lo mantenimento di 300. *Cavalli*, che crederonsi necessarii per la difesa del Regno per custodirlo dalle nemiche invasioni.

L'ottavo è il donativo di *scudi 300. mila*. Di già mi trovo di aver a lungo ragionato dell'origine, e del progresso di questo donativo, e del come siasi ridotto allo stato attuale di once 72., 712. La mia Rappresentanza de' 5. Aprile 1783. versa unicamente su tale oggetto. Qui solo debbo cennare, che le gabelle imposte col Parlamento del 1612., per poterli all'anzidetto donativo adempire, sperimentandosi gravose dalla Deputazione del Regno, e non già dal Parlamento, come si dice nel foglio del Deputato, si surrogò alle medesime la gabella di tari quattro sulla macina, che in tal fatta da un tari, e grana quattro, restò aumentata a tari cinque, e grana quattro a salma. La Corte per supplire alle spese delle tante guerre, che ne' tempi passati ebbe a sostenere la Monarchia di Spagna, avea contratti tanti debiti, che non bastavano le ordinarie rendite a soddisfarli. Si pensò di andarli ricomprando per ovviare a mali peggiori, che lo sbilancio del Regal Patrimonio seco portava. La comune *pubblica causa* fu l'origine di tal peso, nè il Baronaggio avea ragione da poterse ne esentare.

Gli altri due donativi ordinarij l'uno di *scudi 45. mila*, e l'altro di *scudi 65. mila* hanno la stessa origine. Nel Parlamento del 1639. si stabilì un donativo perpetuo di annui scudi 150. mila, e si designò la maniera, colla quale vi si dovesse adempire. L'imposizione della gabella della carta bollata, e del due per 100. su tutt' i contratti di vendita, di rifiuta, cessione, donazione, conduzione, e locazione, di mutuo, di cambj, o alla voce, si credè bastevole a fare il pieno della summa offerta. Chi riflette all' indole di queste gabelle, vede, che il peso principalmente ricadea su de' Proprietarij, e fra costoro su de' Baroni, che sono i più ricchi Proprietarij del Regno. L'esito non corrispose al disegno, e per

evitare il danno, che tali Gabelle cagionavano, nel Parlamento del 1642. se ne chiese l'abolizione, ed in ditor vece si offerirono *in solutum* alla Regia Corte annui scudi 100. mila da poterli vendere, e disporre a suo arbitrio, de' quali se ne caricarono annui scudi 30. mila a tutte le Università del Regno, e per li rimanenti scudi 80. mila s'impose una gabella sopra le viti, le pergole, gli alberi di olive, e' gelsi. Non si ricavò da questa il frutto corrispondente; onde fu, che la Deputazione del Regno caricò alle Università altri scudi 15. mila, che uniti a' scudi 30. mila, formano il pieno del donativo chiamato di scudi 45. mila.

Indi nel Parlamento del 1645. si vollero anche abolire le imposizioni sulle viti, pergole, olive, e gelsi, ed in di lor vece si offerirono gli annui scudi 65. mila che si stan pagando dal Regno alla Regia Corte, per cui nulla i Baroni contribuiscono; e pure nell'anzidetto Parlamento si disse, *accid pos- sa il Regno realmente fortificarsi, e in ogni tempo, sia atto a resistere alli bisogni ed assalti, che per l'innanti tentassero contro di esso il sudetto comune nemico del Cristianesimo, gli altri nemici, ed emoli della Monarchia di S. M.* E di più l'abolizione delle anzidette gabelle principalmente riguardò il di lor beneficio, perchè essi ne evitarono parte del peso.

Dalle cose finora esposte mi pare, che anche prescindendo dalla legge di *Alfonso* dichiarativa del contributo, se la causa de' Baroni si dovesse decidere dal *Papa Onorio*, i di cui capitoli, si vuole, che si fossero in Sicilia dal **RE GIACOMO** adottati, pure non potrebbe fare a meno di non obbligarli a contribuire a i tredici donativi *ordinarij*, de' quali si trova il Regno gravato. Quel *servigio militare*, a cui dicono di essere tenuti mercè gli anzidetti Capitoli, è quello appunto, a cui adempirebbero col contributo. Lo Stato in oggi non si difende più coll' esercito de' Baroni, ma colle prestazioni suppletorie, quali sono i sopraccennati donativi, che a tal fine furono introdotti. Queste prestazioni suppletorie, che vanno sotto nome di donativi, s'offeriscono da tutto il Regno per cause necessarie, che riguardano il bene comune, dalle quali niuno per qualunque privilegio, o immunità che goda, può a giudizio dello stesso Regno esentarsi, nè può permettersi, se non inteso

il *Regio Fisco* (a). L'Autor del foglio dato in nome del Deputato potea offervarlo presso quel Canonico Mongitore della di cui autorità molto si vale, e ch' espressamente lo dice (b). E' certo, che il servizio militare sia peso della difesa, e conservazione dello Stato. Il medesimo giusta la polizia del Regno di Sicilia co' donativi si difende, e conserva. Dunque i Baroni, che hanno il peso del servizio militare non debbono contribuire a donativi, è l'argomento il più strano, ed inconseguente, che possa mai farsi. Bisogna finalmente persuaderci, che servizio militare, e donativo non formano peso duplicato, ma unico, e solo sotto due nomi diversi, che importano la stessa cosa.

Ed è tanto vero andar del pari, o importar lo stesso servizio, e sovvenzioni, e di essere i Baroni ugualmente tenuti all'uno, ed all'altre, quanto è il vederlo espressamente stabilito da Capitoli del RE GIACOMO. In un luogo ci si legge: *servitium exhibeant, & adjumenta prestent* (c). In un altro: *Ab eisdem fidelibus nostris per nos, & heredes nostros subvenio exigatur* (d). Questa sorte di prestazione chiamossi ancora taluna volta *collecta: pro solutione pecunie subventionis, vel collectæ* (e). Sia che si voglia però della diversità de' nomi, la cosa sempre è la stessa, ed a tal sorta di prestazioni, tutti egualmente son tenuti; e se potessero esentarsene i Baroni sotto il pretesto del servizio militare, dovrebbero esentarsene ancora i Prelati, e le Università, per li quali concorré l'istessissima ragione, essendo anche tenute le Città demaniali, ed i Prelati al servizio immediato, e le Baronali all'ajutorio, o sia al servizio mediato (f).

(a) Capit. XXXVI. Ferd. II.

(b) Memorie storiche dell' antico, e moderno uso del Parlamento Cap. XVII. fol. 75. Ragionevolmente s'introdussero questi donativi in Sicilia, dice un grave Ministro ( Bernard. Masbel descr. e rel. del Governo di Sicilia cap. 49. fol. 86. ) per conservare le forze marittime e terrestri del Regno tanto esposto alle nemiche invasioni, col farsi le necessarie prevenzioni; e poichè non sono bastevoli al Re di Sicilia le proprie regalie, e Patrimonio a far queste spese, e prevenzioni, fu necessario ne' secoli passati l'introduzione de' donativi voluntari, che si pongono, ed offeriscono ne' Parlamenti.

(c) Cap. 29. Reg. Jacob.

(d) Cap. 1. & 2., ejusdem Reg.

(e) Cap. 42. Reg. Federic.

(f) Cap. 54. Reg. Martini.

Sò, che taluno ha detto ; che ciò non si verifica per dritto siculo feudale; ma basta non ignorare le prime nozioni del governo militare introdotto da *Normanni* fondatori della Monarchia ne' nostri Regni, per vedere il contrario . Io non ho voglia, nè tempo, nè conviene al mio carattere di dissertare. Basterà, che qui cenni, che il RE RUGGIERO fondò la *Monarchia Siciliana*, su' l' piede medesimo, nel quale GUGLIELMO il Conquistatore, anche *Normanno*, fondò la *Monarchia d'Inghilterra*. Quivi si fece l'allibramento generale, o sia il catasto, ove tutto descrisse, e tutto sottopose al servizio militare senza veruna eccezione. Esiste ancora in *Westminster* in due volumi autografi un tal allibramento, ed appellasi il *rotolo di Vindonia*. Lo stesso fece qui *Ruggiero*. Le sue tavole censuali erano i libri chiamati *desetarj*, ove vi era il catasto di tutte le Università, i quaderni di tutt' i Feudi, ed il cedolario di tutt' i pesi fiscali, sì de' luoghi del Demanio regio, come de' luoghi baronali, e vi eran descritti i pesi ordinarj, e da medesimi si prendeva norma del contributo negli straordinarj.

Questo sistema importava, che tutti dovessero soffrire il peso del servizio militare, altri direttamente, altri indirettamente. I Baroni lo soffrivano direttamente, ed esiggevano dagli Uomini de' loro Feudi l' *ajutorio*, come potrà osservarsi nella costituzione *Quamplurium* di GUGLIELMO I. Tutt' i luoghi demaniali soffrivano ancora tal peso. La parola *fidelitas* importava servizio, e la fedeltà giuravasi egualmente da Baroni, che dalle Città, e luoghi del regio Demanio.

Nelle occasioni di guerra chiamavansi tutti a servire, e ciò appellavasi con voce barbara *adunamentum*, detto dappoi *adhoamentum*, e la rata del servizio si disse *adhoa*. Si formarono perciò i libri *adhoane*, volgarmente detta Doana, ov' era descritta la rata del servizio diretto *in capite Curie*, e quello del servizio indiretto appellato *secundum quid*, ed in questi libri erano registrate ancora tutte le Città, e Luoghi Demaniali senza eccezione, come può osservarsi in più costituzioni dell' IMPERADOR FEDERICO, e specialmente nella costituzione, che comincia: *Magne Curie nostrae*; in cui leggesi, *de Comitatus, Baronis, Civitatis, Castris, & magnis Feudis, quae in quaternionibus Dohane nostrae Baronum inveniuntur inscriptis.*

La

La Città di Messina, tuttocchè avesse ottenuto da *Ruggiero* un amplissimo privilegio, che nella storia del *Buonfiglio* leggesi trascritto, pure non fu esentata dal servizio militare *ordinario*, ma soltanto dallo *straordinario*.

Giusta tal sistema, se le Città, e Luoghi Demaniali non avessero contribuito al servizio militare, sarebbe stato necessario, che tutte s'infedassero, acciocchè il RE avesse potuto comporre il suo Esercito con tutte le forze dello Stato, altrimenti ne sarebbe venuto, o un danno notabilissimo alla Monarchia, o un pregiudizio a' Baroni, i quali avrebbero dovuto soli portare tutto il peso della difesa comune del Regno.

Quanto si è detto avea anche luogo per tutt' i Prelati, che al servizio militare eran tenuti, come si osserva dall'anzidetta costituzione *Quamplurimum*, che stabilì i casi, ne' quali potevan far uso del dritto dell' *ajutorio*. I soli Ordini religiosi militari degli Spedalieri, e de' Templarj erano esenti da tal peso, come quelli, che professavano il servizio militare di là dal mare contro gl' infedeli, o pure chi avesse espresso privilegio di esenzione. Il che diede motivo all' *Imperadore Federico* di emanare la tanto celebre costituzione *Predecessorum*, con cui proibì gli acquisti a que' luoghi pii solamente, da quali non si dovea il servizio, *de quo nostrae Curiae servitium minime debeat*: costituzione, a cui si uniformò poi il RE FEDERICO d' *Aragona* col suo capitolo 24.

Il Codice delle costituzioni dall'anzidetto *Imperadore* promulgato è comune a tutti due i Regni. Fin' ora non è a mia notizia d' esserci legge posteriore nella *Sicilia*, che in questa materia ci abbia derogato; anzi leggo il contrario ne' capitoli del Regno, e specialmente ne' capitoli 25. e 26. di *FILIPPO II.*, e nel Parlamento del 1532., ed in ben molti altri de' tempi posteriori, che ne dimostrano l'osservanza. E' in mio potere un riassunto degli atti formati nel 1674. da *D. Giulio Pignatelli* Marchese della Sambuca, che dal *Vicerè* fu destinato *Vicario generale* per la difesa, e custodia di moltissimi luoghi del *Val di Mazzara*. Le guerre d'allora facevan temere d' invasione nemica nel Regno. Intimò egli a tutte le Università di sua giurisdizione il servizio militare, fece il rolo, e la tassa de' Soldati, che ciascheduna Università dovea somministrare, ed in quanto ogni Cittadino proporzionatamente a' suoi averi tenuto

nuto era di contribuire. Dunque il dire, che se il peso del servizio militare dovesse esimere i Baroni dal contributo de' donativi, per la stessa ragione dovrebbero esentarsene le Università, ed i Prelati parlamentari, che son tenuti allo stesso peso, non è ignorare i principj del dritto siculo feudale, come alcuno forse con troppa franchezza, e poco avvertenza ha spacciato, ma è ragionare giusta il costume del Regno, e le leggi fondamentali della Monarchia, non molto, e non a tutti note.

Oltre al peso del servizio militare, di cui si è bastantemente ragionato, si dice, che i Baroni portano a pro del Fisco il peso del *rilevio* nel caso della morte del feudatario, della *decima* del prezzo in caso di alienazione, e nel toglio di risposta ultimamente esibito dal Deputato si aggiugne anche il dritto di *mezz'annata*. Nulla queste cose han che fare col peso de' donativi. Già mi trovo per lo *rilevio*, e per la *decima* di averne bastantemente parlato nella mia rappresentanza de' 28. Dicembre 1782, e qui solo debbo aggiungere, che, siccome allora in generale cennai il tenue fruttato, che davano all' Erario, così ora più accertatamente lo posso indicare. Nello stato del Regno, e piano generale dal Patrimonio tempo fa umiliato al RE, coacervandosi tal rendita eventuale col fruttato di un decennio, ricade ad annue once 3759. 71. 12. Ecco il gran peso, che a piena bocca tanto si magnifica, per una parte del quale, che corrisponde alla *decima*, i Feudi nel Regno di Sicilia sono in commercio senza bisogno di assenso.

Il dritto della *mezz'annata*, è vero, che dal Fisco si esige, e dal detto piano si vede, che coacervatamente ricade ad annue once 2208. 22. 14., ma niente ha che fare; nè è peso, che soffrono i beni feudali. Nacque nel 1631. con due carte reali di FILIPPO IV. Cadde l'imposizione sopra tutti gli officj, e cariche così di regia provvista, come di elezione de' Vicerè, de' Capitani generali, de' Governadori, de' Consigli, e de' Tribunali, e tanto se gli officj, e le cariche fossero della classe de' vendibili, quanto di quelli da conferirsi per l'amministrazione della giustizia, ancorchè il salario, e gli emolumenti si dassero per la fatica personale del provvisto. Si dispose altresì, di esigersi sopra tutte le mercedi, ajuti di costa, grazie, titoli, ed onori, che da indi in poi, o a tempo de-

ter-

terminato, o a beneplacito, o perpetuamente si fossero conceduti. Posto ciò nè i Feudi, nè i beni di qualsivoglia natura soggiacciono a tal peso, perchè soltanto è imposto sopra gli officj, cariche, mercedi, grazie, titoli, ed onori. Quindi è, che per l'investiture de' Feudi semplici non si paga; se però il Feudo è decorato di qualche titolo concesso dopo dell'anno 1631. si paga il dritto giusta la tariffa formata dall'ufficio di mezz'annata, non già per lo Feudo, ma per lo titolo, conforme si paga per tutti gli altri titoli personali di mera onorificenza, nè ad alcun Feudo annessati (a).

L'Altra moderna opposizione non mai per lo passato posta in campo, si è, che i Baroni pagano, e portano il peso de' donativi con soffrir le *gabelle civiche* a pro di quei Comuni, ove la di loro robba è sita; anzi nel foglio del Deputato per dimostrarsi il vantaggio, che ricavano le Università dal presente sistema, si fa un conto, che la sola gabella della macina a ragione di tari cinque, e grana quattro la salma è bastevole, non che per li due donativi, per li quali fu imposta, ma per la rata di tutt'i donativi *ordinarij*, con restar anche d'avanzo sino all'annua somma di once 8153; vantaggio, che per lo più si affenta di ricadere alle Università del Demanio, che hanno maggiore ampiezza di territorio, e maggior traffico, ed in conseguenza si ci fa maggior consumo.

Che dura fatalità è quella del Demanio nel Regno di Sicilia! Al privato interesse di coloro, che lo rappresentano, torna coato, non già di sostenerlo, e proteggerlo, ma di opprimerlo, e gravarlo. Più chiara prova di quel che sta accadendo, a senso mio, non credo, che possa darsi. Oltre al Deputato del Regno, si è portato apposta in Napoli il Procuratore della Deputazione, che ivi abusivamente chiamasi il *Fisco* della Deputazione. Questi, come inteso, non solo somministra le notizie, ma è da crederfi, che sia l'Autore de' fogli, che si sono presentati in nome del Deputato. S'è così, questo Fisco abusivo, o per dir meglio questo *antifisco*, che a larga mano viene ricompensato dei suoi incomodi, e delle sue fatiche, dovrebbe riflettere, che quel danajo, che in tale occasione gua-

(a) Sicul. Sanction. tom. 3. tit. XI. de Offic. Comm. dimidiz annatae pa. 427.



dagna ( se non esce dalla borsa de' Deputati ) promana alla Deputazione del Regno da quelle Università, contro le quali è venuto ad agire in un' affare , che non ha altro oggetto , come il Re clementissimamente si è dichiarato , se non che di agravarle , ed equilibrare tra di loro il peso , togliendo da mezzo le abusive esenzioni .

Dovrebbe sapere ancora , che il corpo della Deputazione , di cui si chiama Fisco , non è nato per rappresentarè privatamente il Baronaggio , e per sostenere le sue preminenze , dritti , prerogative , ed esenzioni , ma per rappresentarè l' intiero Regno , e tutte le diverse classi de' Cittadini , che lo compongono , acciò l' una non sia dall' altra gravata . Avrebbe dovuto riflettere , che quel degno Cavaliere , per tutt' i versi rispettabile , che si è incomodato a portarsi qui , è un *Deputato del Braccio Demaniale* , e rappresenta particolarmente il carattere di Procuratore costituito nel Parlamento per detto Braccio , e che non conveniva stendere , e dar fogli in suo nome , ne' quali si fan parti in contrario a chi fa la figura di suo Costituente . E per ultimo dovea badare , che in tal fatta non è più da riguardarsi come un Deputato del Demanio , ma per servirmi dell' espressione siciliana , come un *singolo* , a cui preme più il proprio interesse , e del suo ceppo , che di quel Braccio , che rappresenta .

Vengo ora all' opposizione , che gli antichi giudiziosamente non facevano , contenti solo di ricorrere al peso del servizio militare . Se gli Autori della medesima avessero considerato , che in vece di far la difesa de' Baroni , confermano il disordine del ripartimento , certamente non vi si farebbero tanto fondati .

Il Baronaggio , essi dicono , paga le gabelle civili , come tutti gli altri particolari . Dunque rispondo io , e con me dee dire chiunque abbia buon senso , si è fatto molto male di non allibrare i suoi beni , e di non porli a calcolo per la ripartizione del carico tra le Università .

La mancanza di questa operazione fa sì , che il ratizzo sia ingiusto , erroneo , e molto gravoso per quelle Università , ove o poco , o niente esiste di beni di natura feudale ; e per l' opposto vantaggiosissimo per quelle altre , ove la maggior parte de' beni sono di tal natura . Certamente , che i beni

feudali non sono distribuiti a parte uguale tra tutte le Università della Sicilia. In alcune non ce ne sono affatto, in talune altre ce ne sono pochi, e quasi tutti esistono nelle Università del Braccio Baronale. Quindi ne seguirebbe, se i Baroni effettivamente pagassero, che tuttochè queste avessero quantità di effetti siti nel di loro distretto soggetti al peso, pure il di lor carico sarebbe molto tenue per non essersene tenuta ragione nel general ripartimento.

Se i Baroni pagano, perchè dunque opporsi tanto al contributo diretto? Se nello stato attuale portano il peso, che importa loro, che ciò l'eseguano in una maniera, o in un'altra? Se pagano, perchè impugnano il sistema proposto dal Governo di Sicilia di ridursi ad uno tutt'i carichi, e fare il ripartimento, con dividerli il peso ad *ratam bonorum*? Nel primo loro apologetico, o sia nel primo foglio esibito in contrario nel *Consiglio di Finanze*, espressamente si dice, che quella picciola rata, che contribuiscono per li donativi straordinarij sia un soprappiù, a cui non farebbero tenuti. Chè bella occasione da farne un risparmio. L'anzidetto sistema n'apre loro la strada. Contribuissero direttamente a tutt'i donativi ordinarij, e straordinarij ad *ratam bonorum*, e non saran tenuti ad altra contribuzione. Sò, che a taluno sia giunta tanto nuova la massima di contributo diretto, ed indiretto, che abbia posto in iscritto, che una tal distinzione sia un prodotto della sottigliezza scolastico-teologica poco proporzionata alle materie di Stato. Oh quanto poco a proposito si fa uso in questo luogo di un dilleggio, che ci sta molto male appigionato!

L'interessante materia de' tributi, se per l'addietro appo Noi fu traturata, e negletta, oggi però vedesi bastantemente rischiarata; nè dovrebbero essere tanto incogniti i termini di dazio, e peso diretto, ed indiretto. Chi non ne sà la diversa indole, e natura, nè conosce i diversissimi effetti, che l'uno, e l'altro produce nello Stato, e quanto il medesimo ci si debba interessare, non ha dritto, non che d'irridere altri, ma neppure di parlarne. Ripeto con questa occasione, che non sono in circostanze di dissertare, rapportando qui tutto quel che se n'è detto da tanti Scrittori di pubblica, e politica economia, taluni de' quali a di nostri fanno molto

onore alla Padria, e mi restringo solo al punto, che sta in esame.

Egli è certo, che nel Regno di Sicilia i Baroni formano un ceto troppo rispettabile, distinto, e separato dal resto della Cittadinanza. Ceto, che gode particolari prerogative, esenzioni, onorificenze, e grazie, che a larga mano se gli sono da Principi concesse. Per tale fu considerato da *Alfonso*, quando nella contribuzione de' pesi non riguardò i Baroni come semplici Cittadini, ma per una classe particolare tenuta da se, e separatamente dalle Università a contribuire. Il dirsi dunque, che i Baroni portando il peso delle gabelle civiche in quelle Università, ove son siti i di loro beni, non siano ad altro tenuti, è lo stesso, che opporsi all'espresso literale stabilimento dalla legge di contributo di *Alfonso* prescritta. Lo stesso potrebbero dire i Prelati parlamentari; e se l'argomento in contrario valesse per lo Baronaggio, dovrebbe valere anche per esso loro, che separatamente, se non per tutti, nella maggior parte de' donativi contribuiscono. Ma come si possono i Baroni considerare in confuso col resto del Popolo, se i di loro beni feudali non si veggono nè rivelati, nè apprezzati, nè descritti nel ripartimento generale, come i beni di ogni altro particolare Cittadino, che vien rappresentato dalla propria Università? Come può essere giustamente equilibrato l'anzidetto ripartimento, se in tal fatta una immensità di beni resta sottratta, come se non avess' esistenza nello Stato, non formando rispettivamente nè carico, nè disgravio a tutte le Comunità del Regno? Chi ave' assunta la difesa de' Baroni per questo mezzo di nuovo escogitato, pria di esporlo al Re, dovea darli carico delle cose anzidette, per non incorrere nella taccia, o di positiva mala fede, o di poca riflessione.

Non si creda però, che finisca quì il merito di questa grande opposizione. Si dice che i Baroni pagano, e portano il peso delle gabelle civiche; ma quanto, dove, ed in qual maniera pagano? sentiamolo dal foglio del Deputato, ove si legge: *I Baroni, e Feudatarj ancora pagano, dopochè l'inquilini, gabelloti, terragieri, erbaggieri de' Feudi, e Barone sono obbligati a pagare alle Università, ch' esigono da i medesimi le gabelle tutte da loro imposte.*

Per farmi strada, e togliere quel velo, con cui principalmente, mercè l'addotta eccezione, si cerca di adombrare il vero dinanzi agli occhi del Re, bisogna premettere, che in Sicilia è da distinguere fra l'economia generale del Regno nella ripartizione de' donativi, o sia de' pesi dello Stato tra le diverse classi de' contribuenti, e la polizia particolare di ciascheduna Università, che volgarmente chiamasi *modo di vivere*, per potere adempire non solo alla rata addossata nella ripartizione generale, ma ancora a' pesi communitativi, e debiti particolari, di cui trovasi gravata. La prima parte disimpegnasi dalla Deputazione del Regno nella maniera di sopra esposta, in cui, come si è veduto, tutto è arbitrio, nè si osserva modo adeguato, e giusta regola di distribuzione. La seconda la disimpegna da se ogni Comune co' particolari Consigli approvati dal regio competente Magistrato, non essendoci nel Regno legge, che stabilisca uniforme modo di vivere in tutte le Università. Quindi varia per quanto varj sono i luoghi, ed i particolari pesi, di cui ciascheduno Comune è gravato. Per lo più si fa uso delle gabelle; ma dove più, dove meno, dove su di un genere, dove su di un altro: dico per lo più, perchè ci sono anche Università, che vivono con tassa testatica (a).

Le gabelle alcune sono imposte su' prodotti, altre su' l'consumo. Alcune generali, ed uniformi in tutte le parti del Regno, altre particolari per alcuni luoghi soltanto. Le gabelle su' l'prodotto dell'olio, e della seta sono universali; tutti, e da per tutto egualmente debbono pagare, ma non dee entrare affatto in considerazione. Se i Baroni la pagano è giustizia, e dovere; ma niente ha che fare col punto, che sta in esame.

La lor' origine si fu per adempire al pagamento di alcuni donativi straordinarj fatti ne' tempi passati, che più non esistono. S'imposero allora dette gabelle, e si venderono, e colla vendita si ritrasse quella somma, ch'erasi stabilita darli alla regia Corte. In fatti in oggi si posseggono da particolari, che han causa da primi compratori. Quando i Baroni afferiscono di soffrire tal peso, in vece di far la loro difesa, somministrano al Fisco un vaevolissimo agumento esclusivo di quella

(a) Prag. II. de vectig. tir. III.

quella esenzione, e franchigia, che per abuso stan godendo su quei donativi, che attualmente esistono, e se ne dee ripartire con proporzione geometrica il peso, acciò niuno de' contribuenti resti gravato nel ripartimento.

De' dazi su'l consumo, ad eccezione di quello chiamato il *Macino*, non se ne può particolarmente ragionare, dappoichè non sono dappertutto li stessi, o si riguardi la quantità del dazio, o la qualità dei generi su' quali è imposto. Variati, e per l'uno, e per l'altra, giusta le particolar indigenze di quei Comuni, ove sono imposti. Basta però dicitte gabella su'l consumo, per tirarsene la conseguenza: dunque i Baroni, che non consumano nel luogo, non la pagano. Costoro, che per lo più stanno nella Capitale, o in altre Città principali, certamente che non soffrono il peso della gabella della carne, del pesce, del vino, della neve, o cose simili, che si consumano nelle terre del Regno, ove son siti li di loro beni. Quivi dovrebbero pagare alle Università la rata della beneficenza corrispondente al peso del donativo, come da pagano tutti coloro, che vi posseggono beni allodiali, e non vi abitano; ma questa rata appunto è quella, che affatto non pagano, e che neppure contro di essi è liquidata, perchè, come si è detto, i di loro beni non sono nell'allibramento tassati.

La gabella chiamata del *Macino*, di cui solo si parla nella *Grammatica* del 1734., comecchè sia anche sul consumo, merita pur tuttavia particolare riflessione. Una certa economia, che per la medesima sta in uso in alcune Università del Regno, dà motivo a i Baroni di far giocare un equivoco, con cui si vuol dare a credere, che portino i pasci de' donativi, come tutto il resto de' Cittadini. Per rischiararsi la materia, e toglierli l'equivoco, che si vuole indurre, è d'ogni saperli, che due sono le imposizioni chiamate della *Macina*. L'una di grana ventiquattro di quella moneta, è l'altra di tari quattro per ogni salma di grano. La prima imposta per portare il peso del donativo di annui scudi 100. mila. La seconda per lo donativo di scudi 300. mila, oggi ridotto ad annue once 72. e 717. Siccome la detta gabella non è altro, che la maniera colla quale si porta il peso de' detti annui donativi, così la Deputazione del Regno nel ripartimento generale non ha riguardo alla medesima, ma ratizza soltanto l'importo, e la som-

cxviii

somma certa di detti due donativi. Ciò è tanto vero, che il primo, ch'è l'unico, e solo tra i tredici donativi ordinarij ratizzato *pro numero animarum*, o sia per capitazione, nel ripartimento generale ricade alla ragione di grana diciannove in circa per ciascheduna persona. Il secondo poi è tra quei diece, che come sopra si è veduto, dividonsi prima metà sulle Università demaniali, e metà sulle baronali, ed indi si suddividono su di ciascheduna Università nella propria classe *ad ratam bonorum*.

La Città di Piazza nel 1710. formò le sue istruzioni approvate dal Tribunale del Patrimonio, e considerandosi, che troppo malagevole, anziché impossibile sarebbe riuscito di riscuotere tal gabella da coloro, che non consumavano nell'abitato, ma in campagna in tutta l'estensione del suo territorio, stabili per costoro una specie di tassa colonica corrispondente al consumo, che sarebbe fatto dalle persone impiegate alla coltura de' fondi siti in fuori, e distanti dall'abitato, valutando per ogni Colono il consumo di una salma di grano all'anno.

Si considerò parimente, che tutti dovessero pagare, ancorchè fossero addetti alla coltura de' beni feudali, e se ne addussero i motivi contenuti nelle seguenti parole: *Dichiarando S. E. per maggior intelligenza, che ancorchè i fondi delli Feudi non aggravassero l'Università, per non esser compresi nel ripartimento delli dodici donativi, che dalla Deputazione del Regno si calcolano sopra la facoltà, si ha avuto nondimeno giusta considerazione nelle presenti istruzioni non solo allo stabilimento fatto col preinserto atto, ed altri ordini antecedentemente dati; ma anche, che l'Università viene aggravata delli beni de' padroni, gabelloti, ed inquilini, ed altri, e specialmente delli formenti, bestie, seminati, massi, ed altri, che sono in detti feudi, ed ancora si trov' aggravata dalle persone, che mangiano, ed assistono in detti feudi per il donativo de' sudetti feudi 100. mila del macino calcolato sopra le anime, ed inoltre devono concorrere al mantenimento del corpo politico, e soddisfazione de' creditori soggiogatarj, con che su questi riguardi i padroni, gabelloti, inquilini, massari, ed altri di detti feudi devono pagare dette gabelle del Macino, consumo, e prodotto, ed osservars in ciò indistintamente il preinserto atto.*

Que.

Queste istruzioni, che per lo più sono adottate dalle altre Università, che vivono a gabella, tolgono l'equivoco, su cui si fonda la difesa de' Baroni. Non meno le medesime, che la Prammatica del 1754. fan vedere, che il peso è addetto al consumo, ed in questo conviene anche il foglio del Deputato. La gabella della *Macina* si paga a quelle Università, ove si fa il consumo. S'egli è così, il conto, che si fa in detto foglio, è manchevole nel presupposto. Per dimetere, e calcolare l'importo della gabella, dovrebbero verificarsi due estremi, cioè il numero de' Cittadini, ed il consumo, che fa ciascheduno. Il conto presuppone, che ogni Cittadino consuma una salma di grano l'anno, perchè tanto si valuta il consumo di un uomo addetto alla coltura; la regola non è adattabile pel resto de' Cittadini. I lattanti, gl'impuberi, gl'infermi, i decrepiti, le donne, e tutta la gente delicata non consuma quel pane, che consuma l'uomo di campagna. Gli Ecclesiastici, i militari, i padri onusti, e tutt'i franchi, non pagano la gabella del consumo. Nè è da ometterli coloro, li quali comechè non godono franchigia, per frode se ne sottraggono. Il conto dunque è imaginario, e manca di un estremo, senza di cui non può affatto reggere.

Al pari del conto lembrami strano tutto quell'altro, che circa tal gabella si dice nel foglio. In generale si considera come vantaggiosa a tutte le Università, e tanto per loro proficua, che mercè la medesima potrebbero soddisfare a tutt'i pesi, e togliersi tutte le altre imposizioni, e render così più agevolata, e sollevata la povera gente, perchè non gravata d'altre gabelle, ed imposizioni. In particolare poi si vuole vantaggiosa, e benefica per le Università demaniali a motivo, che quivi ci è l'occasione di farsi maggior consumo.

Il buon senso ci detta, di non esserci cosa, che maggiormente opprime, ed angustia la povera gente, quanto la gabella su'l pane, che mangia. Assai più de' comodi il peso si risente dal povero, che ha bisogno di maggior quantità di pane per alimentarsi, nè ha tante maniere, e sutterfugi da sottrarsene, come il ricco. Se il povero, che si sostiene colle fatiche delle braccia da per tutto, non è da gravarsi, molto più in una nazione agricola per lo vantaggio comune i Coloni debbono risparmiare.

Se

Se l'Autore del foglio avesse dato un'occhiata all'ordine circolare del patrimonio del 1713., che legges' impresso tra le Sicule sanzioni, averebbe veduto, che giusto per evitare le frodi, mercè le quali i facoltosi si esentano dal peso della bonatenenza per la rata de' donativi, e col pretesto delle gabelle, lo fan tutto rovesciare sù de' poveri, si stabilì, che la medesima doves' esigerfi giusta il ripartimento generale, in cui, come di sopra ho detto, de' tredici donativi ordinarij, dodici si ripartiscono *ad ratam bonorum* (a).

Non è possibile poi a capiti, che la gabella della *Mancina* sia più proficua alle Università Demaniali, che alle Barionali. Di sopra ho ceannato, che il donativo di soudi trecentomila, per cui si posta il peso della gabella di tari quattro a palma, non è ripartito a numero di anime, ma si divide per metà al Braccio Baronale, ed indi si suddivide a ciascheduna Università nel proprio Braccio, *ad ratam bonorum*. L'ultima numerazione ci fa vedere, che nel Braccio Baro-

(a) *Sicula Sancta Tit. de' studij. C. donativis. §. de anno. 33.*  
 E primopur evitare le frode, che molte volte si praticò da Giurati con l'esentare alcuni facoltosi dal pagamento delle bonatenenze, commettendole in gabelle, col pretesto di esserle ugualmente proficuo all'Università pagarli l'importo della bonatenenza colle gabelle, quando poi commettendoli frode nel pagamento delle gabelle, li facoltosi restavano esenti con questo motivo, e tutta bonatenenza, e delle gabelle per lo rispetto, che fra loro sostano, ricade il peso sopra li poveri, nell'equalazione del Patrimonio. Intanto ordiniamo, ed a chi spetta incarichiamo, che per l'avvenire non si debba in conto alcuno, e sotto qualsivoglia pretesto esentare niuna persona dal pagamento di detta bonatenenza, ma esigerla da tutt'indistintamente senza eccezione di persona alcuna, e trovandosene qualcheduno esentato con la formalità di pagare gabelle, si debba nuovamente dall'anno 7. Indizione innanti incominciare ad esigere la bonatenenza, come prima, secondo la determinazione fatta nel ripartimento de' donativi, e note lasciate alle medesime Università nell'ultima numerazione dell'Anime dell'anno 1680. Delle quali bonatenenze debbono li Giurati di ogni Università mandarci per via di questo Tribunale una nota distinta di quelle Persone, le quali son obbligate a pagarla, di quelle, che fin da oggi ne sono state esentate col motivo di essersi permutate in gabelle, e di quelle, che al presente la pagano, e questo non ostante qualsivoglia ordini, che ad istanza di qualsivoglia persona sotto qualsivoglia motivo, e pretesto si abbiano ottenuto, li quali in virtù del presente dichiariamo nulli, ed invalidi, come se mai fossero stati emanati.



nale il numero de' Cittadini sia il doppio di quello, ch' esiste nel Braccio Demaniale. Dunque il preteso aumento, se mai fosse vero, lo goderebbero molto più le Baronali, che le Demaniali.

Col conto, ed argomento in contrario vuol darfi ad intendere, che colla gabella della *Macina* si paga molto più della rata di quei due donativi, per cui fu imposta. Chi per questa via si sente gravato, potrà ricorrere al Tribunale del Patrimonio, e se gli farà giustizia. Questo, ch' è il Giudice competente del modo di vivere delle Università, emenderà qualunque eccesso si faccia da Comuni in danno de' particolari. Ma non perdiamo di mira il punto di controversia, che si sta esaminando. Tali cose ce ne fiastornano, e forse a tale oggetto si obbjettano. In oggi deesi vedere, se la ripartizione de' pesi sia fatta a dovere. Io la trovo irregolarissima, perchè veggio una ripartizione, con cui sono molti beni esentati. Che poi una tale ripartizione sia proficua a talune, come forse farà a quelle Università, ove esistono molti beni esentati, e gran numero di Cittadini, che pagano la gabella, non perciò si giustifica, ma se ne conferma l' irregolarità, perchè nell' istesso tempo, ch' è giovevole a talune Università, dev' essere gravosa per quelle altre, ove ci esista gran quantità di beni non esentati, e poco numero di Cittadini, che colla gabella debbono supplire alla rata del carico, e perciò ritorno alle Istruzioni di Piazza, che di sopra ho citate.

Le medesime ne dimostrano la ragione, per la quale gli addetti alla coltura de' fondi feudali sian tenuti a pagare tutte due le imposizioni sulla *Macina*. Si ebbero in considerazione, non già i terreni feudali, che per non esser compresi nel ripartimento de' dodici donativi, non gravano l' Università, ma bensì a beni particolari, che gl' inquilini, ed i coloni tengono a conto proprio ne' fondi, come sono il bestiaime, il grano, i feminati, le maggesi, ed altro. Si ebbe ancora in considerazione al ratizzo del donativo di scudi centomila per via di anime, ed in conseguenza inclusivo di quelle persone, ch' erano addette, e consumavano in detti fondi, e finalmente considerossi, che i padroni, inquilini, coloni, ed altri a fondi feudali addetti, eran tenuti a concorrere al mantenimento del *corpo politico*, cioè alle spese communitative dell' Uni-

verità, ed alla soddisfazione de' creditori soggiogatarj.

E' ben di meraviglia il vedere la franchezza, con cui per parte de' Baroni si ricorre alla Prammatica del 1754. per dare ad intendere, che portano il peto de' donativi *ordinarj*, quando nulla affatto contribuiscono. Che sia così, fa d'uopo saperli, che tutti coloro, che possedevano beni non allibrati dalla Deputazione del Regno, e perciò nel ripartimento generale non sottoposti a tassa di bonatenenza per li detti donativi, pretendevano ne' loro fondi l'esenzione dalla gabella della Macina. Continue erano le liti su di tal punto, varie le decisioni, e moltissime le particolari convenzioni colle Università, ma quasi tutte a di loro danno. Il Tribunale del Patrimonio per togliere tutte queste cose esaminò il punto generale in contraddizione di tutte le parti interessate. Non solo i fondi feudali de' Baroni, ma ancora i beni de' Cittadini palermitani, degli Ecclesiastici, delle Chiese, de' luoghi pii, de' padri di dodici figli, e di altri per privilegio franchi nell'allibramento generale non eran compresi. Comune era la causa di tutti costoro, dappicchè non si esaminò se bene, o male eranli tali beni esentati. Non poteva il Tribunale del Patrimonio entrare in questa cognizione. Il punto, che cadde in esame si fu: se posta l'esenzione dell'allibramento, i padroni de' fondi esentati fossero, o nò tenuti alla gabella della Macina.

Ho avuta l'occasione di osservare un'allegazione allora fatta, il di cui assunto era, che pagandosi da coloni la gabella, gravavans' indirettamente i fondi, che in tal fatta o rimanevano sottoposti a doppio peso, se per altra via direttamente contribuissero, o restavan privi della franchigia, se fossero per privilegio franchi, rapportandosi quanto su di questa antichissima controversia-erasi detto da Scrittori del Foro nome-*neno siculo, che napoletano.*

Un tal punto fu deciso a favore delle Università, perch' ebbesi per vero, che il peso era imposto -su' il consumo, quindi mero personale, che nè direttamente, nè indirettamente gravava i fondi, ma coloro soltanto, ch' erano addetti alla coltura. Il Tribunale ne diè parte al Re, e d'ordine Regale se ne distese la Prammatica.

Chè

Che sia così, con chiarezza si deduce dal tenore della medesima. Infatti si ordina prima, che li tari cinque, e grana 4. per salma si debbano indistintamente esigere da ogni ceto di persone, a riserva delli Padri di dodici figli, e degli Ecclesiastici per essi, e per le persone designate nelli stabilimenti, e reali ordini per la riforma delle franchigie degli Ecclesiastici emanati. Ecco, che in tal fatta nell'istesso tempo, che tutti son sottoposti alla gabella del consumo, sono eccettuati coloro, che per gli stabilimenti regali godeano esenzione personale, come sono i padri onusti, e gli Ecclesiastici. Indi si soggiunge: Che tutti li gabelloti, inquilini, coloni, ed agricoltori di qualsivoglia stato, origine, e condizione, che siano, debbano indistintamente pagare le riferite gabelle a ciascheduna Università, nel di cui territorio arbitriano, e tengono Feudi in gabella, o inquilinaggio, ancorchè questi fossero Feudi, o altri fondi privilegiati, che godessero franchigia reale, o personale siano di Baroni, siano di Chiese, o di Ecclesiastici anche Regulari, opere pie, cittadini palermitani, padri di dodici figli, e qualsivogliano altri privilegiati in persone, o ne' beni; con che se fossero Cittadini, o abitanti domiciliati nell'Università pagar dovessero le riferite gabelle del Macino non solo a misura delle di loro imposizioni, ma anche quella maggior somma, che per altri pesi si ritroverà dalla rispettiva Università disposta. Dunque non son sottoposti al pagamento i fondi de' Baroni, degli Ecclesiastici, dei padri onusti, ed altri di sopra espressi, ma coloro, che li coltivano; e ciò è tanto vero, che in altro luogo della stessa Prammatica si legge, che un tal peso non si paga sopra il prodotto, o estrazioni de' frumenti degli Feudatarj, degli Ecclesiastici, e delli Cittadini di Palermo, ma quando va a macinarsi il formento per consumarsi; in maniera, che lo pagano quelli che mangiano, ancorchè siano miserabili, e non possedano beni.

A ben riflettere il merito dell'eccezion de' Baroni, quando ricorrono a questa Prammatica, si riduce nel dire, che i di loro fondi contribuiscono al peso de' donativi, perchè coloro, che li coltivano, tuttocchè miserabili, e nullatenenti pagano la gabella per quel, che mangiano.

Oh che bella solida, e ben fondata ragione dimostrativa dell'assunto! E pure colla medesima si è avuto il coraggio di

di attaccare il Governo di Sicilia, di non aver'espòsto al Re il vero. Gl' inquilini delle case che appigionansi, ed i coloni de' fondi allodiali de' particolari portano l'istesso peso, e son tenuti alla gabella nella stessa maniera, che i coloni de' fondi feudali; ma ciò non ostante le case, ed i territorj de' Particolari sono allibrati, e sottoposti per li donativi *ordinarj* al peso della bonatenenza, che come di sopra ho detto, dà la norma di ratizzare il carico sù ciascheduna Università, e ricade nel Braccio Demaniale a tari 23. 12.  $\frac{4}{5}$  per onze cento di capitale, ed a tari 18. 11. 2. nel Braccio Baronale. Se da tal peso i beni feudali sono esenti, senza negar l'evidenza, non si può sostenere, che contribuiscono a' donativi.

Nè giova il dire, che anche i Cittadini nella propria padria non portano il peso della bonatenenza, ma solo i Forestieri; poicchè questo non è ragionare, ma è voler equivocare perpetuamente tra l'economia generale del Regno, che si tiene dalla Deputazione nel ripartire il carico de' donativi, col modo particolare di vivere di ciascheduna Università. Il peso della bonatenenza per li donativi *ordinarj* nel ripartimento generale è indistintamente caricato a tutt' i bonatenenti. In questa operazione non si riguarda all'incolato del proprietario, ma al fondo, che possiede in qualunque parte del Regno sia sito, con darsene carico a quelle Università, nel di cui distretto ritrovasi.

E' vero, che in alcune Università, ove vivevi solo a gabella, il Cittadino abitante non paga loro la tassa di bonatenenza per la rata de' donativi ( il che, se si offervasse l'ordine circolare del 1713. di sopra rammemorato, non potrebbe farsi ) ma dee pagare tutte quelle tali, e tante gabelle, che son sofferte non solo al carico della bonatenenza per li donativi, ma a tutti gli altri pesi civici, e debiti, de' quali rispettivamente le Università sono gravate, e tra le tante gabelle, paga anche quella della *Macina*, non già a tari cinque, e grana 4. la salma, ma bensì a quell'alterata ragione, a cui l'indigenza della propria Università la fa crescere. Ciò è tanto vero, che in alcuni luoghi per li Cittadini il peso di questa gabella è in somma eccessiva, molto maggiore di tari 5. 4. la salma, All'incontro il proprietario non abitante, ancorchè l'Università viva a gabella, paga alla medesima per li

li donativi *ordinarij* la bonatenenza de' suoi poderi , e di più per l' istessi poderi paga la gabella della Macina su 'l consumo solo alla ragione di tari cinque , e grana 4. la falma .

Pongair ora in paragone il peso , che si soffre da' semplici proprietari per li loro beni , con quello de' Baroni , e si conoscerà la gran differenza , che corre tra gli uni , e gli altri . I primi rispettivamente oltre la gabella di tari 5. 4. a falma di consumo , o colla tassa della bonatenenza , che pagano , o col peso di tante *gabelle civiche* che soffrono , contribuiscono alla rata de' donativi *ordinarij* in quella Università dove abitano , o dove son siti i di loro beni . I secondi all' opposto per li di loro poderi , oltre a detta gabella di tari 5. 4. a falma di consumo , che soffrono i loro coloni , non pagano bonatenenza , nè altre civiche gabelle ; dunque a' donativi *ordinarij* nulla contribuiscono .

Qui cade in acconcio di richiamare alla memoria quella esorbitante gravezza , e quel gravissimo torto , che a' particolari proprietari si è fatto dalla Deputazione del Regno nella ripartizione di detti donativi , che da me in altra occasione fu rilevata . La tassa della bonatenenza di sopra rapportata riguarda non tutt' i tredici donativi ordinarij , ma soltanto dodici , dappoicchè il donativo di scudi centomila , per cui si porta il peso di un tari , e grana quattro a falma , non si è ratizzato a rata di beni , ma per via di capitazione , e numero di anime . Tra i dodici si è considerato il donativo di scudi 300. mila , per cui si porta il peso di tari 4. a falma . Da ciò ne risulta , che il donativo di scudi trecentomila duplicatamente lo soffrono i particolari proprietari , pagando per una mano la tassa della bonatenenza , e per l' altra l' intiera gabella del consumo di tari 5. 4. a falma .

Dippiù : se la Prammatica in rapporto de' beni feudati considera la gabella della Macina unicamente per lo consumo , che fanno i coloni , che li coltivano , sarà innegabile , che tutti que' corpi , quelle prestazioni , e que' dritti feudali , che di niuna , o di poca coltura han di bisogno , o niuno , o poco farà il peso , che soffrono . Tali sono gli oliveti , i boschi , i pascoli . Tali sono ancora le decime , li terraggi , le coverture , i censi , e tali finalmente sono i prodotti di tutt' i drit-

i dritti esclusivi di *Forno*, *Trappeto*; e *Taverna*; e cose simili, e de' dritti giuridizionali, di cui nel sistema feudale da per tutto si abbonda.

Finalmente è da distinguerli l' immensità de' beni, che i Baroni possiedono nelle Università de' proprj di loro Feudi, e quei pochi, che possiedono nel territorio delle Città Demaniali. Oh quanto è differente la sorte degli uni, e degli altri! Quivi forse sarà vero, ed io non ne voglio dubitare, che i di loro coloni saranno astretti al pagamento della gabella della Macina. Dopo i tanti ordini circolari emanati dal Tribunale del Patrimonio, e specialmente dopo dell' anzidetta Prammatica, che tutti ci dimostrano la renitenza de' Baroni, e l' esorbitante pretenzione di comunicare agli affittatori de' fondi, coloni, erbaggieri, ed altre persone di loro pertinenza quella franchigia, ed esenzione da' pubblici pesi, che essi abusivamente stanno godendo, i Coloni non saranno immuni; ma che segua lo stesso nelle Università baronali, quanto è bene a desiderarsi, altrettanto è difficile a crederli.

In Sicilia i Baroni eleggono i *Giurati*, o siano gli Amministratori delle Università de' loro Feudi. I *Giurati* a' Baroni che gli eleggono, rendono conto della propria amministrazione, ed un Deputato del Regno capo del Braccio Ecclesiastico nel foglio rimesso al *Supremo Consiglio di Finanze* ha rapportato, come cosa notoria, che nelle terre baronali gli annui *sopravanzi del patrimonio civico* vanno a profitto de' Baroni.

Per dimostrare il contrario, si asseriscono nel foglio gli ordini del Tribunale del Patrimonio contra il *Duca di Monteleone*; ma per l' appunto tal esempio ne fa vedere, che nelle Università proprie i coloni, ed altri addetti a fondi de' Baroni non pagano. Tralascio di dire, che se generalmente si pagasse, l' avrebbero i Baroni documentato. Sarebbe riuscito loro troppo facile il farlo, senza ricorrere ad un esempio singolare di un Barone forastiero. Il Fisco, o sia il Procuratore della Deputazione è Procuratore *ad lites* in Sicilia di detto Cavaliere, onde dee sapere, che il suo Principale per tanti Feudi, e Baronie, che tiene in quel Regno, nulla

pa-

paga . Il Razionale della casa per ordine del Vicario generale ce lo attesta (a) .

È vero , che sia stato obbligato a pagare soltanto per *Terranova* , perchè ci fu l'occasione di cadere sotto gli occhi del Tribunale il patto , che avea egli accordato agli *Arrendatori* di alcuni suoi beni , con cui accordava loro la franchigia di tutte le gabelle . Si dovea eguagliare il Patrimonio di quella Università per impors' il surrogato al dritto proibitivo del Tabacco ; così il Tribunale si avvide del patto , ed ordinò , che il *Duca* pagasse non solo la gabella del consumo , ma tutte le altre *gabelle civiche* , alle quali gli *Affittatori* eran tenuti . L' esempio non solo non dimostra , che i *Baroni* portino il peso de' donativi , ma che non ostante gli ordini circolari del Patrimonio , e la *Piammatica* , cercano di profittare negli affitti de' loro fondi , con esentar dal peso i conduttori , e le altre persone , che ci sono addette .

Or sia di ciò qualche si voglia , a me pare , che da questo dilemma non si possa uscire , postochè si è lasciato d' insistere nella pretesa immunità per lo servizio militare . Il *Baronaggio* nel contributo de' donativi *ordinarij* o dee considerarsi come un ceto distinto e separato , o in confuso con tutto il resto de' *Cittadini* . Nel primo caso dee separatamente dalle Università contribuire la sua quota direttamente alla regia Corte . Nel secondo debbono allibrars' i suoi beni , come si allibrano i beni di tutt' i *Cittadini* proprietari , e sottopor-

(a) Palermo 10. Dicembre 1783. : Faccio fede io qui sottoscritto Razionale generale degli Stati di S. E. il *Signor Duca di Terranova* in Palermo , qualmente avendo di commissione del Dottor *D. Tommaso Alessandrini* Procuratore Generale del lodato *Signor Duca* perquisit' i libri di questa Contadoria per gli Stati di *Terranova* , *Avola* , *Caronia* , *Montedoro* , *Casteltermine* , *Favara* , e *S. Angelo Muxiaro* dall' anno da Settembre 1751. a tutto Agosto 1781. , non ho ritrovato pagamento alcuno fatto per dritti di gabelle civiche alle rispettive Università de' suddetti Stati ; nè per di lor conto alla regia Corte , o al Tribunale del real Patrimonio . Osservata similmente questa controscrittura della Città , e Stato di *Castelustrano* per quegli ultimi anni di economia , che qui si trova formata , cioè da Settembre 1778, fino al giorno presente , nè tampoco ho ritrovato per la suddetta causa pagamento a favore dell' Università dello Stato medesimo . Ed in fede del vero &c. : *Francesco Milera Razionale.*

si a quel peso di bonatenenza, che gli altri soffrono, e nel ripartimento generale si pone a carico di tutte le Università del Regno. Quando non si faccia nè l'uno nè l'altro, i pesi necessarj per la difesa, conservazione, e mantenimento dello Stato non si soffriranno da tutti gli ordini del Regno; e gli Ottimati troveranno sempre uno scampo indegno del loro zelo, e della loro fedeltà.

**P**ER non interromper l'ordine con cui questo capo è stato dettato, mi è parato di confinar nella fine del medesimo, come un appendice, le risposte a tutto ciò che si è detto a voce riguardante la pretesa esenzione de' Baroni, e che non si è avuto lo spirito di scrivere; ma si è avventurato incognito per sorprendere.

I. Dal Parlamento del 1514. a cui si ricorre dal Deputato per dimostrare, che i Baroni per i Feudi non siano tenuti, si ricava tutto il contrario. Trattavasi in quel Parlamento del donativo ordinario, a cui l'intero Regno obbligossi, e si soggiunse, *de lo quali donativo non sia exempto persona alcuna, tanto privilegiata, come non privilegiata, officiali, & privati, etiam feudatarj de bonis borgenfaticis, que sunt in Civitatibus, & terris regii demanii, ma che tutti pagano secondo la facultati de ogniuno.* L'oggetto di queste parole, che furono la prima volta aggiunte al *nemine exempto*, fu l'equilibrio de' Bracci, non già la pretesa esenzion de' Baroni. In tal fatta si volle toglier loro il pretesto di poter dire, che soffrendo il peso nel braccio militare, non fossero ad altro tenuti col demaniale, per non restar gravati da doppio servizio nel militare, e nel demaniale. Ogni altra intelligenza, che voglia darli all'anzidette parole, è stranissima, e produrrebbe grandissimi assurdi. Ne' Parlamenti sussecurti per l'istesso donativo sino all'anno 1528. si leggono le consimili espressioni, dalle quali altro non si ricava, se non che, considerandosi nella persona de' Baroni due patrimoni distinti e separati, cioè patrimonio fedele, o sia militare, e patrimonio burgense, o sia allodiale, che per questo secondo fossero tenuti a contribuire nel demanio.

II. La protesta, che si obietta d'esserli fatta nel Parlamento del 1535., non pruova la pretesa esenzione. In detto anno



anno l' Imperadore CARLO V. si portò in *Palermò*. Con tale occasione dal Regno se gli fece un donativo straordinario di ducati 250. mila, de' quali ne furon caricati ducati 50. mila a Baroni. Tutto il Regno allora protestossi, che tal donativo si faceva *pro hac vice tantum, ita quod numquam ullo tempore pro tali, vel alia simili causa quomodocumque, & qualitercumque si pocza trahiri a conseguenza, ch' è servitio grazuito, e che li tre Braacci de lu Regno, in tali casu non poczano pregiudicari a li Baroni, e feudatarj, nè ancora la maggior parte de li Baroni pocza pregiudicari a la minori.*

Si rifletta, che tutto l' appoggio di tal protesta si fu d' esser quello donativo *gratuito*. Sia così. La protesta certamente non è titolo d' esenzione, ed ancorchè fosse tale, in occasione consimile, se si richiedesse un donativo, perchè si fece a *Carlo V.*, potrebbero i Baroni dire, che quel caso non si possa addurre in esempio, per essersi espressamente protestato.

Di più le proteste in tutt' i Parlamenti di Sicilia non sono tanto rare; sono anzi frequentissime, e nascono da un principio erroneo, cioè, che i donativi siano largizioni spontanee, e ch' essendo tali, allora siano tenuti, quando sianli obbligati; dappoichè per li Capitoli di *Papa Onorio*, che si vogliono adottati dal RE GIACOMO, in soli quattro casi si possono imporre collette, donativi, tasse, ed altre cose simili, che tutti sono sinonimi. Che sia così chiaramente si scorge da' Parlamenti che si tennero nel 1661., e nel 1664. Si stabilì nel primo un donativo di scudi 50. mila in occasione del matrimonio dell' *Infanta Maria Teresa* col *Re di Francia*. Non ci si legge alcuna protesta; anzi espressamente si dice, che ciò era conforme al tenore del Capitolo 6. del *Re Giacomo*, e del RE MARTINO. Col secondo si fece un consimile donativo in occasione del matrimonio dell' *Infanta Margarita* coll' Imperadore LEOPOLDO, e ne anche ci si legge protesta, ed espressamente si riportano a i Capitoli del *Re Giacomo*.

Se si voglia far sistema da quello che sparsamente in taluni Parlamenti trovasi o per ignoranza, o per malizia, o a caso asserito, o alla diversa maniera, che si è tenuta nel contribuire a' pesi, si ci perde certamente il cervello. Tut-

CXXX

to è stato arbitrio ; tutto è stato capriccio ; ed i Parlamenti si son dettati com'è tornato più conto a' Baroni . Questa verità fin da un secolo , e mezzo addietro si manifestò da *Mario Cutelli* , ch'è uno de' più accreditati Scrittori del *Foro siciliano* . Tutto che allora il disordine non fosse giunto a quello eccesso in cui è oggi : *nec profecto ( egli scrisse ) fidentum est , aut innitiendum suffragiis eorum , qui comitiis interfunt , cum ex iis nullus , nisi misera plebes oneribus prematur ; ipsi enim , parum in quo contribuunt , aliunde sibi , vel a Rege , vel a plebe ipsa resarciri curant . Alii sunt adhibendi Consilii (a) .*

Già altrove si è dimostrato di qual peso , e forza siano i Parlamenti in Sicilia , e qualche per lo passato si è fatto . Quando non sia ben fatto , debbe essere oggetto di riforma , e non già di regola a qualche dovrà farsi per l'avvenire . Qui sol basta soggiungere , che attent' i capitoli di *Giacomo* , o sia di *Papa Onorio* , la ragione sarebbe uguale tra Baroni , e le Università . Ne' casi , ne' quali son tenuti gli uni , son tenute anche le altre . Dunque per i donativi , che attualmente esistono , o debbano contribuir tutti , o nessuno . Non ci è motivo particolare d'esenzione per alcuno , perchè *Papa Onorio* , che volle mettere limiti alla Sovranità , ad eccezione di quattro casi , proibì qualunque servizio , qualunque colletta , qualunque sovvenzione , non già a favore de' Baroni solamente , ma di tutto intero il Regno .

III. Ma stiasi anche in oggi , contro il senso comune di tutta Europa a' capitoli di *Papa Onorio* , e la *Sicilia* sia quell'angolo solo della terra , dove s'abbiano a venerare . Per li donativi , che fanno il soggetto della questione , non può caderci alcun dubbio ; dappoichè in tutt' i Parlamenti , ne' quali furono rispettivamente stabiliti , i Baroni intervennero , consentirono , e si obbligarono sotto il nome di *Braccio militare* .

Io non mi potevo mai indurre a credere , che si potesse dire qualche ora sento obbjetarsi in contrario , cioè che l'obbligo del Braccio militare s'intenda solo a danno delle Università Baronali , e non già de' Baroni . Qui veramente mi pare , che si voglia insultare la ragione altrui .

Tut-

(a) Cutellus in cod. cap. 2. Reg. Jacob. nota 7. pag. 14.

Tutti gli ordini del Regno di Sicilia ; tutt' i ceti , le persone , e le comunità son comprese sotto i nomi collettivi di Braccio *militare* , di Braccio *ecclesiastico* , e di Braccio *demaniale* . Se i Baroni non sono compresi tra questi tre Bracci , bisogna dire , che non ci siano in Sicilia . In tutt' i Parlamenti espressamente si spiega , parlandosi de' tre Bracci , che rappresentino tutto il Regno . Dunque se i Baroni son parte del Regno , da questi tre Bracci son rappresentati , ed il loro Braccio non può esser altro , che il *militare* .

Si lascino i Parlamenti , e si stia all' atto più solenne , e sacrosanto , ch' è il giuramento di fedeltà , che da sudditi si presta al proprio *Sovrano* , e si vedrà quanto sia vero qualche da me si dice . Nel Parlamento del 1499. si fece un tale atto , e nel medesimo parlandosi di tutti e tre i Bracci , si disse , *Nos omnes totum Regnum representantes per nos , & successores nostros &c.* Della istessa espressione si fece uso nel 1703. in occasione di altro giuramento di fedeltà . In una parola in tutt' i Parlamenti si esprime , che i tre Bracci rappresentano tutto il Regno .

Il dirsi , che sotto il nome de' Bracci non siano compresi i Baroni , è l' istesso , che dire , che i Baroni non abbiano mai prestato il giuramento , che non siano tenuti a prestarlo ; che i Baroni non godano delle grazie o confermate , o accordate alli Bracci , dalli quali si son richieste ; il che farebbe una mostruosità , una contraddizione , perchè i Baroni son quelli , che principalmente son tenuti a prestare il giuramento , e che maggiormente partecipano delle grazie , o accordate , o confermate a richiesta de' Bracci . Dippiù il dirsi l' contrario , farebbe l' istesso , che mentire il proprio fatto ; poichè i Baroni pagano once cinquecento per lo soldo del Presidente della Giunta di Sicilia , perchè nel Parlamento del 1720. , si stabilì *pagarsi una metà dal Braccio militare ( cioè da Baroni ) ed Università baronali , ed altra metà dal demaniale , contribuendo Palermo nella decima parte della metà del Demanio* . Ciò posto è innegabile , che col Braccio militare vadano compresi i Baroni .

## DELLA RATA , CHE SI CONTRIBUISCE DAL BRACCIO ECCLESIASTICO.

**L**A ragione , che giustifica la rata del contributo del *Braccio ecclesiastico* per alcuni donativi ordinarij , e l'esenzione per altri , se voglia attendersi al discorso preliminare stampato dalla Deputazione del Regno nel 1770. nell'ultima numerazione , è semplicissima . Quanto però è semplice ; altrettanto è mostruosa ; dappoicchè si vuole , che l'anzidetto Braccio sia tenuto , e contribuisca in que' donativi solamente , per li quali è *concorso* , e sia tenuto , e contribuisca la *sesta* per avere a tanto , e non ad altro consentito . A buon conto il proprio consenso , e dissenso forma per esso il carico , e discarico da' pubblici pesi .

Una cosa tanto strana , ed assurda diè motivo di farsi un quesito al Deputato del Regno , per manifestare il perchè il Braccio ecclesiastico non debba contribuire per tutt' i tredici donativi , e la quota della contribuzione non debba essere più , o meno della *sesta* proporzionatamente a i beni , che gode . Egli dopo di aver rapportato l'origine di tutt' i donativi , e de' Parlamenti tenutis' in occasione de' medesimi , ne dice al foglio di risposta al secondo quesito : *Che la forma , con cui gli anzidetti tredici donativi furono stabiliti ne' generali Comizj di tutti tre i Bracci , che colla Regia approvazione sono divenuti un' inalterabile legge del Regno , fa cessare la domanda del motivo , per cui i Prelati , ed Abbati non contribuiscono per tutt' i tredici donativi ; appunto per la pur troppo evidente ragione , perchè così fu dal Regno stabilito , e da i Regnanti approvato , ed il pretender di obbligarli , sarebbe una manifesta , ed aperta trasgressione della legge , ed una controvezione a quanto ne' Parlamenti è stato con uniformità di sentimenti da tutti tre i Bracci stabilito , e da i Serenissimi Regnanti in tutte le sue parti approvato .*

Si soggiunge , che non ci sia legge , capitolo , o costituzione del Regno , che abbia prescritto la contribuzione in se-

testa, quindi doverli stare a quel che ne' Parlamenti si è stabilito, di contribuire gli Ecclesiastici in alcuni, e non negli altri; essendo tutti Parlamenti accettati, ed approvati dal Sovrano, divenendo le leggi parlamentarie leggi del Re; i Prelati, ed Abbati non contribuiscono negli altri, ch'è quanto dire, perchè in quelli il Parlamento gli ha chiamati a concorrere, ed in questi non gli ha chiamati.

In buona logica questo modo di discorrere si chiamerebbe petizion di principio, cioè di presupporli per vero, quel ch'è in controversia. Il quesito non le gli era fatto per sapere in che maniera, ed in quali donativi fossero i Prelati parlamentari tassati ne' Parlamenti. Ciò al *supremo Consiglio di Finanze* era ben noto, e la dimanda avea per oggetto di sapere la ragione, ed il perchè ne' Parlamenti per alcuni donativi non concorressero, e per altri concorressero in testa. Quello, che oggi debb' esaminarsi è per l'appunto il vedere, se tal materia siasi ne' Parlamenti bene, o male regolata, ed in conseguenza se ci sia bisogno, o no di emendazione. Il Re vuol sapere non già qualche si è fatto, e si sta facendo nella materia della distribuzione de' pubblici pesi nel Regno di Sicilia, ma se quel che si è fatto, e si sta facendo, sia giusto, e se i pesi siano equilibrati a proporzione su tutt' i ceti de' contribuenti: ed a questo è risposta adeguata il dirsi, perchè in quelli il Parlamento gli ha chiamati a concorrere, ed in questi non li ha chiamati?

La proposizione, che i Parlamenti formano una legge inalterabile, mi sembra troppo avanzata, nè mi è riuscito di ritrovarla ne anche presso di quel Canonico Mongitore, della di cui autorità tanto si vale l'Autore del foglio in questa materia. Meritò egli l'apoteòsi in *Palermo*, come la meritò anche *D. Carlo Napoli*, vedendosi le statue d' ambedue erette nella *Casa senatoria*. Il primo andò raccogliendo, e con penna adulatrice scrisse tutte quelle inezie, che sparse si vedeano presso qualche sciocco, ed inconsiderato Scrittore del Foro. Tra i privilegi, e potestà de' Parlamenti ci annovera, la giurisdizione di proporre, e dimandare in beneficio del Re, e Regno grazie, e privilegj: giurisdizione veramente formidabile, perchè unicamente si può esercitare presso del

Pa-

**PADRE ETERNO**, non essendosi altri al Mondo, che possa accordar grazie al RE.

Ci annovera ancora, *il potere apponere condizione a donativi, e concertare patti col Re*, la potestà di poter dispensare a' capitoli del Regno, e che quanto si decreta nel Parlamento, concorrendo il consenso regale, abbia vigore di legge, ma non già inalterabile, come si caratterizza nel foglio, contento solo di dire, che non si possa rivocare, se non in altro Parlamento (a). In tutto il suo discorso ci si osserva una perpetua confusione delle idee delle antiche Corti generali con quelle del Parlamento, che ora con permesso del RE si celebra nel Regno in ogni triennio, e le idee de' Comizj, delle Aristocrazie, e Democrazie colle adunanze della Nazione, sotto il governo assolutamente Monarchico. In sostanza questo buon Canonico, siccome era un sacco ripieno di moltissime notizie di quel Regno, come le altre sue opere ce lo dimostrano, così era ignorantissimo del dritto pubblico, e de' veri dritti della Sovranità, che in quel discorso, con scandalo di ch' intende, sovente si veggono trattati molto male.

Il secondo pigliando occasione di una causa particolare, scrisse un trattato pieno in questa materia di proposizioni erronee, assurde, sediziose, e distruttive de' più sacrosanti dritti della Sovranità. Basta qui di rapportarne una sola per poter formare giudizio del resto. *Con un sol rescritto si cancella una legge formata ne' pubblici Comizj, che non può da altri violarsi, se non da coloro, che la formarò, e nommai dal solo Principe, poichè se conobbe non averla potuta egli solo proclamare, vuopo è, che soffra l'altrui concorso nel riformarla, e molto più nel rivocarla. Quindi è, che ancor abbisogna abolirsi la pubblica ragione, che proibì potersi infrangere le leggi fondamentali del Regno costituite col consenso de' Popoli, se nella riforma, e derogazioni lo stesso consenso non interviene (b).*

Tra i Parlamenti generali del Regno, ed i Consigli particolari di ciascuna Università, non vi è altra differenza, se non che quella, che corre tra il tutto, e la parte. Così gli uni, come gli altri han bisogno del permesso, e legittima appro-

(a) Mongitore nelle memorie istoriche de' Parlamenti Cap. XVIII. fol. 80., & 81.

(b) Concordia tra i dritti demaniali e baronali fol. 278.

approvazione per poterli eseguire ; ma non perciò diventano leggi inalterabili . Sono anzi per lor natura mutabilissimi . Debbono adattarsi alle circostanze , e vicende de' tempi . In questa materia quella conclusione , che in un secolo era giusta , equa , e proporzionata ; in un altro può divenire ingiusta , iniqua , e gravosa . Dasi un'occhiata alla serie di tutti li Parlamenti dal Mongitore raccolti , e si vedrà quante , e quali mutazioni sieno state fatte alle conclusioni parlamentarie . Mi dilungarei di molto , se volessi qui rapportarle , basterà solo , che cenni qualche cosa , che riguarda il Braccio Ecclesiastico , di cui presentemente trattiamo .

Negli antichi Parlamenti , come di sopra ho detto , non si offerva alcuna quota di contributo tra i Bracci . Le offerte in termini generali di *tutto il Regno* non indicano le rate di ciascheduno . Si cominciò ad usare nel Parlamento del 1538 . , e la quota addossata al Braccio Ecclesiastico non fu la *sesta* , ma la *quinta* ; ed in tutt' i Parlamenti tenuti da detto anno fino al 1548 . , sempre la quinta gli fu caricata . Dunque le conclusioni parlamentarie non sono leggi inalterabili , come l' Autor del foglio le decanta . Se fosse così dalla *quinta* non si avrebbe potuto discalare alla *sesta* ; nè l' approvazione del RE le rende tali ; ma fa sì , che siano eseguibili , finchè o a ricorso delle Parti , o in qualunque altra maniera non ne conosca l' incoerenza , l' ingiustizia , e la gravezza .

L' Autor del foglio crede di salvar tutte le sue proposizioni relative all' autorità del Parlamento , e lenirne l' asprezza con anteporre la regia approvazione . Sarei curioso di leggere in qual maniera sia concepita l' approvazione del RE . Presso del Mongitore non la leggo , e l' Autor del foglio non la rapporta . Bisogna ricorrere a i capitoli del Regno , da quali si vede , che le approvazioni de' Sovrani cadono sulle somme offerte da tutto il Regno , senzacchè mai s' interloquisca sulle rate de' Contribuenti , se non che quando sia nata disputa tra di loro ; come tra l' altro accadde in tempo d' *Alfonso* , che dichiarò di dover contribuire il baronaggio ; di che a lungo ho ragionato di sopra .

In questa materia bisogna distinguere tra la somma dal Parlamento offerta , e la maniera di distribuirla . Le cure  
prin-

principali de' Sovrani sono state di vedere, se la necessaria contribuzione, concepita sotto il nome di donativo, era proporzionata a' bisogni dello Stato per difenderlo, e mantenerlo, e trovandola tale si è accettata. Circa poi la maniera di distribuirla, han tollerato, han permesso, e tacitamente consentito di starsi al giudizio, e ripartizione fatta ne' Parlamenti, di cui non ci sia stato richiamo in contrario.

L'esperienza ha dimostrato, che la maggior parte de' tributi mal situati, e pessimamente distribuiti, non altronde dipenda, che dal permettersi a simil sorta di adunanze di poterlo fare. Agli Ottimati, ed a' Potenti, che alle medesime con una specie di *oligarchia* hanno la massima influenza (come appunto addiviene ne' Parlamenti di Sicilia) non manca mai la maniera di sgravar se stessi gravando il Popolo (a). Le orecchie del Sovrano non debbono su di ciò esser chiuse per que' Sudditi, che si querelano di aggravio, e quando questo sia vero, se il Re il permettesse, non per altra ragione, perchè si è stabilito nel Parlamento, farebbe loro un'ingiustizia.

Questo

(a) Broggia trattato de' Tributi, e delle monete *Cap. 1. pag. 71*. Finalmente sonovi di quei, che si affaticano di restringere (credendo di rimediare) l'autorità del Sovrano a non dover mettere tributo, che non sia istituito da i Comuni. E pure l'esperienza ha fatto sovente vedere, che la maggior parte de' cattivi, e mal situati tributi son venuti ne' Principati per questa strada. Io vorrei, che si assegnassero le ragioni di questo fenomeno, come si assegnano del dovere i tributi istituirsi dal comune, e non dal Principe. E vorrei si osservasse, come il censo, il quale recò a Roma tanto di bene, e di salute per lo Stato, giammai sarebbe istituito, se Servio Tullio, che ne fu il dispotico institutore, avesse avuto a dipendere da Padri, cioè a dire da i capi del comune, e si fosse risposto nel di loro arbitrio, e piacimento, conciosiachè, sappiamo da Livio, che un tributo sì giusto, e sì benefico era discaro a i Padri. Io per me così la discorro, e dico, che trattandosi de' principati, i comuni, che sono in essi, partecipano talvolta per qualche spetta al di loro officio assai dell' oligarchico: che un LUIGI XIV. avendo badato a questa dignità potè conoscerne il gravissimo male. e a dispetto de' molti travagli di guerre le più spietate, potè applicarv' i più efficaci rimedj, e quindi ridurre, anche per questo mezzo, lo Stato ad una possanza, e floridezza inopinata; e che trattandosi del governo di un solo, non tanto le leggi debbono affaticare a stabilire precetti, e squisitezze su di ciò, ch' è tuo, e su ciò ch' è mio



Questo appunto è il caso ; che abbiam per le mani . Nell' ultimo Parlamento ordinario tenutosi a 7. Maggio 1782. il Braccio demaniale conoscendo le gravezze , che soffriva , conchiuse, *che si faccia la nuova generale numerazione dell' anime , e l' estimo delle facultà del Regno, per uguagliarsi con giustizia la distribuzione de' donativi così ordinarj , che straordinarj a tenore de' capitoli del Regno .* Ripugnarono, e si opposero a ciò gli altri due Bracci ; ma il RE non attese al di loro dissenso : e per giustizia non doveva averne alcun conto , dappoicchè *si in tres ordines distinguantur Cives Reipublice , nihil a duobus ordinibus decerni potest , quo uni tantum ex tribus incommodum inferatur (a) . Sic enim inter tres socios facile duo consentire possent in perniciem tertii (b) .* Quindi aderendo alla dimanda del Braccio demaniale , impose al Vicerè , *che dica , e proponga gli espedienti , che stimerà opportuni per lo stabilimento di questa operazione .* Costui dopo di aver sottoposto un' affare così serio a minutissimo esame , che per l' addietro non vi era stato mai occasione di farsi , e dopo di aver rilevato quante , e quali fossero le abusive esenzioni , le gravezze del Pubblico , e 'l danno del Fisco , per dar riparo al tutto, in un piano umiliato per mezzo mio al RE , propose di farsi l' unione di tutt' i carichi , e far contribuire tutti gli ordini di persone *ad ratam bonorum .*

E' troppo strano il vedersi , che il Curiale della Depu- tazione , o chiunque altro sia l' Autore de' fogli , dica nella risposta all' introduzione , che il sistema proposto dal Vicerè sarebbe una novità contraria alle leggi , e capitoli del Regno . Per quel che riguarda i Baroni, si è veduto , che non sia così . Le leggi , e capitoli del Regno l' obbligano a contribuire , e la novità si ridurrebbe a togliere un abuso intolera-  
f rabi-

mio , e su ciò , che spetta , o non spetta a chi comanda , quanto debbonsi adoprare per rendere il più , che si può , perfetto quel medico , a cui spetta per natura , e per ufficio prescrivere ogni medicina , e specialmente se si tratti di uno stato già infermo , e corrotto . Perchè altrimenti accaderà , che se il male si scansa per un verso , non si potrà scansare per l' altro : e dovendosi di due mali eliggerne il minore , farà sempre cosa migliore , che venga il male per un luogo solo , che non è per molti .

(a) Bodin de' Rep. lib. 3. n. 335

(b) Ziegler. de Jurib. Majest. lib. 2. Cap. 3. num. 33.

rabile , e di sommo pregiudizio a tutto il resto della Nazione . In quanto poi al Braccio ecclesiastico: quali sono le leggi , e capitoli del Regno , che prescrivono l' opposto di quel che il *Vicerè* propone ? Lo stesso Autor de' fogli nella risposta al secondo quesito ingenuamente ne dice : *le Costituzioni , ed i Capitoli del Regno , non hanno unquemaì prescritto questo dovere di festa .* Dunque il sistema del *Vicerè* , che propone di dover contribuire non già la *festa* , ma a rata de' beni , non incontra la resistenza delle costituzioni , e capitoli del Regno ; dunque il *Vicerè* non è un novatore , che vuol distruggere la disciplina , il sistema , e le leggi della Sicilia , come , per non dir altro , con troppo di franchezza par che si vada spargendo a voce , ed in iscritto .

Nè vale ricorrere a passati Parlamenti , da quali vuol ricavarfi il consenso della Nazione per l'attuale contributo del Braccio Ecclesiastico . Checchè sia stato per l' addietro , ora si dee regolare l' avvenire . Nell' ultimo Parlamento ordinario il Braccio demaniale espressamente manifestò il suo dissenso , e chiese di eguagliargli con giustizia la distribuzione . Su di che non mi pare , che potessi suggerire al Sovrano regola più consona alla giustizia , di quello sia il contributo a peso dello Stato proporzionatamente a beni , che nello Stato si godono .

Dalla quota del *contributo* , o sia della *festa* , che per alcuni donativi si paga da Prelati parlamentari si passa nel foglio a dir la ragione , per la quale nulla si debba contribuire negli altri . Pagano , ei ne dice , la gabella della Macina , ed in conseguenza ancorchè nulla direttamente contribuiscono , portano il peso de' due donativi , l' uno di scudi centomila , volgarmente detto del *Macino* , e l' altro di scudi trecentomila , e non si lascia anche in questa occasione di magnificare il gran profitto , che ritraggono da tal gabella le Università specialmente demaniali .

Tutti gli Ecclesiastici nel Regno di Sicilia per lo passato han goduto , ed attualmente godono a tenore de' reali stabilimenti la franchigia di tal gabella , ed in conseguenza per quel che consumano nulla pagano . Non già essi , ma i di loro coloni son quelli , che portano il peso , cosa per altro , che nel foglio non si niega . Di già si è veduto qual sia il me-

merito di questa opposizione in bocca de' Baroni . L' istesso , anzi peggiore è in bocca a' Prelati parlamentarj ; dico peggiore , dappoicchè i di loro Coloni fino al tempo della Prammatica del 1754. se non a dritto , a torto non pagavano la gabella della Macina ; e se taluno avesse cercato di astringerli , si avea l' impudenza di ricorrere , ed abusare delle chiefastiche censure , per esentarli ingiustamente dal peso .

E' caduto sotto de' miei occhi il monitorio , che nel 1711. ad istanza dell' Arcivescovo di Palermo si spedì dalla Curia di Catania contro i Giurati della Città di Castrogiovanni , che voleano astringere al pagamento della gabella della Macina i coloni dell' Arcivescovo . Quante spese doveron quei Giurati soffrire per togliersi dalle spalle la vessazione di un ingiusta scomunica per l' intero corso di anni dieci ! Questo fatto accadde dopo le lettere circolari del Tribunale del Patrimonio dell' anno 1689. , e 1692. allegate dal Deputato affine di dimostrare , che i Prelati soffrano tal peso . Allega anche le circolari del 1740. , e 1750. ; ma non riflette , che tanti reiterati ordini indicano l' ostinata renitenza , e non già il pagamento . Anzi piacerebbe a DIO , che dopo la Prammatica del 1754. la renitenza fosse cessata . Lo sà il Tribunale del Patrimonio , in cui tutto giorno si sentono tali contese , quando le Università sieno nello stato di ricorrere , e sostenere la di loro ragione , perchè la fatalità delle deboli si è di restar sempre vittima della prepotenza .

Le imposizioni sulla Macina furono surrogate ad altre gabelle , che pria erans' imposte così per l' uno , come per l' altro donativo : gabelle alle quali eran tenuti non solo i coloni , ma parimenti gli stessi Prelati parlamentarj , e tutti gli Ecclesiastici (a) . Essendo così , per poter dire , che contribuiscono a questi due donativi , bisognarebbe ritornare alle antiche abolite gabelle , o toglier loro la franchigia , che stan  
 / 2 go-

(a) Nel Parlamento del 1612. si legge : Et il Braccio Ecclesiastico per concorrere in quel , che può a questa offerta , si è spontaneamente obbligato , precedendo prima l' Assenso di Sua Santità , e non altrimenti , di pagare così le gabelle , & imposizioni imposte per questo Parlamento , & offerte in questo atto di oblazione , come quelle , che l' Università imponessero per pagamento del mancamento , che vi fosse , come sopra si dichiara .

godendo della Macina . In difetto sempre si verifica , che altri, e non già essi , ne soffrono tutto il peso .

Per gli altri donativi , per li quali i Prelati parlamentari non contribuiscono , nel foglio di risposte diconsi tante belle cose , ma che niente conchiudono . Se volessi partitamente dilucidarle , non la finirei mai , nè meritano , che ci si consumi inutilmente il tempo . Ogni dubbio , e qualunque equivoco con arte , e sottigliezza promosso , resta dilucidato coll' autorità della Deputazione del Regno , a cui l' Autor del foglio non ha , che ridire . Essa stessa nel 1770. diede alle stampe , e fè noto a tutto il Pubblico, il perchè il Braccio Ecclesiastico non portasse il peso di alcuni donativi ; e l' addotta convincentissima ragione si fu, per non esser *concorso* , nè aver *consentito* a i medesimi (a) . Oltre a che il

capo

(a) Donativo della Macina 1564. In detto donativo *non concorso* il Braccio Ecclesiastico per essere immune di tal gabella , e perciò si riparte sopra il numero delle anime numerate delli Brachj demaniale , e militare indistintamente , eccettuate quelle delle Città franche , che non contribuiscono , per essere la loro esenzione prima di questa imposizione .

Donativo de' Percettori 1570. Nel Parlamento generale tenuto in Palermo a 21. Dicembre 1570. offerse il Regno il donativo perpetuo di onze 1440. per salario de' Percettori , che dovessero aver cura di esigere li Regj donativi , e sollevare le Università dall' obbligo di rimettere il danaro dovuto per le tande , con condizione , che dovesse contribuire il Braccio Ecclesiastico la sesta parte ; però *non avendo per quello voluto consentire* a tal donativo , restò per la somma d' onze 1200.

Donativo della Cavalleria 1576. Nel Parlamento generale tenuto in Palermo a 9. Agosto 1576. offerse il Regno il donativo di onze sedicimila l' anno per cinque anni per mantenimento della Cavalleria per custodia del Regno, con obbligo di dovere contribuire il Braccio Ecclesiastico nella sesta parte ; però *non avendo questo voluto concorrere* , s' esige per le sole cinque seste parti in onze 13333. 10.

Donativo di scudi trecentomila 1612. In quale donativo *non concorso* il Braccio Ecclesiastico , benchè si fusse obbligato a contribuire le gabelle suddette , avendone il permesso da Sua Santità . S' avverte , che dette gabelle eran quelle , che si estinsero , ed a cui fu surrogato il peso di tutt' quattro a salma sulla macina del frumento .

Donativo di scudi quarantamila 1642. *Non avendo concorso* in questo donativo il Braccio Ecclesiastico , si riparte tra li Brachj demaniali , e militari indistintamente .

Don-

capo del Braccio Ecclesiastico non nega questa verità. Leggesi di grazia il foglio da lui rimesso al *supremo Consiglio di Finanze*, e si vedrà, che parlando de' donativi chiamati di *Perceutori*, e *Cavalleria*, espressamente dice: *Non trovandosi traccia del come fu sospeso il pagamento de' primi due de' Perceutori, e Cavalleria, si può sospettare, ch' essendo essi cominciati temporanei, si pagò per qualche tempo, che corsero per tali; ma che poi divenuti perpetui, mancò l'assenso di Roma, che credevasi in quei tempi essenziale.*

Diasi luogo al vero, l'erroneità delle massime de' tempi trascorsi è stata la cagione di tai disordini. Credeasi, che i donativi fossero volontarie largizioni, e non già contribuzioni necessarie per la difesa, conservazione, e mantenimento dello Stato, come in effetti sono. Credeasi dippiù, che gli Ecclesiastici senza il permesso di Roma non potessero neppure volontariamente obbligarsi a contribuire. Quindi si permetteva al Braccio Ecclesiastico in ogni Parlamento di protestarsi di consentire a condizione di ottenerne il permesso da Roma, ed in seguito s'implorava l'indulto pontificio, a cui davasi l'esecutoria nel Regno. In oggi queste massime non possono più smaltirsi. Oltre alle antiche leggi d' *Alfonso*, che obbligano gli Ecclesiastici al contributo, ed oltre agli ordini di S. M. Cattolica, che prescrive, che l'espressione d' *obbligazione volontaria* nel Parlamento del 1741. si avesse per non apposta (a), ci sono le recenti determinazioni del Re n. s., il quale a vista di una mia Rappresentanza, avvertito del disordine, proibì l'atto protestativo, e dichiarò abusiva la Bulla di Roma, che per lo passato erasi impetrata (b). Si lasci dunque, se non per queste, di sostenere per altre vie la stessa cosa, la quale per qualunque verso vor

Donativo di scudi 65. mila 1645. : Avendosi obbligato il Braccio Ecclesiastico contribuire nella sesta parte per sole onze 20. mila, deveasi il dippiù distribuire sopra la facoltà di limbo di tutto il Regno indistintamente.

Nel discorso preliminare alla numerazione pubblicata nel 1770.

(a) Lettera Reale per le grazie domandate nel Parlamento de' 29. Ottobre 1741.

(b) Dispaccio de' 23. Marzo 1782. per la prima Segreteria di Stato.

glia rimirarsi, farà sempre un disordine, che il contribuire a pubblici pesi dipender debba dall' arbitrio e volontà de' contribuenti.

Ma si dice in contrario, che nel totale, quel che contribuiscono i Prelati parlamentari per tutt' i donativi *ordinarij*, e *straordinarij*, bilanciato co' beni, che posseggono, è eccessivo. Sia così, ed io contro di quello, che in altra occasione ho dimostrato, voglio aggiungerci, che l' eccesso è tale, che sopravanza il peso delle Università Demaniali (a). Qual ne dovrebbe essere la conseguenza? Dunque si disgravino, e' il carico si addica loro, e si equilibri a proporzione de' beni, che posseggono. Se questa illazione si leggesse nel foglio del Deputato, farebbe d' ammirarsene il zelo, perchè dimostrerebbe quella imparzialità, che bisogna avere per qualunque ceto. Ma non son queste le mire; tutte le linee si tirano per sostenere l' attuale sistema di ripartizione, per così continuarsi le abusive esenzioni, e fra queste quelle, che per li donativi *ordinarij* gode il Baronaggio.

Non ci è bisogno di Edipo, per isciogliere questo enigma. Se non fosse così, non occorre di magnificar tanto il peso totale del Braccio Ecclesiastico. Il Governo di Sicilia non ha proposto al Re di doverli gravare di nuovo peso, ma di contribuire a tutt' i donativi *ad ratam bonorum*. Se non fosse così, non ci sarebbe stato bisogno di esaltare, anche a dispetto del vero, i vantaggi delle Università demaniali per lo modo con cui vivono. Qualunque questo sia, non può giustificare il disordine, e l' ingiustizia del ripartimento, che in oggi si sta esaminando. E finalmente se non fosse così, in vece di dirsi, che i beni de' Prelati parlamentari siti nella Università del demanio, arrecano loro un grandissimo profitto, farebbersi considerato, che nommeno questi, che i tanti terreni di dette Università per li bisogni dello Stato infeudati, fan sì, che le facoltà de' particolari, che portano tutto il peso, sieno molto poche, tantocchè il ripartimento ricade contro di loro anche per le case di propria abitazione; e quel ch' è più, anche

(a) Dalla calcolazione fatta dal Promozionale *Vannus* si vede, che giusta lo stato attuale il Braccio Ecclesiastico a confronto del peso annuale delle Università demaniali paga di meno oncie 10. 17. 6. per ogni cento once di annua rendita.

per li beni mobili, che posseggono: gravezza quanto esorbitante per li poveri Cittadini, altrettanto non necessaria, se i beni fondi di tutti fossero allibrati, e tutti proporzionatamente a medesimi contribuiffero ne' pubblici pesi.

Pria che finisca questo punto, bisogna, che ingenuamente dica di avermi recato non poca meraviglia il vedere, che nel foglio al *Consiglio delle Finanze* rimesso dal Capo del Braccio Ecclesiastico, nell'istesso tempo che si dice esser gravosissimo il peso del suo contributo; si mena buono al Baronaggio di nulla contribuire a cagion del servizio militare; a cui è tenuto. Potessi veramente su di ciò lasciar la cura a' Baroni di sostener la di loro causa, e considerate, che il contributo di costoro avrebbe in norato il proprio peso, s'egli è vero, che sia tanto esorbitante, ed eccessivo, quanto l'asserisce. Doveasi considerare ancora, che i beni delle Chiese, che i Prelati parlamentari riconoscono dalle mani del Re son tenuti di Regio padronato, ed al Re si appartengono i dritti di spoglio, i dritti di regalia in sede vacante, la quota pensionabile, e tutti gli altri dritti del padronato. E se nel contributo su i beni son gravati più del dovere, l'esorbitanza diminuisce anche, e pregiudica i dritti del Sovrano. Essendo così, il proprio vantaggio, il servizio del Re, ed il bene del Pubblico richiede, che il Braccio Ecclesiastico sull'articolo del contributo de' Baroni debba essere unito, non già col Baronaggio, ma colle Università Demaniali, che lo dimandano, per esser comune la causa, l'interesse, e la ragione.

DEL

DELLA DECIMA, CHE PAGA PALERMO, E  
DELLA FRANCHIGIA DE' CITTADINI  
PALERMITANI PER LI BENI, CHE  
POSSEGGONO NEL REGNO.

**P**ER antico costume nella ripartizione de' donativi, si carica la decima parte alla Città di Palermo; donde sia nato, non si può con certezza assicurare. Non è improbabile; anzi è verisimilissimo, che ciò derivi dall' aver una volta Palermo contenuto la decima parte de' Cittadini di tutto il Regno. Le antiche numerazioni, nelle quali vedesi anche numerata, ci dan motivo anche di fermarci in questo sentimento. In oggi non ci è dubbio, che dopo Napoli, sia divenuta la Città più popolosa di tutta l' Italia, e paragonandosi la sua popolazione con quella del Regno, non si trova più la proporzione, che un tempo vi era. Ciò è tanto vero, che nel foglio del Deputato Capo del Braccio Ecclesiastico vien considerata questa operazione per lo maggior disordine, che vi sia in tutto il meccanismo del ripartimento. *Per rapporto (ei dice) alla rata della Città di Palermo nella decima parte il carico ha luogo, e questo in vero è il primo, ed il maggior disordine, che siavi in questa meccanica. Non s' indovina su quale fondamento fissasse da principio questa rata nella decima parte. Come lo è molto antica, forse fu allora ragionevole, e proporzionata alle rate degli altri contribuenti, come Palermo non contava, che di circa centomila anime, nè tutt' i Baroni facevan domicilio nella Capitale, nè le persone ricche del Regno si erano allettate dal godimento di questa franchigia, trasferite a far domicilio nella Capitale. Ma presentemente, che queste circostanze sono verificate, i Baroni sono tutti quasi domiciliarj di Palermo, i Beneficanti del Regno nella maggior parte lo sono, il numero delle anime in essa è cresciuto in 260. mila, tutto l' allodio de' Baroni, le ricche possessioni sono immuni, onde e le Città demaniali, e le Università baronali ne risentono un aggravio considerabilissimo, ed intollerabile.*



All' incontro quel Deputato del Braccio demaniale , che si è portato quì , ne dice tutto l' opposto . Ei sostiene , che un tal sistema siasi introdotto per utile , e vantaggio delle Università , e si sforza a tutto potere di dimostrarlo . Se dovessimo regolarci colla sola estrinseca autorità ; la cosa farebbe impicciosissima a determinarsi . Due Deputati del Regno , ed altronde due Uomini per ogni verso degni di tutta la fede , dicono tutto l' opposto , e l' espongono al Re ; dunque o l' uno , o l' altro non dice , ed occulta il vero ; ma io senza far torto nè all' uno , nè all' altro , lasciando da parte l' estrinseca loro autorità , vengo all' esame dell' intrinseco merito di ciò , che si sta trattando .

Nel doverci prendere il sistema , e stabilirsi la giusta regola di ripartimento del peso de' donativi , stimò proprio , ed a maggior cautela per l' accerto del vero il *Consiglio di Finanze* coll' approvazione del Re , d' interrogare su di alcuni punti l' anzidetto Deputato , per averne quelle nozioni di fatto , e quelle ragioni , che l' avessero potuto determinare più tosto ad uno , che ad un altro espediente . Tra i quesiti fattigli ci fu il terzo in cui si propose , se nelle presenti circostanze delle cose fosse , o no proprio continuarsi in 'Palermo il solito contributo in decima , con aggiungere , che se mai tal solito continuarsi dovesse , per qual motivo dall' importo della decima si avea a detrarre l' importo di ciò che contribuisce il Braccio Ecclesiastico , e le due terze parti della decima caricate a Messina : operazione , che fa sì , che Palermo non soffra il peso della decima di tutt' i donativi , ma del reliquato , fatte pria l' anzidette deduzioni .

Egli ha creduto , che tra il terzo , ed il quinto quesito ci fosse rapporto , e correlazione tale da doverci con una risposta soddisfare a tutti due . Veramente l' una cosa niente avrebbe che fare coll' altra . I beni allodiali de' Baroni , e degli altri Cittadini palermitani siti nel Regno non sono accatastrati , nè sottoposti a tassa di bonatendenza . Quindi per sapere se mai ci fosse particolar legge , o privilegio d' esenzione , si fece il quinto quesito , e non essendoci , si dimandò il perchè non debbonsi allibrare . Riguarda l' uno la Città di Palermo , riguarda l' altro alcuni pochi individui proprietarj di beni siti nel Regno . Sia però come si voglia , abbiano , o no

i due

**XLVI**

i due quesiti correlazione tra di loro, e qualunque sia stata la cagione di unirli, e dare una sola risposta, ne vengo all'esame per conoscerne il merito.

Colla medesima l'Autor del foglio per dimostrare il suo assunto, che tal sistema siasi introdotto per vantaggio delle Università, dice che la tangente nella ripartizione de' donativi discende dal risultato di tutte le facoltà, che gl'individui di ogni Università posseggono nel distretto del suo territorio. Ogni individuo è tenuto a rivelare i beni allodiali, o siano burgenatici, che in qualunque territorio possiede, così quella Università è la più doviziosa, che contiene la maggior estensione di territorio, ed il più migliorato dalla più diligente agricoltura.

Dopo la teorica del ripartimento del peso tra le Università, si continua a dire nel foglio, che il territorio di Palermo sia breve ed angusto, e dovendosi ripartire i pesi a misura delle facoltà, Palermo sarebbe venuta gravata in picciola porzione in ragion diretta per lo suo picciolo territorio. Fu quindi trovata una maniera di alleggerire le Università, e fu stabilito, che la rata, che dovea contribuire Palermo ne' donativi, non dipendesse dalle facoltà territoriali scarse, e ristrette, e che Palermo pagasse la decima di quella parte de' donativi, che si dovea ripartire fra le Università tutte, detratta già prima la somma, che il Braccio Ecclesiastico dovea pagare. E la bilancia della reciproca equità determinò, che gli abitatori di Palermo gravata già della decima, fossero disciolti dal rivelò de' beni nel territorio delle altre, ed al pari gli Abitatori delle altre Città si fossero disciolti dal peso della bonatezza per i beni, che possiedono nel territorio di Palermo.

Nè il vantaggio delle Università del Regno, nè la bilancia della reciproca equità, come dice l'Autor del foglio (e se n'è tanto persuaso, che ne vuol persuadere anche gli altri) fu il motivo d'introdursi tal metodo di ripartizione, ma più tosto la premura di esentar dal peso i proprietari più ricchi e facoltosi in danno non meno della Città di Palermo, che di tutti gli altri comuni del Regno. Poche riflessioni saran bastevoli a toglier la maschera alla reciproca equità, e faran vedere quanto sia scandalosa l'ingiustizia, che ci si asconde.

Che

Che il Territorio di Palermo non sia proporzionato a quel gran numero di Cittadini , che oggi ci sono , forsi è vero ; a me sembra anche l' istesso , ma non perciò potraffi con accerto dire , che la decima , che si carica alla Capitale , formi un vantaggio alle altre Università . Nel darfi a costoro il carico dalla Deputazione del Regno , non si sono valutate le sole facultà territoriali , ma tutto quello , che da Cittadini possedeasi così in beni fondi , comprese anche le case di propria abitazione , come in crediti , in contanti , in animali , in oro , in argento , in mobili , in vettovaglie , ed in tutto ciò , che può essere in dominio , e proprietà dell' uomo . Diasi un' occhiata alla formola del rivelò , al banno , ed alle istruzioni , che la Deputazione stampò per norma , e regola dell' ultimo ripartimento , e si vedrà , che tutto si pose a calcolo , se n' eccettui soltanto l' aria , che per vivere da Cittadini respirasi . Se Palermo è scarsa di territorio , non può negarsi , che in tutto il resto è doviziosissima . Nelle sue mura racchiudonsi quasi tutte le ricchezze della Sicilia . Si rifletta all' immenso valore de' nobili palazzi , e di tutte le case , oltre alle tante deliziose , e magnifiche ville , che sono nel suo territorio , alle rendite civili di tanti capitali impiegati colla regia Corte , e co' Particolari . Si consideri quanto sia il danaro esistente in tavola , il gran valore delle acque , la gran quantità degli argenti , delle gioje , e de' mobili preziosi , che si posseggono da tanti Signori , e da tanti ricchi Cittadini , che ivi abitano , e quanto trovasi impiegato a negozio , ed industria , e si vedrà , che non ostante la scarsità del suo territorio , se dovesse addirfegli' il peso , attente in generale tutte le sue facultà , come si è praticato cogli altri comuni del Regno , la sua rata , oh quanto formerebbe più della decima !

Posto ciò , l' Autor del foglio lasci di dire , che la decima sias' introdotta per *vantaggio* delle Università , attenta la scarsità del territorio di Palermo , e dica più tosto , che forse dirà il vero , che ciò incominciassi a praticare quando ne' tempi passati con arbitrio prudenziale nel tutto si considerò per la decima parte del Regno : costume , che poi si è tirato innanzi ; senza più considerare , che le vicende de' tempi , han totalmente mutato lo stato delle cose . L' estimo

### CXLVIII

generale di tutt' i beni del Regno ; che regolò l' ultimo ripartimento, ascese a poco più di ventiquattro milioni d' once . Dunque per persuadersi , che la decima di Palermo sia vantaggiosa alle Università , bisognerebbe dimostrare , che tutt' i beni , che ci posseggono tutt' i Cittadini , non ascendino a due milioni , e quattrocentomila once . Solamente in favola n' esiste un milione in contante . da ciò si consideri il resto .

A sentimento mio però , non è questo , ma la *bilancia della reciproca equità* è quella , che fa il maggiore aggravio , che dalle Università si toffre . Si è trovata in tal fatta la maniera di esentare i Baroni , e gli altri ricchi proprietari palermitani dal peso della bonatenenza de' beni , che posseggono nel Regno , senzacchè n' abbia profitto , anzi a danno anche di Palermo , come da qui a poco si vedrà . Non ci è legge , che prescriba , nè privilegio , che accordi tal esenzione . Quando vogliatene investigare l' origine , bisogna ricorrere al modo erroneo stabilito pe' l' rivelo de' beni .

Il proprietario giusta le istruzioni non ha obbligo di rivelare i suoi effetti nella Università , ove *possiede* , ma nella Università , ove *abita* (a) . Quindi nel ripartimento generale si osservano due rubriche , tuttadue di *resto di bonatenenza* , mercè le quali si fa la compensazione tra Università , ed Università per quei beni , che i Cittadini di una possiedono nell' altra , e da dette due rubriche ne nasce la terza di *somma appurata della bonatenenza , sopra la quale si fa il ripartimento* . Per Palermo non facendosi nè numerazione , nè estimo a cagion della decima , che paga , i suoi Cittadini non fan rivelo , ed in conseguenza non si sà nè quanti , nè quali , nè ove sieno quei beni , che posseggono in varie parti del Regno .

Si fa all' incontro quanti , e quali sieno i beni , che i regnicoli posseggono nel territorio di Palermo co' riveli , che i medesimi fanno nelle di loro rispettive Padrie . Se si attende l' ultima numerazione , e ripartimento questi tai beni  
non

(a) E' contro allo espresso nella L. 4. §. 4. *dig. de Censib. Si vero quis agrum in alia Civitate habet , in ea Civitate profiteri debet , in qua ager est ; agri enim tributum in ea Civitate debet levare in cujus territorio possidetur .*

non importano più, che once cinquantamila trecento cinquantatré 13. in capitale, le quali colla *bilancia della reciproca equità* si compensano con quelli immensi beni allodiali; che i Baroni, ed altri Cittadini Palermitani possiedono in tutte le parti del Regno, che non veggonsi nè rivelati, nè tassati. Il dritto non ammette compensazione tra il certo, e l'incerto, tra il liquido, e l'illiquido. Solo ciò renderebbe la compensazione illegittima, ed ingiusta. Ma nelle circostanze, in cui siamo, di essere il certo pochissimo, e di essere assaiissimo l'incerto, dobbiamo dire, che tal modo di compensare lo abbia introdotto non già la *bilancia della reciproca equità*, come scambiando i termini, si dice nel foglio, ma la *bilancia dell'iniquità*. Una sola delle Case magnatizie di Palermo possiede affai più di beni allodiali nel Regno di qualche tutt' i Regnicoli possiedono nel territorio di Palermo.

Non senza scandalo veggio, che in varie occasioni, e fra l'altre in questa, l'Autor delle risposte afferma, che i beni non rivelati non faccian danno alle Università, ove son siti, addicendocene per tal mancanza minor peso. Non posso indurmi a credere, che tal modo di ragionare nasca da malignità, bisogna attribuirlo all'ignoranza del Procuratore della Deputazione, il quale tuttocchè maneggi questa materia da trent'anni, pure non l'ha ancora capita. Il quantitativo del peso, che si carica alle Università del Regno, non minor per la mancanza de' beni in talune di esse non rivelati, nè descritti nell'allibramento. Sieno più, e sieno meno i beni accatastati, il peso non cresce, nè decreisce, ma sarà sempre lo stesso; con una differenza, che se entrassero a calcolo tutte le facoltà, il ripartimento verrebbe equilibrato a dovere su di tutte, e l'importo della bonatenenza sarebbe minore. Quandocchè in oggi questo è maggiore per quei beni, che trovansi allibrati, ed il ripartimento è ingiusto ed erroneo, perchè non siegue a proporzione di tutte quelle facoltà, ch'effettivamente in ciascuna Università si ritrovano. Quindi il minor carico di talune ricade su delle altre. Le Università del Regno non formano un solo patrimonio, ma ogni comune ha il suo distinto, e separato dagli altri.

La

La scambievole esenzione, che si fa godere a proprietari così Palermitani, come Regnicoli per li beni, che possiedono ne' rispettivi territorj, si combina a danno non meno di Palermo, che di tutte le altre Università del Regno, quando non voglia caratterizzarsi per utile di tutto il comune quel favore, e quel vantaggio, che si gode da pochi Cittadini. Non è composta la Città di Palermo da' soli Baroni, e dagli altri ricchi proprietari, che possiedono beni nel Regno. Questi paragonati a tutto il resto della Cittadinanza sono ben pochi. Il maggior numero, e fra costoro *nullatenenti*, soffrono il peso dell' esenzione, che si accorda a' Regnicoli per li beni, che possiedono nella Capitale, la bonatenenza de' quali, se mai si esigesse, renderebbe men gravoso il peso della decima, che per via di gabelle portano tutt' i Cittadini, e risentono moltoppiù i poveri, che i ricchi. Per l' appunto se i Baroni, e gli altri proprietari palermitani fossero tassati, l' importo della di loro bonatenenza sgraverebbe tutte le Università del Regno. Dunque in virtù della *bilancia della reciproca equità* i poveri di Palermo pagano per li proprietari del Regno, ed i poveri del Regno pagano per li proprietari palermitani; con un solo divario, che si fa il quantitativo de' beni degli uni per essere allibrati, e sono ben pochi, i beni degli altri sono immensi, ma per non essere accatastati, non se ne può designare quantità certa, e determinata.

Alla mancanza dell' allibramento di questi beni nel foglio non si dà alcuna risposta, ad eccezione di dire, che i coloni de' medesimi pagano la gabella nelle rispettive Università. I coloni pe' fondi de' Regnicoli siti in territorio di Palermo, pure pagano tutte le gabelle civiche, e pure i fondi s' allibrano, e sottopongonsi alla tassa della *bonatenenza*, che poi non si paga, esentandosi dalla bilancia della reciproca equità, o sia dall' ingiusto stranissimo modo di compensazione di sopra additato. Dunque si devono allibrare anche i beni de' Baroni, e proprietari palermitani siti nel Regno, non ostantecchè i di lor Coloni paghino le gabelle: il difetto d' abusiva esenzione si vuol mascherare sotto il nome di reciproca equità, o sia di compensazione. Questa contiene una finzion legale: colui, ch' è creditore, ed insieme debitore, si figura, che per una mano riceva il credito, e per l' altra paghi il debito:

to : operazione , che non può farsi , e farà sempre erronea , quando non si sappia quanto sia l' importo o del credito , o del debito .

Ma che serve , che io perda tempo in confutare esorbitanze così manifeste ? esorbitanze , che si ha lo spirito di sostenere avanti del R. E. , e si giunge a dire ; *questo sistema fu abbracciato da tutte le Università del Regno , che ne ricobbero il vantaggio , ed è stato consecrato dalla diuturna approvazione per tanti secoli da tanti Sovrani* . Dicasi più tosto per appigliarsi al vero : questa operazione fu introdotta da i più ricchi proprietarj , perchè così tornava conto al di loro interesse : che di questa operazione le Università nulla mai han saputo , per essersi fatta dalla Deputazione del Regno nel ripartimento della tassa : che non ci è conclusione parlamentaria , che la stabilisca : che ancorchè ci fosse , non potrebbe impedire la riforma dell' abuso : che le conclusioni parlamentarie per lo più seguono a voglia degli Ottimati : che i Baroni , che intervengono ne' Parlamenti sono i Procuratori delle Università baronali . Il Pretore di Palermo , ch' è uno de' principali Baroni del Regno , è capo del Braccio Demaniale , ed i Procuratori delle altre Città , che intervengono per lo più per adempiere la formalità di quella magnifica funzione , sogliono essere o Baroni , o giovani di poca esperienza , che sperano di fare la loro fortuna nel Foro col favore de' Grandi .

Dicasi dippiù , che al Braccio Ecclesiastico poco , o niente importa , che le Università restino gravate , pagando in qualunque caso una determinata somma : che i Prelati parlamentarj , se se n' eccettuano alcuni pochi , sono tutti o fratelli , o figli , o nipoti , o zii , o in altra maniera congiunti de' Baroni ; e finalmente , che i Deputati del Regno , che sono Baroni in qualità di Procuratori del Parlamento hanno il dritto d'interpretarlo , di eseguirlo , con far le tasse , e le ripartizioni . Or a vista di ciò , che da per tutto spirava dispotismo , si può ricorrere al preteso consentimento delle Università ? Queste perchè han sofferto fin' ora un' aggravo , non debbono essere dalla g. ustizia del R. E. disgravate ?

Ancorchè i Parlamenti contenessero quel che in contrario si obbjetta nel foglio , altro non farebbero , se non che  
i vo:

## CLII

i voti dettati dal privato interesse di pochi in pregiudizio di tutto il resto della Nazione. Coloro che ricorrono a medesimi per sostenere la propria immunità, non altro ci additano, se non che i propri suffragj, che ingiustamente l' hanno introdotta.

Nè giova il dire, che il R<sup>E</sup>, abbia approvata tal ripartizione. Oltre a quanto mi ritrovo di avere di sopra considerato su di tal punto, qui debbo aggiungere, che per venire in cognizione di tanti disordini, non basta di aver sotto gli occhi soltanto la ripartizione con permesso del R<sup>E</sup> pubblicata. Fa d' uopo combinare il tutto, ed aver presenti moltissime cose, che dal ripartimento non appariscono, e che al R<sup>E</sup> non si fecero presenti da i Deputati del Regno. Costoro che s' investono del carattere non solo di Giudici privati, ed inappellabili in questa materia, ma ancora di depositarj de' dritti della Nazione, e di suoi Procuratori necessarj, *uti in rem propriam*, tantocchè credono, che spetti loro il dritto esclusivo, anche di ricorrere, come ce lo dà a dividere qualche fecero in occasione dell' ultimo straordinario Parlamento, quando imputarono a delitto, e giunsero a chiedere castigo contro l' autor di un ricorso, in cui si manifestavano al R<sup>E</sup> i torti, che il Braccio Demaniale credea di venirgli arrecati, costoro dico, non hanno mai esposto al Sovrano i dati, su cui poggiava la ripartizione, nè la maniera tenuta nel ripartire, e non mai hanno esposto gli aggravj, che con ciò s' inferivano ad alcuni, e gl' ingiusti vantaggi, che ne risultavano ad altri. Sarebbe iniquità, e cui ripugna ogni umana ragione, il credere, che il R<sup>E</sup> avesse inteso d' approvare ingiustizie cotanto manifeste per gravar de' pesi solo la parte debole de' suoi sudditi, e sgravarne l' altra de' Potenti.

Si lasci pur una volta di sostenere l' intrapresa col pretesto della sovrana approvazione, come di continuo si fa ne' fogli per mancanza di solide ragioni da poter giustificare il presente sistema. Il R<sup>E</sup> non mai è entrato in queste particolari cognizioni, ed in questo minuto esame, nè mai se gli è fatta presente, nè dettagliata la materia in tutta la sua estensione, come ora per la prima volta si sta facendo; e quando permise di pubblicarsi l' ultimo ripartimento, nulla sep-



seppe di tali cose . Eccone una testimonianza tanto irrefragabile , quanto è quella , che ci somministra il RE medesimo .

Dopo la pubblicazione dell' ultimo ripartimento seguita nel 1770. alcune Università , e specialmente *Castoreale* , e *Gioiosa* si dolsero dell' eccessiva tassa fu di loro imposta . Accolse il RE tali suppliche , ed a 26. Giugno dell' anno 1773. con biglietto spedito per la regal Segretaria d' Azienda , tra l' altro , ordinò , che tanto il Tribunale del Patrimonio , quanto la Deputazione del Regno formasse , e rimettesse *separatamente distinta relazione del meccanismo , con cui si pratica il rivelo per l' apprezzamento de' beni , e la ripartizione de' pesi , senza ometterne particolarità veruna , per restarne pienamente intesa la M. S. per l' uso delle sovrane risoluzioni* . Questi ordini si rinnovarono dal RE nel 1778. con altro biglietto della stessa Segretaria , imponendosi alla Deputazione di riferire su di quanto se l' era dimandato intorno al meccanismo , con cui praticavasi il ripartimento . Chi non vede da ciò , che il RE nel permettere l' esecuzione del ripartimento non entrò all' esame della giustizia del medesimo , nè dovea entrarci , quando non ci era contraddizione delle Parti interessate , ma d' averne poi , per risolvere qualche avrebbe stimato di giusto a ricorso di dette Università , dimandato conto , che per quanto io sappia , finora non gli è stato reso dalla Deputazione del Regno , dappoichè il Tribunale del Patrimonio , a cui fu dato l' istesso incarico , manifestò al RE di non saperlo , nè poterlo sapere , per essere materia , che unicamente si maneggiava dalla Deputazione del Regno . In oggi se in generale tutto il Braccio del demanio , ed in particolare molte Università , si querelano de' torti , che stan soffrendo , e dimandano la giusta ripartizione de' pesi , bisogna perciò persuadersi , che il passato , che dà occasione alle presenti querele , non può dar la norma all' avvenire .

**N**On nega l' Autor del foglio , che la decima , che paga Palermo non è di tutto l' importo del peso , ma che se ne facciano pria due deduzioni , della *setta* del Braccio Ecclesiastico , e di *due terze* parti della decima caricate a Messina . Cerca non per tanto di giustificare l' una , e l' altra , considerando Palermo , come un comune del Regno , ed in con-

fe-

seguenza come tutte le Università vengono sgravate dal contributo del Braccio Ecclesiastico , e le Città demaniali dalla tassa di Messina ; così ragion vuole , che Palermo ne goda assieme coll'altre anche la sua parte : ma non si accorge , che con tal risposta , se cerca evitare uno scoglio , urta in un altro .

Sia pur così ; Palermo non si ha da considerare , come un contribuente da se , isolato , e distinto da tutte le altre Università del Regno , onde quel che paga , non dee essere la decima del tutto assoluto , ma la decima del tutto relativo al peso delle Università . Dunque quel che paga Palermo , non dovrebbe sgravare indistintamente tutte le Università demaniali , e baronali , ma solo il demanio , di cui è parte , ed è parte principale .

La Deputazione del Regno nel dare il carico a Palermo , considerandola per Città del demanio , gli fa godere il beneficio , che arreca a tutte le Università il contributo del Braccio Ecclesiastico ; ma nel ratizzare il peso tra le Università , non la considera più per parte del demanio , detraendo dal totale l'importo di qualche paga : operazione la quale fa sì , che ne profitta quasi per metà il Braccio baronale in danno del demanio , in beneficio di cui solamente dovrebbe cedere quanto da Palermo si paga . Per ogni verso , che la cosa voglia riguardarsi , s' incontrano sempre disordini , nè può esser a meno , se tutto il sistema è vizioso , e tutte le mire sono state dirette ad esentare i Baroni , ed i più ricchi proprietari , ed a gravare più le Università demaniali , che le baronali . Ciò si vede , si sperimenta , si tocca con mani , e pure si vuol sostenere , e se gli dà tanta dote , come se a capriccio si volesse tutto sovvertire , ed imporvi nuove intollerabili gravanze , che portassero al Regno una totale dissoluzione .

**DELLA RIPARTIZIONE DEL PESO A MET A'  
TRA LE UNIVERSITA' DEMANIALI ,  
E BARONALI.**

**S**U' principio del mio ragionamento ho detto , che l' importo di dieci donativi ordinarij si divide pria in due parti uguali , caricandosi una all' Università del Braccio Demaniale , e l' altra all' Università del Braccio Baronale senz' averfi conto nè del numero delle anime, nè della quantità de' beni , che in ciascheduna delle due classi di Università si ritrova . Questa operazione è gravosissima al demanio , che non uguaglia , ed è di gran lunga inferiore al Braccio Baronale , così nel numero delle anime, come nella quantità de' beni . Il gravame , che per tal via se gl' inferisce , giunge quasi al quarto di più di tutto il peso . Il risultato della bonatenenza ce ne somministra una prova dimostrativa . L' importo della medesima nel demaniale ascende a tari 23. 12. 4- $\frac{1}{2}$  per ogni once cento di capitale , quandochè nel Braccio Militare è di soli tari 18. 13. 2.

Il disordine con ingenuità si confessa nel foglio rimesso al *Consiglio di Finanze* dal capo del Braccio Ecclesiastico . Quivi si legge : *Per rapporto alle Città demaniali , ed Università baronali tassate in egual somma , il carico può anche aver luogo . Forse quando ab antiquo fu questa rata stabilita in egual somma , e le facoltà degl' Individui de' luoghi demaniali, e le anime de' medesimi corrispondevano con quelle delle Università baronali . Ma al presente sbilanciano enormemente , e vi è divario di gran considerazione .*

Non ostante però una verità conosciuta, ci è chi s' impegna a dimostrare , che giusta , e ragionevole sia l' eguaglianza , che s' usa tra due Bracci , tanto dissuguali nel numero de' Cittadini , e nelle proprietà de' beni . Questi è l' Autor del foglio di risposta al quarto quesito , che vi si è impegnato tanto , che si vede di essersi diffuso sopra tutti gli altri ,

con dire tante ; e tali cose bastevoli ad involvere la materia tra un labirinto di fallacie , di contraddizioni , d' insuffistenze , di fatti vaghi , e non confacenti al caso . Questo forse ne sarà stato l' oggetto , ma è molto facile il distrigarnela , quando , analizando l' intero contesto del foglio , si scorge , che per due principali mezzi si cerca di sostener l' impresa . Il primo si è , perchè di consenso libero di tutti tre gli ordini del Regno fu abbracciato ne' Parlamenti questo tale , e non già altro modo di ripartire ; consenso , che per lo corso di secoli ha meritato la sovran' approvazione .

Sarebbe inutile il ripetere qui quanto ho considerato di sopra in rapporto a tale opposizione . Di già si è veduto qual sia la natura delle conclusioni parlamentarie , che importino , come debbans' intendere , su di che cascano le regali approvazioni , e che per lo punto di esame , che oggi si sta facendo , non assai a ricorrere a' Parlamenti passati , dappoicchè nell' ultimo del 1782. il Braccio Demaniale non consentì , ed espressamente dimandò la nuova numerazione , e catasto de' beni per eguagliarsi con giustizia la distribuzione de' pesi .

Bella in vero si è l' interpretazione , che si dà a questa dimanda del Braccio Demaniale . Si dice di vedervisi fogginto , a tenore de' capitoli del Regno . Queste parole si spiegano nel foglio secondo l' antica usata actual disciplina . Qui veramente pare , che si voglia far violenza alla ragione . E' possibile a credere , che il Braccio Demaniale nell' istesso tempo , che si lagna degli abusi , ne voglia la continuazione . Chi mai rimarrà persuaso , che dimandando uguagliars' i pesi con giustizia , avesse inteso d' esser gravato di peso maggiore di quel , che gli tocca ? Qual' è la legge , e quali sono i capitoli , che prescrivono per disciplina del Regno , che il demanio debba essere più gravato del Braccio baronale ? E questa interpretazione si pone in bocca ad un Deputato del Demanio ? Ed a tali assurdi daremo orecchio per impedire il servizio del RE , ed il sollievo di tutto il Regno ?

Tralasciando dunque di ripetere le cose già dette , qui soltanto aggiungo , che la ripartizione in parte uguale su de' due Bracci non altronde ha potuto derivare , se non che dall' essere un tempo uguale la sorte de' medesimi , così ne' beni , come nel numero de' Cittadini . Nella mia rappresentanza de'

9. Apri-

9. Aprile 1782. diffusamente ragionali della ripartizione di tutti i tredici donativi ordinari, e rapportai l'espedito, che si prese dalla Deputazione del Regno nel 1588., acciò il Braccio Baronale non fosse più gravato dell'altro, che allora, al contrario di oggi, lo superava nel numero delle anime, e nel valor de' beni. Quindi con gran meraviglia leggo affettarsi nel foglio di non aver mai le Università baronali reclamato, anche quando erano superate dal Braccio Demaniale. Quel che in detto anno si conchiuse, e si eseguì, anche sull'esempio di quanto erasi altra volta praticato, smentisce l'affertiva del foglio (a). Quando si voglia deviare da questa

(a) Capitolo VII. Sessione delli 14. Luglio I. ind. 1588., che si legge stampata nel Libro intitolato Ordinazioni, e regolamenti della Deputazione del Regno di Sicilia fol. 216.

Nel Parlamento generale dell'anno 1582. fu supplicato dal Regno, ed ottenuto di farsi a sue spese descrizione, e numerazione generale, acciocchè il pagamento de' donativi giustamente si uguagliasse, e l'una Università non portasse il peso dell'altra. E perchè nel Parlamento dell'anno presente sono stati poi offerti, e prorogati alcuni donativi, con ordine espresso, che la sesta parte di essi si ripartisca su 'l Braccio Ecclesiastico, e l'altre cinque parti fra li Bracci Militare, e demaniale. per mettà, e che i Deputati del Regno creati in esso Parlamento facciano tale ripartimento: Or essi Deputati per soddisfare all'obbligo loro han riconosciuto, che nel ristretto della detta numerazione son calcolate di netto per onze nove milioni cinquecento sessantacinquemilacento novantasette le facultà delle Università demaniali, e per onze cinque milioni trecento sessantaseimila duecento dieci le facultà delle Università militari, la quale disugualissima sostanza apporterebbe disugualissimo ripartimento. Perciocchè per esempio sopra il donativo delle onze 1160. toccherebbe alle Università demaniali tari uno, e grana 10., e picciolo uno, ed alle Università militari toccherebbero tari due, e grana 13., piccioli cinque per ogni onze mille delle facultà loro. Et avendosi visto il successo dell'antecedente numerazione fatto l'anno 1570. si ritrova, che anco da quella risultò sproporzionatissima differenza di facultà fra le medesime Università demaniali, e militari, che furono aggregate al Braccio militare le facultà delle Università di *Siracusa, Vizzini, Giaci, Mazara, Mineo, Sanfilippo, Lenini, Agosta, e Carletini*, tutti luoghi demaniali, ed all'incontro furono aggregate al Braccio Demaniale le facultà di *Camerata* luogo militare: Il che tutto si considera esser fatto con pio, e prudentissimo zelo, acciocchè al Braccio Militare con tal ajuto si agevolasse, e più tollerabile si rendesse quel gravissimo peso, che gli sarebbe toccato. Laonde è seguito per:

questa posizione , quanto si dice è insufficiente , ed assurdo ; poichè non ci è ragione , che possa sostenere quel che per sua indole , e natura è ingiusto , ed iniquo , come per l' appunto si è la ripartizione de' pesi comuni imposti non corrispondentemente su tutt' i Cittadini , che ugualmente con proporzione geometrica son tenuti a soffrirli .

Diasi una occhiata agli antichi capitoli del Regno , e si vedrà , che sempremai si è badato a conservar un giusto equilibrio tra i Bracci , acciò uno non potesse crescere in detrimento dell' altro . Il RE *Federico* espressamente ordinò , che le Chiese acquistando fondi a titolo ereditario , o di legato , fossero tenu-

per esempio , che del donativo ordinario le Università demaniali han continuato in fin hora a pagare tre , e li militari quattro in circa . Et senza tale aggregazione la taccia militare sarebbe stata assai maggiore , ed intolerabile . Per il che essendo eziandio tanto notevole la sproporzione delle facultà di quest' ultima numerazione fra le dette Università demaniali , e militari , si mette in considerazione , se ad esempio del fatto nella precedente numerazione , e ripartimenti passati , convenga lasciar aggregate al Braccio Militare le facultà delle sudette nove terre demaniali , o rimetter anche *Camerata* nel suo proprio luogo militare : Che sebbene in ciò si tratta dell' interesse particolare di tali nove Città , ed Università demaniali , le quali per quest' aggregazione col Braccio Militare vengon' a pagare più di quello , che nel suo proprio demaniale pagherèbbero ; non di meno tendendo ciò in sollevamento universale di tutto un Braccio gravatissimo di peso insopportabile , e ritrovandosi già tale aggregazione introdotta , non parerà considerabile quel interesse particolare , e maggiormente non scemandosi perciò , anzi facilitandos' il pagamento di quello , che alla Corte si deve : Nè si fa aggravio a *Camerata* rimettendola nel suo proprio Braccio Militare , e quanto al ripartimento di que' donativi , ne' quali si dà porzione alle terre franche , la quale suole , e deve restare in danno della Corte , e della Deputazione del Regno , seguirà per conseguenza , che si come in fin hora si è fatto , così anco nell' avvenire si deduca tale porzione da tutto l' intiero corpo delle facultà d' ambedue li Bracci insieme , e non singolarmente dall' uno Braccio più che dall' altro , e ciò vada continuando in finchè nel primo seguente Parlamento si possa d' attorno questo negozio prender' espediente di rimedio a soddisfazione universale di tutti . Sendo stato referto il sopradetto appuntamento l' istesso giorno colla presenza delli Signori Deputati a S. E. , fu provisto , ed annotato come siegue : Che nel ripartimento delli donativi dell' ultimo Parlamento si continui l' aggregazione , e segregazione osservata nelli ripartimenti passati , e similmente della porzione delle terre franche si faccia nel modo solito la deduzione anteposta .

tenute a rivenderli a quel Braccio, donde eran loro promanati, *ne demanii nostrorumque Comitum, Baronum, Feudatariorum, ac Burgenfium jura minuantur* (a). A tal' effetto fu anche vietato dal Re *Giacomo* l'alienazione del demanio (b), ed essendosi coll'andar del tempo dilapidato, non ostante il divieto, il Re *Martino* ne fece la reintegra, con aggregare al medesimo moltissimi luoghi, che in oggi si veggono nuovamente distratti, ed infeudati (c). Le varie disposizioni da questo Principe date ne' suoi capitoli fan vedere, ch'egli seriamente pensò a porre i limiti al Braccio baronale, da non poter più aumentarsi al di sopra del demanio, oltre a ciò, ch'erasi stabilito. Né ad altro motivo è da attribuirsi, che i possessori de' Feudi delle Città demaniali dovean prestare il servizio, e contribuire col demanio, e non era permesso loro il passare alla classe de' Baroni (d).

Dalla stessa ragione nasce, che tutti gli Ecclesiastici del Regno per li beni che possedeano per cagion della *Chierisia* dovean contribuire col Braccio Ecclesiastico (e). E per l'opposto per gli altri diloro propri beni, e patrimoniali eran tenuti a contribuire cogli altri Cittadini di quelle Università, dov'eran site, *pro bonis burgenfaticis, patrimonialibus, quae aliunde quam ab Ecclesiis habuerunt, & tenuerunt, cum aliis habitatoribus terrarum, & locorum, ubi fuerint, pro modo facultatum ipsorum, conferre, & contribuere teneantur, ita quod ultra vires bonorum ipsorum aliquatenus non graventur* (f).

Questo sistema di costituzione del Regno, che manifesta di voler l'equilibrio e l'eguaglianza tra' Bracci, dovè dare su 'l principio la norma di quella ripartizione, che poi si è seguitata; senza rifletterfi, che coll'andare del tempo, e colle tante accadute vicende, tutto era degenerato. Il Braccio demaniale è assai diminuito, e per l'opposto si è molto accresciuto il Baronale; la maggior parte del demanio si è posteriormente infeudata con aggregarsi al Braccio baronale. E  
basta.

- (a) Cap. 24. Reg. Federici.
- (b) Cap. 9. Reg. Jacobi.
- (c) Cap. 2. Reg. Martini.
- (d) Cap. 27. Reg. Federici, & Cap. 54. Reg. Martini, & Cap. 6. Reg. Petri II.
- (e) Cap. 510. Reg. Alphonsi.
- (f) Cap. 22. Reg. Federici.

basta cennare, che nella numerazione del 1748. si trovarono 147. luoghi dippiù nel Braccio feudale, che non esisteano nella numerazione del 1548. Dunque per poterli sostenere la divisione in parte uguale tra' due Bracci, bisognerebbe ridurli al pristino stato d'eguaglianza, e non potendosi ciò fare, la ripartizione per essere giusta, bisogna farla non già a metà, ma proporzionatamente a' beni di amendue.

Il secondo mezzo, col quale si cerca con ragione intrinseca di dimostrare giusta, ed equa l'attual ripartizione, può chiamarsi un Poema. Quel foglio, che caratterizza gli abusi per disciplina, non ha altra via da sostenere l'impresa, se non per mezzo di cose meramente ideali, e per lo più dissona tra di loro, ed incoerenti. Di tutt' i donativi ordinari tre veggonsi ripartiti a dovere, cioè quelli di scudi 45. mila, di scudi 65. mila, ed il donativo di scudi 100. mila per *autonomia* chiamato della Macina. I due primi son caricati indistintamente alle Università, così demaniali, come baronali *ad ratam bonorum*, ed il terzo *pro numero animarum*. Gli altri dieci son divisi metà su i comuni di una classe, e l'altra metà su i comuni dell'altra. L' Autor del foglio ragiona pria di nove, indi del decimo. Io seguendo le sue tracce, mi darò carico pria degli uni, indi dell'altro.

Per li nove, che si denominano *Ordinario, Fortificazioni, Galere, Palazzi, Percettori, Cavalleria, Torri, e Regenti* ne dice, che ne' diversi Parlamenti, ne' quali furono stabiliti, si accordò alle Università di poter imporre gabelle per adempire alla rispettiva rata del peso loro addossata, e che così siasi eseguito. Questo fatto, ch'è la base, su cui poggiasi tutto il ragionamento in contrario, non è vero. I Parlamenti, da' quali hanno origine gli anzidetti donativi nè punto nè poco parlano di gabelle, ad eccezione di quello della Cavalleria, in cui, in vece delle tasse, si dà facoltà d'imporre gabelle non pregiudizievoli alla Regia Corte, nè alle gabelle baronali. Le gabelle civiche nascono dal modo particolare di vivere delle Università, che, come di sopra ho cennato, non è uniforme da per tutto nel Regno, nè tutte le Università vivono a gabella.

Singasi non per tanto, che ciò fosse vero; vediamo se possa reggere il ragionamento, che si fa nel foglio, e l'illazione



zione, che se nē vuole dedurre. Nel demanio si vuole, che concorrano più cagioni da far prosperare le gabelle, che mancano nel Braccio baronale. Le cagioni di tal prosperità, par che si vogliono ridurre a due. L'una minorativa della rata del peso, per cui sono imposte, l'altra, che le rende più fruttifere.

I beni feudali, i fondi di régio padronato, i beni de' Monasterj, Conventi, opere pie, e mani-morte, ed i beni de' Cittadini Palermitani siti nel Regno non rivelati, nè allibrati, si vuole, che faccia minorare il carico alle Università. Si è veduto di sopra, che questo è il massimo de' disordini, che si fa in tutto il meccanismo della ripartizione, e che il peso, che per tal motivo non si carica a talune, viene a ricadere su di talune altre Università. Chi mai ha detto all'Autore del foglio, che un tal disordine giovi soltanto alle Università demaniali? Donde ha ricavato, che i beni non rivelati sian siti unicamente nel Braccio demaniale, ed ancorchè fosse così, in quale Università di detto Braccio esistono? I beni di tal natura son siti da per tutto; anzi la massima parte esiste non già nel demanio, ma nel Braccio baronale, poichè quivi i Baroni, oltre a' beni feudali, possiedono una immensa quantità d'allodio. Circa tal punto, nell'oscurità, in cui siamo, una sola cosa si può dir di certo, che tai beni non rivelati in generale non fan minorare il peso all'Università, ma in particolare lo fan caricare di meno a quelle Università, ove son siti, con gravarsene le altre, che ne son prive; ma ove questi tali beni sian siti, a quali Università recan vantaggio, ed a quali formino maggior carico, nulla se ne può sapere, finchè non si facci l'allibramento, non già manco e dimezzato, ma per intero di tutt' i beni, per mezzo di cui si vedrà quanti, ed ove sieno.

Circa poi, all'ideata prosperità delle gabelle del Braccio demaniale, o quante, e quali cose si dicono! Si vuole dimostrare più esteso di territorio, più addetto al commercio, più frequentato da' forastieri, più agiati e comodi i suoi Cittadini, in una parola si vuol dare ad intendere, che il demanio in Sicilia sia il paese della buona fortuna, e ch'essendo privo il Braccio baronale di tanti vantaggi, perciò si tenga l'anzidetto metodo di divisione, *che manifesta la giustizia, che si com-*

*partisce dalla Deputazione del Regno nella ripartizione de' donativi, che malgrado di essere rappresentata da' Baroni, sempre ha preferito l'interesse delle demaniali, ed ha preso maggior considerazione delle medesime, che delle Baronali.*

Il RE farà in eterno mal servito, e la Nazione resterà sempre oppressa, finchè la pubblica economia in queste cose affi a regolare da persone interessate nell'affare a doppio titolo, cioè per se stesse, e per le Università de' loro Feudi. Io l'ingannarei, se con ingenuità non usassi tal linguaggio. In questa materia l'interesse de' Baroni, che sono i più gran proprietarj del Regno, e l'interesse del Fisco, e del Pubblico; l'interesse delle Università baronali, e l'interesse del Regio demanio sono in ragione inverfa tra di loro, e diametralmente opposta. Il giovare ad una è l'istesso, che nuocere all'altra parte.

Si caratterizza col sacrosanto nome di giustizia il più gran torto, che possa farsi al demanio, e si chiama premura per li suoi interessi il duplicargl'ingiustamente il peso. Non è mio intendimento di andar rispondendo particolarmente a tutte le sviate cose, che su tal punto nel foglio si afferiscono, per denotarne la fallacia, l'incocrenza, e la contradizione.

Non ci è bisogno di ciò per dimostrare il torto, che il Braccio demaniale riceve coll'anzidetta divisione. Il ripartimento generale fa vedere, che le Città demaniali sono quarantatré, oltre a' Casali di Messina, che sono numerati unitamente colla Città, e le baronali duecent'ottantadue; che il numero de' Cittadini nel demanio sia trecento novantacinque mila novecento sessantasette, e nel Braccio baronale settecent'ottantamila seicento quarantotto; che il valore de' beni nel demanio sia 10, 793, 750. 22., e nel Braccio baronale 13, 278, 804. 14. d'onze. Or se la regola della ripartizione dee prenderli, e di fatti in tutto il resto si prende, unicamente dalla quantità de' beni, e dal numero de' Cittadini, perchè per questi donativi non si dee osservare lo stesso? Nella ripartizione del peso non si guarda al modo di vivere delle Università, che non è uniforme da per tutto, e si adatta alle particolari circostanze di ciascheduna, ma si regola con tassa di bonatenenza. Ciò posto perchè una tal tassa nel Braccio baronale dee ritardere a soli tarì 18. 13. 3., e nel Braccio demaniale

niale a tarì 23. 12. 47 per ogni onca 100. di capitale?

Non può negarsi, che le maggiori ricchezze del Regno di Sicilia nascono dal grano, ch'è il migliore, e principal prodotto, che si fa in quell'Isola. Da riveli fatti nel Tribunale del Patrimonio dell'anno XV. indizione 1781., e 1782. si ha, che in tutta la Sicilia si fossero rivelate di superfluo, oltre le private provvisioni, salme di grano 519, 312, 13., cioè nelle Università baronali salme 399, 931, 5., e nelle Città demaniali salme 119, 381, 8, e si fossero ancora rivelate salme d'orzo, e legumi 194, 101, 9. cioè salme 45, 820, 12. nel demanio, e salme 14, 828 13 nelle Università baronali. A buon conto il prodotto nel Braccio baronale superò quello del demanio per lo grano in salme 280, 549, 13, e per l'orzo, e legumi in salme 102, 460, 1. Da questo solo fatto si può argomentare quanta sia l'estensione del territorio in un Braccio, e quanta nell'altro, qual sia lo stato dell'agricoltura, e del commercio dell'uno, e dell'altro.

Si ponga di grazia in paragone quel che ora si dice nel foglio, con quello che si disse nel 1488 dalla Deputazione del Regno. Allora superandosi dal Braccio demaniale nelle facultà il Braccio militare, tantocchè la bonatenenza nel demanio ricadea a minor ragione, si stimò giusto di eguagliarsi la sorte dell'uno, e l'altro Braccio. Ora che siamo nel caso opposto, in nome della stessa Deputazione del Regno si dice, d'esser giusto il maggior peso del demanio; a buon conto la giustizia unicamente è, quando si tratta di favorire il Braccio baronale.

Altro aggravio si arreca alle Università Demaniali nel ripartimento del peso. Alcuni luoghi del Regno per particolari privilegi sono immuni dal contributo delli donativi. Nel demanio ci sono quattro Città ben considerevoli per lo numero delle anime, e pel valore de' beni de' suoi Cittadini, che godono tal franchigia: all'incontro nel Braccio Baronale non ci sono, che due terre di non molta considerazione. Il peso, che dovrebbero soffrire le Università franche per ratizzarsi all'altre, non si deduce dal totale, ma si deduce da quella quota, che alle rispettive classi di Università viene addossata, in maniera tale che cresce il peso alle Università demaniali molto più di quello delle Università baronali,

poichè la Rata de' franchi importa molto più in un Braccio ; che in un' altro . Nel piano dimostrativo de' pesi ciò si scorge a colpo di occhio ; e quì soltanto debbo avvertire , che una tale operazione è contro la forma di quello , che stabilì il Governo a relazione della Deputazione del Regno nel 1588. , di cui di sopra ho fatto menzione .

Fa stomaco il sentirsi, che le Università demaniali siano più comode, ricche, ed agiate . Nel Parlamento del 1741. si legge : *sono oltre ogni credere così esauste, e miserabili queste Università di Sicilia , e vanno in sì fatta maniera peggiorando di tempo in tempo , che si rende affatto impossibile , che corrisponder possano a' pesi e gravezze , che portano, non che alle straordinarie.*

La Giunta de' Presidenti, e Consultore coll' intervento del Giudice della Monarchia , e de' due Avvocati Fiscali della G. G. , e del Tribunale del Patrimonio nel 1749. fu incaricata di dire il suo sentimento su di alcuni punti , che controvertivansi per la nuova numerazione , che allora dovea farsi . Nella rappresentanza , che allora fece , tra l' altro ci si legge : *Avendo intanto la Giunta maturamente esaminato , tra gli altri punti ancorà le anzidette due dimande del Patrimonio, su 'l riflesso di essere scorsi già anni trentuno , in cui si fece l' ultima numerazione dell' anime , e di avere l' esperienza fatto conoscere , che fra questo tempo si sono notabilmente accresciute in facoltà , non meno che in abitanti alcune Università del Regno , siccome la maggior parte di esse , e specialmente quasi tutte le demaniali , sopra le quali va direttamente interessato il Nostro Sovrano , trovansi sommamente decadute , e ridotte in istato molto miserabile , non solo per la mancanza degli abitanti , che altrove in Terre baronali si sono portati a vivere , ma molte per lo sbilancio de' loro rispettivi patrimoni , che per lo più di tenuissimo introito , si trovano oggi da grossi pesi gravati ha stimato &c*

Il Tribunale del Patrimonio nell' anno 1759. rimise al RE una relazione formata dal Razionale Scioli del danno , che stava il Fisco soffrendo per la rata caricata a Messina , e disgravata alle altre Università demaniali , ed in tale occasione non si fidò di ratizzarla di nuovo su di dette Università per lo stato deplorabile , in cui erano , tantochè nella sua rap-

rappresentanza disse : *Stima il Tribunale suo debito di rappresentare a V. E. per umiliarlo al Real Soglio , che le Università del Regno sono ridotte in miserabile stato , precisamente dopo dell' aggravio degli ultimi donativi ultimamente offerti di scudi ottantamila annui , e di scudi centocinquanzamila da pagars' in quattro anni , e così vengono impossibilitate di soffrire il peso di altri .*

Da detto tempo fin' ora non è a mia notizia , che le Università avessero ricevuto alcun sollievo . Sò bensì , che siano cresciuti i pesi , e che l' ultimo ripartimento del 1770. cagionò maggiori sconcerti di quelli , che prima vi erano , non essendosi fatto entrare nell' estimo que' beni , che la Giunta de' Presidenti , e Consultore coll' anzidetta consulta espressamente avea detto di doverli accatastare . Sò di più , che continui sono i clamori de' Creditori sulle regie rade , di non poter esigere i loro assegnamenti dalle Università , e di quelle di non poter pagare per lo gravissimo peso , che soffrono . Sò finalmente , che il Re nello stato attuale non esige dalle altre Università demaniali la rata ingiustamente contro gli ordini di S. M. Cattolica caricata a Messina per l' impotenza delle medesime nell' anzidetta consulta dal Tribunale del Patrimonio espostale.

In questa materia il Re dee prestare orecchio non già alle ciarle delle Parti interessate , ma a quanto se l' espone da suoi Servidori , e rimaner persuaso , che quando non si prendano gli opportuni espedienti , il demanio rimarrà totalmente distrutto .

Per lo decimo donativo chiamato di scudi trecentomila , indi ridotto a scudi 181,781. particolarmente si ragiona nel foglio. Io mi trovo d' averne a lungo trattato nella mia rappresentanza de' 5. Aprile 1783. , che di già è stata sotto gli occhi del Re , e di questo supremo Consiglio , onde per non diffondermi mi rapporto alla medesima (a) .

DE'

(a) In uno de' Parlamenti , che di questo donativo ragionano , cominciando dal 1612. fino al 1636. leggesi , che il peso si dovesse rattazzare a metà su de' due Bracci. Nella numerazione del 1652. espressamente si legge , che li scudi 181,781. si ripartono sopra le Università del Regno in confuso tanto militari , quanto demaniali secondo la quantità delle facultà di Limpio di ognuna di esse Università , e suoi citadi-

DE' BENI DELLE CHIESE, MONASTIRE,  
 COMMENDE, ED ALTRE MANI  
 MORTE.

**N**ON sono pochi in Sicilia i beni, che dalle Chiese, e da tutte le altre mani-morte si posseggono. Per quanti però siano, nell'ultimo allibramento non se n'è tenuto alcun conto, mancandoci per intiero. Una tal mancanza per gli antichi ripartimenti potrebbe attribuirsi a trascuraggine, o più tosto al pregiudizio, ed all'errore de' tempi passati, in cui credeasi, che i beni degli Ecclesiastici fossero intangibili, ed immuni da qualunque peso; ma riguardo all'ultimo è stata una chiara, e manifesta trasgressione degli ordini del Re.

Che

tadini si ritrovano di aver rivelato, ed in seguito di tal dichiarazione si vede, che il ripartimento si fece, a dovere con proporzione geometrica. Ma questa giusta, proporzionata, e ragionevolissima metodo di distribuzione non la veggio osservata nella numerazione del 1714. Il peso vi si legge ripartito metà sulle Università demaniali, metà sulle baronali. Lo stesso fece nell'ultima numerazione, ma con maggior esorbitanza. Allora se il Braccio baronale superava il demaniale in numero di Cittadini 289,455, questo però nel valor de' beni superava il primo in onze 324,673. Non era lo stesso nell'ultimo ripartimento lo stato delle cose. Nel Braccio baronale non solo si numeravano 394,681. cittadini di più del Braccio del demanio; ma si trovò ancora, che nel valore de' beni lo superava in onze 2,485,053., e pure il peso si ripartì in due parti uguali, di modo che le Università del demanio s'upon caricate quas' il doppio di ciò, che per giustizia dovrebbero pagare. Aggiungasi a questo, che la prammatica in esecuzione degli ordini del Re Cattolico qui promulgata nel 1754. affatto non dava luogo a potersi pigliare qualunque arbitrio sulla distribuzione di tal donativo. Che sia così, fa d'uopo, che sappia V. E., che due sono le imposizioni sulla Macina, l'una di tari uno, e grana 4., e l'altra di tari 4. a salma. La prima s'impose pe' l donativo di scudi 100. mila stabilito nel 1654., la seconda fu imposta nel 1614. per fare il pieno del donativo di scudi 300. mila in iscambio di quelle gabelle, che sperimentatesi assai gravose, si credè proprio di abolirsi. Anni sono per altr' oggetto ci fu motivo di chiamarsi

Che sia così, è da sapersi, che fin dal Parlamento tenu-  
tosi nell' anno 1720. incominciarono a sentirsi le lagnanze  
del Pubblico per l' immunità, che da Chieftastici, e dalle  
Chiese si godea, e per le frodi, che con tal preteso com-  
metteansi. In fatti nel medesimo si legge di non esser giusto,  
*che restino liberi, e con immunità gli Ecclesiastici del Regno,*  
*come sono Dignità, Canonici, Arcipreti, Clerici ordinarj, ed*  
*altri, i quali non contribuiscono alle gabelle dalle Università*  
*imposte per pagare le rante, e donativi regj, nè in alcun altro*  
*servizio, e molto fraudolentemente si fanno esenti colla prima*  
*sola tonsura, e designazione all' obbligo di servire alcuna Chie-*  
*sa, mettendo i padri, e parenti i beni in testa di questi per*  
*esimersi dalle gabelle (a). L' istesse querele si rinovarono ne'*  
*Parlamenti del 1723. e 1728. (b). Finalmente nel Parlamen-*  
*to del 1738. si dimandò la nuova numerazione, con doverfi*  
*riparare al disordine dell' eccessivo numero degli Ecclesiastici,*  
*delle simulate traslazioni degli effetti de' laici in testa*  
*loro, e delle frodi che commettevansi in pregiudizio delle*  
*gabelle (c).*

Il RE Cattolico accolse tai suppliche, ed impose al Vi-  
cerè di proporre gli espedienti per poterli eseguire la nuova  
numerazione, senza dare adito a quelle frodi, che davant  
occasione alle doglianze. Non saprei dire qual fosse stato il  
parere del Vicerè, nè quali gli espedienti da lui proposti.  
E' inutile però il rintracciarlo, dappoichè si sà la susseguita  
regal determinazione de' 26. Settembre 1739., con cui S. M.  
Cattolica ordinò, che si fosse fatta la nuova numerazione,

marfi ad esame l' indole di questo peso. Si discertò molto se fosse rea-  
le, o personale, finalmente S. M. Cattolica stabilì, che così l' una,  
come l' altra imposizione fosse della stessa natura, e personale, tantochè  
da tutt' indistintamente si dovesse pagare sul consumo ( *Prag. 1. de Ve-*  
*Etigal. Tom. 4* ). La regola dunque, e la media proporzionale del rati-  
zo dovea pigliarsi unicamente dal numero delle anime; nè so capire il  
perchè una tale regola siasi osservata per lo donativo di scudi 1600 mila,  
o sia per l' imposizione minore di tari 1. 4. a salma, e non già per quel-  
lo di scudi trecentomila, ch' è l' imposizione maggiore di tari 4. a salma.  
S' è l' istessa la natura dell' uno, e dell' altro peso, ed istessa si è la  
maniera di sodisfarlo, uniforme dovea essere il modo di distribuirlo.

(a) Pag. 174. Tom. 2. de' Parlam.

(b) Pag. 193. Tom. 2.

(c) Pag. 264. Tom. 2. de' Parlam.

e rivelo de' beni , senza eccezione di persona alcuna , e tra l' altro degli Ecclesiastici , con essersi comunicati gli ordini al Giudice della Monarchia per costringere i Regolari all' adempimento de' medesimi (a).

Nel Parlamento del 1741. si conchiuse un donativo straordinario di scudi trecentomila , sul ratizzo del quale vi fu contesa , non avendo il Braccio Ecclesiastico consentito alla maniera proposta dagli altri due Bracci . Con tale occasione si reiterarono le istanze per la nuova numerazione , soggiungendosi , che le Chiese , ed opere pie erano cresciute in grandissimo numero , e riccamente dotate , che anche in gran numero erano gli Ecclesiastici , e presso ai medesimi andavano a risiedere quasi tutte le facoltà delle famiglie per godere delle franchigie , da ciò proviene e che le Università s' impoveriscono , e tutto il peso si restringe ne' Laici , che sono quei di minore abilità , e si rende tanto grave , e superiore alle forze , che bisogna anche usare il più estremo rigore contro de' miserabili ,

(a) Con dispaccio de' 26. Settembre dell' anno prossimo passato ha comandato S. M. che si facci la numerazione dell' anime di questo Regno , ed il rivelo de' beni di ognuno senza eccezion di persona di qualsivista stato , e condizione , che fossero , e che l' uno , e l' altro si eseguisca per via della Deputazione dello stesso , valendosi ella a tal' effetto degli Officiali locali di ogni Città , e Terra , come Deputati , che dovranno essere i Giurati , il Sindaco di giustizia , il Sindaco , ed il Regio segreto ( dove vi sarà ) due o tre Ecclesiastici , e due Cittadini de' più distinti , intimandoli sotto pena a' due , ed agli Ecclesiastici per via de' loro superiori , che formino la predetta numerazione d' anime , e rivelo de' beni con una totale indifferenza , e perfetta fedeltà , e giustizia , ed acciò questa sovrana deliberazione di S. M. abbia il dovuto compimento in tutte le sue parti , la partecipo a V. S. , affinchè , per quanto a lei spetta , spedisca subito le solite sopracarte circolari a' suddelegati , che tiene questo Tribunale nelle Città , Terre , e Casali del Regno , acciocchè obblighino tutti gli Ecclesiastici , regolari , ed altri soggetti alla sua giurisdizione , e Foro , ed agli Officiali locali costituiti della Deputazione del Regno , tra quali van compresi i Vicarij , acciò facciano il rivelo delle loro rispettive anime , e beni fedelmente , e religiosamente , senza la menoma frode , imponendo a trasgressori l' istesse pene , che verranno imposte a' secolari per lo bando , ed istruzioni , che la mentovata Deputazione rimetterà a dete Città , Terre , e Casali , di forma che facendosi a tutti notorio , nessun possa allegare ignoranza &c. Sicul. Sanction. Tom. 5. Tit. de' Comissis gener. & Regni Deputat. fol. 359.



*Bili, per supplire alle indispensabili urgenze, Si conchiuse, quindi, specialmente dal Braccio militare, di supplicare il Re di dare gli ordini per lo sollecito disbrigo della nuova numerazione dell' anime col rivelò delle facoltà, così de' secolari, come degli Ecclesiastici secolari, e regolari, a tenore degli ordini regali de' 26. Settembre 1739. (a).*

A vista di ciò il Re Cattolico prese una risoluzione interina, cioè di ordinare la ripartizione del donativo allora conchiuso nella forma, e maniera proposta da' due Bracci militare, e demaniale, soggiungendo, *pues, para lo que propone el Brazo Ecclesiastico, es preciso que precedan otras providencias, y specialmente la nuova numeracion de las almas y revelos de los bienes, para servir de fundamento a la justa repartition de los pesos (b).*

Nel doverli eseguire le sovrane deliberazioni non si mancò di eccitare molti dubbj per la pretesa immunità reale, e personale degli Ecclesiastici. Quindi il Vicerè a 10. Aprile incaricò la Giunta de' Presidenti e Consultore, che coll' intervento del Giudice della Monarchia, e de' due Avvocati Fiscali della G. C., e del Patrimonio esaminasse, e dicesse la maniera di eseguirsi la numerazione, e rivelò de' beni, con tenere presenti gli ordini del Re de' 26. Settembre 1739. Nuovo incarico le diede a 29. Agosto di detto anno per determinare, se nel rivelò si dovessero comprendere i beni burgenzatici de' Baroni, ed i beni patrimoniali de' Prelati, come effetti totalmente divisi da' Feudi, e da' Padronati, e soggettarli alla contribuzione de' donativi, con rata distinta da quella, che contribuivano sopra i Feudi, e su de' beneficij per sollievo di quelle Università, nel di cui territorio i beni di tal natura trovansi situati.

La Giunta non adempi all' incarico ricevuto pria del giorno 8. Marzo dell' anno 1746. Fece allora due Consulte distinte e separate. Nella prima con unanime sentimento di tutt' i Voranti approvò la dimanda del Parlamento del 1741. per la nuova numerazione, e spiegò il suo parere, che il rivelò si avesse dovuto fare indistintamente da tutt' i Beneficiari, siano Laici, siano Ecclesiastici secolari, o pure regola-

(a). Parlamenti Tom. 2. fol. 268.

(b) Loc. cit. fol. 271.

ri, o siano Chiese, ed opere pie, non che de' Baroni, e de' Prelati, anche per i beni allodiali, e patrimoniali, che possiedono, oltre de' feudali, e de' beni di regio padronato, tanto per sapersi in tal guisa le facoltà situate in ogni Università, quanto ancora per potersi fare dalla Deputazione del Regno il ripartimento con giusto equilibrio tra le medesime Università, affinchè non siano gravate con disuguaglianza l'una in confronto dell'altra.

Passò indi ad esaminare il punto del contributo, o sia del peso, che dovean subire i beni rivelandi da Chieffastici, e distinte tra il donativo straordinario, che allora vi era, e rimas' estinto nel . . . . ed i donativi ordinarij. Per lo primo, ch' esigevasi per via di *tassa* col ripartimento fatto col consenso di tutti tre i Bracci, coll' approvazione di Roma, e coll' abusivo indulto pontificio di que' tempi, opinò, che si dovesse continuare dagli Ecclesiastici il pagamento nella stessa maniera, che stavasi praticando, senza farsi alcuna novità. Ma per gli altri tredici donativi ordinarij, ch' esigevansi per mezzo delle *gabelle*, ebbe per vero, che l' articolo dipendesse dal punto della riforma dell' immunità reale, e personale pretesa dagli Ecclesiastici, per cui riserbossi di farne separata rappresentanza. Finalmente nell' istessa Consulta esaminò il punto de' beni allodiali de' Baroni, e de' beni patrimoniali de' Prelati, per li quali disse, che *soggettar si debbano all' anzidetto revelo, e catasto da farsi in ogni Università al pari degli altri beni da chiunque facultoso posseduti, e riputandosi, come in realtà lo sono, patrimonio totalmente diverso dal feudo, e dal patronato, in conseguenza restar debbano soggetti alla contribuzione tanto de' donativi con rata distinta da quella, che contribuiscono sopra i loro feudi, e benefizj a profitto di quelle Università nel di cui territorio trovansi situati detti loro allodj, quanto ancora indistintamente a tutte le tasse, e a tutti gli altri pesi nommen regj, che pubblici, o urbani, come appunto lo sono, e conforme vi soggiacciono tutti gli allodiali, e beni patrimoniali dagli altri individui del Regno possessi, senza farsi tra gli uni, e gli altri la menoma distinzione, nè per capo del possessore la minor differenza circa i pesi pubblici e le tasse interposte, imperocchè detti beni allodiali sono un patrimonio affatto diverso, e separato dal feudo, e dal*  
padro

padronato, ed in fatti questo dicefi militare, ed il primo è burgenfatico, e siccome il Barone, o il Prelato quat possessore di due distintissimi, e fra se stessi lungi differenti patrimoni, rappresenta due figure totalmente diverse rispetto agli uni, e agli altri beni, così ugualmente portar ne deve separato il suo peso rispettivo, e la cosa distinta sì per lo feudale, e per la temporalità del beneficio di regio padronato, come per l'altra per li proprj beni allodiali, e patrimoniali, che separatamente gode, e possiede, nullameno dee sodisfare.

Colla seconda consulta, in cui esaminò il punto dell'immunità Ecclesiastica, nulla si conchiuse, tanto furono dispari tra di loro i voti. I tre Presidenti opinarono, che per dritto gli Ecclesiastici eran tenuti nel Regno di Sicilia a portare il peso delle gabelle imposte per cagion de' donativi, ma trovandosi nel quasi possesso centenario di nulla pagare, perciò proposero alcuni espedienti per togliere le frodi, e l'esorbitanza, e tra l'altro, che si dovesse dalle rispettive Università somministrare loro lo scasciato. Con questo termine vernacolo s'intende in Sicilia quella prestazione pecuniaria, che si fa a taluno in luogo delle franchigie, e di quella immunità, di cui dovrebbe godere nel pagamento de' dazj per la toba, che consuma per lo proprio uso.

Singolare fu il voto del Giudice di Monarchia, fondando il suo sentimento su quelle massime erronee, che per tanto tempo sono state in voga, e che ora la stessa Corte di Roma non fa più valere negli stessi suoi dominj.

Gli altri tre, cioè il Consultore, e i due Avvocati fiscali opinarono, che gli Ecclesiastici eran tenuti a tutt' i pesi dello Stato, sì per esserne una parte, sì ancora per esser concorsi ne' donativi, dapoicchè sotto il nome di Braccio Ecclesiastico dovean intendersi compresi non solo i Prelati parlamentari, ma tutti gli Ecclesiastici del Regno, che i beni di costoro anticamente vedeanfi rivelati, che per disciplina del Regno mai si fosse accordata esenzione. E finalmente si diffusero moltissimo sulle frodi, che in tal materia commetteansi in danno delle Università, e de' poveri, e sull'esorbitanti pretenzioni de' Vescovi, che per mezzo delle censure cercavano di sostenere fin' anche le simulate alienazioni. Quindi conchiusero doverfi aderire alle istanze del Par-

lamento , per essere discrete , ed agli Ecclesiastici vantaggiöse .

Con questa occasione gli anzidetti tre Ministri nel di loro parere si doverono incaricare del progetto , ch' erasi fatto da alcuni Vescovi per togliers' il mezzo da commetterli frodi , e contratti simulati , cioè di abolirsi le gabelle , e ridurs' il peso a tassa reale ; e riguardo a questo dissero : *ideale , anzicchè pernicioso ognun conoscerà quel rimedio progettato da Prelati di abolirsi le gabelle , e ridursi a tasse , e censimenti sopra de' beni , posciacchè l' antichità de' nostri Maggiori , avendo sperimentato impraticabili le tasse , stimò necessario di surrogar le gabelle . Or che sarebbe dopo il corso di più secoli , che si trovano imposte nelle Università del Regno ? che molte si trovan vendute ? che moltissime assegnate con ispecialità a' creditori , che ne sborsarono il prezzo ? sarebbe questo uno sconvolgimento universale del Regno accostumato per secoli al presente sistema .*

Intanto sopraggiunse il tempo del solito triennale Parlamento , che fu allora celebrato a 23. Aprile dell' istesso anno 1746. In quello si rinnovarono le domande per la nuova numerazione , per metters' in giusto equilibrio i pesi , con farsi specialissima menzione di quel che erasi conchiuso nel Parlamento del 1741. La risposta , che a queste tali dimande si diede dal Re Cattolico , fu concepita ne' seguenti termini ; *Placet executioni mandari quod precepimus VI. Kal. Octobris anni Christi 1739. addimusque in presentiarum adhiendum esse Proconservatorem , ubi non desit ; petendas esse a Parochis , Episcopisque descriptiones , quas religionis causa habere consueverunt , describenda esse bona etiam privata , sive allodialia a Baronibus possessa , eodemque jure censerì illa quantum attinet ad munera publica , & Universitatum singulorum , quo bona caeterorum , qui feudilibus bonis carent . Denique collationibus extraordinariis bona etiam patrimonialia Clericorum , Presulum , aliorumque S. Ecclesie Ministrorum esse subiicienda , cum collationes illæ , quantum ad Ecclesiasticos pertinet , Pontificis Maximi auctoritate soleant confirmari .*

L' intelligenza di questo sovrano Rescritto la veggio stranamente interpretata nel foglio della risposta al testo questo . La serie de' fatti di sopra rapportati toglie ogni dubbio , e non fa concepire qual sia stata la vera mente del Re . Col  
bi-

biglietto de' 26. Settembre 1739. erasi ordinato il rivelo di tutt' i beni senza eccezione di persona alcuna, poichè questo, come il Re Cattolico medesimo spiegossi nel 1741., servir dovea di fondamento alla giusta ripartizione de' pesi. Erasi stabilito ancora, che il tutto eseguir si dovesse, non già da Commessarj destinandi, ma dalle Deputazioni locali, a cui avessero ad intervenire tre persone del ceto Ecclesiastico, a qual' effetto si diedero le istruzioni, da servire per norma, e regolamento dell' affare. Col rescritto del 1746. tutto restò approvato: *Placet executioni. mandari quod præcepimus. VI. Kal. Octobris anni Christi 1739.* Soltanto circa il modo d' eseguire quel ch' erasi nell' anno 1739. stabilito, ci aggiunge due cose; cioè l' intervento del Proconservadore nelle Deputazioni locali; ove il Proconservador' esistesse, e lo stato delle anime da esibirsi da Parrochi, e da Vecovi: *addimusque in presentiarum. adhibendum esse Proconservatorem, ubi non. defuit. petendas esse a Parochis, Episcopisque descriptiones, quas religionis causa habere consueverunt.*

Nel 1739. non si era con ispezialità parlato de' beni allodiali posseduti da Baroni, e col rescritto si disse, che tali beni, si avessero a descrivere, e considerare, come i beni di ogni altro particolare sottoposti nommeno a pesi pubblici, che a comunitativi di ciascuna Università: *describenda esse bona etiam privata, sive allodialia a Baronibus possessa, eodemque jure censeri illa, quantum attinet ad munera publica, & Universitatum singularum, quo bona cæterorum, qui feudilibus bonis carent.* Finalmente dopo degli ordini del 1739. i Prelati parlamentari pretendevano l' elenzione per i di loro beni privati, e patrimoniali, ma ciò non ostante il Re Cattolico volle, che anche per tai beni tenuti fossero alla tassa de' donativi straordinarij, non ostante che come Prelati ci contribuissero, *denique collationibus extraordinariis bona etiam patrimonialia Clericorum, Presulum, aliorumque S. Ecclesie Ministrorum esse subiicienda, cum collationes illa, quantum ad Ecclesiasticos pertinet Pontificis Maximi auctoritate soleant confirmari.*

In esecuzione de' rapportati stabilimenti si emanarono i bandi, e si riceverono i riveli de' beni delle Chiese, Monasteri, opere pie, ed altre mani-morte, ma unicamente per fare un' ammasso di carte inutili, e senz' alcun profitto, dap-  
poi-

poichè la Deputazione del Regno non ne fece alcun uso, non avendo allibrato i di loro beni nell'ultimo general ripartimento. Una omissione per se stessa cotanto sconcia, e così contraria agli anzidetti Ordini regali, in oggi si ha lo spirito di sostenerli, come giusta, ben fatta, regolare, e vantaggiosa per le Università. Esaminiamo brevemente gli argomenti, che a tal fine si adducono, e le ragioni che si antepongono per conoscerne l'insufficienza, e la stranezza.

Nel foglio di risposta al sesto quesito distinguesi tra donativi ordinarij, e straordinarij. Questi secondi, si dice, si soffrono per via di particolari tasse, e si adduce il perchè si pratici in tal maniera. Per ora volendo seguitare l'ordine, e la metodo prefissami, non è tempo proprio il ragionar di questi. L' esaminaremo da qui a poco, quando si dovrà particolarmente ragionare de' donativi straordinarij. Intanto per non confondere la materia da se stessa bastantemente intricata restringiamoci a' primi, cioè a' donativi ordinarij.

Nel foglio si dice, che per ratizzare il peso de' medesimi unicamente si faccia l'allibramento, e che i beni posseduti dalle Chiese, commende, e mani-morte, tutt'ochè non allibrati, portano il peso delle gabelle. Quindi si deduce, che dalla mancanza di tai beni nell'allibramento le Università in vece di aver danno, ne riportano beneficio, e vantaggio, poichè (son parole del foglio) *essendo gravate le Università a proporzione soltanto de' beni allibrati, e non essendo allibrati quelli delle Chiese, e mani-morte, quando vanno ad esiger le gabelle sopra i beni allibrati, trovano ancora il vantaggio de' beni delle Chiese, che non sono stati allibrati, così crescono con sì fatta operazione a profitto delle Università i fondi soggetti alle contribuzioni, e quindi la rata loro significata sopra i beni allibrati diviene più dolce, e soave, e le loro gabelle riportano maggior frutto, che loro serve per corrispondere al peso del corpo politico, e de' proprj soggiogatarj. Questa mancanza dunque nell'allibramento de' beni delle mani-morte è di puro nome, e non di danno in effetto alle Università.*

Non è al certo così facile di rispondere a chi discorrendo confonde le idee, i nomi, e le cose, come si fa in questo luogo dall'Autor del foglio. Le gabelle civiche, come altrove si è veduto, sono sul consumo, e non già sul prodot-

to. Quindi si pagano dagli Uomini, che consumano, non da fondi, che producono. Le gabelle non crescono, nè decre- scono, perchè i fondi sieno, o non sieno allibrati, sempre, o nell' uno, o nell' altro caso, daranno il frutto corrispondente a quel consumo, che si farà da Cittadini. Dicasi dunque, che il non allibrarsi tai beni non è cagion produttrice di mag- gior frutto delle gabelle; ma è minorativa del peso, che *ad ratam bonorum* alle Università si addice. Questo però non è un vantaggio giusto, equo, e ragionevole; ma servendoci del termine proprio, ed adattato, è da chiamarsi un' iniquità, un' ingiustizia, dappoichè quel peso, che per tal cagione si mi- nora ad una Università, necessariamente si accresce ad un' al- tra. Il Re Cattolico prescrisse il revelo di tal sorta di beni, perchè dovea servir di base e fondamento alla giusta riparti- zione del peso tralle Università. Del revelo non se ne fece uso nell' allibramento. Dunque la ripartizione tra le Universi- tà fu irregolare, nè si osservò il giusto equilibrio tra le me- desime, acciò non fossero gravate con disuguaglianza l' una in confronto dell' altra.

Se voglia toccarsi con mani tal disordine; si figurino due Università uguali tra di loro nell' ampiezza del territorio, e nel numero de' Cittadini, ma che nel territorio dell' una esista- no moltissimi beni di tal sorta, e che nel territorio dell' al- tra n' esistano o pochi, o niente. Il peso, che a proporzion de' beni allibrati si ratizza a queste due Università, tuttocchè sieno effettivamente uguali tra di loro, è disuguagliantissimo: ten- nue risulta la rata della prima, non trovandos' i suoi beni al- librati, e per questa si verifica, che sia *dolce*, e *soave*, ma per la seconda non ci è nè soavità, nè dolcezza; ma la sua rata è pesantissima, perchè le viene accresciuta di quel peso, di cui la prima ingiustamente si è per tal mezzo esentata. Si figuri ancora, che per soffrire la rispettiva rata del peso toc- cata loro nel ripartimento, vivano a gabelle l' una, e l' altra Università; le imposizioni certamente debbono essere corri- spondenti al peso, onde ne addiviene, che i dazi, che si sof- frono nella prima, son tenui e miti, ma nella seconda deb- bono essere molesti e sensibilissimi. Si figuri dippiù, che la due Università adotte in esempio non fossero eguali nel nu- mero de' Cittadini, ma che la seconda fosse scarsi di popolo

a con-

a confronto della prima. In tal caso le fue gabelle debboni accrescere a dismisura, nè ci è altra maniera di supplire alla mancanza del consumo, se non che coll'accrescimento de' dazi.

Nè credasi, che qualche ho detto sian casi ipotetici, ma è per l'appunto quel che accade, e si sperimenta tra le Università del Regno di Sicilia. In talune le gabelle sono tenui, in altre esorbitantissime. In talune la gabella della macina non ci è bisogno di accrescersi, in altre fa d'uopo accrescersi a dismisura, In talune basta soltanto quella per adempire a pesi, in altre non basta, benchè strabocchevolmente accresciuta, e debbons' imporre altre gabelle sulla carne, sul pesce, su' latticinj, e su di altri commestibili. Quindi accade, che quanto più cresce il peso, tanto più manca la popolazione, e quanto to più manca la popolazione, tanto più la necessità porta di accrescers' il peso. Quasi tutte le Città demaniali sono in queste durissime circostanze. La massima parte de' beni non allibrati esiste nelle terre del Braccio baronale; perchè oltre alla maggior estensione de' territorj, e de' beni de' Cittadini palermitani, e delle Chiese, e mani-morte quivi sistentino, ci sono i beni de' Baroni, così feudali, come burgenfatici. Quindi non ci è bisogno di molte gabelle per soddisfare la rata del peso, che loro si addice a proporzione soltanto de' beni allibrati, e la tenuità delle gabelle è la vera cagione, per cui i demanisti emigrando dal proprio Braccio vadano ad abitare nell'altro.

Le antiche contese per l'immunità reale, e personale de' Chiesastici ora son cessate. Ad eccezione delle franchigie prescritte ne' reali stabilimenti, debbono soffrire i pesi, come ogni altro Cittadino. Tanto vero, che di ciò si vale l'Autor del foglio per dimostrare, che il non essersi allibrati i di loro beni sia una mancanza di puro nome, e non di danno in effetto all'Università; e non si avvede, che la ragione, che adduce, prova il contrario di quel, che assume. Giusto perchè tai beni portano il peso in quelle Università, ove son siti, debboni allibrare, perchè in difetto cagionano danno gravissima all'altre Università, impedendo, che il peso sia tra di loro con giustizia equilibrato. Egli si è ingannato nel prenderè questo argomento da qualche nel 1746. dicevano gli Ec-



**Ecclesiastici**, che tra gli altri motivi adducevano di non esser tenuti al pagamento delle gabelle, perchè, per non essere i di loro beni allibrati, non formavan carico a quelle Università, ov'eran siti. Allora questo modo di ragionare in bocca degli Ecclesiastici era proprio, e coerente alla loro intrapresa; non è tale in oggi in bocca di un Deputato del Regno, dappoichè i medesimi sono stati obbligati a pesi, come tutti gli altri Cittadini. Prima gli sconcerti erano due, cioè i beni degli Ecclesiastici non allibravansi; nè soffrivan pesi. Oggi lo sconcerto è uno, perchè, secondo la contraria posizione, soffrono il peso, e non veggonsi allibrati; ma è tale, che nella ripartizione generale de' pesi ha cagionato, e cagiona disordini ingentissimi.

Nè per dimostrare, che tal mancanza non contenga una espressa controvenzione de' sopraccennati ordini di S. M. Cattolica, basta il dire, che i piani, ed i calcoli dell'ultimo ripartimento, senza comprenderli i beni delle Chiese, e manimorte, fossero stati dal RE n.s. approvati, quando ne permise la pubblicazione. Da questo non si rileva nè punto, nè poco, se tai beni erano, o no allibrati. Basta dare un'occhiata alla numerazione, che corre in istampa, per accertarsene. Dunque al RE non fu nota l'omissione. Ciò è tanto vero, che dappoi il RE medesimo col biglietto dell'anno 1773, di sopra rapportato, ordinò alla Deputazione del Regno di volerne sapere il meccanismo.

Pria che termini il mio ragionamento su questo punto, è necessario, che mi dia carico di un dubbio, che non so a qual fine si è in contraria promosso nel sesto quesito. Quiv'è dopo di essersi conosciuta la mancanza nell'allibramento de' beni delle Chiese, Conventi, ed altre manimorte, e la disuguaglianza, che da ciò cagionavasi tralle Università, si soggiunse; *si vuol sapere, se vè sia ostacolo in contrario per emendarli l'errore, e tassarsi nel nuovo ripartimento.* Nel foglio di risposta si dice, *che queste parole han bisogno di spiega. Il dirsi, di tassarsi nel nuovo ripartimento, sembra, che parli de' donativi straordinarij, giacchè questi soli si contribuiscono per tassa, ed essendo così, come par, che dovrebbe essere, servendosi della parola tassare, non ci è ch'emendare, per la ragione, che li donativi straordinarij si ripartono per tassa.*

O. quante e quali cose ci sono da emendarli ne' donativi  
straor-

CLXXVIII

straordinarij, e nelle tasse, che se ne fanno! ma non è questo il luogo proprio di vederlo. L'esamineremo da qui a poco; ora soltanto dico, che il quesito non ha alcun rapporto a' medesimi, ma a donativi ordinarij, ed al di loro ripartimento. Se questo era in esame, poteasi far a meno di affettare il dubbio, che si ragionasse de' donativi straordinarij.

Il dubbio si fa nascere dalla parola *tasse*, quandocchè, nella risposta si dice, che i donativi ordinarij non si pagano per mezzo di tassa, ma se ne porta dalle Università il peso colle gabelle, e si soggiunge, che la tassa ne porterebbe l'abolizione, che le gabelle per trovarsi in alcune Università distratte, o ipotecate non possono abolirsi. E finalmente conchiudesi, che l'abolizion delle gabelle e la tassa essendosi altra volta da Chiesastici proposta, fu dalla Giunta de' Presidenti, e Consultore riconosciuta perniciosà, e di sconvolgimento nel Regno, ed in compruova si arrecano le parole contenute nella consulta del 1740., che di sopra ho trascritte.

I donativi ordinarij, ad eccezione di un solo, non altrimenti sono tra le Università ripartiti, se non che per via di tassa. La tassa, che si fa nel ripartimento, non porta seco l'abolizione delle gabelle, e se l'abolizion delle gabelle sia perniciosà, e porti sconvolgimento nel Regno, non è ora il tempo proprio ed opportuno di esaminarlo. Non è possibile, che le verità di queste proposizioni non sian note al Curiale della Deputazione, che ha disteso il foglio: sarebbe troppo ignorare quella materia, che da tanti anni sta maneggiando. Bisogna dire, che richiesto di lumi, siasi impegnato ne' fogli a spargere tenebre, e perciò abbia voluto confondere il modo di ripartire i donativi col modo di vivere delle Università, tuttocchè sian cose molto distinte, e separate tra di loro. Basta aprire la numerazione, che corre in istampa, per vedere, che la media proporzionale del ripartimento sia il quantitativo, e la tassa di bonatenenza su de' beni allibrati in ciascuna Università. Or siccome questa operazione, che si fa per li beni de' Laici, non porta seco l'abolizion delle gabelle, così non le farà abolire, quando si pratici lo stesso per li beni delle mani-morte.

Per abolirsi le gabelle bisognerebbe mutar modo e forma di vivere, non già di ripartire. Per ora si sta esaminando, se

se il ripartimento degli anzidetti donativi sia fatto a dovere, per emendarcene i disordini. Se non precede questa operazione, a sentimento mio, non si può, nè si dee sistemare la maniera, colla quale le Università abbiano ad adempire al peso, che col ripartimento vien loro rispettivamente addossato. Il Curiale Autor del foglio quasi in tutte le cose ha cercato di giustificare l'attual sistema di ripartizione, ricorrendo alle gabelle, ed al modo di vivere delle Università, ma in ciò s'inganna; bisogna fare tutto l'opposto. Il modo di vivere delle Università dee proporzionarsi al peso del ripartimento, e non già al modo di ripartire il peso alle gabelle, o a qualunque altra maniera, con cui nelle Università si vive.

Forse l'abolizione delle gabelle non farebbe tanto pernicioza, nè di sconvolgimento nel Regno, quanto si decanta, ma più tosto di gran sollievo. Non ci è in oggi, chi non conosca i mali, che cagionano allo Stato i dazi indiretti, e fra questi le gabelle sul consumo de' generi più necessari al sostentamento della vita. I lumi della filosofia sparsi da per tutto han rischiarata abbastanza anche questa materia, nè so se quei tre Ministri, del di cui sentimento fa uso l' Autor del foglio, l'avessero esaminata in tutta la sua estensione. Sò bensì, che le massime teoretiche, con cui han si ad imporre, e diriggere i dazi, non si trovano registrate ne' volumi di *Bartolo*, e di *Baldo*, e veggio dippiù, ch'era troppo ben ragionata quella parte della rappresentanza de' Prelati, in cui in luogo delle gabelle, proponeasi la tassa reale (a), e perciò la trascrivo nel margine.

Ma

(a) Questo solo esempio (dicevano i Prelati, parlando della Città del Monte S. Giuliano, dov'essendosi posta la tassa reale, era divenuto il peso leggerissimo) dovrebbe servir per norma per tutte le Università del Regno, giacchè intanto le città demaniali si sono spopolate, perchè il peso delli dodici donativi ordinarij, che si devono esigere sopra le facoltà, tutti si esigono per via di gabelle, e dazi personali, i quali tutti si rifondono a pagarsi da i soli poveri, e sopra il vitto, e vestito: onde non potendo soffrire tali pesi personali, si ritirano nelle Università baronali, dove le gabelle sono pochissime; ed in effetto queste sono avanzate, ed avanzano alla giornata di numero d'abitanti, quandochè se tutti li dodici donativi ordinarij si esigessero com'è la giusta imposizione, sopra li beni urbani, e rustici con propor-

Ma checchè sia di queste cose, ora non è tempo opportuno di stabilirsi l'abolizione delle gabelle civiche, e di mutarsi il modo di vivere delle Università del Regno. Per quanto un tal espediente possa essere utile, e salutare allo Stato, e per quanto ce lo dimostri tale non solo la ragione, ma anche la pratica di alcuni luoghi, così non mai mi è venuto in mente di prendermi ad occhi chiusi, e senza precedere tutte quelle nozioni di fatto, e l'esame delle particolari circostanze che concorrono, o in parte, o in tutte le Università del Regno. Il creder questo è farmi torto, perchè è l'istesso, che supporre troppo inconsiderato e leggiero. Ba-

sta  
 porzione geometrica, il Regno resterebbe sollevato, e i poveri non oppressi, le Città ripopolate. E se occorresse per pura necessità lasciare una, o più gabelle, benchè il meglio sarebbe alliberare i popoli, ed aggravare alli fondi a proporzione del di loro frutto; nientechè sia di meno, stimandosi dovere lasciare correre qualche gabella, o sia dazio personale, l'imposizione di questi si doves' esigere, pagarsi ugualmente da ogni persona, e da ogni luogo, senza poterli avvanzar' e diminuire, perchè in questa maniera i poveri, che sono quelli, che pagano le gabelle, o dazio nel comprare a minuto, non andrebbero a cercare le Università, dove le gabelle, e dazj son pochi, o niente; ed in effetto se l'imposizione del donativo di scudi centomila imposto sopra il Macino a ragione di danari nove per tumolo, che si macina, che ragionando il Regno per un milione, importerebbe pagare ad ogni singolo grana ventiquattro ogni anno, sarebbe questa imposizione di nessun aggravio, anzi di sollievo al Regno; ma perchè tutta si paga dal povero, giacchè gli Ecclesiastici ne sono esenti, perchè espressamente non concorsero in tal donativo, i facoltosi non pagano per potenza, e rispetto umano, e così tutto si rifonde contro i poveri. E perchè a ragione di grana ventiquattro il numero di foli non puole accumulare la somma di scudi centomila, e per altro coll' introiti, e proventi della gabella del Macino si fa coprire quel tanto dovrebbero contribuire i facoltosi sopra i loro fondi, senza sapere il perchè, si permette, che nel Regno, e specialmente nelle Città demaniali questa gabella in alcune parti si esigesse a ragione di tari 12.; o più, o meno per salma, ed in alcune Città ha ragionato far pagare tari 22. per ogni persona, come con specialità la prima volta fu praticato di ordine dello spettabile di Gusmano allora Maestro Razionale del Tribunale del Real patrimonio, e tale introduzione, e sistema, data proporzione, si ha esteso in altre Università specialmente demaniali del regno, il che ha portato la totale deieolazione delle medesime, perchè gli abitanti se ne sono fuggiti nelle Università baronali, dove la gabella del Macino, e l'imposizione, è molto minore, e sopportabile.

sta dare un'occhiata alla mia rappresentanza de' 18. Dicem bre 1782. per vedere il contrario.

Oggi si tratta di rettificare il ripartimento, nè dobbiamo da questo punto divagarci. Dopo tale operazione, che con accerto ci farà sapere qual sia la giusta rata de' pubblici pesi, a' quali ciascuna Università è tenuta, potrà pensarsi alla maniera, colla quale abbia a soddisfarla. In ciò non può, nè dee entrare la Deputazione del Regno. L' autorità tutoria nell' economia particolare delle Università è del Fisco, ed il R. E. l' ha comunicata al suo Tribunale del Patrimonio, a cui incumbe di vedere, se il modo di vivere sia proporzionato a' pesi pubblici, e privati di ogni Comune, se si adatto alle sue circostanze, e se arrechi gravezza più ad uno che ad altro ordine di Cittadini. Quando dopo il ripartimento stimassero le Università opportuno di abolire le gabelle, e vivere con tassa reale, se la Deputazione del Regno, sposando l' interesse de' gran proprietarj, a' quali certamente ciò non può piacere, crederà di essere gravata, ricorra pure al Tribunale del Patrimonio, esponga ivi la sua ragione, e se le renderà quella giustizia, che le compete.

DE'

## DE' DONATIVI STRAORDINARJ .

I donativi straordinarj sono dell' istessa indole , e natura de' donativi ordinarij . Istessissimo è l' oggetto degli uni , e degli altri , e così i primi , come i secondi , altro non sono , se non che contribuzioni suppletorie per lo mantenimento , difesa , e conservazione dello Stato . Ciò non ostante non è uniforme , ma diversa la maniera di ratizzarli . Un Deputato del Regno , e Capo del Braccio Ecclesiastico ha conosciuto il disordine , e lo ha contestato al Re nel suo foglio rimesso al *supremo Consiglio di Finanze* .

Due sono a sentimento mio le principali cose degne di tutta la riflessione in questa materia . L' una si è il ratizzo ne' diversi ceti di contribuenti , e l' altra la tassa , che si fa in particolare per ogni individuo nel suo proprio ceto . Comincio dalla prima . In tutt' i Parlamenti in cui stabilironsi i passati donativi straordinarij , e quelli , che attualmente esistono , quando se n' eccettui la decima caricata a Palermo , e la sesta a Prelati parlamentarij ; non vi si osserva certa , e determinata regola di distribuzione , nè riguardo a i Ceti de' contribuenti , nè alla rata del contributo . Sarei troppo lungo , se volessi darvi carico de' passati Parlamenti , ed andare esaminando le particolari distribuzioni , che in ciascheduno si sono fatte . Basterà solo , che cenni , che si veggon tassat' i Baroni , i Negozianti , gli Esteri , le Chiese , i Ministri , le Mani-morte , i Padri onusti , i Cittadini palermitani , ma non sempre tutti , nè in quote sempre uguali ; si è cresciuto in taluni donativi il numero de' contribuenti , si è minorato in altri , e lo stesso si è praticato per la rata del contributo .

Questo modo di ratizzare ognun vede , che sia con tassa meramente arbitraria ; dunque è ingiusto , perchè nelle tasse arbitrarie manca la maniera di ripartire a proporzione il peso . Arbitrario , e giustizia , è troppo difficile di accoppiarli insieme . Nè vale il dire , come si fa nella risposta al settimo quesito , *che presiede a quest' operazione la cura , e la vigilanza della Nazione istessa , che si è unita nel Parlamento , e per-*

perchè il ripartimento non possa chiamarsi figlio di un cieco arbitrio, stanno sempre innanzi agli occhi le tasse del donativo, le grazie, che in quella occasione vanno ad implorarsi dal Sovrano, e sopra tutto le particolari circostanze, nelle quali si trovano in quella stagione i diversi ceti, che compongono il Regno. Chi discorre in tal fatta non risponde al quesito, nè fa altro, che dir parole insignificanti, e senz'alcuna solidità.

Il fatto ci dimostra qual sia la cura, e vigilanza della Nazione, che presiede ad una tal operazione. Quel baronaggio, che nulla contribuisce per li donativi ordinarij, da' Parlamenti si vede, che per li passati donativi straordinarij o poco o niente sempre mai abbia contribuito. Checchè sia stato per lo passato, ch'è inutile di andarlo rivangando, per quelli che attualmente esistono, de' quali dobbiamo solo incaricarci, altro non paga, che un poco di più della festa.

Diasi di grazia un'occhiata al Piano dimostrativo de' pesi, e delle rate de' contribuenti, ed a colpo di occhio scorderassi tal verità. E ponendosi a calcolo anche l'ultimo straordinario donativo fatto per riparare in parte a' danni cagionati dal tremuoto, nel totale presso a poco la sua quota ricade allo stesso. La cura, e vigilanza della Nazione non si è mai impegnata a vedere quanto, e quale sia la robba, che dal Baronaggio si possiede. In Sicilia quasi tutto è infeudato; ed a proporzione molto poco rimane per tutto il resto de' Cittadini. Quella cura, e vigilanza della Nazione, che ciò ha omeffo, non ha mancato però di escogitar la maniera, colla quale resti a prò del Baronaggio ne' donativi straordinarij diminuito il peso molto meno della festa. Tutti coloro, che son decorati con semplici titoli di onorificenza, che nel Regno non son pochi, e tra questi anche que' moltissimi, che per privilegio non hanno altro di Barone che un vano nome, son particolarmente tassati, e l'importo della loro tassa con una stranissima specie di ajutorio, minora la rata del peso de' veri Baroni, o sia de' Feudatarj; quandochè i semplici titolari, come Cittadini, per quelchè contribuiscono, dovrebbero sgravare la di loro rispettiva padria.

La stessa cura, e vigilanza fa sì, che ne' donativi straordinarij veggansi alcune Città, per i Feudi che posseggono, arrollate col ceto de' Baroni, e co' medesimi per tai Feudi par-

particolarmente tassate , senza ricordarsi della disposizione del RE FEDERICO , che reintegrò al demanio i Feudi distratti , acciocchè col medesimo , e non già col Braccio baronale , servissero (a) .

Si decanta per gran vantaggio delle Università l' essersi in taluni de' donativi straordinarij stabiliti più ceti di contribuenti , che si sono a particolar tassa sottoposti . Ciò non è sollevare le Università , ma illuderle . Queste nel contributo de' pubblici pesi hanfi a considerate in ragione diversa , non già co' propri Cittadini , ma coi soli Prelati parlamentarij , e coi Feudatarj contribuenti . Solo quel che si carica , e si contribuisce da costoro può chiamarsi disgravio delle medesime , e non già quello , che si tassa su diversi ceti de' propri Cittadini . Il risultato di una tale operazione , che in apparenza maschera , e nasconde la tenuità della quota de' Baroni ; in sostanza va a rovesciar tutto il resto del peso sulle Università per una parte , con tassarsi particolarmente alcuni ceti di Cittadini , e per l' altra tutto intero il Comune .

La cura , e vigilanza della Nazione dovrebbe riflettere , che in tal sorta di raticzo tutto è incerto ; nè in confronto di un ceto coll' altro proporzionatamente si può sapere chi contribuisca più , chi meno . Ce ne serva di esempio il ceto de' Negozianti , delle Mani-morte , e de' Baroni . Se i beni di costoro non sono allibrati , nè se ne sa il valore , e la rendita , come si può esser sicuro , che la tassa sia giusta , ed egualmente ripartita ?

Ma che giustizia , ed eguaglianza si va cercando in ciò , che evidentemente è gravoso , ed ingiusto . Per li due donativi straordinarij del 1754. uguale presso a poco è la rata , che si corrisponde da' Prelati parlamentarij e da' Baroni . I primi certamente non posseggono quanto si possiede da' secondi . I primi contribuiscono , se non per tutti , almeno per buona parte de' donativi ordinarij ; i secondi nulla affatto contribuiscono . I primi pagano per intero la loro rata degli straordinarij : a' secondi vien diminuita dalla tassa de' semplici titolati . Tralascio di dire , che l' oggetto de' detti due donativi si fu l' accrescimento della truppa con un corpo di Sicili-

(a) Cap. 27. Reg. Federic.



cillani, per così impiegarli la Nobiltà del Regno, e chiunque altro volontariamente avesse abbracciato lo stato militare: cosa che ogn' uno vede, che quasi tutta ridonda in vantaggio de' Baroni. Tralascio ancora di dire, che il Fisco è uno de' contribuenti, perchè la cura, e vigilanza della Nazione non omise di conchiudere nel Parlamento, che nella tassa degli Ecclesiastici parlamentarij, e del Baronaggio, come ancora degli Esteri si debbano comprendere, e tassare quelle Chiese, Barone, feudi, titoli, redditi, ed effetti, che dalla Regia Corte si trovano, o faranno incorporati, sequestrati, o con altro titolo se ne percepissero dalla medesima li frutti (a). I beni della Chiesa di Monreale, della Badia di Altosfonte, e della compagnia degli Espulsi fan sì, che l' interesse del Fisco nel contributo de' donativi non sia di picciol momento.

Di più per detti due donativi furono particolarmente tassati gli Esteri secolari, ed ecclesiastici. Sotto tal nome non s' intendon compres' i forastieri possessori di Feudi nella Sicilia. Costoro, per esser feudatarj, la cura, e la vigilanza della Nazione gli ha aggregati al ceto de' Baroni regnicoli, ed il perchè, non vi vuol molto ad indovinarlo. Quindi più sono in numero i Baroni, che contribuiscono, tanto più diminuisce la rata di ciascuno.

La tassa degli Esteri comprende per lo più i creditori censualisti, e ricade solo per gli anzidetti due donativi al 25. per 100. sull' importo delle loro annue rendite: tassa esorbitantissima, che io lascierei ben volentieri correre per favorire i Paesi, se due motivi non mi persuadessero in contrario: L' ingiustizia da una parte, e l' pregiudizio del Fisco dall' altra. Non è giusto, che i forastieri per lo mantenimento dello Stato contribuiscano più di quel, che si contribuisce da' Cittadini, anzi per li pesi comunicativi non sono tenuti, perchè non godono de' que' comodi, che gode il Cittadino. Il Fisco non dee permettere, che i beni de' forastieri si sottopongano a tasse cotanto eccessive, a motivo, che in qualunque caso voglia esercitare il dritto di *valimento*, nel totale della rendita de' forastieri non si trovi prevenuto dalla tassa de' donativi straordinarij, e quindi dovrebbe, o esigere tanto

a a

di

(a) Parlamento de' 30. Marzo 1754.

di meno per cagione di valimento, o perder la tassa sulla rata del donativo.

Ho inteso, che da taluno siasi detto, che la maggior parte de' creditori censualisti sian Napoletani, ed in conseguenza, che mai possano essere sottoposti al peso del valimento. Il fatto sarà così; ma chi fa tale asseriva dovrebbe riflettere, che i Siciliani, che posseggon beni nel Regno di Napoli, nè pagano valimento, nè portano su de' loro effetti peso maggiore di quello, che soffre ogni altro Regnicolo. Tra queste due Nazioni, ogni ragion vuole, che ci sia una reciprocanza di dritto, mercè la quale con eguaglianza si trattino tra di loro.

Il donativo fatto nel Parlamento del 1778. per costruirsi le strade riguarda unicamente l'utile, e il vantaggio del pubblico. Il Fisco nulla ne percepisce; tuttavia il Re per facilitare un'opera cotanto proficua, si benignò di accordar la grazia di erogarsi le somme anni addietro confiscate per cagione della monetazione, che importavano niente meno che scudi 75. mila. Egli è certo, che da ciò il maggior profitto lo risentono i possessori de' fondi.

La condizione di questi vien molto migliorata dalla bontà delle strade, che avvicina, per così dire, i luoghi tra di loro, facilita il trasporto de' generi, e cagiona un risparmio notabilissimo per le vetture. Niente per l'opposto ne risentono gli esteri possessori di semplici capitali. Per costoro sia la Sicilia invia, o sia pervia è tutto lo stesso. I capitali, e l'annue rendite de' loro crediti non migliorano, nè deteriorano così nell'uno, come nell'altro caso. Ma ciò non ostante la tassa, a cui l'ha sottoposto la cura, e la vigilanza della Nazione ricade al 5. per 100.

E' certo altresì, che il maggior profitto lo ricavano i Baroni, perchè sono i più grandi proprietari del Regno. La rata degli esteri, le rendite de' quali in tutto ascendono ad once 16, 100., ricade per un tal donativo ad annue once 866. 2., e quella de' Feudatari regnicoli, e forastieri, e de' semplici titolati, è solo di annue once 1400. Si confrontino solo due partite di detta tassa, e se ne formerà netta l'idea. *Illustra D. Filippo Nummo di Portogallo abitante in Milano pelle once 242. 24. 4. resto di once 258., stante once 15. 5. 16.*  
*fi*

Si deducò per oneri annuali per gabella di un Feudo nominato di S. Pangrazio nel territorio di Caronia, once 10. 25. 13. Ecco una partita; vediamo l'altra. *Illustr. D. Emanuele Buonanno Duca di Misilmeri* once 1. 6. 8. Che mostruosa sproporzione per qualunque verso voglia riguardarsi! e sproporzionatissima anche si vede la tassa de' Baroni, paragonandosi colle rate di tutti gli altri contribuenti Cittadini.

La tassa del soldo del Presidente della Giunta consultiva di Sicilia nell'importo di annue once 2000. corre sotto nome di donativo. Tale in effetti non è, riducendosi ad un raticcio fatto dalla Deputazione del Regno non meno sproporzionato di quei di sopra espressi. Che sia così, è da sapersi, che nel Parlamento del 1720. si dimandò la grazia di avere il Regno nel supremo Consiglio d'Italia una piazza di Reggente di Cappa, e spada, che fosse privativa di un Barone parlamentario, o almeno, che uno dei Deputati del Regno avesse potuto risiedere in Vienna col soldo di scudi 5000. da pagarsi metà dal Braccio demaniale, con contribuir Palermo la decima di tale metà, e l'altra metà da pagarsi dal Braccio militare, ed Università Baronali. La Corte di Vienna non accordò la grazia dal Parlamento richiesta, ma solamente permise di potere il Regno tenere nella Corte un' Agente o sia Deputato Procuratore da approvarsi dal Vicere, *non tamen qui precise Baro ipsius Regni sit.*

Il Re Cattolico nel 1735. quando stimò di erigere in Napoli la Giunta consultiva di Sicilia accordò la segnalata grazia, che uno de' Baroni parlamentari nato, ed abitante nel Regno ne fosse stato il *Presidente*. La Deputazione allora raticcò il soldo del medesimo a norma di quello ch'era stabilito nel 1720., con averne caricata una metà al Braccio demaniale, e la decima di detta metà a Palermo, e l'altra metà la suddivise tra i Baroni, e le Università Baronali. Da questa tassa si veggono esclusi i Prelati parlamentari, quandochè non ci è motivo da esentarneli, e di tutto l'importo del peso, i Baroni, che acquistaron un dritto, quanto per esso loro grande e pregevolissimo, altrettanto esclusivo di qualunque altro ceto di persone, non soffrono altro, se non che la quarta parte del peso.

In sostanza le tasse degli attuali donativi straordinari so-

no meramente capricciose , e con troppa ragione per tali il Capo del Braccio Ecclesiastico l' ha nel suo foglio caratterizzate . Ma quando , oltre a ciò che s' è detto , se ne voglia una pruova irrefragabile , si rifletta a' due donativi straordinari del 1754. Questi come di sopra ho cennato furono stabiliti in unico parlamento per l' istessa causa , ed ebbero lo stesso oggetto , e pure furono diversamente ratizzati . Un donativo fu di scudi 80. mila annui per nove anni . Col parlamento , ad eccezione della festa caricata a' Prelati parlamentari , della decima a Palermo , e della quota importante poco più della festa a Baroni , e semplici titolati , e di scudi 6000. caricati agli Esteri , tutto il di più indistintamente si lasciò a peso delle Università . In esecuzione di ciò la Deputazione del Regno , sotto pretesto di distribuir il carico su' *sopravvanzi* delle Università , molto del peso ne addisse a talune , poco , o affatto niente a talune altre . Ciò diè motivo di richiamo a più Comuni , e specialmente alla Città di *Ragusa* . Il Vicerè volle sentirne il parere del Tribunale del Patrimonio , il quale , avendo minutamente esaminato l' affare , con sua Rappresentanza de' 17. Ottobre 1755. manifestò i disordini , e le gravezze , che conteneansi nel ripartimento , consigliando , che questo dovea farsi tra tutti i Comuni a proporzione delle rispettive facultà . Uniformandosi il Vicerè ad un tal sentimento , diede gli ordini corrispondenti ; ma si oppose la Deputazione del Regno , e con sua consulta de' 29. Novembre dell' anzidetto anno rappresentò , che qualche avea proposto il Tribunale del Patrimonio era ineseguibile , e contro l' intenzione del Parlamento , che avea inteso di offrire il contingente delle Università su de' *sopravvanzi* delle medesime .

Dal Vicerè fu di questo punto si volle sentire anche il sentimento della Giunta de' Presidenti , e Consultore , e questa riferì , che non avea luogo l' esposto della Deputazione , rilevandosi dalla lettera del Parlamento , che la quota data in carico alle Università , era dovuta sopra tutto il di loro patrimonio : che il ripartimento fattone dalla Deputazione non era equilibrato con giusta proporzione , e che varie Università vedeanfi gravate più del dovere , nel mentre che molte altre , fino a l numero di 152. , non si erano affatto conside-

rate . A vista della rappresentanza il Vicerè a 5. Aprile dell'anno 1756. ordinò alla Deputazione di far nuovo ripartimento con giusto equilibrio , disgravando le Università gravate più del dovere , e ripartendo l' importo del disgravio su di quelle , che non erano state nel ripartimento incluse . Ne anche si volle dalla Deputazione ciò eseguire . Si fecero nuove consulte dalla medesima , e dal Tribunale del Patrimonio .

Finalmente il Vicerè avendo il tutto sotto gli occhi con biglietto de' 5. Maggio 1756. ordinò , che l' importo di detto donativo si fosse ripartito con quella giustizia distributiva , che fosse stata più permessa , e per quanto ne fosse l' affare suscettibile, fin tanto che si avesse potuto stabilmente regolare colla nuova numerazione delle anime , e revelo de' beni , che allora si stava facendo . La nuova numerazione col revelo , ed estimo de' beni , e nuovo ripartimento si pubblicò nel 1770. , ma il disordine , che si era fatto nel ratizzare il peso di detto donativo , non fu emendato , e tuttavia corre quella tassa , che il Tribunale del Patrimonio , e la Giunta de' Presidenti , e Consultore , ed il Vicerè caratterizzò per indoverosa sproporzionata ed ingiusta .

L' altro donativo del parlamento del 1754. ( come si è veduto ) fu di scudi 250. mila pagabili fra quattr' anni in quattro tande uguali , oltre a i sopradetti ratizzati , cioè Prelati parlamentarj , Città di Palermo , Feudatarj , unitamente co' semplici titolati , il resto si addisse indistintamente a tutte le Università , con doverlo riscuotere da' suoi cittadini senz' alcuna eccezione ; in maniera tale che le tasse particolari dei diversi Ceti contribuenti , che in ciascuna Università ritrovavansi , val quanto dire de' Mercadanti , de' Cambisti , de' Monisteri , delle Commende , delle Chiese , delle opere pie , e delle Mani-morte , disgravarono la rata di quella rispettiva Università , in cui erano cittadini .

Nel donativo poi fatto per la costruzione delle strade nel 1778. non si tenne la stessa metodo di ripartizione , dappoichè non solo i Prelati parlamentarj , la Città di Palermo , i Baroni , co' semplici titolati , gli Esteri , ma ancora i Mercanti , e Cambisti , le Chiese , l' opere pie , i Monasteri , e Mani-morte furono considerati , come principali contribuenti distinti , e separati dalle rispettive Università , di cui era-

no

no Cittadini , tantocchè le di loro rate non han disgravato la propria Università , ma in apparenza generalmente tutte le Comunità del Regno , ed in sostanza può dirsi niuna , poichè da tutti si sottrassero tanti ceti di Cittadini , che separatamente dalle Università han contribuito .

E' ben difficile di assegnar ragione adeguata , che possa giustificare un modo così vario , diverso , ed incostante di ratizzare il peso de' donativi straordinarj , che non nascendo da giusta regola di proporzione , altro non produce , se non che sconcerti e disordini .

L' autore del foglio per far vedere il profitto , che ricavano le Università , con chiamare al contributo più classi di Cittadini , mette in confronto la ripartizione fatta dall' ultimo donativo straordinario per riparare a' danni del tremuoto , colle ripartizioni de' donativi straordinarj fatti nel 1742. , e 1746. , e vuol dimostrare a forza di calcolo , che nell' ultimo donativo sieno state assai meno caricate . Ma questo è lo stesso , che vender lucciole per lanterne . Per riuscire nel suo assunto , in vece di calcoli , dovrebbe dimostrare , che i diversi ceti chiamati in quest' ultimo donativo al contributo , e particolarmente tassati , non formino parte de' Comuni della Sicilia . Fintanto che non dimostrerà questo , sempre si verifica , che in confronto de' Prelati parlamentarj , e molto più de' Baroni il resto della Nazione soffra un peso esorbitantissimo , o se le addica in una , o in altra maniera .

L' ultimo donativo è quello appunto , che ci dimostra quanto ciò sia vero . Al Parlamento , con cui si conchiuse d' offrirsi per la suddetta cagione scudi 40. mila pagabili fra quattro anni , precedè una rappresentanza de' Deputati del Regno , in cui si disse , di doverli tal somma ratizzare , e corrisponderne un terzo i Prelati parlamentarj , un terzo i Baroni , ed un terzo tutte le Università , con dover contribuire anche i ceti di sopra espressati . Il Parlamento , con dissenso del Braccio demaniale , che non consentì a tutte le particolari tasse di ceti contribuenti , fu indi conchiuso nella forma ch' erasi rappresentato .

Ciò fece , che quella terza parte offerta da' Baroni , e da' Prelati , in effetti non si fosse ad altro ridotta , che a poco

co più della festa . Il conto è breve , e la dimostrazione è facilissima . La terza parte de' scudi 400. mila come sopra offerti , ascende a scudi 133, 333. 4. Dunque se non ci fossero stati altri Ceti contribuenti , se non che i Baroni , i Prelati , e le Università , tanto appunto farebbe ricaduta la porzione di ciascheduno . Ma essendosi chiamati a contribuire con tasse particolari i Mercanti , e Cambisti , le Chiese , e Luoghi pii , le Commende di Malta , e le Mani-morte , dedotte dal totale le rate di costoro , la parte del contributo de' Baroni non è ascisa ad altro , se non che a scudi 77 , 778: 00: 2. ; consimile è stata quella de' Prelati parlamentari . E' vero , che in tal fatta la rata delle Università anch'è minorata , ma una tale minorazione per altra via è ricaduta su de' suoi Cittadini , i quali per mezzo delle tasse particolari , a cui sono stati sottoposti , hanno sgravato dal maggior peso dell' offerto contributo anche i Baroni , ed i Prelati parlamentari .

Ora non si tratta di vedere , se la distribuzione dell' ultimo straordinario donativo paragonata alle distribuzioni fatte per li donativi precedenti sia riuscita più o meno vantaggiosa per le Università , ma dee esaminarsi , se il sistema che si tiene sia regolare , o vizioso , per potersi approvare , e pure rettificarsi . Oltre a che bisogna dire , che l' Autor del foglio abbia poca memoria , e siasi dimenticato di qualche asseri nel foglio di risposta al quarto quesito . Ivi volendo dimostrare per ragionevole la divisione a metà del peso di dieci donativi ordinarij tra le classi delle Università demaniali , e baronali, disse , che nel demanio son siti i fondi delle Chiese , Commende , Monasteri , Monti di pietà , e Mani-morte ; che nel demanio ci sia il maggiore commercio , ed in conseguenza ci esistano i negozianti , ed i cambisti ; che nelle Città demaniali soggiornano tante famiglie nobili , e persone titolate , e cose simili , che in detto foglio possono leggere . S' egli è così , facendosi costoro contribuire , come tanti ceti separati, in alcuni donativi straordinarij , la conseguenza farà , che il demanio ne soffre la maggior parte del peso . Per non reggere l' illazione , bisognerebbe dire , che o quel che assera rispondendo al quarto , non è vero , o qualche sostiene rispondendo al settimo quesito non sostiene ; o pure ,  
- che

che ad opportunità , e secondo gli torna più conto , si serva delle cose , dando alle medesime ora un aspetto , ed ora un' altro , ma sempre in danno del dominio .

**F**In qui ho ragionato dalla quota di contributo , che per taluni donativi straordinari ne' parlamenti si è imposta ad alcuni ceti di Cittadini . Ora bisogna far parola delle tasse particolari , che la Deputazione del Regno forma per caricarne la rata sugl' individui di ciascuno ceto . A dimostrare , che la maniera , che in ciò si tiene non sia arbitraria , ci si dice nel foglio quali sono i mezzi , di cui la Deputazione si vale per la tassa de' *singoli* , o sia de' particolari Cittadini , dei Baroni , de' Prelati parlamentari , de' Conventi , Chiese , Mani-morte , degli Esteri , e de' Mercanti . Ma tutt' i mezzi , che ci addita non son proprj per conseguir il fine ; ed i documenti , e le pruove su cui fonda , e regola la ripartizione , sono tutti incerti , equivochi , e mal sicuri .

*Per la contribuzione del contingente di ogni singolo ( così leggesi nel foglio ) non sono state fatte giammai senza precedente cognizione del quantitativo de' beni di ogni rispettivo individuo di ogni Ceto chiamato a concorrere . Si chiamano le nove-tutte , così del valore de' beni delle Università , che si ricavano dalla più vicina numerazione delle anime . . . .*

Si rifletta di grazia all' ultime parole *dalla più vicina numerazione delle anime* , val quando dire da quella numerazione , che cominciò nel 1748. , e mandò in effetto , e si pubblicò nel 1770. Com' è possibile , che in oggi questa sia norma sicura a far le tasse su dei particolari individui ? dopo tanti anni , oh quanto è mutata la sorte de' Cittadini ? Nel corso intermezzo di tempo così lungo molti da poveri son divenuti ricchi , nel mentrechè molti altri da ricchi sono impoveriti . La numerazione , e ripartimento generale , che serve a ritizzar' il peso tra le Università , pure deesi di tanto in tanto rinnovare , perchè si ha per vero , che coll' andar del tempo la condizione d' un' intero Comune varia relativamente ad un altro . Quanto maggiormente ciò si verifica per li particolari individui , per li quali le mutazioni sono giornaliere , e da un momento all' altro non si vede in tal materia nel Mondo , che questa specie di metamorfosi . .

Ter



Per li Baroni la norma si prende dalla *Ragionata*, o sia la nota dell' importo annuo di tutt' i Feudi . . . . . disposta dal Tribunale del Patrimonio per l' esigenza de' regj dritti . L' Autor del foglio in questo luogo si serve d' un laconismo inusitato, essendosi per tutte le altre cose nelle sue risposte largamente diffuso, senza mai risparmiare parole . Qui ci lascia all' oscuro, nè ci fa sapere, nè il come, nè il quando, si fosse stabilita una tal *ragionata*, e se la medesima corrisponda allo stato attuale della rendita de' Feudi . La condotta è prudente, di lasciar sepolte nell' obbligo cotali nozioni, per non far vedere, quanto in ciò resti il Fisco pregiudicato . Del merito dell' anzidetta *ragionata* ne ho bastantemente parlato nella mia rappresentanza de' 28. Dicembre 1782. Quindi è inutile, che stia a ridire le cose già dette, ed al RE ben note . Per quelchè si sta ora trattando, basta solo una considerazione, che le rendite de' beni allodiali de' privati per contribuire a' pesi pubblici si liquidano, ed il valore si stabilisce corrispondentemente alle circostanze de' tempi correnti, e per li beni feudali colla *ragionata* de' secoli passati, alla quale non si può fissar epoca certa, che forse rimonta fino a' tempi di *Alfonso*.

Una relazione formata dal Subalterno della Deputazione, che si vede in istampa, dà la norma del ripartimento tra i Prelati parlamentarij, quella stessa appunto, che serve di regola per ripartire la festa, che corrispondono ne' donativi ordinarij. Il medesimo liquidò la di loro rispettiva rendita col coacervo decennale dal 1720. fino al 1730. su de' riveli fatti dalli stessi Prelati, e sulle notizie, che asserì di avere ricavate da i libri delle sedi vacanti . Sa ogn' uno che strabocchevole incremento di valore, e di rendita dal 1720. in quà han ricevuto i beni fondi del Regno di Sicilia: se si formasse ora la liquidazione, ne triplicarebbe l' importo . Ed è anche da rifletterfi, che non si tenne conto, e si dedussero le pensioni perpetue, e que' beneficj, la rendita de' quali non eccedea once dieci all' anno, che tutt' in oggi si dovrebbero includere, sì per l' incremento di rendita, che dal tempo han ricevuto, sì ancora perchè trovansi esenti da quell' indulto Pontificio, dichiarato dal RE abusivo, e giustamente abolito . E per ultimo il Subalterno non liquidò, nè pose a calcolo le ren-  
 dite

#### EXCIV

dite dell' Abbadie de' PP. Cassinesi , che sono i più ricchi Regolari del Regno , e dell' Abbazia della Trinità di Castiglione , che non avendo rivelato , rimasero sottoposte a quella rata di contribuzione , che ne' tempi antipassati eran solite di contribuire .

La tassa de' Conventi , delle Chiese , dell' opere pie , ed altre mani-morte , per quanto il foglio ne fa sapere , vien regolata da i riveli , che fecero nel 1748. Ho cennato di sopra , che questi rimasero allora inutili , perchè dopo d' essersi ricevute , la Deputazion del Regno non ne fece alcun uso , nè curò di allibrare i di loro beni. Non può dirsi sicuramente accertata quella tassa , che non ha altro appoggio , se non che i semplici riveli de' possessori . Per quanta buona fede vogliasi in costoro presupporre , sempre de' riveli assi a dubitare . Questi non ad altro oggetto si fanno , se non che per averfi una tale quale notizia de' beni , ma non già per fissarne il valore , e la rendita , da servir di norma per una giusta tassa di contributo .

Di già ho parlato della tassa degli esteri , e ne ho esaminata la giustizia , e' l' merito , nè la regola aurea , che si adopera dalla Deputazione per ripartirla , può giustificarne l' eccesso .

Resta a parlar de' Negozianti . Per la tassa di costoro , altro il foglio non ci dice , se non che la Deputazione richiede da i più onorati , indifferenti sensali la nota de' Mercatanti , e Cambisti , colla cognizione poco appresso de' lor capitali . Che maniera incerta , oscura , e dubbiosa per appurare i di loro effetti ! Le tasse , che si fanno adoperandosi tai mezzi per necessità debbono riuscire disuguali , arbitrarie , e capricciose . Le sostanze che l' uomo si procaccia per mezzo dell' industria , quanto sono incerte , e precarie , e sottoposte a momentanee mutazioni , altrettanto sono difficilissime ad appurarsi .

Ma si vuole , che per li donativi straordinarij non si possa tenere altra metodo per due motivi , che si caratterizzano l' uno d' economia civile , e l' altro d' economia politica della Sicilia . Il primo , si legge nella risposta al sesto quesito : e questa differenza di esiggersi i donativi ordinarij per gabelia , e gli straordinarij per tasse , è appoggiata sopra i più sani principj della più ragionata civile economia . I donativi straordinarij hanno una straordinaria cagione di uno straordinario bisogno , e come tale di una breve durata . In simile incontro non convie-

ne

ne gravare i popoli di una nuova gabella, la quale potrebbe essere, o la cagione, o l'occasione di un perpetuo peso. Rappor-  
tasi l'altro nella risposta al quesito settimo. Il pretendere, che si potesse dare una regola ferma, e fissa per il ripartimen-  
to delle rate del totale del donativo straordinario, o sia per la  
divisione generale fra ceti, che debbono contribuire negli straordina-  
rj donativi, sarebbe male intendere l'economia politica della Sici-  
lia, poichè non essendo sempre le stesse le cause occasionali del  
donativo, non potendo essere sempre le stesse le circostanze,  
nelle quali possono trovarsi li ceti chiamati a contribuire per la  
naturale vertigine delle umane vicende, non potrà darfi giammai  
regola ferma, ed inalterabile in un affare di sua natura incerto,  
ed eventuale.

Non saprei dire, se siano più le parole, o le assurdità,  
che si contengono negli arrecati due capitoletti. Per ril-varle  
tutte, si dovrebbe consumare molto tempo, e non mi pare,  
che gli addotti motivi economico-politici meritino tanto. Po-  
che riflessioni basteranno a dimostrarli incoerentissimi per la  
materia, che si sta trattando. Il Governo di Sicilia non ha  
proposto al R<sup>e</sup> di sorrogarsi tante gabelle, per quanto è l'im-  
porto de' donativi straordinarij, ma di ratizzarsi per *es, &*  
*libram* a proporzione de' beni. In tal fatta nell'istesso tempo,  
che il peso resterebbe tra tutti equilibrato, cesserebbe il mo-  
tivo di temersene la perpetuità. Il ratizzare il peso *ad ratam*  
*bonorum* non è l'istesso, che imporre gabelle; e quando la  
Deputazione del Regno ratizza il peso de' donativi ordinarij  
in tal maniera, non impone alcuna gabella. Le gabelle civi-  
che non nascono dal ripartimento, ma dal modo di vivere  
delle Università, e bisogna ripetere, che non assa a confonde-  
re l'una cosa coll'altra, come perennemente si fa ne' fogli di  
risposta.

Nè tutto il peso de' donativi ordinarij si soffre per via di  
gabelle, nè tutto il peso degli straordinarij si soffre per via di  
tasse. Le rate, così degli uni, come degli altri, che alle  
Università si caricano, da queste si sodisfano giusta il di loro  
particular modo di vivere, che come di sopra ho detto non  
è costante, ed uniforme in tutto il Regno, ma varia giusta  
le particolari circostanze di ciaschedun Comune. Nè bisogna  
confondere tra le gabelle, che generalmente cagionano la

perpetuità del peso, con quelle che nascono, e sono occasionate dal peso. Quando per ritrarsi la somma offerta nel donativo si destina qualche gabella, e si vende, come di rado taluna volta per qualche passato donativo straordinario si è fatto, allora sì, che il peso rimane sempre, e la gabella ne cagiona la perpetuità; ma quando si offerisce una data somma pagabile fra certo tempo, allora non è il modo di pagare, che ne proroga la durata, ma la perpetuità, e permanenza della causa, per cui il donativo fu stabilito.

Se i donativi sono le contribuzioni necessarie per la conservazione dello Stato, il bisogno di questo è la giusta misura del tempo della loro rispettiva durata. Tutti i donativi, che per lo corso di più secoli si son fatti nel Regno di Sicilia, così quelli, che attualmente esistono, come quelli, che dopo qualche durata son rimasti estinti, o chiamansi ordinarij, o straordinarij, tutti, se taluno se n'ecceppa, hanno avuto la stessa origine, e tutti furono stabiliti su' l' principio temporanei. Taluni si son perpetuati, perchè il bisogno dello Stato così ha richiesto. Taluni altri son finiti, non essendoci stata la necessità di continuarli. La durata non muta la natura del peso, ed ancorchè s'ingegnasse si volesse, che sia così, non so vedere, come la massima potrebbe adattarsi agli attuali donativi straordinarij. Questi, ad accezione dell'ultimo conchiuso ne' mesi passati, son tutti perpetui. Tale certamente si è l'immortato del soldo del Presidente della Giunta consultiva in Napoli, e tale ancora si è il donativo delle strade; dal principio nacque perpetuo. Leggasi il Parlamento del 1778., e si conoscerà questa verità. I due donativi del 1754. nacquero è vero temporanei. L'uno durar dovea anni quattro, e l'altro nove; ma ora son divenuti perpetui, come gli altri; sì perchè d'allora fin'oggi si sono sempre confirmati, sì ancora perchè la cagione per la quale si fecero, tuttavia è permanente, esistendo il corpo di truppa allora aumentata.

Tra i donativi ordinarij, e straordinarij non ci è altra differenza, senonchè di mero nome, che non altera l'indole de' medesimi. Il genio è l'istesso negli uni, e negli altri. Onde mi pare, che il sistema politico-economico del foglio, che li vuol diversificare sia troppo infelice, e mal fondato. L'unica, e vera differenza si è quella, che nasce dalla diver-

la maniera di ratizzarli, e non già dall'intrinfeca di lor natura: maniera, che non ha altro appoggio, se non che l'arbitrio, e ch'è la cosa la più ingiusta, e gravosa, che possa mai darsi in questa materia, in cui uguale esser dee la sorte di tutt' i Cittadini. Qualunque cosa, che facci ostacolo a potersi conseguire la doverosa eguaglianza del peso, dee essere oggetto di riforma, e non già di regola per l'avvenire. Non già perchè alcuni donativi si sono finora ratizzati con tasse arbitrarie, perciò lo stesso dee farsi in appresso.

Per quanto sian cattive le gabelle, sempre è peggiore la tassa arbitraria. L'autor del foglio presuppone la necessità di portare i pubblici pesi, o dell'una o dell'altra maniera; ma s'inganna. Ci è la maniera più propria, più adattata, che non fa torto ad alcuno. Non è però ora il tempo di vederlo, nè questo il punto, che si sta esaminando. Presentemente si tratta del modo di ripartirli. Posto ciò, ecco quanto è facile il problema, a cui la contesa si riduce.

L'importo de' donativi straordinari, che attualmente esistono è da ripartirsi su di tutti *ad ratam bonorum*, o pure si dee distribuire con quote indeterminate, e tasse arbitrarie su' diversi ceti di Cittadini? Sfido la stessa impudenza, che certamente in questo incontro non avrà il coraggio di rispondermi, che la seconda parte del problema sia più giusta, e più adatta, propria della prima per l'utile commune, e per lo vantaggio di tutto il publico.

DEL

## DEL SURROGATO AL DRITTO PROIBITIVO DEL TABACCO.

**P**ostochè l' unico, o principale oggetto delle paterne cure del RE n. s. si è di equilibrare i pubblici pesi del Regno, acciò da tutti egualmente si soffrano, ed una parte de' cittadini non sia più gravata dell' altra, non è stato fuor di proposito di avergli 'l' Governo di Sicilia esposto, che la prestazione surrogata all' abolito dritto proibitivo del tabacco siasi molto male distribuita. Le quote date in carico alle Università non si sono regolate nè dal valor de' beni, nè dal numero de' cittadini di ognuna. Il prodotto, che davano i fondachi, e le botteghe, in cui smaltivasi 'l' tabacco è stata la regola, che si è tenuta nel ripartimento del peso: regola per ogni verso fallace in tal sorta di distribuzione.

Taluno ha significato, come erroneo il Piano dimostrativo de' pesi umiliato al RE, per essercisi ancor questo peso annoverato, a cagionchè non ha che fare co' donativi. In quanto a me non ci conosco altra differenza, se non che, di essersi 'l' surrogato al tabacco ratizzato dal Tribunale del Patrimonio, nel mentre che i donativi si ripartiscono, come già si è veduto, dalla Deputazione del Regno. Anzi ci ritrovo un rapporto così stretto, quanto è quello d' avere in Sicilia avuta la sua origine il dritto privativo del tabacco da un donativo.

Nel Parlamento del 1671. si stabilì un donativo straordinario di scudi 200. mila, che si ratizzò ne' diversi Ceti, e la rata addossata al Baronaggio fu di scudi 20. mila. Nella lunga durata di tal' donativo, che colle conferme da tempo in tempo fatte, si vede giungere fino a i principj di questo secolo, vi fu una novità. Col Parlamento del 1680. non si ratizzarono per intiero i scudi duecentomila, ma soltanto scudi centocinquantamila, minorandosi a ciascuno la sua quota, in maniera tale, che la rata del Baronaggio si ridusse a scudi 15. mila. Pe' rimanenti 50.m. si stabilì il dritto privativo del tabacco, che si diede *in solutum* alla regia Corte coll' espressa leg-

legge, che qualunque incremento, o decremento dell'anzidetto dritto andar dovesse a suo utile, e a suo danno, dovendosi in tai casi considerare il donativo accresciuto, o diminuito (a).

Se questa è l'origine di quel peso, a cui tutti egualmente eran tenuti, la giustizia vuole, che il rimpiazzo egualmente si soffra da tutti. La maniera usata non ha fatto conseguire l'intento. Tutto l'importo del surrogato si è dato in carico alle Università, e la discretiva del peso tra di loro è stato lo smaltimento che si faceva del genere in ciascun luogo, senza badare quanto tal regola fosse fallace per addire il peso a' rispettivi Individui locali. Lo smaltimento maggiore, o minore in talune Università non dipendea dal solo consumo de' suoi Cittadini, ma da ben molte altre cause estrinseche.

L'industria de' venditori, la diversa qualità, e bontà de' generi, la maggiore, o minore affluenza de' passaggieri, la diversa situazione de' *stanghi* (b), la facilità in alcune parti, e la

(a) Parlamento de' 9. Dicembre 1680. = E per il resto di detti scudi 200. mila si propone, che V. E. in nome di S. M. stabilisca nel Regno il *Zagato*, come volgarmente si dice, che vuol dire, che non si possa vendere tabacco di ogni sorte, se non da una tal persona, o suoi commissionari eligenda da V. E. nella forma, che stimerà conveniente, il quale Zagato d'ora si averà da ricevere valutato a scudi 50. mila per integro pagamento della riferita somma di scudi duecentomila, di manierachè in quanto ad essa deve restare libero il Regno, e come se realmente si avesse pagato il denaro contante, facendosi subito le ricevute necessarie, acciò resti il detto Regno esente dall' obbligazione di soddisfare detti scudi 50. mila di sopra.

Che la Regia Corte possa maneggiare, e trarre l'effetto suddetto del tabacco come dato, e ricevuto *in solutum* dal Regno per la somma detta di scudi cinquantamila, e nella forma, e maniera, che tratta, e maneggia gli altri effetti suoi propri . . . . . restando di concerto d'ora per sempre, che se il valore di esso Zagato con il corso del tempo avanzasse la somma di scudi cinquanta mila, che oggi si è valutato, che tutto caschi in beneficio della Reale Azienda, ed in maggior augumento di questo donativo . . . . . però se valesse meno delli riferiti scudi 50. mila, il che non si crede, tantomeno s'intende fatto il donativo di detti scudi 200. mila, senzache resti obbligazione al Regno al supplemento.

(b) Termine vernacolo, che significa i luoghi principali di riposo, da' quali somministravansi i generi agli altri Luoghi.

e la difficoltà in altre di commetterfi controbandi, e cento altre cose in questo influiscono.

Non molto distante da Palermo esiste un villaggio chiamato di *Ficarazzi*. La bottega del tabacco ivi sita affittavasi per an: once 206. L'essere situata in mezzo d'una frequentissima strada consolare, cagionava il suo smaltimento, ed i passaggieri faceano il maggior consumo, non già i Cittadini, i quali forse fra l'corso dell'anno non consumano tanto di pane per sostenersi. Ciò non ostante il peso per intero oggi lo rifente quella povera Università.

Postochè i soli Comuni in questa faccenda furono tassati, non mi pare, che si avesse dovuto tenere altra regola di ripartizione, se non che, o di ratizzars' il peso *pro numero animarum*, se considerar si volea come personale, o *ad ratam bonorum*, se si fosse riputato come reale. Non essendosi tenuta nè l'una, nè l'altra maniera, la combinazione delle cose, e la mala sorte del Demanio del Regno di Sicilia ha fatto, che la maggior parte del peso sia ricaduto su l' medesimo.

L'annua somma, che si corrisponde dal Regno in compenso dell'abolito dritto proibitivo è d'once 102, 058: 16: 14: Palermo ne corrisponde, non già la decima, ma once 38, 915: 22. Il resto ricade sulle Città demaniali in once 32, 475: 9: 11., e sulle Università baronali in once 30, 685: 14: 17. A buon conto quella parte de' Cittadini, ch'è molto minore del numero, e nella quantità de' beni, paga somma affai maggiore della parte più ricca, e più numerosa.



## C O N C L U S I O N E .

**D**Opo le tante cose fin' ora considerate , per conchiudere ; bisogna venire al preciso dell' affare , che se non m'inganno si riduce a due soli punti generali , che abbracciano tutta la materia . Il primo , che non ci è ordine di cittadini nello Stato , che non sia tenuto al contributo de' donativi , perchè tutti sono obbligati a difenderlo , e conservarlo . Il secondo , che la maniera del contribuire debba essere tale , che non solo eguagli la sorte delle classi contribuenti , ma ancora tutt' i particolari Cittadini tra di loro nella propria classe . Riguardo al primo , non credo , che ci sia , chi possa negare tal verità . Oltre all' intrinseca natura della cosa che così richiede , così si prescrive dal dritto positivo del Regno di Sicilia : e se taluni per lo passato in tutto , o in parte se ne sono esentati , abusiva ed ingiusta è stata l' esenzione , che dal Re non hassi a permettere in grave danno e pregiudizio non meno suo , che del resto de' Cittadini . I Baroni , i Prelati parlamentari , i Chiesastici , le Chiese , e Mani-morte , le Università demaniali , e baronali , in una parola tutti debbono contribuire senza che alcuno da oggi innanzi possa più esentarsene .

Riguardo al secondo , fa d' uopo riflettere , che in oggi non si può tenere quella metodo , che nei tempi antichi tenevasi . Allora quando i tre Bracci , o sieno i tre ordini del Regno , erano tra loro uguali , in ogni donativo non doveasi stabilire la rata del contributo in ogn' uno .

Posta l' eguaglianza de' Bracci , il contingente di ciascuno era certo ; quindi sino all' anno 1528 . nei Parlamenti non se ne fa alcun motto . Oltre a che la cura di non farli sconfinare , come ho dimostrato di sopra , e di mantenere l' equilibrio tra di loro , ci conferma lo stesso . Allora i tassatori in ogni Braccio sotto la cura , e vigilanza del governo , e de' Ministri fiscali ratizavano la quota contingente su tutti gl' individui , e sulla roba , che apparteneva al proprio Braccio . Questo ora per la diffuguaglianza dei Bracci non è più praticabile . Dunque bisogna trovar la maniera di distribuire il peso con proporzione geometrica su tutti .

Il Vicerè ha proposto di allibrarsi tutt' i beni , di farsi l' unione di tutt' i carichi , e dividerli il totale del peso a proporzione de' beni . In quanto a me non so conoscere espediente migliore . Col medesimo s' allontana qualunque arbitrio, si chiude l' adito all' oppressione , e s' eguaglia la sorte di tutti (a) .

Ho inteso , ed ho letto mille cose incoerenti, ed assurde, che si sono contro di ciò opposte . Ma non ho veduto d' essersi proposto altro qualunque si fosse espediente , per poterlo abbracciare , quando fosse migliore . I fogli del Deputato , dopo d' aver tentata l' apologia del disordine attuale , niente altro soggiungono : tanto tornavagli conto di fare , perchè dall' attuale disordine appunto promana l' abusiva esenzione dal peso degli ottimati , e de' più ricchi proprietarj del Regno .

Non è mica una novità di Censimento in Sicilia . Questa è stata la pratica , colla quale si è regolata la Deputazione del Regno ne' generali ripartimenti . Lo stesso si propone dal Vicerè , ma con una sola differenza , che siccome finora una parte de' beni si è allibrata , così debbanli oggi allibrar tutti : e siccome il peso si è diviso per dodici donativi ordinarj a proporzione de' beni con tasse di buonatenenza , per lo decimo terzo con tassa testatica a numero di anime , e per li donativi straordinarj con tasse mere arbitrarie ; così per tutt' i donativi ordinarj , e straordinarj con uniformità si abbia a dividere per *es & libram* a rata de' beni . Ciò non mi sembra una novità distruttiva della costituzione , e polizia del Regno , ma più tosto richiamare alla dovuta osservanza le leggi , toglier gli abusi , eliminare la prepotenza , ed equilibrare i pubblici pesi colle forze di ciascheduno .

Un tale espediente mi fa vedere il bene , che produrrebbe non solo a tutto il Pubblico , ma ancora al Fisco , che in tal fatta potrebbe riscuotere quelle somme non indifferenti , che sta perdendo per l' impotenza di talune Università , come a lungo ho dimostrato nella mia Consulta de' 5. Aprile 1783 . Influirà ancora a poter' in appresso rettificare il diverso modo di vivere ne' Comuni del Regno : ma non so conoscere qual male mai potrebbe cagionare , ad eccezione di un solo , che obbli-

(a) *Precis d' un projet d' etablissement du cadastre dans le Royaume par M. D. T. D. U. a Paris. 1781. pag. 37. 38. 39.*

obbligarebbe a portare il peso anche coloro, che ingiustamente se ne sono sottratti.

Ma quali dovranno essere i mezzi, e'l modo da eseguirè la nuova numerazione, e censimento? Quelli appunto, che per lo passato si sono adoperati, quando alle antiche istruzioni, che corrono in istampa, qualche cosa si aggiunga, taluna si muti, e qualche altra si levi. Sono d'aggiungerli i beni, che non si veggono per lo passato allibrati; è da mutarsi il luogo del rivelo. Questo non dee farsi dove abita il benetamente, ma dove i beni sono siti (a). Finalmente son da togliersi i mobili, che mi sembra una esorbitanza da non doverli praticare.

E' impossibile a prevedersi ora tutti quei dubbj, e quelle contese, che potranno emergere nell'esecuzione di ciò. Nè mi pare, che il RE, ed il Supremo Consiglio di Finanze debba oggi applicarsi a prevedere e determinare tai cose. Dovrà questa essere la cura di que' Magistrati, alla religiosità e coscienza de' quali affiderà il RE un affare di tanta importanza.

Quando si stimi proprio, doverli abbracciare un tal sistema del Vicerè proposto, una sola cosa, a sentimento mio, è degna della cura particolare del RE, cioè di dar la norma per la Città di Palermo. Quali sieno su di ciò i miei sentimenti, mi trovo d'averli in altra occasione manifestati, e da medesimi, per quanto mi ci sia applicato, non ho motivo di recedere. Se per una mano l'aggraverei con addirle la decima del totale, e non già del reliquato del peso, la sgraverei dall'altra dell'eccessiva quantità caricatale per lo surrogato al tabacco; ed in tal fatta la porrei nello stato di poterli abolire il nuovo peso di un tari ad oncia su'l nuovo imposto di Dogana, che nell'istesso tempo, ch'è sensibilissimo a' Cittadini, reca non lieve pregiudizio all'interesse fiscale.

Il bene del Pubblico, e'l fervigio del RE, che unicamente ho avuto in mira in questo negozio, mi fan desiderare, che sia il proposto sistema abbracciato. In qualunque caso però, *magna consolatio est, etiamsi secus everserit, se juste recteque sensisse.*

c c 2

SOM.

(a) *L. Forma §. 2. ff. de Censib. Is vero qui agrum in alia Civitate habet, in ea Civitate proficere debet, in qua ager est.*

---

R I S T R E T T O  
D E L V O T O A N T E C E D E N T E

---

. . . . . *hic ferrea texit*  
*Telorum seges, jaculisque increvit acutis.*  
Virg. *Aeneid.* III.

---

STATO ATTUALE.

**U**Na Deputazione di 12. Baroni precedente l'*Estimo*, e la Numerazione, ripartisce in Sicilia i pubblici pesi. I *Feudi*, i beni de' *Prelati* parlamentarj, que' delle *Manimorte*, de' *Palermitani* &c. non entrano nell'*Estimo*. Nulla si carica su di essi. Tuttavia i *Prelati* per otto de' 13. *Donativi ordinarj*, pagano la *sesta* parte.

*Palermo* senza apprezzamento, e senza numerazione è arbitrariamente tassata per la *decima* di tutti; ma non contribuisce per intiero questa *decima*. Per *Messina* si fa Catasto, e Numerazione, ma gli si caricano, contro a Regali Ordini, due terzi di *decima*; però ne paga molto meno, e l' resto lo perde il Fisco.

Detratte tai quote, il dappiù si divide così. Di dieci *donativi ordinarj*, la metà alle demaniali, e l'altra metà alle Università baronali: due classi inegualissime di numero, di beni, ed anime. A ciascheduna Università poi si suddivide il peso a proporzione de' beni.

Degli altri tre *donativi* ( senza prima dividersi a metà ) due si ripartiscono a ragion de' beni, uno a numero d'anime. I cinque *donativi straordinarj* sono inegualissimamente divisi tra più, o meno contribuenti, anche Baroni, con tasse ugualmente arbitrarie.

Bi-

Bisogna, o tradire, o non intendere, per non confessare il disordine incommensurabile di questo sistema. Questo general sistema di ripartizione per gli ordini del RE di proporfi gli espedienti da equilibrar i pesi, si dee esaminare, non già la maniera con cui le Università soddisfacciano i loro pesi. L'importanza della materia, e dell'ordine autorizza il linguaggio della verità.

### DEL BARONAGGIO.

**P**erchè i *Feudi* non si rilevano, non si allibrano, non pagano, anticamente si dicea, e si dice anche oggi, perchè sono soggetti al *servigio militare*,

Ne' vecchi tempi faceano i *Feudi* la forza dello Stato per questo servizio personale. Ogni *Barone*, *Città* &c. era tassata per tanti cavalli, e tanti fanti. *Di* disordini, che ne derivavano, fecero mutar sistema. La truppa regolata, che i *Sovrani* misero in piedi, convertì tal servizio in pagamento per mantenerla. Quindi *pagamento*, e *servigio* son sinonimi nella materia feudale (a). In *Sicilia* resta il nome di servizio militare per illudere la *Nazione*, e il *Re*.

Ma questo eventual servizio gli dovrebbe esser anche da donativi *straordinarij*, se fosse vera causa d'immunità, e pure per questi, benchè poco, pagano. Esserebbe anche i *Prelati* feudatarj, le *Università* demaniali, che per legge debbono il servizio militare, le baronali, che debbono l'*adutorio*, i *Baroni* *Napoletani*, che devono il *cavallo montato*. Ma perchè il personale militare servizio non è più titolo di esenzione, contribuiscono tutt' in denaro.

Essendo i donativi contribuzioni suppletorie delle collette, indispensabili per la tutela del Principato, è ingiusto non meno che vergognoso per la distinta classe di *Cittadini* esserarsene.

A' tempi di *ALONSO* nel 1452. fu dichiarato, non ostante l'opposizione di tal servizio, che doveffero contribuire. Il *Deputato* oppone, che allora si decise un caso particolare, e che

(a) *Cap. 1. 2., & 29. Reg. Jacob. Cap. 42. Reg. Federic. Cap. 54. Reg. Martini.*

che non mai per l'addietro aveano pagato, come non pagano per l'avvenire. Non è vero:

Privi delle più antiche, abbiamo la prima memoria nel Parlamento del 1446. in cui tutto il Regno promette il donativo: dunque anche i Baroni. Allora i tre Bracci erano uguali. Nè brighe per la ripartizione, nè Deputazione del Regno vi era. Il Regno stabiliva il donativo, e si sapea la quota contingente di ciascun Braccio. Appresso vennero i tempi della ineguaglianza, e della parzialità.

La seconda memoria è del 1451., quando si chiese, che nulla Città *sive loco*, oi Baroni, *sive Prelato* sia esento. Il Re rispose, *placet*: dunque pagavano prima della decisione d'Alfonso.

Ma i Baroni chiesero nel 1452. il rilascio dell'attrasso delle collette, che doveano per *Prammatica*, o *Costituzione* (a), e si ha lo spirito di sostenere, che prima d'Alfonso non pagavano! bisogna tradire, per non confessare.

Siegue il Capitolo 488. dello stesso anno 1452., e dello stesso Re. I Baroni dovettero ricusare per la prima volta di pagare. Gli ecclesiastici e l'demanio chiesero di obbligarli. La M. S. accettò il donativo, al cui pagamento, *consideratis considerandis* DECREVIT, & DECLARAT *Prelatos omnes, & ecclesiasticas personas, nec non BARONES, & Universitates, tam demaniales, quam baronales, NEMINE EXCEPTO, teneri, & contribuere debere.*

Questa legge, simile a tutti gli altri Capitoli, che sono in osservanza, fu registrata tralle leggi perpetue del Regno, per la perpetuità della sua ragionevolezza. Ella è contenuta tralle cose, che allora la Nazione chiese nominatamente, che non potessero abrogarsi, e l'Re rescrisse, *placet*: perchè non debb' eseguirsi?

Perchè allora i Baroni contribuirono a riguardo delle molte grazie che ottennero. Forse non vi è Parlamento in cui non ne hanno ottenute (b). Nel susseguente del 1456. (in cui si pretende, che non fossero stati obbligati a contribuire) n'ebbero ben molte, e significanti. Dunque non sono le

(a) Cap. 484. Reg. Alfonso.

(b) Si veggia l' *art. de donat. Statord. fac.* . . .

grazie, che obbligano. Pare il capriccio del Parlamento, che vuole, e disvuole. Tanto più, inquantocchè nel 1456. si risolvette la costruzione di 6 *Galere* contr'al Turco. Questo era servizio militare, non dovean esentarsi.

Ma infatti il Parlamento del 1456., lontano dall'esentarli, gli obbligò. La Nazione chiese, che *nullo sia exempto*. *Alfonso* rispose, *placet*. Dunque i Baroni furono inclusi. Il Re non alterò il Capitolo 488. come si suppone. Anzi l'altro donativo risoluto nel Parlamento istesso di 300. m. fiorini, si offerse unitamente con quello delle *Galere* da' tre Bracci ecclesiastico, militare, e demaniale: ed è indubitato, che l'*Braccio militare* esprime i Baroni, non la sola Università baronali.

Però, tolta anche la legge di *Alfonso*, è ingiusta l'esenzione de' Baroni per la *natura*, e la legge di ciascun donativo. Trè di essi sono pe' *Ponti*, *Torri*, *Regenti*. Questi riguardano il bene di tutti, sono pesi comuni del Regno. Bisogna non esser Cittadino per esentarsene, o potersi esentare da' proprj debiti.

Quello detto *Ordinario* fu imposto per le minacce del Turco; dunque era servizio militare. Fu detto di pagarsi *per tutto lu Regno nemine exempto*; dunque anche da' Baroni.

In quello di *Fortificazioni* furono obbligati a contribuire, tutti gli obbligati nell'ordinario, e tutti li *taxati*, & che per *exemptione non hanno pagato*, ed anche que' *FEUDATARI* che non vanno ( per privilegio forse ) al servizio militare, esenti i soli poveri. Infatti i Baroni in tutt' i donativi ora estinti, fatti per le fortificazioni, han contribuito, perchè *si tratta della propria conservazione*, si dice in uno.

Per quello delle *Galere* si è detto di sopra. Era servizio militare, il Regno non eccettuò nessuno. L'altro detto *Macina*, fu surrogato alle Gabelle imposte per lo mantenimento della Truppa: Gabelle che pagavano tutti, e specialmente i Baroni.

Quel de' *Palazzi* si offerse dal Regno, senza leggervisi eccezioni di Ceto.

Il detto de' *Precessori* fu imposto, per evitar i mali de' *Comessarj*, e 'l Regno si obbligò di pagarlo, come l'ordinario.

Il settimo è detto della *Cavalleria* creata per la difesa del Regno.

L'ottavo s'impose per estinguere i debiti del Real Patrimonio. La causa fu comune.

Gli altri due di scudi 45. m., e 65. m. furon per la stessa causa. S'imposero gabelle, che gravavan tutti, e più i ricchi. E ne' cambiamenti patiti si spiegò, *affinchè il Regno possa realmente fortificarsi.*

Se la causa è 'l ben comune della difesa del Regno ha mossi i donativi, se il Regno non ha eccettuato nessun ordine di Cittadini, se li Baroni debbon ora in denaro il servizio, come possono esentarsi? ed esentarsi non inteso il Fisco contro alla legge del Regno? (a)

Nè accade d'immaginar sublimata, e differente da tutte le altre la costituzione feudale della Sicilia. Il Normanno, che v'introdusse il Governo militare, fece le sue *tavole censuali*, sul piede istesso, che l'altro Normanno le fissò in Inghilterra col *rotolo di Vindonia*. Tutti erano tenuti al militar servizio, Baroni, Prelati, Università. I successori Principi calcarono le medesime pedate. Esiste il ratizzo del prestato nel 1674. da tutto il Val di Mazara. Quindi tutti debbono contribuire. Se il nome di servizio militare esentasse i Baroni, esenterebbe ( si ripeta ) tutto il Regno.

**M**A questa antica ragione si cambia oggi con una contraria. I Baroni *pagano*, si dice. Sicchè non è più da parlare, o d'immunità, o di servizio militare. E' da veder del pagamento. Pagano le gabelle *civiche*, dove possiedono i Feudi. Dunque le Università che non hanno Feudi, sono oppresse, perchè pagano quanto quelle, che hanno Feudi. Questo nasce dal dividersi a metà diece donativi, dal non esser i Feudi *allibrati*, dal non esser l'importo loro ratizzato. Ma se i Baroni pagano, perchè si oppongono? Non ci è risposta.

Si senta però come pagano. Al Deputato si fa dire, che i *Coloni* de' loro Feudi pagano le gabelle. Ma i Coloni non sono Baroni. Il voler escludere dall'allibramento i Feudi, per la ragione che i Coloni de' Feudi pagano le gabelle *civiche*

(a) Cap. 36. *Ferd. II.*



che, è lo stesso, ch' escludere tutti gli altri fondi, perchè tutti gl' inquilini, e coltivatori le pagano.

Questo per le particolari delle Università; per la gabella generale della *macina*, che dicono di pagar su' Feudi, perchè i loro Coloni la pagano, si risponde, che i Coloni de' beni *privati* la pagano, e non fanno esenti o dall' allibramento o dal pagamento i privati fondi. La ragione è, perchè questa gabella è *personale*, non *reale*. Dunque questi Coloni la pagerebbero, ancorchè non coltivassero Feudi. Dovunque vivono, mangiano, e dovunque mangiano, pagano. Dunque i Feudi non pagano. Infatti le istruzioni di *Piazza*, adottate pressochè da per tutto per la esazione di tale gabella, reca le ragioni da obbligare alla medesima i Coloni, esclusi i Feudi. La *Prammatica* del 1754. lo spiega incavillabilmente.

Ma sento ripigliarsi: pagando i Coloni le gabelle, affittano per tanto meno i Feudi. Dunque i Baroni le pagano. Oggi gli affitti col crescer del denaro, degli uomini, del commercio son cresciuti più assai delle gabelle. Dunque i Baroni nulla pagano del loro, nulla meno di prima, anzi più affittano i Feudi. Però i Coloni de' fondi *privati* pagano anch' essi le gabelle; gli affittarono tanto meno. E perchè ciò non ostante que' privati fondi si rilevano, si allibrano, si tassano, mentre i Feudi, che han tanti privilegi sopra gli allodj, passano incognito? perchè i privati non son Baroni.

Intanto si fa soggiugnere al Deputato: date ad un 1, 176, 615. anime una salma a testa, e 5. tari e grana 4. a salma di dazio, ed avrete da questa macina un' esazione d'onze 203, 950., maggiore del debito delle Università, ch' è in onze 195, 793. Se questo è, perchè non si disgravano le Università da ogni altro peso? Perchè si dice il falso, lusingandosi di trasportar gl' ignoranti, col mostrar loro l' *Eldorado*. Si sentano i diffalchi di questo conto.

Una soma di Sicilia, che fa cinque grossi tomoli napoletani, non la consuma un bisolco di Lombardia. Al più si calcola 4. tomoli napoletani a testa di consumo *effettivo*. Vedete *Vauban* nella Decima reale. Dunque togliete dal conto allegro un 1, 176, 615. tomoli. Ne rimangono 4, 706, 460.

Ogni popolazione, secondo il calcolo politico, ha la me-  
d d
tà

CCX

tà di vecchi, ragazzi, malati, valetudinarij &c., che consumano la metà de' 4. tomoli. Dunque togliete dal consumo 2, 353, 230. tomoli. Altrettanti ne rimangono.

Gli abitatori delle 6. Università franche sono 50, 485. Gli Ecclesiastici franchi per *due some* sono 32, 688. Duplicati fanno 65, 376. Uniti a 50, 480. delle Università franche sommano 115, 861. franchi. Contateli per 100. m. solamente: detracteli da' 2, 353, 230., e vi rimangono 2, 253, 230. tomoli di consumo.

Ogni gabella soffre un terzo di controbandi. Detraete questo terzo, e vi rimangono 1, 502, 153. tomoli soggetti alla gabella.

Questi fanno 300, 430. some. Valutate a 5. tari la forma (a), vi rendono 50, 071. once. Ma le Università ne devono 195, 793.; dunque, esatta la gabella della macina, restano in debito di 145, 722. once annue. Un calcoletto atterra un Gigante quando è di creta.

Che il vantaggio poi di questa esazione sia più delle demaniali, che delle Università baronali, è un' altro paradosso. Perchè il principale de' due donativi, che si soddisfan colla macina, si divide dalla Deputazione per metà, e poi si suddivide *a rara de' beni*; e noi abbiamo più beni, come più uomini nelle baronali. Dunque la macina frutta più nel braccio baronale. Ricorrere al dire, che questi vassalli vanno a consumare, e coltivar nelle demaniali, è smentito dal doppio del raccolto, che si fa nel Braccio baronale (b).

Tuttavia oltre alle gabelle ( si seguita a nome del Deputato ) pagano i Baroni il *rilevio* nella nuova investitura. E' vero; importa poche *marche*, quando il successore discende dall'acquirente, e la metà di un annata de' secoli passati, quando nò (c). Che ha che far ciò co' donativi? in vece di esser un pagamento che fa il Barone, è forse il rilievo un dono, che fa il R<sup>e</sup> de' frutti del tempo intermezzo.

Pagano la *decima* in caso di alienazione. E' anche vero; ma-

(a) Si sono tolte le frazioni del dazio, come i 15, 861. consumatori, per rendere più spedito il conto.

(b) Si veggia l'art. *Della divisione a metà in fine*.

(c) *Cap. 55. Reg. Martini*.

ma è prezzo del poter alienare, non peso reale del Feudo. Il rilievo, e la decima col *taxi di possessione* importan once 3759. an. Sarebbe un gran pagamento per i due terzi del Regno infeudato!

Pagano anche la *mezza annata*; ma questa la pagano tutti gli Officiali, i titolati, i salariati &c. (a), e importa 2208. on. an. I Feudi nulla pagano di sicuro. All'incontro, o il Baronaggio si considera separato dalle Università, e dee separatamente contribuire a' pesi, o in confuso cogli altri Cittadini, e debbono allibrarsene i beni per ben ripartirsi i pesi. Dacchè il pretesto del servizio militare non gli esenta, o l'uno, o l'altro assì a fare indispensabilmente.

**M**I è paruto dover quì confinare la confutazione di ciòchè non si è avuto lo spirito di scrivere, ma si è detto a voce intorno alla materia di questo Capo.

I. I Baroni non son compresi nel Braccio *militare*, che comprende le sole Università baronali. Essi ne sono i Procuratori.

Dunque non hanno, che'l valor del rappresentare, del parere, dell'illudere. Dunque non possono goder delle grazie accordate a' trè bracci. E come i soli trè bracci, rappresentando tutto il Regno, giurano *fedeltà*, essi, che ne son fuori, non la giurano, nè son tenuti a serbarla. L'ostracismo è poco.

La giurano, si risponde, nell'atto dell'investitura del Feudo. Questo giuramento lo presta ogni ufficiale nella investitura dell'impiego, dopo aver però giurata fedeltà in qualità di Cittadino. Dunque pe' Baroni Siciliani il giuramento dell'investitura, se mi è permessa l'espressione, è come la cresima di un cristiano non battezzato.

Ma poi, il donativo de' Presidenti si stabili pagarsi *metà dal braccio militare, ed Università baronali*, l'altra metà dal demanio. Tanto è lontano per queste espressioni, che nel Braccio militare si comprendan le sole Università baronali, quanto è sicuro, che per comprenderle, ha bisognato aggiungerle espressamente.

d d 2

A

(a) *Sic. Sanct. Tom. 3. tit. II.*

A tagliar corto, se i Baroni son Cittadini, devono pagare come ogni Cittadino. Se non lo sono, seguiran la sorte degli Esteri: privilegio non esiste.

II. Nel Parlamento del 1451, dove si legge, che *nulla Città, sive loco, oi Baruni, sive Prelato sia esento, dec leggerli, sive loco di Baruni.*

Questa pedantesca violenza dovrebbe farsi in tutt' i luoghi de' Capitoli, ne' quali la vecchia particola *oi* è messa in vece di *o*. Tradotta in *di* da per tutto, i Capitoli rivoltarebber la fantasia. Il citato luogo del Parlamento nella prima edizione de' Capitoli procurata da *Pietro Appulo* ( che si è fatto gran senno a non più ristampare ) si legge *oi*, e tutte le posteriori hanno *oi*, non mai *di*.

III. Non ben comprendo, come per provare l' esenzione de' Baroni si allegli il Parlamento del 1514., che prova il contrario. Allora si trattava del donativo ordinario, cui si obligò tutto il Regno, e si soggiugne, *de lo quali donativo non sia esempto persona alcuna, tanto privilegiata, come non privilegiata, ufficiali, e privati, etiam feudatarj de bonis burgenfaticis, que sunt in Civitatibus, & terris regii Demanii; ma che tutti pagano seconda la facultati d' ogniuno.*

L' oggetto di questa soggiunta al solito *nemine exempto* fu di mantenere in equilibrio i bracci, e toglier a' Baroni il pretesto di non contribuir nel *demanio* per gli *allodiali*, contribuendo nel *militare pe' feudi*. Nò, disse il Parlamento: due patrimoni in due bracci, due contribuzioni: Così appunto stabilirono *Alfonso*, e *Federico* pe' beni di chierisia, e pe' patrimoniali degli Ecclesiastici (a). Questa è la germana interpretazione di tal passo. Bisogna straniare, per istrapparne un pretesto d'immunità pe' Feudi.

IV. Nel donativo del 1535. si disse, che la contribuzione de' Baroni fosse, *pro hac vice tantum, ita quod nunquam ullo tempore pro tali, vel alia simili causa quomodocumque, & qualitercumque si pocza trahiri a conseguenza, che è servizio gratuito, e che li trè bracci de lu Regno non possano pregiudicari a li Baruni, e feudatarj, nè ancora la maggior parte de li Baruni possa pregiudicari a la minori.* Dunque, si dice, i Baroni sono esenti.

(a) *Cap. 510. di Alfonso. Cap. 22. di Federico.*

Questo donativo si offerse a CARLO V. perchè onorò Palermo di sua presenza. Quando di tanto la onori il RE, e su tal esempio pretenda simile donativo, si vedrà del valore di tale protesta.

Questa protesta la fece però *tutto il Regno*, non i soli Baroni. Dunque non è un titolo della esenzione de' Baroni. Ma la protesta di non *voler* più pagare, farà un *titolo* per non *dover* più pagare? Più.

Quel donativo fu straordinario. E pe' straordinarj i Baroni pagano. Dunque la protesta rimase inefficace. Ora si tratta di obbligarli agli ordinarj. Dunque la protesta fatta per lo straordinario non è applicabile. L'appoggio della protesta sono i capitoli di Papa Onorio. La venuta di Carlo V. non era tra' casi, ne' quali questo Papa, permette imposizioni. Perciò si disse, *ch'è servizio gratuito*. Ma vi ha matto ancora, che allegghi le leggi di quel Papa per resistere a temporali dritti de' Principi? ve ne ha uno in Sicilia. E non si avvede, che se quelle leggi valessero, varrebbero per tutti, non pe' soli Baroni. Onorio osò di restringere i casi delle collette, per menomare la potenza de' Principi, non per favorire i Baroni a danno de' privati.

Perchè non resti appiglio alle ultime parole: *che li trà bracci de' lu Regno non possano pregiudicare a li Baruni, e feudatarj*, è da spiegare, che qui si vogliono salvare i Baroni non parlamentarj. Il solito è, che i Baroni parlamentarj fanno a voglia loro trovar obbligati i non parlamentarj. Costoro con tutto il Regno si protestano. Questo prova ancora, che i Baroni son compresi ne' bracci.

In generale: non può farsi un sistema dal detto, o dal disposto ne' Parlamenti. O l'ignoranza, o la malizia, o l'arbitrio gli ha regolati. Mario Costelli a ragione li dà per cattivi Consiglieri. Nè ciocchè si trova di mal detto, o mal disposto ne' Parlamenti, debb' esser di regola per mal dire, o mal disporre in avvenire. Dovunque e quandocchè il disordine si trovi, è della Sovrana ragione il riformarlo.

**S**I è chiesto al Deputato, il perchè questo braccio non paghi per tutt' i donativi, e paghi la *fešta* per otto, non la rata che corrisponde a' beni.

Si è risposto nel foglio a suo nome esibito, perchè così ha il Regno stabilito: in alcuni lo ha chiamato a contribuire, in altri no: in certi ha il braccio consentito, nel resto no: non vi è legge, che l'obblighi alla *fešta*: la Nazione non ha creduto, che potesse più: questa determinazione, approvata dal Sovrano, è divenuta legge inalterabile del Regno; e l'pretendere di obbligarlo, o a tutti, o a più della *fešta*, sarebbe una manifesta violazione della legge de' Parlamenti.

Erronee, sediziose, assurde, temerarie risposte. Ad una ad una. Così ha il Regno stabilito. E' petizion di principio. Si sapea lo stabilimento. Se n'è chiesta la ragione. Il Re vuol sapere, s'è giusto ciocchè si è fatto, e si risponde: così si è fatto! soddisfa rispettosamente.

La ragione però farà, il non esserci legge che l'obblighi alla *fešta*; ed è vero. Dunque l'obbligarlo a proporzione de' beni non viola nessuna legge.

Se non quanto, vi è la legge inalterabile del Parlamento. Ove questa proposizione non sia temeraria, è falsa certo. Sarebbe temerario, che una Comunità pretendesse inalterabile il risoluto nel suo Consiglio. Eppure il Parlamento, e' l'Consiglio han la stessa analogia del tutto con la parte. I Parlamenti non fan leggi, come si è lasciato dire questo folliculario autore. I Governi Monarchici non conoscono nessuna legge, che non derivi dal Trono. Una Corporazione che ardisca di pretendere questa prerogativa, attenta alla Sovranità, e chi gliel'attribuisce, è un sedizioso.

Ma diviene legge inalterabile per l'approvazione del Sovrano. Il Sovrano non ha approvato, se non la somma de' donativi, che ha conosciuta proporzionale a' bisogni dello Stato. La ripartizione, che non abbia avuto richiamo, non mai è stato soggetto, o del suo esame, o della sua approvazione; l'ha tacitamente fatta correre.

Quando gli Ecclesiastici, e l'demanio chiesero ad *Alfonso*, che anche su i Baroni si ripartisse il peso, *Alfonso* l'ordinò.

Ora

Ora il demanio chiede, che meglio si ripartisca; e farebbe ingiustizia non ascoltarlo. La pretesa legge del Parlamento impedirà il Monarca di curar la salute del suo Popolo! I due bracci nulla possono conchiudere contr' al terzo, come due di trè focj nulla pregiudicano al terzo dissensiente (a).

Queste idee mostruose sono state ingerite negli animi de' Siciliani da' fediziosi scrittori *Mongitore*, e *Napoli* (b), che han meritate le apoteosi, e le statue: genere di contumacia ben rimarcabile. Appresso.

In alcuni lo ha chiamato a contribuire, in altri nò: in certi il braccio ha consentito, in altri nò. Non è possibile che l' autor di queste risposte le creda soddisfacenti, o giuste.

Il Regno, giudice di se stesso in questa materia per la clemenza del Principe, non può dispensarsi dall'esser giusto. Ma per esserlo, bisogna la ragione, per cui in alcuni lo ha chiamato a contribuire, in altri nò. Finchè non si sappia, dee contentarsi, che l'operazione si reputi capricciosa, ed ingiusta.

Che poi il contributo a' pubblici pesi debba dipender dal consenso del debitore, è insopportabile. Così tuttavia si è creduto. E' derivato, dal crederli i donativi largizioni volontarie, non già pesi necessarj dello Stato. E' derivato dal crederli, che i Chiesastici non potean consentire senza il permesso di Roma. Ma dacchè la legge di *Alfonso* obbliga gli Ecclesiastici, S. M. C. dichiarò per non apposta l'espressione di obblazione volontaria, S. M. regnante proibì la bolla, che s'impetrava: è temerità sostenere il contrario, benchè in termini diversi da quel che faceano gli antichi.

Almeno in questo dovrebbe riconoscersi per alterata la sognata legge del Parlamento. Però dalla raccolta del *Mongitore* vede chiunque ha occhi le mutazioni, derogazioni, abolizioni, che i Parlamenti han fatte a i Parlamenti: basti questa. Dal 1528. fino al 1548. gli Ecclesiastici pagarono la quinta parte. Da questo in poi, in vece di montarsi alla

quar-

(a) Vid. *Bodin. Lib. 3. num. 335. Ziegler. lib. 2. cap. 3. num.*

(b) V. g. si veggia *Mong. Cap. 18. F. 80., e 278. della Concordia.*

*quarta* per l'accrecimento del valore de' beni, si trova calato alla *sesta*. Dov'è l'inalterabilità della conclusione parlamentaria?

La Nazione non ha creduto, che potesse più della *sesta*. Il mezzo umano da credere irreprensibilmente era l'estimo de' beni. Ma i beni de' Prelati parlamentari non si allibrano. Ecco perchè non si fa, se pagano molto, o poco. Essi dicono di pagar, *soperchio*, l'estimo li disgraverà.

Oltre alla *sesta* ( seguita il foglio di risposta ) paga questo braccio anche la *Macina*. L'improntitudine non può spingerli più innanzi. Non solo gli Ecclesiastici ne sono esenti: ma lo sono per *due forme*: cioè ogni Ecclesiastico esenta un laico; se non due. E dippiù han preteso, e pretendono, che i loro Coloni non debbano pagarla, e han sostenuto questo capriccio con delle scomuniche. Questi son fatti notorj; e contro al notorio s'inalbera questo autore per attaccare ben animosamente il progetto del Governo.

Il capo del Braccio ecclesiastico in un foglio rimesso al Consiglio sostiene, che il suo braccio è aggravato; ma esser giusto, che i Baroni non paghino.

L'inconseguenza è da per tutto, perchè vuol prescindersi dalla rettitudine. Se i Baroni pagano, meno pagherà il Braccio ecclesiastico. La causa sua è dunque comune colle Università, non co' Baroni. Il Governo non propone gravarli il Braccio ecclesiastico di nuovo peso, ma farlo contribuire per tutti i donativi a proporzione de' beni; e si cavilla!

#### DI PALERMO, E DE' PALERMITANI.

**L**A Capitale del Regno è caricata per la *decima* parte de' pubblici pesi. Il Deputato ecclesiastico sostiene, che questo è il *primo*, e *maggior disordine* della ripartizione, e che produce a' Comuni del Regno un *aggravio considerabilissimo, e intollerabile*. Il Deputato del demanio lo sostiene introdotto per *utile delle Università*. Si veggia chi de' due, dice il vero.

Si è dimandato, perchè Palermo è caricata della *decima*. Si è risposto pel Deputato del demanio: perchè avendo poco *territorio*, il peso sarebbe stato lieve, tassandos' i beni; quindi si pensò, per *alleggerire* le Università, fargli pagar la *decima*



cima . La ragione è falsa, e forse per poca riflessione .

Se il Regno non pagasse che su i terreni , questa ragione , benchè zoppa , camminarebbe sopportabilmente . Ma il Regno paga su' terreni , sulle case , su' crediti , su' contanti , su gli animali , su' mobili , sulle vettovaglie ; così si è giunto a tassare 24. milioni d'once . Se a Palermo si valutassero tutti questi averi , de' quali è ricchissima , la sua rata monterebbe a dieci decime : tanto meno pagarebbero le Università . Queste pagano tanto dippiù , e si è introdotto per *alleggerirle*, per *utile loro* !

Se è lecito conghietturare , la decima fu introdotta , quando Palermo , prudenzialmente calcolando , era la decima parte del Regno per beni , ed uomini . La leggierzza del peso l'ha fatt'a poco a poco crescere in modo , che oggi la sproporzione tra la decima , e l'opulenza è incommensurabile . La Deputazione l'ha lasciata correre . Il perchè si vedrà tra poco .

Intanto si continua pel Deputato : *la bilancia della reciproca equità determinò , che gli abitatori di Palermo , gravata della decima , fossero disciolti dal rivelo de' beni nel territorio delle altre Università , e al pari gli abitatori delle altre Città si fossero disciolti dal peso della bonatenenza pe' beni , che possiedono nel territorio di Palermo .* Questa bilancia fa traboccar la stranezza , e l'ingiustizia .

I beni che i Regnicoli possiedono nel territorio di Palermo sono once 50 , 353 . Una sola casa magnatizia di Palermo possiede più di burgenfatici nel Regno . Eppure *la bilancia della reciproca equità* compensa 50 m. con milioni , e milioni che i Palermitani possiedono nel Regno . Non sian milioni . E' incerto però quanto sia . Dunque la compensazione tral certo de' Regnicoli , e l'incerto de' Palermitani , tral liquido , ed illiquido è illegale , ingiusta .

Ma perchè è incerto ciocchè i Palermitani possiedono nel Regno ? per un altro giudizioso espediente . Le istruzioni prescrivono , che il bonatenente riveli dove *abita* , non dove *possiede* contr' all' espressa *L. 4. §. 3. ff. de Censibus* . I Palermitani non rivelano , perchè pagano la decima . Quindi ciocchè i Regnicoli possiedono in Palermo è noto , ciocchè i Palermitani possiedono nel Regno si occulta . Così si è per-

venuto ad *alleggerire* le Università, esentando i potenti, e facendo da' pochi, e poveri regnicoli pagar pe' molti, e ricchi di Palermo.

Nè questo è tutto. Si sostiene, che pe' beni non rivelati le Università non soffrono danno, perchè si carica loro minor peso. Sarà pure della *reciproca equità* il trattar i lettori da stupidi. Se qualche devono i beni non allibrati si minorasse da' donativi, il danno sarebbe del Fisco, non delle Università. Ma dovendosi intieri pagar da' beni allibrati, la esenzion de' primi non grava i secondi? Trè socj devon 12.; pagan dunque 4 per ciascheduno. Ma se 12. si debbon pagar da due, pagaran 6. per ciascheduno. Come dunque le Università non soffron danno, sottraendo dal Catasto i Feudi, i beni de' Prelati, de' Palermitani, de' Chiesastici, delle Mani-morte?

Torna il Deputato anche qui alla panacea della gabella della macina, che non ostante la decima, pagano i Coloni de' beni de' Palermitani nelle Università. Ma questa gabella la pagan anche i Coloni de' beni allibrati. Dunque non può esser ragione da esentarli dall' allibramento.

Eppure questo sistema, conchiude, è stato approvato dalle Università, e da' Sovrani. Le Università nulla mai han saputo di questo aggravio. Le Università son rappresentate da' Baroni. I Baroni non son contraddetti da' Chiesastici parlamentarij, sicuri di non dover altro, che la festa, quindi l' terzo è stato sempre oppresso da' due socj potenti. E' duro il dovere dir tutto spiattellatamente.

Al Principe non mai si è dettagliato tanto disordine. A ricorso delle Università nel 73., chiese dal Patrimonio, e dalla Deputazione ogni particolarità del ripartimento. Rinnovò l' ordine nel 78.. Ma il Patrimonio rispose, di non saperne nulla; la Deputazione non rispose affatto. Qual consentimento delle Università, qual approvazione del Sovrano!

**A**L Deputato si è chiesto ancora, perchè la decima di Palermo non è del totale, ma di ciocchè rimane detratta la festa del Braccio ecclesiastico, e i due terzi di decima che si caricano a Messina. Ha risposto, che detraendosi

desi dal tutto la festa, si giova a tutte le Università del Regno, tralle quali una è Palermo; e che detraendosi la decima di Palermo, si minora il peso all' altre Università.

Se Palermo Capo del demanio paga come un Comune del Regno, il suo pagamento dee disgravare il solo Braccio demaniale; ma perchè si fa godere al baronale ancora?

Perchè si carican due terzi di decima a Messina, che ha forse due terzi meno di Palermo in averi, e uomini? Perchè si fa per Messina stima, e numerazione, e poi non si attende? Perchè Palermo dee aver nome di pagar la decima, quando ne paga molto meno? A queste cose il Deputato nulla fa rispondere. Per ogni verso che si riguardi, la decima, l'esenzione de' Palermitani, la rata de' contribuenti, è illegale, capricciosa, ingiustissima.

#### DELLA DIVISIONE A METÀ.

**I**L vedere 43. pagar quanto pagano 282. Università, farebbe credere, che'l numero fosse uguagliato dal potere. Nò. Le 43. demaniali hanno 9. milioni di beni e 400. m. anime; e le 282. baronali han 13. milioni di beni e 800. m. anime.

Il Deputato ecclesiastico confessa, che lo sbilancio è enorme, e'l divario è di gran considerazione. Il Deputato difensore del demanio sostiene, che'l demanio ha torto; anche in questo i due Deputati si contradicono.

Dice il secondo, che la Nazione ha stabilito il partaggio per metà da tre secoli. La diuturnità non minora, ma accresce la bruttezza di un disordine conosciuto inescusabile. Tutte le umane istituzioni han bisogno di tempo in tempo di esser ritoccate; più, le più antiche. Non osta la prescrizione al dritto pubblico, alla salute del popolo.

Ma tre secoli fa la divisione era giusta, perchè i Bracci eran uguali. Son da osservare le leggi del Regno attentissime a non farli sbilanciare. *Federico* ordinò, che gli Ecclesiastici vendessero i beni al Braccio donde gli aveano avuti. (a) Il Re *Giacomo* vietò l'alienazione del demanio (b),

ee 2

od

(a) Cap. 24. Reg. Feder.

(b) Cap. 9. Reg. Jacob.

ed alienato, il *Re Martino* ne fece la reintegra. (a) I Feudi del demanio prestavano il servizio col demanio, non co' Baroni. (b) I Chierastici per i beni di chierisia col Braccio ecclesiastico, e pe' patrimoniali contribuivano colle Università (c).

Rilasciata questa disciplina, venne il tempo della sproporzione. Nel 1570., per ripararla, si aggregarono Università demaniali alle baronali. Nel 1588. la Deputazione fece lo stesso, perchè il demanio superava in ricchezze il Braccio baronale. Questo rabelso non mai si è fatto in favor del demanio, ch'è da gran tempo decresciuto affaissimo. La maggior ricchezza delle baronali Università è innegabile, e al Deputato si fa sostenere, ch'è giusta la divisione a metà.

Per mancanza di ragion migliore si allega l'acquiescenza del Braccio. Ma qui non si tratta del passato, quando il potere ha soffocato il giusto. Finalmente questo Braccio nell'82. chiese nelle forme una nuova numerazione, e catasto per uguagliarsi la distribuzione. Però il Deputato avverte, che si chiese a tenor de' capitoli del Regno, e spiega che questo importi secondo l'antica, usata, actual disciplina.

Questa interpretazione distrugge la dimanda. Potea il demanio non farla; se volea stare all'actual disciplina. Ma qual capitolo del Regno prescrive, che 'l demanio, paghi più del Braccio baronale! Non è lecito il cavillare, ma molto meno lo è per insultarne la ragione altrui.

Soggiugne, che per soddisfare i 9. donativi che novera, si accordò a Comuni d'imporre gabelle, che nel demanio sono le medesime in maggiore prosperità, perchè i beni non allibrati, minorano il peso al Braccio, e la maggior frequenza della gente le fa più fruttifere.

Nessun de' Parlamenti, da' quali hanno origine i nove donativi cennati, mentova gabelle, tranne quello della Cavalleria. Si vuol equivocar colle gabelle civiche. Ma queste si risolvono dal particolar Consiglio delle Università, non da' Parlamenti generali, e si approvano dal Patrimonio. Nè tutte le Università vivono a gabelle.

Se

(a) Cap. 2. Reg. Martini.

(b) Cap. 27. Reg. Fed., cap. 54. Reg. Maria, cap. 6. Reg. Pet. II.

(c) Cap. 510. Reg. Alph., e 27. Reg. Fed.

Se i beni non allibrati giovassero, come nuocciono sicuramente affaissimo alle Università, chi ha detto allo scrittore del foglio, che sono tutti nel Braccio demaniale? Anzi sono quasi tutti nel baronale, dove i Baroni possiedono i Feudi, e gl'immensi allodi. Ma il giovamento è un paralogismo de' più assurdi. Se ciocchè devono i beni non allibrati, non lo pagasse nessuno, sarebbe un bene del Comune, che gli ha: ma dovendolo pagare altre Comunità, è una desolazione pel Regno, come ogni altra esenzione.

Ad ascoltare questo folliculario, il Braccio demaniale è la terra della buona ventura: territorio esteso, commercio fiorito, frequenza di forastieri, ricchezza di Cittadini. A udire la Giunta de' Presidenti, e Consultore nel 46.: *quasi tutte le Università demaniali son ridotte in istato molto miserabile per mancanza degli abitanti, che altrove in terre baronali si sono portati a vivere.* Nella numerazione del 48. questo Braccio si trovò cresciuto a spese del demanio in 147 paesi dippiù. Il Parlamento del 41. deplorò ugualmente questa desolazione: il Patrimonio nel 59. disse le Università impossibilitate. Da quella in poi la miseria non è minorata. Dunque siamo quà ad imposturar di proposito.

In fatti smentisce tutta l'affertiva del foglio un fatto solo. Nell'82., simile ad altri anni precedenti, il Braccio baronale ha ricolto più del demaniale 280,549. salme di grano, e 102,460. salme di civaje. Dunque nel baronale più terreno, più uomini, più commercio, più forastieri, più ricchezza, che nel demaniale. Ecco manifestissima l'ingiustizia della divisione a metà de' dieci donativi.

### DELLE MANI-MORTE.

**A**lle geminate doglianze di 4. Parlamenti per l'esenzione da' pubblici pesi delle troppo arricchite mani-morte, ed all'istanze di una numerazione, ed estimo (a) S. M. C. alli 26. Settembre 1739. la ordinò senza eccezione di persona, e tra gli altri degli Ecclesiastici.

Nel 41. si concluse un donativo straordinario. Il Braccio.

(a) Tom. 2. Parl. f. 174. 193. 264.

cio ecclesiastico dissentì dalla maniera proposta per ripartirlo. Si risolvette specialmente l'istanza de' Baroni per la esecuzione dell'ordine del 39. (a). Il Re prescrisse la ripartizione del donativo, e riservò la provvidenza sul resto, veduta la nuova numerazione, e i riveli, che doveano servire *de fundamento a la justa ripartitione de los pesos.*

Il Vicerè chiese parere dalla Giunta de' Presidenti, e Consultore co' i due Fiscali, e 'l Giudice di Monarchia sul come la numerazione, e 'l revelo dovesse farsi, ed intorno agli allodiali de' Baroni, e de' Prelati.

Unanimamente opinarono, che tutto da tutti si rivelasse, e che si soggettaffe a' pubblici pesi tuttociò, che i Baroni, ed i Prelati possedeano, oltre i Feudi, ed i beni di Regio Patronato.

Con altra Consulta, esaminando il peso che dovean subire i rivelandi beni de' Chiesastici, i votanti si divisero. I Presidenti dissero, che i Chiesastici erano per dritto in Sicilia tenuti alle gabelle imposte per la soddisfazione de' donativi: ma che ostava il quasi possesso centenario di nulla pagare. Proposero espedienti per evitar gli abusi dell'esenzione.

Singolare fu il voto del Giudice di Monarchia sulle vecchie massime, che l'istessa Corte di Roma non fa più oggi valere nel suo Stato.

I Fiscali, e 'l Consultore sostennero, che gli Ecclesiastici eran tenuti a tutt' i donativi, che avevano alli modestissimi consentito, come compresi nel Braccio ecclesiastico; che anticamente i loro beni erano allibrati, nè per disciplina del Regno si era mai accordata loro esenzione.

Intanto il Parlamento del 46. rinnovò la supplica per la numerazione e 'l revelo, come si era fatto nel 41. Il Re rispose: si esegua l'ordinato nel 39.: alle persone da intervenire al revelo, ed all'estimo si aggiunga il Proconservatore; per la numerazione si chieda lo stato delle anime da i Parrochi, e da i Vescovi. gli allodiali de' Baroni si descrivano, e soggettino come i beni di ogni altro particolare, e i beni privati, e patrimoniali de' Prelati Parlamentarij contribuiscano a' donativi straordinarij.

In

(a) Tom. 2. parlam. f. 268.

In adempimento di ciò si chiesero, ed ottennero i riveli de' beni delle Mani-morte, ma non si allibrarono affatto. Tuttavia il foglio di questa materia scrive, che trasgressione si sconcia fa il *vantaggio* delle Università, perchè i beni, dice, non allibrati pagano le gabelle. Le Università non son gravate che per gli allibrati. Dunque il pagamento di quelli che non lo sono, è un vantaggio de' Comuni.

E' forse la quarta volta che torna ad esame questo paralogismo vergognoso per chiunque non abbia rinunciato al senso comune. Par che l'autore scriva pe' Trogloditi. A poco a poco.

Il RE avea ordinato. La Deputazione non obbedì. Era di trasgressione. Chi sostiene che fece bene, è un temerario.

Le gabelle civiche le paga non il prodotto de' fondi, ma chi consuma. Le gabelle non crescono, nè scemano, perchè i beni siano, o non siano allibrati; dunque il pagamento delle gabelle non può escludere i beni dall'allibramento.

La Deputazione carica alle Università il pubblico peso a proporzione de' beni allibrati. L'escludere dall'allibramento alcuni fondi, è dunque una oppressione per i fondi inclusi; entimema che convincerebbe la stupidità. Ma si faccia più sensibile ancora.

Due Comuni uguali di averi, ed uomini hanno a pagar 1000. a proporzione degli averi; dunque 500. per ciascheduno. Ma il primo occulta la metà de' suoi averi; la Deputazione gli carica 250. Dunque il secondo pagherà 750.

I due Comuni han messe gabelle per pagare il rispettivo loro debito. Quello che dee 250. ha imposto un grano sulla pasta. L'altro che dee 750. è stato costretto imporcì tre grana.

La gravezza del vivere ha fatto fuggire i Cittadini dalla seconda Università. Quindi consumandosi meno di pasta, le tre grana d'imposizione non rendono più li 750. di peso. Dunque un'altra gabella sulla carne. Ma più crescendo le gabelle più mancano i Cittadini, dunque nuove gabelle, perchè 750. si hanno a pagare. A capo di poche generazioni l'Università è desertata, ammiserita, estinta. Questo è avvenuto, e sta per avvenire alle Università demaniali della Sicilia. E' sce-

sceleraggine di sangue freddo, chi non lo vede? Al Deputato si fa caratterizzare per vantaggio. Così si perde il rispetto all' altrui ragione.

E' vero, che l' Università, ricca di beni non allibrati, arricchisce anche più con questo metodo, ma a spese dell' altro e della giustizia. Così le baronali son cresciute, col raccogliere gli emigranti oppressi delle demaniali, e colla buona ventura d' avere specialmente i grandi non allibrati allodj de' Baroni nel distretto loro.

Si replica, che tal sistema fu approvato da S. M.; conviene ripetere, che al Sovrano non mai fu nota l' estenzione de' beni delle Mani-morte dall' allibramento, tantovero che nel 73. chiese di voler sapere il meccanismo della ripartizione:

All' incontro discreditate le antiche contese d' immunità reale, e personale, i Chiefastici (tranne le franchigie ben laute accordate loro) debbono pagare come gli altri Cittadini. Confessa il Deputato, che i loro beni pagano le gabelle: questo prova, che debbano allibrarsi. Anticamente non rivelavano, nè pagavano; oggi pagano, e non rivelano per impedire la giusta ripartizione de' pubblici pesi. Ma se pagano non possono opporsi all' allibramento.

**D** All' essersi dimandato, se vi era ostacolo, che i beni delle Mani-morte si *rassassero* nel nuovo ripartimento, si piglia nel foglio a sparger altre tenebre, e dubbj. Scrive, che per *tassa* si pagano i donativi straordinari: che a voler per *tassa* far pagar gli ordinarij, sarebbe un abolir le gabelle, che ora sussistono: che queste sono ipotecate, o vendute dalle Università, e l' volerle dismettere, sconcerterebbe il Regno.

I donativi ordinarij si ripartiscono sulla *tassa* della bonatenenza de' beni allibrati. Questa *tassa* pe' Laici non abolisce le gabelle, nemmeno le abolirà per gli Ecclesiastici.

Le gabelle s' impongono dalle Università per soddisfare i pesi addossati loro. Ma questo ha che fare con la ripartizione generale de' pesi, quanto la Luna co' granchi. Il Deputato vuol giustificare il ripartimento *col modo di vivere* delle Università. Tutto all' opposto. Il modo di vivere si dee proporzionare al peso del ripartimento. Riformata l' erronea maniera di ripartire, che ora fa la Deputazione, si saprà la giusta rata



rata, che dee pagare ogni Università, ed ogni Università penserà al come soddisfarla, o con molte, o poche gabelle, o con nessuna.

Forse non sarebbe pernicioso, quanto si smaltisce, l'abolir le gabelle, ma di utile affai. Se non quanto nè questo è il tempo da parlarne, nè è cura della Deputazione, ma del Patrimonio. Quando, dopo il più giusto general ripartimento, l'Università voglia abolire le gabelle, e viver con tassa reale, i gran proprietarj, ora esenti, ricorrono al Tribunale, e farà loro fatta giustizia.

### DE' DONATIVI STRAORDINARJ.

Differiscono dagli ordinarj nel nome. Gli uni, e gli altri sono contribuzioni per lo mantenimento dello Stato. Tuttavia diversissimamente si ratizzano. Ora si accresce, ora si minora il numero de' contribuenti. La rata del contributo degl'individui in ciascun ceto patisce le medesime fasi. Tutto è arbitrio.

Il Deputato per giustificarla dice: Presiede al ripartimento la cura, e la vigilanza della Nazione, si han presenti le tasse precedute, le grazie, che si ottengono, le circostanze de' contribuenti. Regole sì poco definite, suscettibili di una infinità di riguardi, contengono appunto la confessione, e la causa del disordine.

Al Baronaggio, che nulla paga per gli ordinarj, la cura e la vigilanza della Nazione, non fa pagar che la *sesta* pe' straordinarj donativi. Ma non mai ha curato di vedere, che possiede forse tre quarti del Regno. Ha vigilato però a minorar anche questa *sesta*. I semplici titolati, che dovrebbero contribuire co' Cittadini, si fan contribuire co' possessori de' Feudi. I Feudi delle Città demaniali, contr'alla legge di *Federico (a)*, si fan contribuire co' Baroni. Così la *sesta* scema a decima.

Per *alleviar* le Università si son fatte più classi di contribuenti. Questo può essersi fatto per illudere le Università. Le Università si hanno a misurare co' Baroni, e co' Prelati, ff non

(a) Cap. 27.

### CCXXVI

non colle classi de' proprj Cittadini. Quelche i Baroni, e Prelati pagano, minora ciocchè dovrebbero le Università. Ciocchè i Cittadini divisi in molte classi pagano, lo paga l'Università. Questo importa, che per un medesimo donativo l'Università contribuisce una parte come Università, un'altra come *trafficante*, un'altra come *cambista*, un'altra come *persona facoltosa &c.* Questa moltiplicazione di Ceti non fa, che occultare il poco, che pagano i potenti, e caricar tutto ai Comuni.

Ne' due donativi straordinarij del 54. la cura, e vigilanza della Nazione, tanto fa pagare a' Baroni, quanto a' Prelati; eppure i Baroni posseggono forse il doppio, nulla pagano per gli ordinarij, fan minorare da' titolati la rata loro ne' straordinarij, tassano anche il Fisco per ciocchè ha incamerato (a), e fan pagare co' Baroni regnicoli i Feudatarj forastieri. Più.

La tassa degli *esteri* ne' due donativi è di un 25, con quella degli altri donativi arriverà a un 40. per cento. Non solo è esorbitante per gli esteri, ma lesiva pel Fisco. In caso di *valimento* esigerà tanto meno.

Per uno de' due donativi si erano esentate non meno; che 153. Università. A' riclami delle gravate, ed a Consulta del Patrimonio il *Vicerè* ordinò la riforma del disordine. La Deputazione si oppose, perchè le Università dovean pagare da' *sopravvanzi*. La Giunta de' Presidenti, e Consultore trovò falsa questa ragione, e 'l Deputato ecclesiastico ha scritto come notorio, che questi sopravvanzi se gli appropriano i Baroni. Il *Vicerè* prescrisse più giusto ripartimento. La Deputazione non obbedì. Replicò rappresentanze. Venne ordinata una interina riforma per toglier poi radicalmente il disordine nella nuova numerazione. Si pubblicò la numerazione, e 'l disordine sussiste ancora. La sola ripartizione di tai due donativi è un capo d'opera della *cura, e vigilanza della Nazione*. Innanzi.

Si risolve nel 78. il donativo delle strade, utili ai Possessori de' fondi, e specialmente a i Baroni. Ma si tassarono anche i bonatenenti non abitanti, che non camminano per la

(a) *Parlam.* 30. *Marzo* 1754.

la Sicilia . Per vedere tutta l' esorbitanza della tassa , eccone due partite . D. Filippo Nummo Portoghese per 200. on. , che n' *esige*, paga an. on. 10. Il Duca di Misilmeri per lo Stato che vi *possiede* on. 1. Più .

Per uno de' donativi del 54., tolte le rate de' Prelati, de' Baroni, e di Palermo, il resto si ripartisce sulle Università indistintamente. Per quello delle strade, dalle Università si cacciano altri Ceti, e si fan contribuire separatamente . Chi può assegnar ragione soddisfacente di tanta istanza !

**Q**uesti disordini son più più chiari coll' esame delle ragioni, che si allegano per giustificarli. Nella ripartizione, si dice: si ha presente *la più vicina numerazione*. Dunque farà giusta la tassa d' oggi, perchè regolata coll' estimo del 48.º quanti poveri son divenuti ricchi, quanti ricchi amiseriti.

Pe' Baroni si ha presente *la ragionata* disposta dal Patrimonio. E' una nota de' Feudi con le somme che a ciascuno si attribuisce. L' origine non è nota, tanto rimonta indietro. Ecco perchè pagano due terzi meno del giusto. All' incontro gli allodj de' Privati si liquidano quando debbon tassarsi; pe' Feudi s' attende la tassa de' tempi della ghianda.

Pe' Prelati si attende un coacervo decennale del 1730. formato su i loro riveli, dedotte le pensioni, i beneficj piccioli, i magni de' Cardinali, ed agevolati gl' immensi beni de' Cassinesi. Se oggi, ch' è abolito l' Indulto Pontificio si tassassero, si triplicarebbe l' importo.

Per tassar infine i Negozianti, la Deputazione s' informa da' *Sensali*. Oh la cura, e la vigilanza della Nazione!

Si han presenti le *grazie* che si ottengono. Se i donativi dovessero pagarli que', che godon delle grazie, i Baroni ne pagarebbon 4. quinti. Forse non vi è Parlamento in cui non siasi accordata una grazia, quasi sempre in favor loro.

Che il Reggente dovesse essere un Barone, la Corte di Vienna non volle accordarlo; accordò il *Re Cattolico*, che lo fusse il Presidente della Giunta. Eppure questo Barone lo paga per metà le Università demaniali, e Palermo, e per l' altra metà i Baroni, e Università Baronali. I Baroni godono tutta la grazia, e pagano un quarto.

Il donativo del 54. ha data situazione a tanti nobili Officiali de' Reggimenti di Sicilia, e pure si paga, come si è veduto, il meno possibile da' Baroni. Ma numerar tutte le grazie baronali, farebbe opera interminabile.

Si han presenti le *circostanze de' contribuenti*. Se questo fosse vero, non avremmo che l'arbitrio, l'incostanza delle tasse. Ma anche andando così tentone, potrebbe darfi nel giusto. Fatto è, che può sospettarsi, non si veglia mantenere l'arbitraria maniera, non per trovar il giusto, ma l'utile de' tassatori. Ne fa pruova lo stato attuale.

**I**N fine si dice, che i donativi straordinari non possono con fissa regola ripartirsi; che una nuova gabella potrebbe perpetuarsi; le cause del donativo possono esser varie, come le circostanze de' contribuenti,

Il Governo ha proposto di ratizzarsi i donativi per *aes*, & *libram*, non di mettersi nuove gabelle. Del ripartimento, non della maniera di pagar i donativi si tratta. Nè tutti gli ordinari si pagano con gabelle, nè tutt' i straordinari con tassa. Ogni Università fa come gli torna meglio; ma che ha a far questo col ripartimento?

Se la causa del donativo è perpetua, la gabella imposta per pagarlo, si perpetuerà. Ove sia temporaria, la gabella, o la tassa si estingue col donativo. Se l'Università vende la gabella, il frutto della tassa reale pagherà il creditore.

Ma le cause degli attuali donativi straordinari sono perpetue (tranne l'ultimo); le conferme ripetute l'han fatti ordinari; tutti sono diretti alla conservazione dello Stato, e si va questionando del modo di ripartire gli uni diversamente dagli altri?

Ora si tratta di vedere, se i donativi straordinari è meglio ripartirli ad *ratam bonorum*, o pure arbitrariamente, senza regola certa, a capriccio.

### DEL SURROGATO PEL TABACCO.

**N**El 1677. si stabilì un donativo di scudi 200. m. Si ratizzò fra diversi Ceti, e la rata de' Baroni fu di 20. m. Nel 1680. di tale donativo si ripartiron soli scudi 150. m. sicchè

sicchè scemò la rata de' contribuenti. Quella de' Baroni fu di 15. m. Per gli altri 50. m. si creò, e si dette alla Corte *in solutum* il dritto proibitivo del *tabacco*, a patto che l'aumento, o decrescimento del dazio fosse a di lei profitto, o danno.

Abolita la proibitiva, si dovea rimpiazzare la sua rendita d' once 102, 058. Il Patrimonio ripartisce così: a Palermo on. 38, 915., alle Università demaniali 32, 457., ed alle baronali 30, 684., regolando tutto a tenor del consumo, che a tempo della privativa ciascuna Città facea di tabacco.

Da questa storia deriva I. che questo è un peso derivante da un donativo, e si ha da ripartire come gli altri. II. Che nel donativo, cui è succeduto, contribuivano tutti, e tutti devon pagar il surrogato. III. ch'è ingiusto gravarne le sole Università. E' più ingiusta la rata attribuita a due Bracci, e a Palermo.

Se il peso si volea personale, dovea ripartirsi a numero d'anime; se reale a rata de' beni. La norma del consumo, che si faceva del tabacco è delle più erronee. La più, o meno vantaggiosa situazione delle botteghe, l'industria de' venditori, la frequenza de' forastieri, la qualità de' generi, fa che il consumo non sia giusta norma.

Nel Villaggio de' *Ficarazzi*, vicino Palermo la bottega del tabacco rendea 200 once, e 200. once si sono caricate alla povera Università, che non consuma tanto di pane in un anno.

A Palermo, quando per la solita decima non gli sarebbe toccato di pagare che on. 10. m., gliene caricano 38, 915.; alle Università demaniali più povere, e meno popolate delle baronali, si carica tanto dippiù. Tutti gli altri, che contribuivano nel donativo, cui si è sostituito un tal peso, si sono esentati. E' fatalità del Regno, che tutto in questa materia debba esser arbitrario, e ingiusto.

Ogni ordine di Cittadini è tenuto a pubblici pesi, com'è tenuto alla propria conservazione: legge di Sicilia, come di tutt'i Regni, di tutte le Società. Tutti gl'individui di ciascun ordine devon portar pesi uguali alle proprie forze. Colui che in parte, o in tutto se ne sottrae, è un ingiusto. Il Moderator della Repubblica non dee tollerare una pubblica ingiustizia.

Quando in Sicilia i Bracci erano uguali, tutto era giusto, eppure la ripartizione si faceva colla vigilanza de' Ministri fiscali. Oggi che la sproporzione tra essi è grave, le rate de' contribuenti sono ingiuste.

Per togliere le parzialità, e soffocar i riclamori, ha il Viceré proposto di unirsi tutt' i pesi, e ripartirsi a proporzione de' beni.

Si giusto intendimento è stato contradetto. Il Deputato però inteso a dipingere onesto il presente sistema, ch'èfenta i ricchi e opprime i poveri, non ha saputo proporre espediente migliore.

Niente affi a fare di nuovo, fuori del togliersi l'ingiustizia. Ogni peso, che non è donativo, dee rimaner com'è. Il Censimento che ora si fa, seguitarà a farsi: ma tutti i beni vi si hanno a descrivere, de' Baroni, de' Prelati, delle Mani-morte, de' Cittadini palermitani, delle Università &c.

Colle medesime istruzioni si eseguirà, ma i mobili che nulla rendono, non debbeno gravarsi, ma il rivelo dee farsi dove si possiede, non dove si abita. Gl' infiniti piccioli non prevedibili, son da lasciare alla religiosità del Magistrato esecutore.

Questo progetto disgraverà i Comuni a proporzione dell' enormità de' beni ora immuni. Farà esiger al Fisco le quote, che ora perde per la miseria di certe Università.

Ho detto altrove, dovere la decima di Palermo esser del totale, non del reliquato. Ma è da disgravarsi dell' eccessivo peso pel tabacco: così la regia dogana farà discaricata anche del tari ad oncia impostavi per questo.

Il ben pubblico, il servizio del Re ha mosso la rettitudine di questi sensi: *magna consolatio est, etiamsi secus evenerit, se juste recteque sensisse.*

---

V O T O

*PER LA SUCCESSIONE OBBLIQUA.*

NE' FEUDI DELLA SICILIA.

---





**I**L Re nostro Signore, nell' istesso tempo, che per mezzo di una Prammatica ha stabilita l' esatta osservanza della Costituzione Feudale nel Regno di Sicilia, tanto finora trascurata per la sinistra interpretazione, che da taluni davasi al Capitolo *Volentes*, e nell' istesso tempo, che ha dichiarato di non essersi punto dall' anzidetto Capitolo alterata la natura de' Feudi in quel Regno, quindi d' essere riversibili al Fisco in mancanza de' legittimi successori in grado, qualunque fosse stata la forma della lor Concessione, si ha riferbato, di dichiarare ancora, quali siano le persone, che nelle successioni oblique, o sia nella linea Collaterale, venghino abilitate dal Capitolo *si aliquem* del Re Giacomo d' Aragona a poter vi succedere.

Or dovendo io, sulla dichiarazione da farsi per espresso ordine Sovrano, manifestare il mio sentimento, considero, che nella ragion Feudale, pria dell' Imperadore Corrado il Salico, non conosceasi affatto successione Collaterale, ed obliqua. Questi fu il primo, che abilitò il Fratello superstite a succedere nel Feudo paterno solamente del Fratello defunto (a). Indi l' Imperador Lotario con la celebre Costituzione promulgata quando fu in Italia *ante januas Beatiss. Petri Apostoli* l' estese anche al Patruo.

Cominciossi poi ad estendere la successione collaterale fino al settimo grado (b). Anzi si pretese fino all' infinito rispetto a maschi discendenti dal primo Concessionario (c).

Tutte queste cose benchè riguardassero i Feudi minori, pure l' anarchia, che avea preso piede in Italia per la debolezza degl' Imperadori d' Occidente, era la cagione, che si usurpasse anche per li Feudi di dignità. *Item in Feudo Comitatus, vel Marchie, vel aliarum dignitatum non est successio secundum rationabilem usum, sed hodie hoc est usurpatum* (d).

§ §

Che

(a) Murat. tom. 1. par. 2. delle Leggi Longobarde.

(b) Consuet. Feud. Lib. 1. tit. 8. §. 2.

(c) Consuet. Feud. Lib. 1. tit. 1. §. 1. in fin.

Cuiac. tit. 34. Lib. 4. de Feud.

(d) Consuet. Feud. lib. 1. tit. 13.

Checchè sia di ciò, che ha rapporto agli usi Feudali; sembra, che poco, o nulla possa influire al rischiaramento di quel punto, che in oggi per ordine del Re hassi ad esaminare.

Nella rimostranza de' 20. Luglio 1786. sulla riverfione de' Feudi della Sicilia ulteriore al Regio Fisco cennai, che per la mancanza de' libri defetarij nulla con sicurezza si può asserire circa la polizia stabilita da Normanni, che furono i primi ad introdurre i Feudi, e la ragion feudale in quell' Isola; nè le poche Costituzioni de' medesimi, che leggonfi nel nostro Codice, sono a tal' uopo bastevoli; ond'è, che bisogna rapportarsi soltanto alla Costituzione *ut de successioibus* dell' Imperador Federico II., che fu emanata a fine di togliere qualunque dubbio, che mai potesse tal materia contenere; ed è presso di noi così nell' uno, come nell' altro Regno la legge Costituzionale, da cui dobbiamo pigliar la norma circa la trasmissione de' Feudi.

Colla medesima non si ammette successione obliqua del Feudatario defunto senza discendenti, se non che solo nella persona del fratello, e della sorella, se il Feudo sia nuovo; ed essendo antico, o sia paterno son chiamati anche i figli del fratello: *Filii autem fratrum in his, quæ communis Patris fuerunt avi eorum scilicet, idem jus quod Pater eorum habeant.* Ad eccezion di costoro, tutte le persone congiunte in grado ulteriore sono literalmente escluse: *In ulteriori autem gradu positis, scilicet filiis Nepotum ex fratribus, & sequentibus, in his etiam, quæ communis proavi fuerunt, successio non desertur.*

Questa legge, dopo che dell' Isola di Sicilia se ne formò un Regno distinto e separato dal Regno di Napoli, fu elargata dal Re Giacomo d' Aragona col Capitolo *si aliquem*, e la successione obliqua da i figli si estese fino ai Trinepoti del fratello. *Si aliquem* (son parole del Capitolo) *a nostra Curia feuda tenentem in capite, vel etiam subfeudatarium nullo herede legitimo per lineam descendantem, sed fratre seu ejus liberis superstitibus mori contingat; si feudum ipsum ab aliquo ex parentibus sibi, & fratri communibus, vel non communibus pervenerunt ad defunctum, idem frater, aut ex liberis suis usque ad Trinepotem ille qui tempore mortis supererit defuncto proximior in feudo succedat, habiturus illud cum onere servitii consueti.*

Nè la Costituzione dell' Imperador Federico, nè il Capitolo del Re Giacomo, tutto che permettessero nella divisa maniera la successione obliqua, ammisero retrogradazione.

La successione retrograda è contro la natura de' Feudi. *Successionis feudi talis est natura, quod ascendentes non succedunt (a)*. Anzi la cennata Costituzione, nell'atto che abilita i fratelli, e le sorelle, espressamente esclude il Padre: *Fratres, & sorores in Capillo, excluso etiam comuni Patre, supersite, omnino succedunt (b)*. E lo stesso Imperador Federico II. con altra sua legge, ragionando della successione ne' beni de' forgiudicati a pro degli ascendenti, espressamente n' eccettuò i Feudi. *Nisi feuda sint ex concessione nostra, vel alio justo titulo acquisita, in quibus ascendentes liberis non succedunt (c)*.

Non ostante ciò, in bocca di taluni del Foro Siculo corre l'erronea massima, che per lo Capitolo *si aliquem* la successione collaterale siasi estesa fino al sesto grado. Questa è una fallacia quanto grande, altre tanto al Fisico perniciosà. Il Capitolo elargendo la Costituzione non ammise indefinitamente i congiunti collaterali in sesto grado, ma soltanto que' congiunti collaterali di sesto grado, che derivano dal fratello del defunto feudatario: *Frater, aut ex liberis ejus usque ad Trinepotem*.

Che infinita differenza ci sia tra queste due proposizioni, ben si comprende da chiunque rifletta a quel gran numero di persone, che contengono fra il sesto grado di congiunzione collaterale in tutta la sua estensione, e quanto sia ristretto il numero di coloro, i quali discendono dal fratello del defunto fino al Trinepote; val quanto dire fino al sesto grado.

Nè giova obiettare le ulteriori parole, che nell'anzidetto Capitolo si leggono; *ad successionem feudi omnibus personis feudatario, aut subfeudatario defuncto simili gradu conjunctis eorum ordine admittendis*. Per darci una tale intelligenza, cioè a dire, che mercè le medesime tutti i congiunti tra il sesto grado della linea collaterale sono abilitati a succedere, bisognerebbe ammetterli la retrogradazione, che come di so-

g g 2

pra

[a] Cap. 1. tit. 50. de nat. succession. feud.

(b) Cost. ut de success.

(c) Cost. forjud. bon.

pra ho accennato; è contro la natura de' Feudi, che l'Imperador Lotario ammise nella sola persona del Patruo, e che poi dalle nostre Costituzioni non solo non fu adottata, ma espressamente fu esclusa anche nella linea ascendente. Se resta escluso il Padre, ed in conseguenza l'Avo, l'Atavo, e tutta la linea ascendente, farebbe una mostruosità l'ammetterli il Patruo, e l'amita magna, il propatruo, e la proamita magna, e la loro discendenza.

Il Capitolo non fece altro, che elargire la Costituzione che nella linea collaterale considerò non già gradi, ma persone, cioè fratello, e sorella, e figli del fratello ne' Feudi antichi, e l'elargazione fattane dal Capitolo si fu da i figli del fratello fino al trinepote. Quando la legge abilita certe designate persone di un grado, non s'intendono indistintamente comprese tutte coloro che lo compongono, ma soltanto quelle, di cui si fa espressa menzione. E' tanto vero ciò, che nel Regno di Napoli, tuttocchè Andrea d'Uernia (che molte volte con suoi Comenti, non so se illustri, o sovverta le nostre Costituzioni, cercasse di favorire la persona del Patruo, pure non fu mai ammessa, se non che per una speciale grazia accordata da Ferdinando il Cattolico, e confermata poi dall'Imperador Carlo V.; *quia* (al dir del Regente Rovito) *revera Patruus non includebatur, quantumvis esset in tertio gradu, dum Patruus persona in Constitutione non erat expressa, opus fuit impetrare novam gratiam pro inclusioe Patruus, prout impetrata fuit anno 1507. a Rege Cattolico, & confirmata per Cesaream Majestatem anno 1532.*

Abilitato in tal fatta il Patruo nel Regno di Napoli alla successione feudale, sembrava, che dovesse rimanere abilitata anche l'amita, la qual' era nell'istesso grado, e dell'istesso genere d'agnazione, e pure non fu così; e per la medesima ci fu d'uopo di un'altra espressa grazia: *Item quia adhuc incluso Patruo, non propterea includebatur amita, licet esset in eodem gradu, & genere agnationis conjuncta, opus fuit de novo impetrare novam gratiam pro inclusioe amite.* Lo stesso accadde per li figli della sorella: la Costituzione parla solo de' figli del fratello: *Constitutio ut de successioneibus enumerat personas non gradus, & ideo cum persone filiorum fratrum tantum enumerentur, & non filii so-*  
*rorum*

*rorum, hi non censentur intulsi, quemadmodum, & de Patruo-  
fuit antiquis temporibus disputatum (a).*

Posto ciò, con chiarezza si vede, che le di sopra riferite parole debbono unicamente rapportarsi ai discendenti del fratello, ch'erano stati dal Capitolo nominatamente espressi, e non già ad altre persone, tutto che fossero congiunte nell'istesso grado: come appunto ne' termini della Costituzione non valse al Patruo l'essere nell'istesso grado del Nipote, così non può valere al medesimo, ed agli altri Collaterali dell'ordine superiore il Capitolo, che di loro non fa espressa menzione: *Non esse verum Constitutionem ut de succes. non tam considerare personas, quam gradus; imo contra: quod evidenter probatur ratione, & regia decisione; ratione, nam motivum Andreae praeceperet si prius Imperator in dicta Constitutione ut de succes. gradum collateralium vocasset, vel ex eo vocasset filios fratrum quia in tertio gradu essent, sed nihil horum fecit Imp. sed filios fratris, eosque in locum Patris vocavit, unde quod postea subiecit in ulteriori autem gradu positos intelligi, & restringi secundum dictum speciale praeceperet, scilicet ut transversales descendentes ultra tertium constituti gradum, non succederent . . . . decisione probatur, illa scilicet Ferdinandi I., qui amitam in tertio gradu constitutam exclusit, ut ex apostilla Bartholomei de Capua refert Bottis ad Const. ut de succes. [b].*

Siccome il Capitolo a norma della Costituzione enumera pria le persone, che abilita a succedere, e non i gradi; così le parole ulteriori, alle persone unicamente contemplate son riferibili, e non mai a i gradi.

Il non aver posto a ciò mente, ha dato occasione a quei pochi Autori Siculi, che parcamente han trattato questo punto, d'inciampare in tale errore.

Che sia così, basterà dare una occhiata al breve commento, che il vecchio Perno scrisse sul *Cap. si aliquem*. Non saprei dire, se in quel dettato sieno più gli errori, che le parole: a me sembra un ammasso di equivoci, e d'incongruenze, che quanto più si legge, tanto meno s'intende, e che

[a] *Rovis. Prag. II. de feud.*

*Mont. in repet. in cap. Imper. §. praeerea ducatus num. 87.*

[b] *Ursill. de succes. feud. par. 2. quest. 7. art. 3. fol. 155.*

che in sostanza sul falso presupposto, che il Capitolo ragioni de i gradi, e non di persone, fonda tutto il suo raziocinio, o per dir meglio il suo paralogismo.

In fatti, quando comincia ad interloquire sulle trascritte parole, dice; *videtur hic loqui de successione majorum transversalium ad minores*; e sin qui dice bene, ma poi soggiunge; *idest sicut majores patruis, ita patru succedant nepotibus, & sic eodem ordine scilicet pari*. Io credo, che mai siasi ufato più male a proposito: l'*id est* di quello, che l'usa il Perno in questa occasione; e sentasi di grazia quali sono le ragioni, che lo mossero ad usarlo: *Et moveor, quia hoc primo benignius est; secundo ut addat casibus precedentibus econtra: tertio quia dicit omnibus personis; quarto quia dicit simili gradu; ergo cum illo eodem precedent: quinto, quia ratio est, ubi idem gradus, & qualitas fervetur inter eos: & quod dicit eodem ordine expone, scilicet desursum deorsum, & deorsum sursum, est idem in ordine, & maxime quia sicut nepos succedit Patruo, ita eque Patruus Nepoti: & equum est, ut succedat secundum Andream de Ifernina, qui allegat bonas rationes, & hoc in Constit. ut de Succes. (a).*

Di sopra si è veduto, che della dottrina d' Andrea d' Ifernina per l'ammissione del Patruo, alla quale unicamente si rapporta il Perno, nel Regno di Napoli meritamente non se n'ebbe mai alcun conto; e se altro appoggio non ha quest' errore, se non che l'aver il xennato Perno, due, o tre degli antichi Scrittori Siciliani, ingannati dalla dottrina d' Ifernina detto, che il Capitolo *si aliquem* parla, e si riferisce ai gradi (b), è inutile, che io mi dilunghi in confutarli: la confutazione trovasi fatta dall'intera Scuola de' Scrittori Napoletani parlando della Costituzione *ut de Succes.*, e trovasi autorizzata dalle Grazie, che da tempo in tempo il Baronaggio di detto Regno ha dovuto implorare pria per l'ammissione del Patruo (c), indi dell' amita, e di loro figli (d), e finalmente del quinto grado (e). E qui sol tanto debbo aggiungere, che

(a) *Fern. in Cap. si aliquem v. Personis.*

(b) *Cumi. in Cap. si aliquem v. gradu. Petrus de Gregor. de Conces. Feud. per. 4. quest. 12. num. 8.*

(c) *Prag. 6. & 12. de Feud.*

(d) *Prag. 29. eod. tit.*

(e) *Frag. 37. dir. tit.*

che lo stesso Petno entrò in diffidenza di ciò, che avea detto: in fatti dopo le di sopra rapportate sue parole soggiunse: *occurrit etiam, & tertius intellectus, qui mihi noviter occurrit legendo, textum hunc loqui, quando plures, sicut de his personis propositis, scilicet fratre, & liberis qui sunt defuncto conjuncti pari gradu, & determinari quod ii pariter admittuntur, nisi inter viventes jure francorum.*

A tal proposito è cosa degna a rifletterfi quel che accadde nel 1747. in questo Regno. Tra le altre grazie, che si dimandarono, si fu l'ampliacione nella successione feudale: *E tanto più (son parole della supplica) sperano dal magnanimo cuore di V. M. questa singular grazia, quantochè non ostante la Costituzione ut de Successi, la quale restringe il jus comune al terzo grado, contuttociò nel Regno di Sicilia ultra pharum la successione feudale sta ampliata infino al settimo grado inclusive: Il Re Cattolico che sapeva molto bene, che nè la Costituzione, nè il Capitolo, che l'elargò nella Sicilia ultra pharum, si rapportano a gradi, ma a certe designate persone, non volle accordarlo; e saggiamente su di tal dimanda scrisse: S.M. re maturius perpensa providebit (a).*

Che mostruosa dissonanza è il sentirsi, che il Patruo a cagion d' esempio nella Sicilia citeriore ( prescindendo dalla Grazia ) sarebbe escluso, perchè la Costituzione parla di persone, e non di gradi, ed all' incontro è ammesso nella Sicilia ulteriore, perchè la stessa Costituzione parla di gradi, e non sol tanto di persone. Dicasi il vero, che quivi l'oscitanza usata per lo passato da Ministri Fiscali ha dato occasione d'introdursi, e di farsi valere massime erronee, assurde, ed al sommo pregiudizievoli alla ragion de lo Stato.

Con le medesime, non solo darebbesi luogo ad una indefinita retrogradazione fino al sesto grado nella linea obliqua, ma di più ne seguirebbe un altro concerto. Il Capitolo *si aliquem* fu dal Re Federico d'Aragona interpretato d'aver luogo tanto per li Feudi aviti, e paterni, quanto per li Feudi nuovi, che trovavansi conceduti (b). Quando dunque vogliasi aver riguardo ai gradi di Congiunzion collaterale, e non già alle persone soltanto dalla Legge espresse, dovremmo dire, che

(a) Prag. 41. cod. sit.

(b) Cap. Constit. Regis Feder.

che per lo Capitolo *si aliquem* farebbero anche ammessi nel Feudo, o nuovo, o paterno d'avuncolo, la matertera, l'avuncolo, e la matertera magna, i Consubrini ec., perchè questi sono in egual grado del Patruo, dell'amita, e del Patruo magno, dell'amita magna, de' Patrueli ec., il che farebbe il colmo della stravaganza nella ragion feudale.

Tra gli esempi, che mi riuscì di rinvenire nel Capibreve di Gio: Luca Barberio, e rapportai nella di sopra connotata mia rimostranza, ce ne sono ben quattro, che a maraviglia confermano il mio assunto.

Si scorge dal primo, che per la morte d'Antonello Cirino senza discendenti, il Feudo di Melelau, o sia la Favara si devolvè alla Regia Corte, non ostante, che fossero superstiti i suoi Genitori, che rimasero dal Fisco esclusi (a).

Il secondo ci dimostra, che per la morte di Manganello di Baudo anche senza discendenti, in esclusione del padre, e dell'amita, la Regia Corte s'incorporò il Feudo delle Tarce (b).

Si ha dal terzo, che per la morte di Giacomo Agromonte, la di lui madre con tre uniformi giudicati fu esclusa dalla successione del Feudo di Faverchi, di cui il Fisco dispose (c).

Finalmente il quarto ne dimostra, che Bernardo Incarnerio per abilitare alla successione del Feudo di Nafittia da lui acquistato i figli di suo fratello, ebbe di bisogno d'implorare l'espresso Regio assenso, che graziosamente gli fu accordato (d).

Posto ciò, haffi per necessità a dire, quel ch'è verissimo, che tanto la Costituzione, quanto il Capitolo non considerarono indefinitamente i gradi di congiunzione; ma le sole persone ch'espressero, ad eccezion delle quali niuno è succedibile a Feudi qualunque sia il grado in cui si ritrova.

Nè giova ricorrere al Capitolo 258. dell' Imp. Carlo V. La Grazia, che accordò detto Sovrano, in nulla, nè in parte, nè in bene può influire per la determinazion di quel punto,

(a) *Rimostranza sulla riversione de' Feudi di Sicilia fol. 46.*

(b) *Fol. 48.*

(c) *Fol. 51.*

(d) *Fol. 53.*



to, che abbiàm per le mani; poichè riguardò solo un caso particolare, in cui non ci avea il Fisco alcun interesse: che sia così, bisogna richiamarsi alla memoria, che nel Capitolo *si aliquem*; che leggesi nel corpo de' Capitoli del Regno sotto il nome del Re Giacomo d'Aragona, ci si veggono tre parole, mercè le quali credesi d'esser l'uterino abilitato a succedere nel Feudo paterno del fratello premorto senza discendenti (2). In forza di ciò l'uterino pretendeva escludere i Collaterali più remoti, ancorchè provenissero dall'acquirente del Feudo, cosa che non sembrava, nè conveniente, nè ragionevole; il perchè dimandossi in grazia, che nella successione delli Figli non possa, nè debbia a modo alcuno succedere il fratello uterino, essendoci vivi i discendenti della linea del primo acquirente, eccetto quanto tutti fossero mancati della linea predetta del primo acquirente ad escludere il Fisco; placet Cesar. & Cath. Majest., & deinceps sic observetur. Se questo è il tenore della Grazia, chiaramente si vede, che riguarda solo l'interesse tra privati, in un caso in cui mai potea averci interesse il Fisco, postochè presupponevasi di rimanere dall'uterino escluso.

Il tenore dell'anzidetta Grazia può dare occasioni a varie dispute, val quanto dire, se abbia ad aver luogo anche ne' Feudi nuovi, e se possa giovare ne' Feudi antichi a quei discendenti del primo acquirente, che per grado non sarebbero successibili, tanto che se non esistesse l'uterino, si darebbe luogo alla devoluzione; potendosi dire, che rapportandosi la Grazia al Capitolo *si aliquem*, dee intendersi accordata per quei Collaterali, che sono dal Capitolo ammessi, e non già per altri, tuttochè fossero discendenti dallo stipite del Feudo: ma tutte queste, e simili cose riguardano l'interesse de' privati, e non mai del Fisco, che, posto il Capitolo, sempre, ed in qualunque caso, si vuole che restarebbe escluso, e perciò non debbo incaricarmene.

Il vero interesse del Fisco in questa materia, sarebbe l'esaminare, se il fratello uterino sia chiamato, o pure escluso dalla genuina lezione del Capitolo *si aliquem*; che forse fraudolentemente fu alterata. Nell'anzidetta mia rimostranza rap-

h h

portai

(2) Nell'anzidetta Rimostranza fol. 8. & 9.

portai, che il medesimo adottato dal Re Giacomo nel Regno di Sicilia, non sia altro, se non che una copia della Costituzione del Papà Onorio IV. Or consigliandosi l'originale, si scorge, che il fratello non congiunto dal lato del Feudo non è ammesso, dapoichè ci si legge; *si decedendis feudum ab aliquo ex parentibus sibi, & fratri comunibus pervenerat ad defunctum, idem frater &c.* ma nella copia si veggono aggiunte tre parole, che tutto roversciano, inducendo alla legge un senso totalmente contrario, e le parole aggiunte sono; *vel non comunibus.*

Or io dimando, ondè si ha, e qual'è il documento, che ne dimostra, che il Re Giacomo nell'istesso tempo, che adottò la Costituzione di Onorio, l'avesse su tal'articolo alterata, ed alterata in una maniera non propria, ed incoerente? Altro certamente non mi si può rispondere, se non che il dire, che in tal fatta, e con tale aggiunzione leggesi il Capitolo in istampa fin dalla prima compilazione, che se ne fece.

Siccome tal fatto è vero, ed io ho avuto la sorte d'aver sotto gli occhi la prima rarissima edizione de' Capitoli del Regno, così è da riflettere a chi la fece, al quando, e al come fosse una tal compilazione seguita. L'Autore ne fu Gio: Pietro Appulo Messinese, che stampolla in Messina, e pubblicò nel 1495. Ei ci fece la prefazione, o sia il proemio, e la conclusione, che intitolò *Gratulatio peracti operis*, e ci fa sapere ancora lo stato deplorabile, in cui eransi ridotte in Sicilia le leggi Regie; gli archivj eransi brugiati, e non esistevano pubblici registri; in sostanza poco, o nulla di certo se ne sapea; tanto vero, che per dar riparo ad un tale sconcerto, avendo il Vicerè D. Giovanni Launoì convocato un congresso di Giureconsulti, ed avendoli interrogati sulla materia, *mustarunt plerique, quibus ob inopiam, seu potius editionis defectum nulla penitus erat cognitio. Nonnulli vidisse tantum de sanctionibus aliqua fatebantur, sed occupantium avaritia transcribere nequisse; Conquerebantur alii penes quos erat quidem pars aliqua Pragmaticarum, Capitulorum, & aliorum hujusmodi, sed fere tertia queque linea mendosa legebatur, ideoque habentes a carentibus parum differabant.*

Ci fa inoltre sapere lo stesso Autore le disposizioni date dal Vicerè, con aver incombenzati taluni di farne la raccolta,  
gl'

gl'inutili tentativi di costoro, e che a lui solo dopo la lunga applicazione di 20. anni era riuscito di farlo, ma nell'istesso tempo che ne racconta le fatiche, i travagli da lui sofferti, e le maniere usate per venirne a capo, con molta ingenuità nella fine della sua Conclusione manifesta, che per il primo volume, in cui per l'appunto sono i Capitoli del Re Giacomo, non si prese altra pena, se non che trascriverli da un vecchio Codice, che gli avea somministrato uno de' primi feudatarj del Regno, qual'era fin d'allora il Barone di Assaro; *verum cum tria quisque volumina liber contineat nolo vos præterire, primum unius dumtaxat auctoritate Codicis vetustissimi, quem studiosus Baro Assari nobis commodavit confectum esse, reliqua multorum collatione peracta.*

Se il compilatore avesse usata la diligenza di confrontare la copia del Capitolo contenuta nel vecchio Codice improntatogli dal Barone d'Assaro coll'originale, o sia coi Capitoli di Papa Onorio, ne avrebbe veduta l'alterazione, come può vedersi da chiunque ne faccia ora il confronto presso lo Storico Civile del Regno di Napoli, che per intero rapporta la Costituzione Pontificia (a).

A buon conto l'ammissione del Fratello uterino del Regno di Sicilia *ultra pharum* ad esclusione del Fisco, che nella supplica data a Carlo V. si presuppone per indubitata, attento il Capitolo *si aliquem*, non ha altro appoggio, se non che di essersi ritrovate scritte nella Copia del Barone d'Assaro le tre parole di sopra indicate *vel non comunibus*, ed essersi dall'Appolo in tal fatta dato per la prima volta alle stampe. Ed è ben di meraviglia il vedersi, che nelle posteriori edizioni de' Capitoli del Regno non siasi fatto uso della prefazione, e della Conclusione del primo editore, che per non perdersene la memoria furono tempo fa ristampate da un moderno nostro storico, a cui da me si erano somministrate (b).

L'interpolazione fatta nel Capitolo *si aliquem* si riduce ad evidenza, quando riflettasi sul tenore del Capitolo *Constitutionem* di Federico d'Aragona. Questa legge si emanò per in-

h h 2

ter-

(a) *Giann. Stor. Civ. lib. 21. cap. 1.*(b) *Carlo Peschia Stor. Civ. e polit. del Regno di Nap. tom. 3. in fin.*

terpetrare il Capitolo *si aliquem*, e per togliere il dubbio ch'era insorto, se i Collaterali in virtù del medesimo potessero succedere ne' Feudi *etiam si avita, vel paterna non fuerunt, sed de novo quesita*. Dunque le parole *vel non comunibus* non erano nel Capitolo di Giacomo, perchè, attente le medesime, non poteva sù di ciò nascere alcun dubbio, nè ci era dà bisogno, che Federico lo dichiarasse a pro de Collaterali per li Feudi, ch' erano stati fino allora conceduti, dovendosi la parola *fuerunt* intendere per le passate, e non già per le future concessioni.

Quanto finora ho considerato a proposito della Grazia da Carlo V. accordata, che da niuno, per quanto io sappia, si è finora riflettuto, è materia che riguarda più tosto riforma, e non già spiega. Con una nuova legge il Capitolo *si aliquem* dovrebbe ridursi alla sua genuina lezione, e dovrebbe rinvocare detta Grazia conceduta sù di un presupposto falso, ed insufficiente; ma per quanto io possa riputare una tal Legge giusta e necessaria a farsi, veggio, che l'incarico datomi si riduce semplicemente a spiega, non già a riforma; quindi ritornando all' assunto, manifesto il mio sentimento sulla Legge dichiarativa, che dovrà emanarsi.

A me sembra un'evidenza, che il Capitolo *si aliquem* abilita soltanto il Fratello, e quei Collaterali, che ne discendono fino al Trinepote; e di non potersi a tenor del medesimo ammettere successione obliqua retrograda, nè anche nella persona del Patruo, e dell' amita, e molto meno de' Collaterali ulteriori, e de' loro discendenti.

Se il solo fratello è chiamato, e la sua discendenza fino al trinepote; *Frater, aut ex liberis ejus usque ad trinepotem*; quelle altre parole che si leggono *ad successionem feudi omnibus personis simili gradu conjunctis eorum ordine admittendis*; unicamente han relazione ai discendenti de' fratelli, che furono espressi, e non già ai gradi superiori, de' quali non era fatta parola alcuna; tanto più quando si rifletta, che tra Collaterali dell' ordine superiore non ci sia persona, che possa dirsi congiunta *simili gradu* col fratello.

Nella materia feudale tutto è positivo, e non dobbiamo dar luogo ad argomenti neppure per identità, o maggioranza di ragioni; ma quando mai dette parole potessero ammettere alcuna

alcuna estenzione, unicamente potrebbe aver luogo per li discendenti della sorella. Questa sì, che nell'ordine de' Collaterali è congiunta *simili gradu* col fratello, e la sua discendenza, siccome non è affatto considerata dalla Costituzione, così dal Capitolo non viene letteralmente chiamata. Sarebbe questa una equitativa interpretazione, a cui potrebbe il Re per sua clemenza divenire.

Dovendo consigliare il Re in termini di pretta giustizia, non debbo avanzarmi ad altro; ma quando per eccesso di sua clemenza volesse abilitare anche le persone del Patruo, e dell'amita, che nè dalla Costituzione, nè dal Capitolo, nè espressamente, nè tacitamente son contemplate, debbo avvertire, che ciò farebbe una grazia totalmente nuova, da riconoscersi unicamente dalla sua benefica mano per dar la norma soltanto per l'avvenire, e non mai per lo passato: ed essendo una mera grazia, quando la voglia accordare, dipenderà unicamente dal suo arbitrio il modificarla, così circa la qualità de' i Feudi, come circa le persone: val quanto dire, se ammetterli solo ne' Feudi aviti, e paterni, o anche ne' nuovi; e se essi solo, o anche la di loro discendenza fino ad un certo limitato grado abbiassi ad ammettere.



---

# RIMOSTRANZE

INTORNO AL FISCO

PRETESO

DALLA DEPUTAZIONE DEL REGNO.

---





## ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

**P**ER togliere le diverse competenze giuridizionali insorte nell'esecuzione de' Contratti passati tra la Deputazione del Regno, ed i Partitarj delle Strade, si servì il RE per mezzo di V. E. di conferirne a me la delegazione, con impormi, che dovesti procedere in nome di quel Magistrato, che Egli avrebbe in appresso dichiarato. Ultimamente con tal carattere fu d'una dimanda avanzatami d'alcuni Partitarj, giusta il rito di qui, decretai: *Vocata parte providebitur*. Il Causidico, o sia il Procuratore della Deputazione D. Giovanni Donatuti non curò, notificato, di comparire nel giorno designato per il contraddittorio; ma poi venne da me a farmi sentire, che la mia decretazione era pregiudizievole a' dritti, e alle prerogative della sua principale; che il suo carattere era di Procurator Fiscale, e che perciò doveva io decretare: *Audito Fisco Deputationis providebitur*. Mi soggiunse, che sempre per tale era stato riconosciuto, e che questa era la formola, di cui in tutte le occasioni eransi valuti i Consul-tori della Deputazione; e finalmente che nell'assertiva di qualche Carta Reale era nominato il Fisco della Deputazione. Ciò mi ha dato motivo di riflettere sulla materia, e trovo non solo di non poter discendere alle istanze da costui fattemi, ma di essere necessario di farsi tutto presente al RE, sì per avere la norma del come abbia a condurmi in questo caso particolare, in cui ho sospeso intanto qualunque passo ulteriore, e sì ancora per poterli in tutti gli affari di pertinenza della Deputazione dar la regola generale, acciò i dritti della Sovranità non restino in menoma parte pregiudicati; al che è preciso obbligo di V. E., e mio, di dover con tutta l'esattezza invigilare.

Basta sapere, che cosa importi, e sia il Fisco, per conoscere, che non debba menarsi buona la pretensione. Il Fisco è *Jus omne quod Principi Dominationis Principatusque jure competit* (a); nè ad altri può appartenere, se non a colui, che

(a) *Cujac. ad tit. de jure Fisci.*

CCL

che ha il sommo impero (a). Se egli è così, farebbe bestemmia il dirsi, che la Deputazione del Regno, considerata come una corporazione nazionale, abbia dritto di avere il suo Fisco. Qualunque Comunità suddita può avere un peculio, un patrimonio, una borsa, ma non mai un Fisco, perchè non ha il sommo impero (b): Ciò è tanto vero, che gli stessi beni del Sovrano, che non possiede *jure Imperii*, non chiamansi beni Fiscali, ma *res private* (c). E siccome uno è il Sovrano, così unico è il Fisco, ed unicamente a lui si appartiene, quantunque le cose fiscali possano trattarsi da diverse pertone, ed in diversi luoghi. *Unus est Fiscus, licet variae stationes, sive mansiones* (d).

I Deputati del Regno rappresentano i Sudditi, e non già il Sovrano, ed in conseguenza la Deputazione non può aver Fisco; e molto meno la facoltà di creare un Fiscale. Questo Corpo non è stato mai dal Re eretto in Magistrato, nè mai egli ha comunicato giurisdizione, o facoltà di procedere *jure Magistratus*; cosa per altro, che sarebbe anche incompatibile col carattere, che rappresentano i Deputati del Regno; essi altro non sono, se non che i Procuratori costituiti da tutti gli ordini, quando si congregano in Parlamento. Ratzano le tasse de' Donativi, e fanno la riscossione di quelli, che il Re ha permesso, che essi stessi riscotessero, ed erogassero agli usi designati. Questa materia, che con la veste di Procuratori del Parlamento maneggiano, ha due rapporti tra di loro totalmente diversi, ed opposti; ha rapporto all'interesse proprio, e privato degli Ordini costituenti, che debbono pagare i pesi, ed all'interesse del Re, che dee riscuoterli. Per lo primo non possono avere certamente il dritto di creare un Fiscale, perchè rappresentando i Debitori del Fisco, il di loro interesse è contrario al medesimo: per lo secondo l'interesse veramente è Fiscale. I Donativi non sono ultronee largizioni, ma necessarie contribuzioni per la difesa, mantenimento, e conservazione dello Stato, quindi al Re son dovuti *jure Principatus, & Imperii*. Ed oh! piacesse a Dio, che

(a) *Peregr. de jure Fisci lib. 1. tit. 2. n. 44.*

(b) *Peregr. loc. cit. tit. 1. n. 5.*

(c) *Loc. cit. n. 6.*

(d) *Cujac. lib. 4. Cod. de compensat.*

che questo punto non si fosse trascurato tanto ; quanto fin ora si è fatto . In altra occasione mi trovo di aver rappresentato il grave danno , che da ciò n'è addivenuto al Re , ed al Pubblico . E' troppo vero , che in questa materia ci sarebbe bisogno dell'occhio fiscale, per far sempre salvi i dritti del Re in tutta la loro estensione; ma il Fiscale in questo non deve essere Donatuti , o altri , che si abbia eletto l' istessa Deputazione del Regno . Chi mai le ha comunicato tal facoltà? Io fin ora non la trovo espressa in alcuna legge del Regno , nè mi è stata esibita alcuna Carta , che me lo dimostri.

L' Avvocato, ed il Procuratore del Fisco non si può da altri costituire, se non che dal Re (a); e l' investirsi di tal carattere, senza che il mandato promani dal Trono, non solo è un atto nullo, ma è cosa ancor criminosa; e quando il Re comunica tal mandato, dal dritto comune si proibisce alla persona eletta di sostener cause contro del Fisco . *Qui causam Fisci agunt, prohibitum est patrocinium contra Fiscum prestare* (b). Divieto, che dal dritto del Regno si è esteso anche alle cause contro i privati (c).

Il Donatuti, che è uno de' principali Causidici di questo Foro, non solo in tutti i Tribunali agisce tutte le cause de' privati, ma agisce ancora contro del Fisco . Tralasciando ogni altro esempio, sono ben note a V. E. le due cause Fiscali, che col mio intervento si sono ne' giorni passati trattate nel Tribunale del Patrimonio; l'una tra il Collettore della Decima, e tarì col Conte di Modica; l'altra per la licenza delle Armi col Senato di questa Capitale. Così nell' una, come nell'altra il Causidico delle Parti, che agì contro del Fisco, fu il Donatuti. Ma senza ricorrere a cose estranee, nell' istessa materia de' Donativi, sono notorie le parti antifiscali sostenute dal medesimo, e qui, ed in Napoli.

Che confusione d' idee dunque è questa, di considerarsi un Fisco contro del Fisco? *Pila minantia Pilis*. A buon conto i

i i 2

De-

(a) *Peregr. lib. 7. tit. 2. n. 3.*(b) *Lib. 1. C. de Advocat. Fisci.*(c) *Cap. 5. 80. 431. 462. Reg. Alphons. cap. 144. Ferd. II. cap. 183. Carol. II.*

Deputati del Regno in tal fatta creano un Fisco nazionale, che in tutti gl'incontri agisce contro il Fisco Patrimoniale del Re, e sostiene contro del medesimo i dritti, i privilegi, e le esenzioni de' suoi Costituenti. Se ciò non si spiega chiaramente colle parole, nè avanti di me si è avuto l'ardire di dirlo, si conosce pur tuttavia dalla cosa istessa; e se la cosa è questa, ed a ciò soltanto si riduce, io non potrò mai col carattere, che indosso, riconoscerlo per legittimo. Mancherei al mio dovere, se non manifestassi a V. E., per rappresentarlo al Re, che ciò sia ledere i sacrosanti dritti della Sovranità, a cui solo compete il Fisco, ed appartiene il creare i Magistrati Fiscali. Potrà la Deputazione del Regno eligere un Causidico, e costituire un Procuratore, come si costituisce dal Senato, dalla Deputazione delle nuove gabelle, e da tutte le altre Corporazioni nazionali, o civiche, per invigilare a' suoi interessi, difendere i suoi dritti, e sostenere le sue azioni, ma non mai creare un Fisco.

Nè giova il dire, che in alcune Carte Reali siasi denominato il Fisco della Deputazione; poichè trattasi di semplici enunciative. Queste non bastano, per conferirsi cariche così gelose, e di tanta importanza, e molto meno possono pregiudicare i dritti del Principato. Bisognerebbe dimostrare, che informata la coscienza del Re, avesse così stabilito, e ci bisognerebbe il mandato del Re espresso, e non già per vie di enunciative presunte.

Che gli Assessori dalla Deputazione eletti, e pagati, l'abbiano trattato da Fisco, è vero; ma questo non è altro, che addurre in contrario il fatto proprio, e nell'istesso tempo dimostra, quanto poco di cura si è in queste cose per l'addietro adoperata, e quanto sia necessario in materie così delicate di avervi occhio particolare l'Avvocato Fiscale del Patrimonio, o altro Ministro Fiscale, a cui piacerà al Re di darne l'incarico, e richiamare in tal fatta all'osservanza gli antichi Capitoli del Regno (a), da' quali con gravissimo danno del Re, e del Pubblico si è ricaduto.

Ciò posto, il mio sentimento sarebbe, che da oggi innanzi si dovesse proibire al Donatuti d'investirsi col nome,  
e co<sup>l</sup>

(a) Cap. 401. 425. & 513. Reg. Alph.

e co' fatti del carattere del Fisco della Deputazione, ma soltanto di Cauſidico della medefima; e che in tutti gl' incontri, che poſſon darſi, ed in tutte le materie, in cui vi ſia intereſſe immediato, o mediato del Regio Fisco, debba eſſere inteſo l' Avvocato Fiscole del Real Patrimonio, o quell' altra perſona, che dal Re farà a tal uopo eletta.

Piaccia quindi a V. E. di far tutto preſente a S.M., per le ſue Sovrane riſoluzioni, mentre con pieno oſſequio mi raffegno.

Di V. E.

Palermo 9. Febbrajo 1785.

## ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

**S**I è servita V. E. passar nelle mie mani la rappresentanza della Deputazione del Regno, in cui implora di esser mantenuta nel possesso della giurisdizione di avere il Fisco, con avermi incaricato d'informare con quanto mi occorre col mio parere. Con altra mia in data de' 9. del passato mese di febbrajo mi trovo di averle manifestato qual sia su di ciò il mio sentimento, dal quale non ho motivo di recedere, non ostante le cose dalla Deputazione esposte nel Foglio rimessomi.

La mancanza delle nozioni del vero dritto pubblico di questo Regno, ha dato soventi volte occasione d'inciamparsi in equivoci, di radicarli abusi, e di arrecarsi non lievi pregiudizj ai dritti del Principato. In varie occorrenze coi suoi superiori lumi ha V. E. conosciuto tal verità, e con ammirabile zelo vi ha apprestato gli opportuni ripari. Lo stesso è d'uopo, che faccia ora, trattandosi di un affare molto più serio di quello, che nel primo aspetto, ed in apparenza si dimostri. Hassi a vedere, se la Deputazione del Regno formi un corpo di polizia civile nello Stato. Ciò nella rappresentanza rimessami non si dimostra, ma si presuppone, e si presuppone ancora, che abbia giurisdizione, e facoltà di procedere *jure Magistratus*; quindi si sostiene, che le competa, ed abbiassi a conservare il dritto di avere il Fisco, come l'hanno tutti gli altri Magistrati, a' quali dal Re si è affidata la cognizione, ed il maneggio delle cose Fiscali.

I Deputati qui altro non sono, senonchè i Procuratori costituiti dalla Nazione con mandato di procura espresso, quando si congrega in Parlamento; e come tali non possono formare un corpo Politico giurisdizionale, da annoverarsi tra i Magistrati del Regno. Sotto una perfetta Monarchia, in cui Iddio ci ha fatto grazia di nascere, sarebbe un corpo mostruoso esercitante un dritto totalmente eterogeneo, ed incompatibile col carattere, che rappresenta. La Nazione certamente non può comunicare facoltà maggiore a' suoi Procuratori

tori di quella, che a lei si appartiene. La creazione de' Magistrati, e' l' conferir giurisdizione non è dritto Popolare, nè della Nazione sotto il governo affolutamente monarchico; nè le Costituzioni, nè i suffecuti Capitoli del Regno, nè finalmente altra posteriore Reale determinazione l' ha a tanto sublimato, nè le ha conferito tali prerogative.

In appresso si vedrà il come, il quando, ed il perchè sia nata la Deputazione del Regno, e quali sieno le incombenze addossatele: per ora mi basta di dirle, che non è sorta con certa forma di istituzione forse datale da alcun Sovrano della Sicilia, e molto meno nei primi tempi della Monarchia.

I Fondatori della medesima conobbero molto bene i dritti del Principato, e sempre ne furono i più gelosi custodi. Il Codice delle nostre Costituzioni, e gli atti autentici, che si trovano di quei tempi, chiaramente ce lo dimostrano (a). Tra i dritti principali inerenti alla Sovranità, e dalla medesima inseparabili, sono la creazione dei Magistrati, e l'imposizione dei tributi. Il Re Ruggieri, che seppe molto bene custodire le sue regalie, come ce lo addita la Costituzione *scire volumus*, considerandosi per la sorgente di qualunque giurisdizione nei suoi Dominj, se ne attirò a se l'esercizio, colla creazione di tutti gli Ufficiali militari, civili, ed economici, e tra gli altri de' Giustizieri, e de' Camerarij (b). L' Imperador Federico seguendo l'orme dell' Avo affodò questo punto con due celebri Costituzioni. Comincia l'una *causa ad speciale decus*, e l'altra *cum satis abundeque*. Ordinò colla prima, di doverli soltanto riconoscere i Magistrati da esso lui costituiti, e dichiarò illecite le presunzioni, colle quali in questa materia si voleffero colorire le usurpazioni. Nella seconda dopo di aver ordinato lo stesso, vi si legge soggiunto *precipimus, ut amodo Potestates, Consules, seu Rectores in locis aliquibus non creentur, nec aliquis sibi auctoritate consuetudinis alicujus, vel ex collatione Populi officium aliquod, aut jurisdictionem usurpet; sed Officiales tantum a nostra Majestate*

(a) *Const. scire volumus*. Ughell. ad *Archiep. S. Severi* tom. 9. pag. 478.

(b) *Romual. Salern. apud Murat. tom. 7. pag. 191.*

*statutos, vel de mandato nostro Magistros Justiciarios, Camera-  
rios, Bajulos, & Judices ubique per Regnum nostrum volumus  
esse, etiam jura nostra, quam nostrorum fidelium ministrare.*  
Terribile è la sanzion penale, che vi si contiene; poichè a  
Contravventori si commina la pena della desolazione, della  
schiavitù, della morte. *Quaecumque autem Universitas in poste-  
rum tales ordinauerit, desolationem perpetuam patiatur; &  
omnes homines ejusdem Civitatis Angarii in perpetuum habeantur;  
e converso qui aliquid de officiis supradictis susceperit, ca-  
pite puniri censemus.*

Non ostante una tal Costituzione i Comuni del Regno  
seguitarono ad eligere gli Amministratori, o sian quelli, che  
in tutte le occorrenze rappresentassero la di loro corporazio-  
ne; dappoichè costoro, come saviamente si considerò dalla  
glota del celebre Bartolomeo di Capua sull'anzidetta legge,  
*non dicuntur habere jurisdictionem, nec officium.*

Rifletta V.E., che il disposto dell'arrecata Costituzione  
riguarda così gli Officiali di giustizia, come i Ministri Fisca-  
li, che volle doverli soltanto riconoscere per tali, quando fos-  
sero stati dal Sovrano eletti, *a Majestate nostra*, o da' suoi  
Camerarj, e Giustizieri di sua special commissione, *vel de  
mandato nostro*. Ciò si conferma, e si vede più chiaramente  
espresso in un'altra Costituzione dell'istesso Imperator Federi-  
co, ove tratta del beneficio legale della restituzione *in inte-  
grum*, leggendovisi prescritto, che in tutte le cause Fiscali  
così civili, come criminali, i Difensori, e Procuratori del  
Fisco devonfi eleggere da lui, o da' suoi Magistrati, a cui co-  
municò tal facoltà, *ut ad petendam restitutionem speciale man-  
datum, quod in minoribus, & mulieribus exigitur, quorum Pro-  
curatores, & Defensores restitutionem implorant, a Procurato-  
ribus statutis a nobis, vel a Magistro Justitiario nostro, aut re-  
gionum Justitiariis, quibus in causis civilibus, & criminalibus  
nostris statuendis Procuratores, & Defensores concedimus facul-  
tatem, nullatenus exigatur (a).*

Solevasi allora congregar la Nazione: adunanza, che vol-  
garmente chiamasi Parlamento, ma non già per pattuire, e  
concordare tra i Popoli, ed il Sovrano sulle pubbliche con-  
tribuzioni. Tutt'altro era l'oggetto di tali assemblee: non

(a) *Cost. beneficium restitutionis.*



voglio tediare V. E. con tesserlene quì la storia; basterà, che le rammemori, che dalla Costituzione dell'Imperator Federico, che comincia & *si generalis Curia*, si vede il perchè si convocassero: l'anzidetta Costituzione non si legge impressa in tutti i Codici delle leggi del nostro Regno, ma si rapporta per intiero da Matteo d'Afflitto (a), che con parole enigmatiche, e con una figura di reticenza n'addita la cagione, per la quale si fosse tralasciato d'imprimerla nelle posteriori edizioni.

Che che sia di questa cosa, dalla anzidetta Costituzione si scorge, che l'oggetto principale era l'etame della condotta degli Ufficiali, acciò non s'inferissero gravami ai Popoli, ed in oltre per vedere le providenze, che occorrevan darli dal Sovrano per il vantaggio, e buon governo dello Stato, e non già per imporre leggi, e condizioni al pagamento dei tributi, o in altra maniera limitare la suprema autorità del Principe. Le collette allora s'imponeano, e dal Re esigeanfi a misura dei bisogni, e quando le occorrenze il richiedeano. La Storia ci fa sapere, quante n'avesse l'Imperator Federico, oltre le antiche, imposte di nuovo (b), denominandosi le prime *jura vetera*, e le seconde *jura nova* (c).

Ogni Cittadinò, ed ogni fondo è debitore allo Stato di ciò, che necessita per mantenerlo, e per la comune difesa; d'onde ha origine la distinzione di pesi reali, e personali. Ella nasce dal dritto Romano; e da varj responsi degli antichi Giureconsulti si vede, quali fossero i primi, quali i secondi, e la diversa natura, ed indole dei medesimi (d). Chi ben riflette sulle costituzioni fondamentali della nostra Monarchia, ed al sistema politico, che vi si stabilì, si accorge, che l'istessa distinzione fu adottata. Col nome di *adjumenta collectæ* &c. si chiamavano i primi, e col nome di *servitia* i secondi (e). La Costituzione *dubitationem juris* ci fa sapere la

k k

ma-

(a) *In Const. ad tit. de officio Capitaneorum.*(b) *Giann. Istor. Civ. del R. di N. lib. 26. cap. 6.*(c) *Andr. de Isem. in Const. quanto cæteris.*(d) *L. 11. ff. de vacat. & excusat. mun. L. 27. §. 3. de usufruct. L. 1. & tot. tit. ff. de munere. L. 4. ff. de veteranis. L. 7. C. de Sacros. Eccl. L. 6. C. Theod. de iun.*(e) *Cap. 39. Reg. Jacob. Cujac. lib. 2. feud. tit. 7.*

maniera , che teneasi nella distribuzione de' pesi . A ciascun Comune si dava il carico giusta il numero de' suoi fuochi , e poi di ciascun Comune se ne faceva la ripartizione proporzionatamente su de' suoi Cittadini la rata dei beni di ciascheduno . *Singulos de Universitate praedicta ad collectam compellendos esse jubemus : qui in collecta ipsa conferant pro modo facultatum suarum ;* e più chiaramente si scorge dalle seguenti parole , che anche vi si leggono : *quae quantitas inter habitatores loci ipsius pro modo facultatum proportionaliter dividetur , sicut in collectis aliis haftenus fieri consuevit .* A buon conto nella ripartizione dei tributi praticavasi l'istesso metodo censuale , che si usava dai Romani , e che in appresso fu anche in uso nel Regno di Napoli (a) .

Allora adunque il Parlamento , o sia la Curia generale era un Consiglio , e non già un Socio del Sovrano nella facoltà legislativa , e nell'imposizione de' tributi . Una tal facoltà è il sacro deposito , che i Monarchi ricevono da Dio , a cui , ancorchè vogliano , non possono pregiudicare , perchè intatto debbon restituirlo a' loro Successori ; nè bisogna sotto la Monarchia equivocare col potere , che hanno i Parlamenti , o altra sorta di simili adunanze nei Governi misti , come da qualche Scrittore per adulazione , e connivenza quì male a proposito si è fatto (b) .

Quando l'Imperator Federico pubblicò il Codice delle sue Costituzioni , fece sentire ai Popoli di riconoscere la sua potestà unicamente da Dio : fece sentire i pregiudizj , che se gli erano arrecati in tempo della sua minore età , ed assenza dal Regno : abolì quindi tutte le leggi , e costumi , che credè contrarij allo spirito di Monarchia *castis legibus , & consuetudinibus adversantibus* , volle , che d'allora innanzi dovessero soltanto osservarsi le leggi da lui promulgate , o quelle de' suoi Predecessori , che non abolì , e stimò proprio di confermare ; e pure tra le abolite ve n'eran molte , che eranfi emanate nei Parlamenti , e nelle Assemblee , o sia nelle Curie generali , che in quei tempi costumavansi , dimostrando con ciò la sua autorità senza alcuna dipendenza .

In

(a) *Cap. Reg. Robert. che comincia Fiscal. funct. de appretio .*

(b) *Mongit. Memor. istorich. de' Parlamm. di Sicil. cap. 18. Carlo di Napoli Concord. pag. 278.*

In dette Assemblee non creavansi i Deputati, o i Procuratori, che dopo di essersi sciolte le rappresentassero; ciò non era coerente, ed adattabile alla natura delle medesime; è bensì adattabile co' Parlamenti, che oggi soglionfi in ogni triennio con permesso del Re congregare. L'origine di questi è molto posteriore, e l'oggetto è tutt'altro, e diverso da quello delle antiche Corti generali: allora solevano i Sovrani congregarle per trattarvi gli affari più rilevanti dello Stato; ora il Parlamento unicamente si unisce per confermare gli antichi donativi, per offrirne de' nuovi, e per implorare dal Sovrano quelle grazie, che la Nazione reputa vantaggiose per l'interesse comune, e di tutto il Regno.

E' ben noto a V. E., che presso di noi piacque agli Aragonesi per una ragion di Stato alle circostanze di quei tempi adeguata, di mutare il nome di tributo in quello di donativo. E per rendere il peso meno sensibile alla Nazione, piacque anche loro di permetterle il proporre i mezzi, e la maniera di trarne dal Popolo la contribuzione. Postochè il tributo mascheravasi in dono, ecco la necessità di esserci Persone, che rappresentassero il Donante, ed in suo nome l'offerissero al Re, o a colui, che fa le sue veci, come tuttavia si pratica, e V. E. l'ha veduto in due Parlamenti, che tenuti si sono nel corso del suo governo; ed ecco la necessità ancora di doverfi destinare chi distribuisse le quote, formasse, e riscuotesse le tasse per pagare al Re la somma dell'offerta donativo.

Questa, e non altra è la vera origine dei Deputati del Regno, o sia dei Procuratori, che dal Parlamento ora si costituiscono. Non credasi però, che la facoltà di far le tasse, e la distribuzione fosse stata loro accordata con quella totale indipendenza, con cui oggi la pretendono, e l'esercitano. Gli antichi Capitoli del Regno ne dimostrano tutto il contrario; oltre a quello, che si prescrive da Alfonso in occasione del donativo contenuto nel Parlamento del 1446. ch'è il primo, di cui ne abbiamo memoria; (a) fa d'uopo, che V. E. abbia presente l'intiero contesto della supplica data per lo donativo fattogli nel Parlamento del 1451, e quel, che

k k 2

dal

(a) *Cap. 401. Reg. Alphonsi.*

dal medesimo si rescrisse: „ Item supplica lo dicto Regno ;  
 „ che li Deputati de lo nuovo Parlamento siano quelli , che  
 „ hanno a fare la taxa de lo pagamento della presente som-  
 „ ma, e che ogni Città, e Terra, Baronie, & Univerſitate  
 „ hagia a pagare ſecondo la taxa, che farà facta per li De-  
 „ putati . . . . placet Regiæ Majestati intervenientibus ta-  
 „ men Vicerege, Magistro Justitiario, & Rationalibus, &  
 „ Conſervatore, vel ejus Locumtenente. (a) Dee ancora aver  
 „ prefente l'altra supplica, che ſi diede all' iſteſſo Alphonſo nel  
 „ 1457. e quel, che egli determinò „ Item ex quo tempore  
 „ preterito quelli, che hanno intervenuto in la taxa de li  
 „ Regii Collecti, non bene informati de li renditi uniuſcum-  
 „ que, hanno gravato taxando plui de lo debito ad alcuni,  
 „ per togliere ogni gravicia, e reducirli tali taxa ad iuſtitia  
 „ debitum, ſia ſua mercè providiri, che ci ſiano tutti i De-  
 „ putati, che ſu in lu Regnu in queſto ultimo Parlamento,  
 „ eſſendo requiſiti per literam, & in eorum contumacia præ-  
 „ ſentes poſſint expedire = placet Regiæ Majestati, dum  
 „ tamen de quolibet Brachio, vel ſtatu interveniant ad minus  
 „ tres ex Deputatis cujuſcumque Brachii ſimul cum Vicerege,  
 „ & Magiſtris Rationalibus (b).

Dagli arrecati capitoli ben ſi diſcerne, che i Deputati non formavano una corporazione ſedente in Palermo; che indefinito n' era il numero, ed eran diſperſi in tutto il Regno; che ceſſavan di eſſer tali toſtochè terminava la loro incombenza; e finalmente, che niente dà ſe ſoli potean fare, ma tutto dovean diſimpegnare coll'intelligenza, ed intervento del Vicerè, e de' ſupremi Magiſtrati anche ſiſcali, che allora eſiſteano; diſpoſizione in vero pur troppo ſavia, per impedire, che i Deputati eletti dal Parlamento non poteſſero irrogare alcun pregiudizio al Fiſco, nè colle taſſe, e ripartizioni far torto ai Privati, gravando, o per favore, o per ignoranza il peſo a taluno, e minorandolo a tal'altro; ed è tanto vero, che da ſe nulla potean fare, e che il Parlamento non potea loro comunicare alcuna facolta, che nel 1464. ſotto del Re Giovanni domandandoſi la grazia di poterſi eleggere talune

(a) Cap. 425. Regis Alph.

(b) Cap. 513. ejusd. Reg.

ne persone per difesa dei Capitoli del Regno, non volle il Re aderire alla richiesta, reſcrivendo di non eſſer neceſſario *ad capitulorum obſervantiam deſenſores conſtituere*, e ſoltanto permife, che il Parlamento, e i Deputati poteſſero eligere ſino a tre perſone, per porgere a lui, o al Vicerè le ſuppliche in caſo d' inoſſervanza de' Capitoli, con che però doveſſero ſtare, e quietarſi a qualunque dichiarazione, che egli, o il Vicerè avrebbe fatta; ed è ben rilevante quel, che nell' iſteſſo reſcritto ordinò, cioè: che per lo ſalario di tali perſone, *taxatio prima vice fiat cum interventu Viceregis de facultatibus tomen diſti Regni (a)*.

Uno ſtabilimento dei Deputati del Regno, che leggeſi impreſſo nelle Sicule Sanzioni, ci fa ſapere il come, ed il quando i medefimi preſero quella forma di corporazione, che oggi rappreſentano. *Cum olim regni Deputationibus, quæ multæ erant a tribus Brachiis conſtitui ſolitæ in unam aptiſſime reductis, & ita in poſterum ſemper redigi juffis, ex decreto ipſorum Brachiorum ad generale colloquium vocatorum die 14. Junii 1567. (b)* Io non ſo, ſe il Parlamento poteſſe da ſe arrogarſi tal facultà, e ſe poſſa chiamarſi legittimamente eretto un corpo di ſimil natura, ſenza che ci foſſe intervenuto l' aſſenſo eſpreſſo del Re; ſo bensì, che un tal' atto non potea conferirgli giuridizione, nè eriggerlo in Magiſtrato, perchè a tenore della di ſopra arrecata legge di Federico è un delitto capitale l' uſurpar giuridizione, ed officio *ex collatione Populi*.

Quando riſpetto a ciò, e leggo le aſſertive, che ſi laſciarono correre nella conſoluzione parlamentaria del 1754, ho motivo di reſtarne ſorpreſo. Quivi parlandoſi della ſomma del donativo allora offerto, ſi legge: dovendoſi ripartire; ed eſigere unicamente dalla Deputazione del Regno da tutte le ſopradette claſſi, ſenzachè ſi poteſſe ingerire per detti ripartimenti, taſſe, ed eſigenze altro quaſiſia Magiſtrato, o perſona alcuna, dovendo in tutto, e per tutto curarſi dalla Deputazione, la quale dovrà ſimiltire tutte le difficoltà, che inſorgèranno nella taſſa, riparto, ed eſigenza, ſenzachè

(a) *Cap. 101. Reg. Joannis.*

(b) *Sic. Sanct. 1. 5. p. 311.*

„ chè si potesse intromettere in cosa alcuna pensata, prevista,  
 „ e non pensata alcun Tribunale, o altra chichesia persona,  
 „ sotto qualunque pretesto di foro, o altri motivi, con cui  
 „ potessero esimersi, e sottrarsi dall' ampla autorità, e giuridi-  
 „ zione dal Parlamento comunicata alla Deputazione, dalla qua-  
 „ le, privatamente &c.

Se questa diceria si fosse dettata dall' autor della Concor-  
 dia fra i dritti Demaniali, e Baronali, non sarebbesi valuto  
 di altri termini. Il solo pensare, che in Sicilia ci possa es-  
 ser altri fuori del Re, che comunichi ampla autorità e giu-  
 ridizione, è un delitto; e chi ardisse di fare una tal proposi-  
 zione in faccia al Trono, sarebbe un temerario, ed un sedi-  
 zioso.

Il Re nommai ha eretto in Magistrato la Deputazione del  
 Regno, nè mai le ha comunicata la giurisdizione, che pretende.  
 E' a V.E. ben noto quel, che si stabilì dal Re Cattolico nel  
 1737. previo maturo esame, e con piena cognizione di cau-  
 sa; egli espressamente dichiarò, che la Deputazione non tiene  
 giurisdizione, nè privilegio di Mero, e Mistò Impero. Non può  
 disporre, e per sua autorità ordinaria destinare Delegati Crimi-  
 nali, nè procedere, e far processi, e gastigare in materie Cri-  
 minali, per essere regalia, la quale non può fondarsi nella sola  
 osservanza, ed esempj, che la medesima Deputazione allega,  
 per non esser questi bastanti a dar titolo legittimo, quando non  
 vi è: nè l'esercizio, e la possessione ha da pregiudicare la giu-  
 risdizione ordinaria della G. C. (a). Anzi l'espediente, che in  
 quella occasione prese, maggiormente ci fa conoscere questa  
 verità; s'è vero, come è verissimo, che l'eccezione non è  
 distruttiva, ma conferma la regola in contrario.

Nel 1570. fu tolta a' Deputati l' incumbenza di esigere  
 l'importo de' Donativi, per l'abuso, che ne faceano, e fu data  
 a' Regi Percettori, che si crearono in ciaschedun Valle, e che  
 tuttavia esercitano per quei donativi, che allora esisteano (b).  
 In appresso, e specialmente per lo donativo di scudi 30000.  
 di nuovo si permise a' Deputati l'esazione, e quindi la desti-  
 nazione dei Delegati contro dei Debitori morosi. Occorse di esse-

(a) Sic. t. 5. f. 354.

(b) Parlam. 1570.

essersi fatta a costoro violenza; pretese la Deputazione di de-  
 stinar Delegati criminali per prendere informazioni, e pro-  
 cedere contro dei rei. S. M. Cattolica dopo di aver fatta la  
 dichiarazione di sopra rapportata, soggiunse: *Considerando*  
*S. M., che per la buona amministrazione de' Donativi, che sono*  
*di privata, e peculiare cura della Deputazione del Regno, e*  
*di quello appunto delli scudi 300000 di cui si tratta, potreb-*  
*bono risultare inutili, e senza effetto alcuno le disposizioni, prov-*  
*videnze, ed ordini, come pure le destinazioni de' Delegati Civi-*  
*li, che dalla medesima si spedissero per la esigenza, poichè i*  
*Debitori non solo colla renitenza, ma con insulti, e violenze,*  
*si animerebbero a resistere, e disprezzare gli ordini di detta*  
*Deputazione ad oggetto, che facendosi criminalmente la dipen-*  
*denza, ch'era civile, uscisse dall'ispezione, e conoscimento del-*  
*la Deputazione, che non potria proceder criminalmente; il che*  
*sarebbe un evidente pregiudizio, e discapito dell' Amministra-*  
*zione, ed esigenza di detto importante Donativo, che offerì il*  
*Regno nel Parlamento dell'anno 1612. per rilevare il Real E-*  
*rrario de' suoi debiti, ed in cui s' interessa infinito numero di*  
*creditori, e la maggior parte di coteste persone Ecclesiastiche,*  
*e privilegiate e luoghi pii; ha risolto S. M., che detta Deputa-*  
*zione del Regno in simili casi abbia la giurisdizione criminale*  
*delegata, la quale non pregiudica all' ordinaria della G. C., e*  
*che in seguito di ciò tutte le volte succederà alcun ricorso cri-*  
*minale contro i Ministri Delegati nominati per detta Deputa-*  
*zione del Regno, per l' esazione de' Donativi di sua privata,*  
*e peculiare Amministrazione, debba la medesima rappresentarlo*  
*a V. E. ed a coloro, che succederanno in cotesta carica, solle-*  
*citando il permesso di procedere criminalmente contro i Delin-*  
*quenti, ed in vista delle sue istanze, se le concederà da V. E.*  
*e Vicerè successori, per via, e titolo espresso di delegazione, la*  
*facoltà di procedere, e destinare criminalmente, e la suddetta*  
*Deputazione dovrà inserire nelle sue Lettere Delegatorie il Bi-*  
*glietto di V. E. o de' suoi successori, in cui se le delega detta*  
*autorità criminale, acciò costi della medesima, e che non possa*  
*considerarsi per facoltà ordinaria, ma delegata, praticandosi*  
*questa formalità in qualsivisa caso individuo, che occorresse, in-*  
*cominciando da quel, che si tratta per l' occorso in Parti, con*  
*ispedire per via di detta Deputazione nuove lettere di potestà,*  
 nelle

*nelle quali s' inserisca il Biglietto della delegazione Viceregia:*

Rifletta di grazia V.E. oltre alla dichiarazione di non aver la Deputazione giurisdizione, nè Mero, e Misto Impero, al non poter gli esempj, che allora adduceansi esser bastevoli per tale effetto, per cui ci bisogna special concessione. Rifletta ancora, che la violenza, che forse si usasse a' Delegati destinati all' esazione, sia il solo motivo per implorare la delegazione; e finalmente, che il Biglietto di sì fatta Delegazione debba inserirsi nelle Lettere Delegatorie, quante volte occorresse tal caso, per restare in tal fatta in ogni processo la memoria, e'l documento, che la Deputazione non proceda con potestà, e giurisdizione ordinaria: in somma la provvidenza data, e l' espediente preso per un caso particolare, dimostra tutto l' opposto di quel, che in generale si pretende, cioè di aver la Deputazione giurisdizione, e facoltà di procedere *jure Magistratus* in tutti gli affari, che se l' appartengono.

La determinazione del Re Nostro Signore dell' anno 1781. che si allega nella rappresentanza dei Deputati, è troppo vera; ma si ottenne su di esposti non veri, ed insistenti, tantochè il Re medesimo posteriormente n' ha riceduto; Egli non intese allora far altro, se non che confirmare le grazie dai suoi Predecessori accordatele, come espressamente nel Biglietto si enuncia, e ciò da niuno se le può contendere: ma quali sono le grazie, e i privilegi, che le accordano l' esercizio della ordinaria giurisdizione, e la processura *jure Magistratus*? In quanto a me non ne so alcuna. V. E. sa molto bene, quanto su di tal punto si considerò dalla Giunta de' Presidenti, e Consultore coll' intervento di ambidue gli Avvocati Fiscali in due rappresentanze, che fece al Governo di questo Regno nell' anno 1719., quanto si considerò dal Regente Perlongo, che particolarmente sull' istesso punto si volle dal Governo sentire. E' noto altresì, quanto in una memoria di suo ordine difesa si disse dal Consultore Ardizzone in tempo, che degnamente quì disimpegnava l' interessante Carica di Avvocato Fiscale della G.C.. E' inutile dunque, che le stia a ripetere le stesse cose, e specialmente tutto quello, che da questi due valenti Uomini si è rappresentato, e scritto; ma debbo soltanto richiamarle alla memoria, che nel 1783. ri-



ripullolata una tal controversia, a motivochè la Deputazione del Regno volle procedere contro i Partitarj delle Strade, e decidere in giustizia le contese insorte co' medesimi, informato il Re, non ostante la sua determinazione del 1781., non volle definir l'affare, ma lo sottopose ad esame; ed intanto incaricò a V. E. di destinare un Ministro (come fece, con avere eletto me) per procedere a nome di quel Magistrato, che farebbesi da S. M. dichiarato competente.

Se non si toglie la maschera, se non si squarcia il velo, è impossibile a formarli idea adeguata di quel che pretende la Deputazione; glie lo dirò in breve, e forse non abbaglio nel definirglielo. Essa, tuttochè crede di esser la Rappresentante della Nazione, come Procuratrice costituita dal Parlamento, vuol esser considerata come ogni altro Regio Magistrato, e vuole contemporaneamente esercitare i dritti, che all'uno, ed all'altro carattere si appartengono. Si ponga mente a quel, che pretese nel 1781., ed a quello, che si pretende in oggi, e si vedrà, che in questo Corpo si vuol fare un'unione ipostatica di dritti totalmente diversi, ed incompatibili. Allora investendosi di una facoltà per così dire quasi tribunizia, pretese, che il Re non potesse delegare ad altri la cognizione di una Causa, che avea rapporto coi donativi, a motivo che sarebbe stata una controvenzione ai patti apposti nei Parlamenti, ne' quali a tal condizione eransi offerte quelle somme, che dal Regno riscuote. Ora adducendo in esempio tutti gli altri Magistrati Regj, e Fiscali, e considerandosi anch'essa come tale, non solo pretende il diritto di avere il Fisco, ma ancora di poterlo scegliere.

Io di già l'ho pregata, che questo Corpo non mai è stato dal Re eretto in Magistrato; nè mai gli ha comunicata giurisdizione: se ciò si fosse fatto, il Re gli avrebbe dovuto dare una certa forma d'istituzione; ma questa tuttavia non v'è. Quella forma di polizia, che oggi tiene, nasce da un certo uso, e da appuntamenti, e decreti della stessa Deputazione, che tanto vagliono, quanto vale l'autorità di coloro, che l'hàn formati.

Le persone de' Deputati in oggi sono dodici: tre de' medesimi non sono eletti dal Re, e si considerano come capi de' rispettivi Bracci, e si arrogano la facoltà di nominarne altri

altri tre. Per Capo del Braccio Ecclesiastico si considera il Vescovo di quel luogo, ove il Parlamento adunasi; l'esser capo del Braccio Baronale, si crede come un dritto Patrimoniale di quel Barone parlamentario, che vanta il più antico titolo in Sicilia; e finalmente il Capo del Braccio Demaniale è il Pretore di Palermo. Gli altri sei, tuttochè si eliggono dal Re a nomina di V. E., pure negli atti del Parlamento, che sono dal Protonotajo solennizzati, della Regia elezione non si fa motto. L'atto di elezione si solennizza a nome di ciaschedun Braccio, che fa il suo mandato di procura nelle di loro persone. Non stia V. E. a domandarmi donde ciò nasca, perchè non lo so. Non è a mia notizia alcuna legge, che lo prescriva, nè alcun privilegio, che l'accordi, e posso soltanto dirle, che così si pratica; ma questa pratica appunto, qualunque sia la sua origine, è quella, che ne dimostra la vanità dell'intrapresa; poichè dalla medesima si scorge, che i Deputati non si eliggono per costituire un Regio Magistrato, ma per esser procuratori dei rispettivi Bracci, e per disimpegnare tutto ciò, che nel mandato vien loro commesso, cioè a dire l'esecuzione di quel, che nelle conclusioni Parlamentarie si è stabilito, e non già per rappresentare la Nazione in generale; dapoichè sotto la Monarchia l'unico Rappresentante della Nazione è il Sovrano, nelle di cui mani è la volontà di tutti i sudditi.

Or per quanto si voglian queste leggere da capo a fondo, in niuno si trova espresso, che i Deputati dovessero esercitar giurisdizione in forma di Magistrato. Ancorchè vi si leggesse, non perciò non potrebbe il Re delegarne ad altri l'esercizio.

La prima delle anzidette proposizioni non ha bisogno di prova, perchè è negativa. Essi son destinati per la ripartizione dei Donativi, per esigerne alcuni, e impiegarne l'importo agli usi designati; incombenze tutte, che riguardano l'economia, e non già la parte giudiziaria, e contenziosa. Si è receduto, è vero, da qualche tempo in quà, dallo stabilimento degli arrecati antichi Capitoli del Regno, non ostante che non si veggano espressamente rivocati, e nelle conclusioni parlamentarie si è detto, che in tali cose non dovessero ingerirsi i Ministri, e Magistrati Fiscali. Or l'impedirsi in tal fat-

ta a costoro l'esercizio della giurisdizione non importa d'esserli conferita a' Deputati, i quali come imperiti, e disadatti ad esercitarla si arrogano l'altro esorbitante dritto di crearne i Giudici. Non già perchè il Sovrano abdica da' suoi Magistrati la giurisdizione in alcuni affari, si può da questo presumere, che l'abbia ad altri trasferita.

Le presunzioni in questa materia l'Imperador Federico le annoverò tra le cose illecite; e per quanti siano gli esempi, che possono addursi di quel, che si è praticato, il Re Cattolico li dichiarò non essere bastevoli a produrre l'effetto, per cui si adducono. In questa materia cotanto delicata, ed interessante allo Stato ci vuole l'letterale, ed espressa Regie concessione, che è quella, che finora totalmente manca al Collegio de' Deputati.

Fingasi non pertanto, (e passo alla seconda proposizione) che nelle conclusioni parlamentarie ciò si leggesse espresso: pure l'autorità del Re non resterebbe in tal caso limitata a toglierla, con delegarla in tutto, o in parte a chi più l'aggrada.

Ciò, che dal Regno si paga sotto nome di Donativi, altro non è, se non che una contribuzione suppletoria, e necessaria per la conservazione, difesa, e mantenimento dello Stato. Il dritto del Sovrano in esigerla non nasce dalle condizionate parlamentarie conclusioni, e di molto preesistente alle medesime, pigliando sua origine dalla legge costituzionale della Monarchia, mercè la quale *jure Imperii* gli è dovuta. Può il Re senza intermissione esercitarlo a misura delle urgenze, e dei bisogni, di cui n'è l'unico conoscitore, e può sospenderlo, e renderne in sollievo de' suoi Popoli temporaneo l'esercizio, quando cessi il bisogno; ma non può affatto pregiudicarlo, perchè sarebbe sovvertire il fondamento della Società sotto la Monarchia regolare. Il Parlamento dunque nelle offerte dei Donativi non fa al Re una volontaria largizione, a cui non fosse altronde il Regno tenuto, ma con tal atto aggiunge solo una promessa a quel debito, al quale l'obbliga il dritto di Società, che vuole ogni Cittadino, ed ogni fondo sia tenuto di contribuire allo Stato ciò, che gli necessita per mantenerlo; debito che per legge vien considerato come un peso intrinseco, ed inerente sul patrimonio di

### CCLXVIII

tutti i Cittadini *exactionem tributorum onus Patrimonii esse constat* (a).

Da queste massime, che a sentimento mio, sono incavillabili, troppo sicura, e certa è l'illazione, che se ne deduce: qualsivoglia condizione, patto, e modo, sotto cui leggonsi concepite le Parlamentarie Conclusioni, non può riguardarsi come limitativo della suprema autorità del Principe, il quale recedendone, decada, e perda il dritto della riscossione delle somme offertegli, come se in questa materia potesse aver luogo l'eccezione di *causa data, causa non secuta*, di cui con maraviglia veggio, che la Deputazione si valse nel 1781.

Il Re in tali rincontri non pattuisce co' suoi Sudditi, ma usa loro clemenza, ed accorda grazie, che farebbe una sconcezza il dirsi prezzolate.

Quel che riceve, non è prezzo di ciò, che accorda; ma un debito, che se gli paga, e quel che accorda non può avere altro oggetto, se non che l'utile, e vantaggio comune di tutto il Regno. Ciò posto, se il fine, a cui tendono le graziose disposizioni del Re, per qualunque accidente non si ottiene, egli stesso non solo può, ma dee recederne, per togliere così gli aggravj a que' Popoli, che Iddio unicamente alla sua giustizia ha affidato.

Si conosce da tutto ciò, quanto mal fondata sia la pretensione de' Deputati, i quali credono di lor pertinenza esclusiva le incumbenze, che hanno in rapporto ai Donativi, ed esclusiva a segno, che il Re medesimo non possa travasarle, e commetterne ad altri la cognizione.

Questa sorte di pretensione sembrami molto fuor di stagione; non siamo più ne' tempi d'ignoranza, e di barbarie. In oggi debbono essere a tutti noti i propri doveri; e fin dove si estendono i dritti della Sovranità.

Le incumbenze, che la Deputazione unicamente riconoscer dee dalla clemenza del Re, non avendo da se il Parlamento facoltà di dargliene alcuna, riguardand' soltanto il bene del Regno, l'utile comune, e l'vantaggio di tutto il Pubblico; dunque in vece di ricorrere alle conclusioni parlamentarie, ed all'anzidetta eccezione di *causa data, causa non secuta*

(a) *L. 3. ff. de muner.*

autà, per indurre il Re in simili rincontri a mantenernele l'esercizio, dovrebbe dimostrarsi, che dalla polizia introdotta, e da quanto dalla medesima si è fatto, e si fa, si conseguisca l'effetto desiderato. Piacesse a Dio, che potesse ciò dimostrare. In altre occasioni ho esaminato di quanto danno sia stata sagione al Pubblico la pretesa indipendenza, e gli aggravj, che per tal mezzo alla maggior parte dei Cittadini s'inferiscono, e l'ingiusto vantaggio, che si riporta da pochi, e ciò anche in danno dell'istesso Regio Erario, e V. E. l'ha fatto al Re presente, ond'è inutile, che qui di nuovo li ripeta.

Non debbo aggiunger altro per dimostrarle quel, che è la Deputazione del Regno, e quel, che non è. La medesima è un Collegio dei Procuratori costituiti dai tre Bracci, o siano dai tre Ordini, che intervengono nel Parlamento, per lo disimpegno di quelle incombenze, che il Re ha permesso, o per dir meglio ha tolerato, che se le fossero incaricate. E' un Corpo, che nacque non da Regia disposizione, ma parlamentaria; non è Magistrato, non ha giurisdizione. S'egli è così, troppo insufficiente sembrami la pretesione di avere il Fisco, e di eligersi da se il Fiscale: nè giova per una ragion di congruenza l'addurre in esempio quel, che si pratica dal Commissario Generale della Crociata, dal Maestro Segreto del Regno, dal Maestro Portolano, e dall'amministrazione delle Polizze d'arme, e del Regio Lotto. Tutti costoro son Regj Magistrati; tutti hanno giurisdizione dal Re comunicata, ed i Goadjutori del Fisco delle rispettive loro Corti o sono dal Re eletti, o dagli stessi Magistrati per commissione del Re. La ragione dunque è incongruentissima, non essendo la Deputazione un Regio Magistrato, nè avendole il Re comunicata tal facoltà: ed io aggiungo in oltre, che se fosse tale, non potrebbe più ingerirsi negli affari de' Donativi. Il mandato di procura, che si fa nelle Persone dei Deputati resterebbe in tal caso rivotato, ed estinto; poichè per la legge, che si dice parlamentaria, è vietata in tali affari l'ingerenza de' Regj Ministri, e Magistrati Fiscali: divieto, che con orrore ho letto d'esserli nel Parlamento dell'anno 1624. esteso fino alla Persona del Re, e lasciando dell'intutto liberamente l'amministrazione alli Deputati del Regno, senzachè S. M. si potesse ingerire in essa, il Regno potria prorogarsi, il suddetto donativo.

Si

Si ricordi V. E. di quel volume, che si stampò dalla Deputazione sotto lo specioso titolo di *ordinazioni, e regolamenti della Deputazione del Regno di Sicilia*, di cui V. E. nel principio, che venne al governo di questo Regno, providamente proibì la pubblicazione. Quivi appunto tra le tante belle cose che vi si leggono, veggonsi reimprese le di sopra arredate parole (a).

Ma si dice, che gli affari, che nella Deputazione si trattano, sono d'interesse del Fisco. Chi può negare tal verità? Da questo però non siegue, che dal Causidico eletto dai Deputati abbia ad investirli del carattere di Fisco, ma più tosto, che troppo inconsideratamente siasi receduto dallo stabilimento dei Capitoli del Regno, che prescrivono l'intervento dei Ministri Fiscali in tutto ciò, che aveasi a disimpegnare dai Deputati. Bisogna persuadersi, che essi in rapporto al Fisco fan figura, e rappresentano la parte, che ha interessi opposti, e perciò non debbono sciegliere il rappresentante in contrario. Al Fisco dee premere; che l'importo de' donativi si soddisfi con esattezza, e che i Deputati non facciano spese inutili. Tanto vero, che nel 1651. essendosi dimandato, che potesse la Deputazione far le spese, che credea necessarie per ottener le grazie richieste, e la conferma del Parlamento, non le fu dal Re accordato, se non per quella somma, che la Giunta de' Presidenti, e Consultore avesse stimato necessaria (b): dee premergli ancora, che delle somme che il Regno corrisponde, non se ne faccia abuso, ma si eroghino agli usi designati; e per non dilungarmi debbon premergli cento altre cose di positivo interesse, e delle quali ne dovrebbero essere responsabili li stessi Deputati. E tutte queste parti da chi si faranno? Da quel Procuratore, che li stessi

si De-

(a) Fogl. 124.

(b) *Cap. XXXIII. Filip. IV.* „ Y en quanto a la Supplica „ XXXII. en que pretende se dè facultad à la Deputacion, para poder gastar lo necesario, a si en orden a conseguir la confirmacion „ del Parlamento „ como las gracias „ que elpern da mi real munici- „ ficencia: os encargo, y mando les concedeis la dispenscion en la „ cantidad, que con parecer de los Presidentes, y Consultor jurgarcis „ necessaria, y justa para los gastos referidos.

si Deputati si eliggono? E chi ne prenderà cognizione? I Deputati medesimi? Dunque in tal fatta i Deputati rappresenteranno insieme la Parte, ed il carattere di Giudice, di Amministratore, e di Fisco.

Si dice finalmente, che col nome di Fisco il Procuratore della Deputazione veggasi denominato in talune Carte Reali, ed in una recente Prammatica del Regno. Non debbo incaricarmi delle semplici enunciative, che certamente non sono bastevoli a conferire un carattere così interessante; e potrei far uso di tante altre enunciative in contrario: come in fatti nelle di sopra cennate Consulte della Giunta dei Presidenti, e Consultore del 1719. leggo, che si dica *di avere inteso gli Avvocati e Procuratore della medesima*, e non già il Fisco; debbo però manifestarle, che nella sua prima istituzione fu considerato dalla stessa Deputazione per un semplice Procurator di liti. Nel volume delle ordinazioni, che di sopra ho citato, si legge, che nel 1572: la Deputazione avesse date le sue istruzioni al suo Procuratore: e non lo chiama Fisco. Le istruzioni hanno per titolo *ordinazioni sopra l'ufficio di Procuratore della Deputazione del Regno. date al Magnifico Alessandro la Torre (a)*.

Se questa è l'istituzione di un tale impiego, come da un semplice Procuratore di liti, il Causidico della Deputazione può esser divenuto un Fisco?

Se or si ammette una tal metamorfosi, da qui a poco se ne vedrà un'altra. I suoi Avvocati per via di enunciative diverranno Avvocati Fiscali, e l'identità di quelle ragioni, che oggi si adducono, dovrà valere anche per costoro.

Signore Eccellentissimo, il punto presente contiene la Causa del Re. A lui solo compete il Fisco, e si appartiene di eleggere chi lo rappresenti, e ne sostenga la ragione; perchè a lui solo dà Iddio si è dato il sommo impero in questo Regno. Se per lo passato, o per oscuranza, o per qualunque altra cagione di chi avrebbe voluto invigilarvi, si è lasciato correre un disordine; non perciò è da permetterli, che si faccia in appresso; e si faccia a ragion veduta.

Potrà:

[a]. Fol. 298.

CCLXXII

Potrà dunque V. E. umiliare al Re questi miei sentimenti con quella ragione, che la mia debolezza ha potute suggerirle, acciò nel risolverlo, da sua coscienza non sia sorpresa. E facendole offequeiosissimo inchino resto

Di V. E.

Palermo 7. Aprile 1785.



---

# RAPPRESENTANZE

*N E L L A C A U S A*

TRA I CITTADINI DI MOTTA D'AFFERMO,

*E D*

IL PRINCIPE DI TORREMUZZA .

---



## E C C E L L E N Z A

Con suo venerato decreto de' 27. dello scorso mese si è servita di rimettermi due suppliche umiliatele dai Cittadini della Terra di Motta d' Affermo, con incarico di doverla informare col mio parere. Rappresentano in una il torto, che credono di essersi loro fatto dal Tribunale del Concistoro nella Causa del dritto esclusivo de' Trappeti, che in detta Terra si esercita dal di loro Barone, e caratterizzando la sentenza dal Tribunale proferita come piena d' irregolarità, domandano doverli cancellare, e che V. E., senza averne alcuna considerazione, destini altri Giudici indifferenti per l'esame di tal Causa. Nell'altra supplica poi adducono i motivi di sospensione, che hanno contro tutti i Giudici, che intervennero in tal decisione.

Per poterla servire a dovere, essendomi applicato con quella attenzione, che merita affare sì serio, ed avendo inoltre intese in contraddittorio le parti, ho rilevato, che i fatti, che accompagnano la presente controversia, sono i seguenti.

I Cittadini di Motta d' Affermo tempo fa produssero nel Tribunale della G. C. Civile un libello *per via di effetto*, con cui domandarono, che si dichiarasse di non competere al di loro Barone dritto esclusivo da poterli astringere a macinare le proprie olive nel Trappeto Baronale.

Ammessio il libello, il Barone si oppose con l'*articolo*. E' di bene, che sappia V. E., che questa parola, giusta il linguaggio del Foro Siculo, importa l'eccezione, che oppone il reo contro l'Attore, o *perentoria*, che si chiama *dencgazione di Udienza*, o *dilatatoria*, che riguarda il modo di procedere, che qui la chiamano *Dissenso*. Ma conoscendo forse lo stesso Barone, che il documento, su cui poggiavasi, non potea giovargli nè per l'una, nè per l'altra eccezione, per non essere ammissibile nella processura *per la via d'effetto*,

o sia in un giudizio sommario contro di lui intentato , cercò di premuirsi con altro mezzo. In fatti sostiene Egli, che il suo diritto nasca da una Capitolazione dell'anno 1544. , da cui , a suo credere , si scorge , che tutto il Territorio sia di sua pertinenza; e che essendone i Possessori suoi Concessionarj per tenuissima somma , in parte del prezzo delle concessioni abbia ad imputarsi il peso di portar l'olive a' suoi Trappeti, col pagamento di talune prestazioni.

Ma non essendovi di ciò legittimo documento , poichè la Capitolazione, di cui fa uso , è una carta informe , e per convalidarsi ci farebbero bisognate molte prove estrinseche ; così dedusse in un formale libello l'anzidetta pretesa Capitolazione , e dimandò in G.C. , che qualora si fosse deferito alla dimanda de' Cittadini , si dovesse ridurre a giustizia l'importo de' tenui Canoni , che i medesimi gli corrispondono , con averfi riguardo al valore presentaneo delle Terre ; e che su di tal domanda il Tribunale dovesse provvedere *via reconventionis* ( son parole della supplica ) & *omni alio meliori modo* , dato unico breviori termino.

Nell' ammissione di questa supplica pretese , che la proposta riconvenzione simultaneamente si dovesse decidere con l'azione intentata *per via di effetto* dai Cittadini ; ma la G.C. non istimò di aderirvi ; ed a 26. Novembre dell' anno scorso spedì un atto provisionale , con cui prescrisse , che la riconvenzione si dovesse intendere proposta per prorogare la sua giurisdizione , non già per doverli decidere unitamente con la principale petizione.

Contro del riferito atto non si produsse alcun rimedio dal Barone ; anzi cominciò da una via la compilazione di quel termine abbreviato , che a sua richiesta erasi impartito , e dall'altra , per essere abilitato a far uso della pretesa Capitolazione , avanzò un memoriale per via di *vocata parte* , in cui dimandò , che i Cittadini come temerarj litiganti fossero condannati alle spese. In questo giudizio palatino , potendosi presentare qualunque carta , esibì la pretesa Capitolazione : Si opposero i Cittadini alla presentata della medesima , e la G. C. con altro atto provisionale sotto il dì 6. Febraro del corrente anno stabilì , che per la presentazione di tal carta non s'intendesse pregiudicata la scambievole ragion delle parti ,

ti, dovendo rimaner l'esibita carta in quello stato di validità, che potea per sua natura avere pria di presentarsi.

Questo era lo stato delle cose, quando la G. C. con due Giudici aggiunti, uno de' quali fui io, e l'altro il Conservadore D. Saverio de Andrea, proferì la sua sentenza. Decise pria l'articolo; e disse *audiantur, & procedatur pro ut processum fuit*, val quanto dire, escluse non meno la perentoria, che l'eccezion dilatoria proposta dal Barone circa il modo di procedere. Indi sull'effetto de' Cittadini disse *procedant petitiones*; avendo per vero, che dal Barone non esibivasi titolo valido, a convalidare quel dritto esclusivo, che stava esercitando. Rimase tuttavia aperto il giudizio di riconvenzione, per decidersi a tempo opportuno, dopocchè sarebbesi finito di compilare il termine abbreviato, impartito, come di sopra ho detto, ad istanza dello stesso Barone.

Dalla G. C. passò tal causa nel Tribunale del Concistoro; ma qui ebbe diversissimo fato. Credè questo Tribunale di essere incompetente il modo di procedere, con cui i Cittadini avean contestato il giudizio; e perciò, lasciando da parte d'entrar nel merito, determinò unicamente sul *dissenzo*, o sia sulla *dilatoria* opposta dal Barone, con aver detto, *audiantur; & procedatur, datis omnibus legitimis terminis*. Questa appunto è quella decisione, contro di cui tanto hanno esclamato, ed esclamano i Cittadini a voce ed in scritto, ed io non posso far di meno di non dire a V. E.; che hanno molta ragione di farlo. In quanto a me, la ritrovo assurda, e notoriamente nulla, ed ingiusta, sembrandomi di essersi a bella posta studiata la maniera d'involgerli, sotto il pretesto di solennità rituali, in intrichi inestricabili, per non farli mai essere nello stato di fare sperimento di loro ragione.

Primieramente rifletto alla esoleta formola, che si è usata, *procedatur, datis omnibus legitimis terminis*. La medesima è un pezzo, che trovasi sbandita dal foro. Son nove anni da che ho l'onore di star servendo il Re in questo Regno; ho avuta l'occasione d'intervenire, e decidere in tante cause, e non mai l'ho veduta posta in uso.

Uno de' più vecchi, e de' migliori Curiali di questo Foro, mi assicura, che in tutto il corso di sua vita soltanto una volta l'abbia veduta usare quarant'anni addietro. Dopo

si

CCLXXVIII

sì lungo spazio di tempo è questa la seconda volta che si richiama dall'oblio: e si usa tanto *equitativamente* in una Causa di capi di gravame, per dritti proibitivi; ed in cui si contende di quella libertà, che per la persona, e per la propria robba ogni Cittadino dee godere sotto il Patrocinio delle Leggi.

Rifletta V. E. lo stato deplorabile, in cui con tal decisione son ridotti quei Cittadini, i quali, o si acquietano alla medesima, e debbono cominciar da capo a contestare un giudizio tutto nuovo, ed interminabile, per doversi procedere *datis omnibus terminis*; o, abbandonando per ora il merito principale della Causa, debbono, prima d'interloquirne, far rivocare con tre uniformi sentenze di tre diversi Tribunali l'interlocutoria dal Concistoro interposta.

Quando il Magistrato fa decisione, che produce tali effetti, hassi a dire, che impartisce giustizia? o pure, che, sotto la maschera di formalità rituali, voglia opprimerla? Se il Concistoro avesse rievocata la sentenza della G. C., la perdita della Causa principale sarebbe stata ai Cittadini di Motta infinitamente meno sensibile, e gravosa; poicchè, quando avessero ragione nel merito, sarebbero nello stato di poterci con facilità riparare, passando la causa nella G. C. Criminale di C. D.

Tanto è ciò vero, che son pronti a consentire, che la proferita interlocutoria si dovesse intendere come una sentenza definitiva sul merito a prò del Barone, e ad esso loro contraria: ma a Costui non torna conto di aderire a tal proferita, poicchè in questa fatta non rimarrebbero i suoi Contendenti inabilitati da cavillose, eterne, e stomachevoli dilazioni a veder la fine del giudizio.

E' noto a V. E., che l'ignoranza de' Curiali ha nella processura delle cause in questo foro introdotte varie pratiche contrarie al rito stabilito da Alfonso, o almeno dal medesimo non prescritte; tantovero, che, non ha guari, ha dovuto incaricare alla Giunta de' PP. e Consultore un esame generale su tal materia, per potersi eliminare le pratiche perniciose, ed abusive. Forse tra il numero di queste una si è, che nel passaggio, che si fa delle cause dalla G. C. al Concistoro, unitamente al processo, in cui si contiene la decisione

ne sul merito, passino ancora le Parti il processo dell'articolo di *denegazion d'Udienza, e dissenso*.

Non può dubitarsi, che la revisione, che dalla G. C. si fa sul *dissenso* del reo, altro non sia, che una interlocutoria regolatrice del giudizio. Or tutte le interlocutorie di tal natura, sieno verbali, sieno in iscritto non hanno alcun passaggio; dappoichè il Concistoro non è un Giudice di gravame della G. C.; ma unicamente fu istituito per rivedere le *sentenze*, che dalla medesima si emanano sul processo, che trovavasi già preparato, ed istrutto: in difetto dovrebbe darsi il passaggio dell'*ammissione*, o *non ammission* del libello, del *recipiantur Testes*, e di tutti gli altri atti ordinatorj per compiersi un termine giudiziario; atti per li quali, pur anche pria della formazione del Concistoro, non accordavasi revisione, nè anche nella stessa G. C.. Io non sò di esserci legge nel Regno, con cui si prescriba, che possa il Concistoro interloquire sul *dissenso*, ed alterare il modo di procedere, che ha scelto l'attore, e che la G. C. ha autorizzato con la sua interlocutoria; anzi leggo il contrario presso il Commentatore del rito Mario Muta, il quale sul Capitolo 99. n. 28. fol. 138. dice *si esset interlocutum per Judicem super supplicatione, vel scripturis dissensus: procedatur &c.: hoc transit in rem judicatam*, ed aggiunge, che questo era il sentimento de' dotti Siciliani, *ut volunt doctissimi Siculi*.

Nè bisogna equivocare, con dir forse, che pria l'articolo preferibilmente si decidea, e se per tre conformi non passava in giudicato, non entravasi nel merito. Su di ciò è da riflettersi, che l'articolo non contiene il solo *dissenso*, ma anche la *Perentoria*, o sia la *denegazion d'udienza*: forse questa, e non quello dava l'occasione al passaggio: e pure per questa, a tenore dell'espressa, e letterale disposizione del Capitolo 138. del rito di Alfonso, non potea indistintamente aver luogo in tutti i casi: *Item quod a sententiis latis a M. C. super exceptionibus seu informationibus oppositis ad impediendum litis ingressum, ne dum non potest appellari, verum etiam neque supplicari, quoties via agendi aperitur: si vero praecluditur, possit tantum processus per eadem acta revideri ad petitionem utriusque partis*. Se a tenore della recata legge non si dee accordar richiamo, quando la G. C. non men buona l'eccezion *perentoria* proposta

posta dal reo, molto più non si dee accordare, quando ha deciso contro il medesimo la *dilatatoria*, o sia il *dissenso*, sul modo di procedere.

Fingasi non pertanto, che non fosse abusivo il passaggio del *dissenso* dalla G.C. al Concistoro, e che questo Tribunale avesse potuto legittimamente riesaminarlo. Con tutto ciò dovea riflettere, che ne' giudizi la qualità della processura dipende dall'indole dell'azione, che si produce dall'Attore: se questa non poggiasi su fatti complicati, e difficili, che per verificarsi han bisogno di prove, e se dipende dell'esame unicamente del dritto, la processura esser deve sommaria; non ostante, che il reo per fondare le sue eccezioni abbia forse di bisogno dei termini di una contestazione ordinaria. Si applichi questa massima al caso presente. L'azione intentata dai Cittadini di Motta e' semplicissima, perchè fondata su quella libertà, che Iddio, la natura, e le leggi accordano ai Cittadini, di far uso della propria roba. Quindi non presentando ai Giudici, se non che un esame di puro dritto, *se potesse il Barone, ciò non ostante, obbligarli a macinare le proprie olive ne' Trapperi del Feudo, e riscuoterne quelle tali prestazioni a cui attualmente li obbliga*, non devesi altrimenti esaminare, se non che sommariamente, o sia *visione scripturarum*, come avea la G.C. determinato: e sarebbe indecorosa cosa il dirsi, che il Concistoro avesse così deciso, avendo riguardo all'indole della proposta eccezion Baronale. Se ciò potesse aver luogo, non ci resterebbero più azioni sommarie nel Mondo.

Quanto più rifletto sulla decisione del Concistoro, tanto più la trovo assurda. E' come nò, se si sceglie di essere stato il Barone molto più moderato nel dedurre, e nel sostenere il suo preteso dritto, di quello sia stato il Magistrato nel farglielo buono?

E' vero, che sul principio dissentì nel modo di procedere: ma non lo fece ad altro fine, che per aver maniera di convalidare quella carta informe di Capitolazione, che dicea di essersi ritrovata nell'Archivio della Città di Mistretta. La storia de' fatti occorsi in questa causa, che di sopra le ho rapportati, ad evidenza dimostrano tal verità. Conobbe egli ed i suoi Difensori, che l'indole dell'azione intentata da' Cit-

adi;



adini era *summaria*, da conoscersi sommariamente, e che nulla avea che sperare, fondandosi sull'opposto *dissenso*, nell'*articolo*, per non essere legittima la carta su cui appoggiavasi; nè lusingandosi d'incontrare ne' Giudici tanta condiscendenza, quanta ha avuta la sorte di ritrovarne nel Concistoro, perciò dedusse formalmente quel libello di riconvenzione, che di sopra ho menzionato; libello, che implicitamente, e col fatto contiene il ricesso dal *dissenso*, qualunque protesta in contrario avesse potuto manifestar con le parole. Ed è tanto vero, che, dopo la proposta riconvenzione, col fatto ricede dal *dissenso*, che espressamente pretese di doverli questa; dopo compilato il termine, unitamente decidere coll'azione; e dalla G. C. si dovè interporre un atto provvisorio in contrario. Fingasi, che un tale atto non andasse a dovere, e che la riconvenzione avesse *parato ostacolo* alla proposta azione, come dal Barone pretendesi, e che questi due giudizi si dovessero simultaneamente decidere; non perciò il Concistoro, trasnaturando l'indole dell'azione dai Cittadini intentata, e oltrepassando il giudizio, e le dimande fatte dal reo, da *summaria*, che era la causa, dovea farla diventare *ordinaria*; ma più tosto in tal caso dovea aspettare l'esito del giudizio della riconvenzione, per poi deciderlo unitamente con l'intentata azione. In questo modo, se non con giustizia, almeno con decoro avrebbe deciso.

E ciò è poco, quando si riflette, che la ragione del Barone contro de' Cittadini era la stessa, tanto quando la dedusse nel libello di riconvenzione in G.C., quanto quando ne fece uso nel Concistoro, nell'*articolo* del *dissenso*. Perchè dunque nella G. C. egli stesso dimandò ed ottenne un termine abbreviato, e nel Concistoro poi, non ostante la sua domanda, si è deciso *procedatur datis legitimis terminis*? è facilissima la spiegazione di questo enigma.

In G. C. dovea premere al Barone la sollecita compilazione del termine, perchè premevagli, che unitamente si fosse decisa l'azione, e la sua riconvenzione.

Nel Concistoro all'incontro, decidendosi il *dissenso* a suo favore, dovea aver premura in contrario, cioè, che il termine non si arrivasse mai a compilare, acciò mai potessero i Cittadini fare esperimento della loro ragione nella causa

principale. E questa è la maniera propria da rendersi con imparzialità giustizia da' Magistrati? O pure, dispensando favori, aderire, per quel che torna conto a farsi, ad una delle parti? Nè giova il dire, che non poteasi dal Concistoro fare altrimenti, poicchè non avendo il *modo dispensativo*, che unicamente alla G. C. si appartiene, non potea abbreviare i termini. Senza entrare in altro, e tediare V. E. con lunga diceria in questa arida materia di formalità giudiziarie, per dimostrarle l'insufficienza della fredda, insipidissima scusa, che si arrega, gioverà unicamente riflettere, che il Concistoro, senza usare la solita formola di cui si valse, potea, aderendo al *dissenso*, usarne un'altra, col dire *audiantur*, & *procedatur juxta naturam cause*. In questa maniera nello stesso tempo, che avrebbe salvato la sua scrupolossissima delicatezza, avrebbe posto i Cittadini nello stato d'implorare, ed ottenere per mezzo di *provista di Regalia* dalla G. C. quella abbreviazion di termine, che nel giudizio di riconvenzione erasi contra di loro accordata al Barone.

Fin'ora ho considerata l'irregolarità dell'interlocutoria dal Concistoro interposta, con quei mezzi, e con quei termini, co' quali potrebbesi esaminare tal punto di ordine giudiziario tra due litiganti posti in sito Orizontale, e la di cui diversa condizione non desse vantaggio all'uno sopra dell'altro, come addiviene in tutti i giudizj, che si fanno tra privati, del mio, e del tuo; ma il caso presente è tutt' altro, trattandosi di un gravame, che il Suddito dice d'inferirglisi dal suo Superiore, o abusando, o esercitando una giurisdizione, che non abbia.

Questo, e non altro è il giusto punto di veduta della presente controversia, e di tutte quelle, che riguardano l'esercizio de' dritti esclusivi, che si esercitano dai Baroni. Concistoro in tal caso fanno uso della giurisdizione, ed impero onde è che procedono *jure magistratus*.

Chiarissimo argomento ci somministran di ciò i Banni; che promulgano, le pene, che comminano, ed infliggono, il sequestro della Robba, e delle Persone de' Controventori, e cose simili, che non altrimenti possono fare, se non per mezzo della giurisdizione, che han nelle mani.

Come

Come mostruosa cosa farebbe il sentirsi, se taluno, proponendo gravame in G. C. contro la disposizione di un Giudice Pretoriano, o di altra Corte inferiore, per riconoscere se il Ricorrente sia stato, o no gravato dal Giudice, o dalla Corte, si dicesse *procedatur, datis omnibus legitimis terminis*; così dee esserlo nel caso presente, non essendoci alcuna differenza tra l'uno, e l'altro.

Il Barone in tai rincontri haSSI a considerare, come il Magistrato inferiore, e come il Giustiziere locale: Quindi di quel che fa, si propone il gravame privatamente alla Gran Corte, che è il Magistrato superiore, e rappresenta il Gran Giustiziere del Regno, ed in conseguenza il Giudice di Gravame di tutti i Magistrati inferiori.

La pretesa Capitulazione, di cui fa uso in questo giudizio il Marchese della Motta, maggiormente conferma il mio assunto. In quella si contengono gli stabilimenti Civili, ed economici riguardanti il buon ordine, e governo di quei Cittadini. Può caratterizzarsi per un corpo di statuti fatti solo con l'autorità Baronale, che veggonsi concepiti in quella stessa forma con cui son disposti i Capitoli del Regno, precedendo la dimanda de' Cittadini per via di supplica, e la grazia, che il Barone accorda con la parola *placet*. E finalmente ci si veggono prescritte varie pene.

L'impartizione del termine in questa sorta di Cause è una novità, che non solo disordina l'economia de' giudizi, ma metterebbe in mano degli Oppressori un arma, da non poterli mai abbattere.

Se si apre la strada, che quelli che si gravano, debbano per mezzo di una processura ordinaria sperimentare la loro ragione, resteranno in eterno vittime della prepotenza. Ricordo a V. E. quel, che tempo fa stabilissi dal Tribunale del Patrimonio col mio intervento nella Causa de' Cittadini di Regalbuto col Principe della Pantellaria, non ostante, che molto ben differenti e vantaggiose pe' l'Barone fossero le circostanze di quella Causa; pure, perchè trattavasi di Capi di Gravame, non si aderì alle sue istanze, di doversi procedere col modo ordinario; avendosi per vero, com'è verissimo, che tal modo non è adattabile all'indole di questi giudizi.

Restami di farle parola dell' altro ricorso de' Cittadini di Motta, in cui allegano per sospetti tutt' i Giudici, che han votato nella di loro causa; ma di quel, che asseriscono contro quattro de' medesimi, non ne arrecano alcun documento, onde non istimo d'incaricarmene. Non è così per lo quinto, che è il Giudice Mondello. Due sono i motivi della sospizione, che contro di lui si adducono. Primo: di essere Avvocato del Principe di Torremuzza, o sia del Marchese della Motta. In comprova del fatto producono una sentenza interposta dal Mondello a' 17. Marzo 1776. come Giudice della Corte superiore della di lui Terra di Capizzi. Da ciò ne deducono, che, dandosi dai Baroni tai giudicature ai di loro Avvocati, per talè debbasi considerare il Mondello; postocchè il Principe lo elesse per Giudice. Io però considero, che questo non forma una prova, ma una semplice presunzione; ed ageiungo, che anche se ci fosse valido documento della proposta avvocaria, pure a nulla potrebbe giovare a' ricorrenti, essendo già elasso il termine di giorni quaranta, fra il quale poteano sperimentare tal ragione a tenore del *Paragrafo 9.* della *Prammatica* del 1772.

Il secondo: che fin dal suo principio in questa causa abbia agito il Procurator Causidico D. Vincenzo Mondello, frater germano del Giudice, ed insieme il Genero di detto D. Vincenzo, il Figlio, ed il Nipote.

In comprova di ciò esibiscono sei attestati, che contestano, che il Causidico Mondello abbia agito a prò del Marchese nella causa, non solo quando trattossi in G. C., ma anche pubblicamente nel Concistoro, ed aggiungono detti Cittadini di esser la cosa *notoria*, e palese a tutto il Foro.

Nel contraddittorio tenutosi avanti di me, le Parti siccome negarono l'avocazia propria del Giudice, così ingenuamente confessarono, che il Mondello era unico Procurator Causidico del Marchese, ed interveniva prestando la sua opera nella presente causa.

Essendo così, il capo di ricusa ha quella sussistenza, che gli dà l'espresse, e litterale stabilimento del §. *ultimo* dell' anzidetta *Prammatica*, in cui si legge: *Finalmente per togliere un altro abuso, ed inconveniente, si rinnova l' antica legge, e si vuole, che debbasi inviolabilmente osservare, che li parenti di*

di primo, secondo, e terzo grado de jure Civili per consanguinità, e di primo, e secondo grado de jure Civili per affinità non possono in verun conto accettare nuove clientele per comparire da Avvocati, e Procuratori, o altro, innanti del Ministro loro Congiunto, ed Affine, tanto ne rispettivi Tribunali; quanto in casa; e rispetto alle clientele antiche prima del tempo dell'elezione di tal Ministro, sia questo sospeso, e debba astenersi d'intervenire, e votare nelle cause, per le quali fosse Avvocato, o altro, alcun suo Congiunto, o Affine come sopra.

Il tenore di queste parole non dà campo a poter cavillare, col dire, che forse sia prescritta l'azione, come ho cennato di divenire pe' l' capo dell' avvocazia propria del Giudice. Grandissima è la differenza tra l'uno, e l'altro caso, e differentissima è la disposizione della Prammatica; nè quel che sta disposto per uno, può appropriarsi all'altro. Dalle parole di sopra espresse vede V. E., che ove i parenti del Giudice fino ad un certo grado sieno intervenuti nella causa, debbasi il Giudice astenere. A buon conto la Prammatica in tal caso gli abdica la giurisdizione a poter decidere, con sospendercela.

Quando, ciò non ostante, il Giudice interviene, e decide, *committit in legem*, tuttocchè le parti trascurino di fare tale opposizione; nè la di loro oscitanza può comunicargli quella potestà, che la legge gli ha tolta.

Signor Eccellentissimo, generalmente nel Foro circa l'Avvocazia de' Congiunti de' Giudici, o palese, o auricularia, si vive con poca delicatezza, ed io con infinito scandalo ho inteso dire da taluno, che detta Prammatica non siasi mai osservata; ed in compruova si è giunto all'impudenza di allegare qualche decisione in contrario, fatta poco tempo dopo della sua promulgazione. La Prammatica si fece per espresso ordine del Re Nostro Signore, e si fece appunto per togliere quegli abusi, che con rincrescimento veggio nuovamente introdotti nel Foro. Qualunque esempio, che possa addursi contro l'espressa legge, non fa altra autorità, se non che quella di contestare una criminosa corruttela.

Poste le cose, che ho considerato finora, debbo umiliarle il mio sentimento, di quello stimerei proprio doverli da V. E. in questo rincontro ordinare.

Pri-

Primieramente stimo necessario, che V. E., usando del solito suo zelo, inculchi la più esatta e rigorosa osservanza della arrecata Prammatica de' 15. Maggio 1772., sotto la pena della sospensione dell' Impiego a quei Giudici, che oseranno di controvvenire ad una legge di disciplina cotanto salutare, e dal Re prescritta, per togliere quella corruttela, che in oggi sembra di aver nuovamente inondato il Foro.

Secondo: considerandosi da me l' interlocutoria dal Concistoro interposta, come notoriamente nulla, irregolare, assurda, ingiusta, e che sovverte nello Stato l' Economia de' Giudizi, credo esser necessario in questo caso, di darvi un prontuario riparo con un colpo di autorità superiore, come è quella di V. E., che ne potrebbe ordinare la cancellazione, surrogando altri Giudici nell' istesso Tribunale, per esaminare, e decidere tal causa; e nell' istesso tempo darne parte al Re, per riceverne la Sovrana approvazione.

Terzo: quando non creda appigliarsi a tale espediente, potrebbe rimettere alla G. G. Criminale di C. D. tutte e due le suppliche de' Cittadini, con l' incarico non solo di esaminare, e decidere sulle nullità, che si propongono contro la riferita interlocutoria, ma anche su quel merito della causa, che si è dal Concistoro tralasciato di decidere; a qual fine si dovesse trasmettere in detta G. G. non solo l' articolo, ma anche l' effetto, per contemporaneamente esaminare, e decidere il tutto in termini di giustizia.

Ciò unicamente dipende dal suo arbitrio, e coscienza; nè manca esempio di essersi fatto taluna volta; anzi dall' interclusi documenti dalle parti esibiti, e specialmente dal segnato con lettera ( G ) si scorge, di essersi ciò praticato per mezzo di *provista di regalia*, sotto la formola *Speſtabiles Judices M. R. C. S. Criminalis sine Judices super omnibus*. Se dunque per mezzo di una *ſinta relazione* potrebbe la G. C. ciò decretare, molto più potrà V. E. ordinarlo, dopo di aver presa piena cognizione delle circostanze, che accompagnano tal causa.

Quarto finalmente: qualunque delle due proposte sia la risoluzione, che V. E. stimerà di prendere in questo caso particolare, per ovviare a consimili sconcerti, che potranno in

in appresso accadere, stimo, che V. E. debba stabilire due punti per modo di regola nella disciplina rituale, in cui per l'ignoranza di taluni Curiali molto si difetta; l'uno, quali sieno le interlocutorie della G. C., che possano dal Concistoro rivedersi, e se tra le medesime si possano annoverare quelle, che sono preparatorie del giudizio, e riguardano il modo di procedere, o l'istruzione del processo: l'altro, che la processura ordinaria non possa adattarsi a quei capi di gravame, che i Cittadini credono loro inferirsi dai Baroni, mercè l'abuso della giurisdizione: ma, con l'occasione, che già trovasi V. E. di aver generalmente commesso alla Giunta de' PP. e Consultore la forma dell'uso pratico del Foro, e norma del Rito, potrebbe con ispecialità incaricarla, che in tale occasione formi anche le due indicate regole.

E facendole &c.

Di V. E. Palermo 11. Luglio 1788.

Eccellentissimo Signor Vicerè

*Devotiss. Obligatiss. Serv. Ossequiosiss.*  
Saverio Simonetti.

## E C C E L L E N Z A

**S**i è servita V. E. di rimettermi due Rappresentanze, l'una dell'intero Tribunale del Concistoro, l'altra del solo Giudice Mondello, con impormi in nome del Re, di dire quel che mi si offerisce per le ulteriori Sovrane risoluzioni. La prima è una ultronca, e (per non dire impertinente) una ardita declamazione contro le *providenze* date dal Governo, per la irregolare sentenza dall'istesso Tribunale ultimamente emanata nella Causa del dritto esclusivo de' Trappeti, che il Principe di Torremuzza esercita nella Terra di Motta d'Afermo: *providenze* che di già han meritata la Sovrana approvazione, e di già si sono eseguite, con essersi trasmessi gli atti nella G. C. Criminale di CC. DD., che sta procedendo in detta Causa. La seconda contiene l'apologia, che fa il Giudice Mondello della sua condotta, di non essersi astenuto d'intervenire, e votare in detta Causa, tutt'ochè suo Fratello fosse il Procuratore Causidico, che aggiva a prò del Principe.

In disimpegno dell'incarico datomi comincio dalla prima; ed è inutile che le ripeta, quanto mi trovo di aver detto nella mia Rappresentanza, che dovei fare al Vicerè per tale affare. La medesima non solo è passata sotto gli occhi di V. E., ma l'ha fatta anche presente al Re. Qui basta solo di riflettere, che i fatti in quella rapportati, che da me si appurarono, avendo intese in contraddittorio le parti, sono veri; tantochè dal Concistoro non si pongono in altercazione, come non si alterca delle conseguenze, e degli effetti, che produrrebbe l'interposta sentenza, quando se le fosse dato un corso ordinario, ed il Vicerè non avesse pensato *providamente*, e per una via regolare ad ovviarci: val quanto dire, che i Cittadini di Motta per porsi in istato di fare sperimento di loro ragione, o avrebbon dovuto istituire da capo un giudizio ordinario, con tutti quei termini, proroghe, e di-



dilazioni, che lo rendono interminabile; o pure sarebbero costretti sostenere tanti Giudizj in diversi Tribunali, finchè potesse riuscir loro di far rinvocare la sentenza del Concistoro con tre sentenze uniformi; dopo dichè poi sarebbero stati abilitati a fare sperimento di loro ragione nel merito della Causa principale, i di cui atti infraditanto avrebbero dovuti rimaner inceppati nel Tribunale del Concistoro.

Questa per appunto si è l'intrapresa del Tribunale, ed è l'oggetto dell'anzidetta sua declamazione. Per confutarla farebbe anche inutile di molto distondermi: poche riflessioni basterebbero a dimostrarne l'insufficienza, l'irragionevolezza, l'esorbitanza: ma perchè le massime, di cui si vale, sono non solo erronee, ma degradanti della libertà de' Cittadini, in danno dello Stato, non posso far di meno di non distondermi alquanto nell'esaminarle.

Ciò premesso, vengo all'esame de' mezzi, di cui il Tribunale si vale, per riuscire nell'assunto. Si comincia nella Rappresentanza dalla prima origine del Concistoro, e si consagrano due intiere pagine, per dimostrare, che possa rivedere le *interlocutorie* proferite dalla G. C. sulle eccezioni *perentorie*. Sembrami, che in ciò inutilmente siasi il Tribunale incomodato: tal punto, che non si è posto in disputa, è estraneo del caso presente. La decisione, che ha fatta in questa Causa, ed ora cade in esame, riguarda il solo modo di procedere; questo forma soltanto una eccezione *dilatatoria*, non mai un eccezione *perentoria*.

Si passa in detta Rappresentanza a dimostrare colle leggi del Regno, e particolarmente colla Prammatica di Filippo II., che il Concistoro possa rivedere le sentenze, le *interlocutorie*, gl'incidenti, e gli emergenti decisi dalla G. C.: Ma ne anche questo scioglie la controversia. Potea generalmente il Concistoro rivedere dette cose; ma fra di queste son comprese quelle specie d'*interlocutorie*, incidenti, ed emergenti, che riguardano il modo di procedere? Se anche queste si comprendessero, perchè l'*interlocutorie*, che riguardano l'ammissione del libello, e gli atti ordinatorj della processura non soggiacciono al riesame del Concistoro? Qual è la differenza, che corre trà l'*interlocutoria*, che riguarda l'ammissione del Libello, e quella, che ammette il modo di procedere

dere? Sia però come si voglia: qualunque dubbio, che fu di ciò possa esserci, il Vicerè l'ha rimesso alla Giunta de' PP., e Consultore, per istabilirsi per via di regola nella disciplina rituale, quali siano le interlocutorie della G. C. che possano dal Concistoro rivedersi, e se tra le medesime si possano annoverare quelle, che sono preparatorie del Giudizio, e riguardano il modo di procedere, e l'istruzione del processo. La Giunta dunque, in tempo, che dovrà disimpegnare questo incarico, non mancherà di entrare nell'esame di tutto ciò, che per tal punto ha nella Rappresentanza o bene, o male il Concistoro esposto. Dopo di essersi ragionato della facoltà del Tribunale, s'entra a discorrere del merito, e dandosi nella Rappresentanza carico di quanto feci considerare al Vicerè, cioè, che nell'esercizio de' dritti privativi i Baroni fanno uso della Giurisdizione, e perciò che ne' capi di gravami, che da Vassalli su tal materia si deducono, non hansi a procedere con dazioni di termini; si assume, che il gravame abbia soltanto luogo nelle processure civili, o criminali; che ne' capi di gravame, che deduconsi da Vassalli contro de' Baroni, debba procedersi ordinariamente, e colla dazione de' termini, ove il gravame sia di fatto, e non già di dritto: che i dritti privativi si esercitano dai Baroni come Privati, non già come Magistrati: che tali dritti in sostanza altro non siano, che tante servitù prediali: che i Banni soglionsi pubblicare per contestare la proibizione, onde seguendo l'acquiescenza, possa poi risultarne una libera prescrizione: che tali Banni non siansi prodotti nella Causa presente: che la Capitolazione, su cui poggiasi il Barone in questa Causa, non debba prendersi per uno *Statuta*: che l'essere concepita colla supplica de' Cittadini, e colla risposta del Barone, in tuono legislativo di *placet*, debba riferirsi più tosto *al gusto del secolo*, per dinotare la preminenza e dignità, che dal Vassallo distingue il Barone: che esercitandosi da Baroni la privativa de' Trappeti, come Privati, e non *jure magistratus*, i rimedj che competono sono quelli *ordinarij petitorj*, e *possessorj*: che i Vassalli gravati possono proporre una querela di spoglio, possono anche implorare un rimedio straordinario dal Superiore, *ut Domini oppressionem, & sevitiã reprimant*: che il Magistrato in questo caso spedisce le sue inibitorie al Barone;

*sebe-*

*Se bene debba farlo con somma circospezione, e precedente cognizione di causa.*

Raccogliendo tutte queste idee, passano i Giudici del Concistoro a conchiudere così. I Mottesi, essi dicono, non hanno domandato alcuno di questi rimedj: essi hanno solamente intentata una *azione negatoria*, per liberarsi dalla *servitù*. Per poter aver quì luogo il modo di procedere *visione scripturarum* era d'uopo, che vi concorressero gli estremi necessarij. Il primo estremo si era, l'essere il Barone ed i Vassalli concordi ne' fatti; giacchè per non darsi luogo a questo modo di procedere, anche a fronte di un pubblico strumento, che contesta il dritto dell'attore, basta che il reo allega di avere rilevanti eccezioni in fatto, ed in dritto.

Per poter aver luogo, sieguono a dire i Giudici del Concistoro, il modo di procedere *visione scripturarum*, sarebbe stato quì necessario, che i Cittadini avessero contestata la loro libertà con una pubblica scrittura; e che il Barone non si fosse opposto; ma i detti Cittadini dicevansi liberi colle sole parole, senza produrre alcun publico istrumento, giustificante la loro libertà. Il Barone allegava molte eccezioni, e produceva fin anche una Capitolazione, di cui, perchè pretendevansi apogrifa, volea contestarne la verità. Non poteva dunque in questa Causa ammetterli altra processura, che quella ordinaria colla dazione di tutti li legittimi termini.

A me sembra, che i Giudici del Concistoro sianfi a bella posta studiati di raccogliere, e formare un ramaglietto delle massime le più erronee, che l'ignoranza, l'adulazione, ed il privato interesse di taluni ha potuto ideare, per distruggere i dritti di proprietà, e la libertà civile degli abitatori de' luoghi infeudati, per sempre più involverli tra lacci inestricabili a prò de' loro Baroni. E se possono condonarsi all'inesperienza, ed imperizia de' Giudici, che debbo supporre d'aver distesa la Rappresentanza; mi fa stupore il vedere, che venghino accompagnate anche dell'autorevole firma del Presidente, che co' suoi lumi non volgari avrebbe dovuto instruirli, ed illuminarli.

E' un grossolano errore il dire, che i gravami abbiano soltanto luogo ove ci sia processura o Criminale, o Civile. Questi rimedj han luogo non solo in qualunque decreto, ma in qualunque passo, ed in qualunque atto, siaci o

nò processura, in cui si fa uso di giurisdizione, ed impero: e bisogna rinunziare al senso comune per dire, che i Baroni, i quali hanno inerente la qualità di Magistrato, quando costringono i Vassalli a far qualche cosa *con coercizioni reali, o personali*, come addiviene a chi non porta le olive al Trappeto, il grano al Molino, e cose simili, non facciano uso della giurisdizione, ma usino del dritto de' privati. Non piaccia a Dio, che si desse luogo a questa Teorica Concistoriale: Colla medesima resterebbe garentita qualunque oppressione, purchè non ci fosse processura; ad eccezion della quale, i Vassalli proponendo capi di gravame contro del loro Barone, non potrebbero sperimentare loro ragione, se non per mezzo di un giudizio ordinario.

Nè so capire a qual fine si smaltisca dal Concistoro la massima, che il rimedio del gravame può aver luogo quando l'eccesso del Magistrato riguarda il *dritto*, non già quando riguarda il *fatto*, dovendosi sempre in questo caso istituire un giudizio ordinario, colla dazione di tutti i legittimi termini. Nulla ciò ha che fare colla causa di Motta, in cui non si controverte del *fatto*, cioè a dire, che il Barone astringa i Cittadini a portar le loro olive al Trappeto Baronale, ed esigga per molitura alcune tali prestazioni. La contesa riguarda solamente il dritto se *jure, vel injuria* ciò dal Barone si faccia. Forse il Tribunale l'avrà smaltita per diffondere i suoi lumi, e dar la norma al Governo, ed a' Magistrati Supremi del come debbono condursi in tutte le cause consimili. S'egli è così, sarebbe da desiderarsi, che il Concistoro avesse un pò definito quali siano i gravami di dritto, e quali di fatto. Non sarebbe cosa così facile a far tal definizione, come con facilità dal Tribunale se n'è smaltita la distinzione, sull'autorità del solo *Giurba*, il quale per altro dice soltanto, che debbono prodursi i testimonj, e non già, che debba procedersi con modo ordinario, e con dazione di termini. Tra l'una, e l'altra cosa è molto ben grande la differenza che ci corre; ma torno a ripetere: qual'è la definizione del gravame di *fatto*? Nè *Giurba*, nè il Concistoro la spiega. Se mai intendessero, che quando in tali materie dal Barone si nega il *fatto*, cioè a dire, che non esigge la tal prestazione, che non obbliga i Cittadini a portare il grano ai Molini, le oli-

olive ai Trappeti Baronali &c., allora cessi il rimedio del gravame, nè ci sia occasione di esaminarlo, come non si esaminano tutte quelle contese nelle quali la parte cede alla lite: In questo caso il fatto può cadere in esame per due oggetti; o perchè si voglia ripetere dal Barone quel che per lo passato ha riscosso, o perchè di fatto esercita quel che in giudizio ha negato, e nega d'esercitare. E' inutile di esaminare qui quale in tai casi debba essere il modo di procedere, perchè qualunque sia, non ha che fare col punto, che si chiama in controversia.

I dritti esclusivi in tal materia sono dal Tribunale caratterizzati per servitù prediali. Qui anche mi pare che si difetta moltissimo nel definire i termini, di cui si fa uso. Le servitù prediali, ed i dritti proibitivi han quel rapporto, ed analogia tra di loro, che ha la Luna con i granchi. Non si dà in legge servitù, la quale consista *in faciendo*. Tutte le servitù consistono nel non fare, o nel soffrire che altri faccia: *Servitutum* (ecco la definizione che ce ne dà la legge) *non ea natura est, ut aliquid faciat quis, veluti ut viridarium tollat, aut ameniorem prospectum præstet, aut in hoc, ut in suo pingat; sed ut patiatur, aut non faciat aliquid (a).*

Or il dritto proibitivo de' Trappeti costringe i Cittadini a portar le proprie olive ai Trappeti del Feudo; ed obbligandoli così a far una certa cosa, non può, in conseguenza, caratterizzarsi per una servitù prediale.

In oltre non può darsi servitù prediale senza la esistenza di due predj, cioè del *dominante*, e del *serviente* (b). Posto ciò, ancorchè nel dritto proibitivo si voglia concedere, che ci sia il fondo *dominante*, e per tale vogliasi considerare il Trappeto, sempre manca il *serviente*, poicchè il dritto si esercita sulle olive, le quali, dopochè son raccolte, e trovansi separate dal suolo, non possono più considerarsi come parte di un fondo *serviente*. Se tal dritto importasse una servitù prediale acquistata coll'uso, non sarebbe esercitabile per quelle olive raccolte dagli alberi novellamente piantati, che pria ne son-

(a) L. 15. ff. de serv.

Voet in Pand. in tit. Com. pred. Urb. & rust.

(b) §. Ideo Inst. de servis. pred. rust.

Voet. tit. de servis. num. 20.

fondi non esistevano , per essere addetti ad altra cultura ; nè per quelle olive , che un Cittadino , che non ha proprio fondo , compra da un altro ; tanto più quando le compra fuori del territorio della sua patria .

Nell' intero corpo del gius civile non si parla mai di tali dritti totalmente incogniti a' Romani , e che dopo il decorso di più secoli s' introdussero dal sistema feudale : Come dunque è possibile di poterli regolare colle massime del medesimo ? Quando si tratta di dover taluno far qualche cosa , non si chiama servitù , ma obbligazione (a) ; onde l' esame in questa materia deve essere il vedere , se chi l' impone abbia dritto di farlo .

La proposizione d' esser servitù prediale i dritti esclusivi , nell' istesso tempo che è erronea , ed illegale , è molto pernicioso per gli effetti , che produrrebbe ; dapoicchè potrebbe acquistarsi coll' esercizio , e pazienza di un solo decennio , essendo questo il tempo che il gius comune stabilisce a poterli prescrivere le servitù .

Una tale nuova specie di ideata servitù consisterebbe come ho cennato *in faciendo* , ed in conseguenza verrebbe a degradare non solo la proprietà de' beni , ma anche la libertà personale de' Cittadini (b) . Ciò non può asserirsi senza violare i dritti più sacri , e senza usurpare quelle ragioni di dominio , che nel nostro Regno con espressa Costituzione son riservate unicamente al Sovrano : *Nos qui sumus* ( son parole dell' Imperadore Federico II. ) *Domini personarum , absque nostræ Serenitatis assensu , personam servitiis perpetuis , aut conditionibus nolumus obligari* (c) .

Quel che siegue a leggerli nella Rappresentanza rispetto ai banni , che soglionfi in tal materia promulgare dai Baroni , è troppo incongruente . Impegnato il Concistoro a sostenere , che nell' esercizio de' dritti esclusivi il Barone non *utiur jure Magistratus* , volendo superar l' ostacolo che fa alla sua intrapresa l' emanazione de' banni , dice , che questi si promul-

(a) *L. 15. ff. de servit.*

(b) *Pocer. de regal.*

(c) *Costit. quia frequenter.*

mulgano per contestare la proibizione ; onde poi , seguita l'acquiescenza , possa risultarne la prescrizione .

S'egli è così . i banni dunque proibiscono ; ed è questa cosa esercibile dal Privato ? Chi usa del dritto de' Privati , e non esercita giurisdizione , promulga banni , commina pena ? Qui mi sembra chiaro , che quello che dal Concistoro si adduce , pruova il contrario del suo assunto .

Tralascio di esaminare , se la proibizione , che in tal fatta si esercita , sia produttiva della prescrizione , e se debba dirsi acquiescenza de' Vassalli , o pure ubbidienza , quando non si richiamano in contrario . Con molta franchezza ciò dal Concistoro si smaltisce , come un principio certo ; ma non so se possa reggere tale assioma . Chi ubbidisce all' Editto fa che il Superiore prescriva a favor suo , quando sia Giudice , e Parte ? Questo punto , che riguarda il merito , nulla ha che far qui , ove si stà solo esaminando l'ordine .

La pretesa Capitolazione , sù cui poggiasi in questa causa il Principe di Torremuzza , tuttocchè sia un corpo di statuti , e di regolamenti Civili , ed economici , stabiliti precedente supplica de' Cittadini , e decretazione del Barone sù di ciaschedun capo della medesima , il Tribunale la caratterizza per transazione , e la maniera con cui è scritta l'attribuisce al *gusto del secolo* . Forse avrebbe detto meglio , *alla barbarie de' tempi* , e vuole , che la maniera tenuta fosse un effetto della *dignità , e preeminenza che dal Vassallo distingue il Barone* .

Sarei curioso di sapere , qual mai sia questa dignità , e preeminenza . Sò che un tempo i Baroni poteansi considerare come i capi Militari delle loro Popolazioni ; ma son secoli , che ciò più non si avvera : Divennero indi anche Magistrati Civili , e col tempo l' ufficio reso trasmissibile a successori passò in Signoria : dunque la *preeminenza e dignità* , che a sentimento del Concistoro li distingue da' Vassalli , in altro non consiste , se non che nella qualità che hanno inerente di *Magistrati locali* , senza la quale si hanno a considerare come qualunque altro Cittadino . In tali atti sempre si verifica , che vaglion si di detta qualità ; quindi sempre ha luogo il rimedio del gravame , quando in danno de' Cittadini se ne faccia abuso .

E'

E' cosa degna della riflessione di V. E. il vedere, che nell'atto istesso che il Tribunale assume, che l'esercizio de' dritti esclusivi abbiati a considerate come operazioni ed atti tra Privati, e che competano i soliti rimedj ordinarij, ed anche straordinarij, potendo i Vassalli ricorrere a Superiori, ed implorare *ut Domini savitiam, & oppressionem reprimant*, soggiunge in questo caso, che il Superiore implorato debba spedire le inibitorie *con molta cautela, e circospezione, e con precedente cognizione di causa*. Una tal digressione nulla ha che fare nella causa di Torremuzza coi Cittadini di Motta, e non ha rapporto alcuno colla giustificazione, che i Giudici intendon di fare della sentenza da essi loro proferita: altro oggetto dunque non han potuto avere, che il dare, non senza manifesta impertinenza, un avvertimento al Governo, ed ai Magistrati Supremi della circospezione che hanno da tenere, quando i Vassalli ricorrono, e producono lagnanze contro le oppressioni de' loro Baroni.

Non già perchè i Vassalli possono valersi de' rimedj possessorj, o straordinarij, se mai a tempo opportuno non se ne vagliano, non si ha a dire, che non sono più in istato di proporre il gravame, e che la loro azione cambia natura, in maniera tale, che diventa *ordinaria*, con doverli procedere colla dazione di tutti i termini.

Se fosse così, passato il bimestre, nel quale secondo la polizia di Sicilia può sperimentarsi la querela di spoglio, ed elasso il decennio, in cui si possono sperimentare i rimedj possessorj in tutte le cause di simile natura, si dovrebbe impartire termine ordinario. A me sembra, che in tutto il discorso, che si fa dal Concistoro su di tal punto, si faccia giocare un equivoco, e si confonda la diversa indole, e natura dell'azione, col modo di procedere. L' avere i Cittadini di Motta dedotto, che non possa il di loro Barone astringerli a molire le loro olive nel Trappeto del Feudo, è vero che non sia proporre una querela di spoglio *de' recenti*, nè far uso de' rimedj possessorj; ma non perciò sarà un azione da non potersi *per via d' effetto* sperimentare, come si fece in *G. C.*, e come sempre in consimili azioni si è praticato.

Nè vale il dire, che, per non darsi luogo a tal modo di procedere, basti che il reo opponga di aver molte eccezioni

ni



ni in *dritto*, ed in *fatto*. Ciò farebbe lo stesso, che abolirsi il modo di procedere *visione scripturarum*, ed in tal fatta tutti i Giudizj diverrebbero ordinarij, ed interminabili.

Non senza scandalo poi ho letta la proposizione, che si avanza, di non poterli ammettere in questa causa altra processura, se non quella ordinaria, *dapoichè i Cittadini non giustificavano la loro libertà con una pubblica scrittura*. Come può ascoltarli questo linguaggio in bocca di un Magistrato senza raccapricciarsi? E come può ascoltarli senza ridere, quando, per giustificare la sua proposizione, finge, che i *Mottes* ricorrevano *alla libertà dell' Uomo nello stato di natura?* Dove à appreso, che l' Uomo, che *nello stato di società* non nasce servo, deve far pruova di quella libertà Civile, che gli accorda la protezione delle leggi per la propria persona, e per li propri beni? Non debbo abusarmi della sofferenza di V. E., come certamente farei, se volessi diffondermi ad impugnare queste evidenti incongruenze, che farebbono scandalo, se si sentissero in bocca, non dico già del Magistrato, ma delle stesse parti interessate.

La Capitolazione, su cui in tal causa il Barone si poggia, non è già un istrumento, o una carta solenne registrata negli atti di pubblico Notaro, e che se gli fosse soltanto opposto di essere apografa; ma è una semplice carta privata, ed informe, la quale, al dir de' Cittadini, porta in fronte marche visibili di machinazione.

Ora la ben lunga tiritera del Concistoro sul modo di procedere *per via d' effetto*, o sia *visione scripturarum*, che egli à stimato di escludere in questa causa, analizandosi, si riduce a tre principj: 1. che basti che il reo opponga all' attore di avere dell' eccezioni, 2. che i *Mottes* non giustificano la loro libertà con pubblica scrittura, e 3. finalmente, che il Barone allega una carta, di cui colle pruove vuol sostenere la verità. Con questi tre principj appunto verrebbe ad alzarsi una barriera per non potere più i Cittadini de' luoghi infeudati reclamare contro qualunque dritto oppressivo, che a di lor danno dal proprio Barone si esercitasse; rimanendo scoraggiati dalla necessità di contestare una ordinaria interminabile lite: *dapoichè* chi farà quel reo, che, chiamato in giudizio, non allegherà ad arte una qualche eccezione di *dritto*,

e di fatto? Quai saranno quei Cittadini, che potranno contestare la loro libertà civile con pubbliche scritture? E quale sarà mai quel Barone, che da oggi innanzi non alleggerà qualche carta, e la necessità che abbia di convalidarla?

Dopo di avere il Concistoro stabiliti gli anzidetti Dogmi, che non poteansi escogitare migliori in favore dell'oppressione, passa alla giustificazione della formola, di cui si valse nella sua interlocutoria: *procedatur, datis omnibus legitimis terminis*. Trà l'altro che da me si considerò nella mia rappresentanza fatta al Vicerè si fu, che questa, anche ne' Giudizj di natura *ordinarij*, fosse una formola etioleta, e sbandita dall'uso del Foro. Il primo argomento, che si adduce in contrario, si è, che in tutte le cause, nelle quali l'attore sceglie il modo di procedere *visione scripturarum*, il reo oppone l'articolo del *dissenso*, sostenendo doverli procedere *datis omnibus legitimis terminis*. Dunque si deduce, che tal formola non sia stata dal Foro sbandita. Mi rincresce non poco il vedere, che un Magistrato ragioni in tal fatta. La questione non è sul disuso della formola nel libellare, ma sul disuso nel decidere: e si dee vedere, non già se nell'articolo abbia bene, o male libellato il Curiale di Torremuzza, ma se bene, o male siasi deciso dal Concistoro.

Si allegano indi tre esempj di decisioni fatte con detta formola. Dopo tutte le ricerche, il non poterne allegare altri che soli tre fra la calca innumerabile di cause, che si son decise, ben dimostra il disuso di tal formola; ma sarebbe desiderabile, che in vece di allegarli, si fossero rapportati: perchè certamente non se ne troverebbe alcuno adattabile al caso presente. In uno degli esempj, che si cita, ci decise un Ministro, che oggi trovasi in Napoli servendo il Re, e mi assicura, di esserli usata per una certa convenienza, in luogo di dirsi *non audiat*.

Sia come si voglia, in Sicilia non si è mai inteso, che nelle cause di capi di gravami, che si propongono da Vassalli per dritti esclusivi, che si esercitano da loro Baroni, siasi ordinato di procedersi, *datis omnibus terminis*. La gloria di tal novità era riservata unicamente ai Giudici della Sede attuale del Concistoro.

Veggio, che maravigliansi di aver io detto, che le formali-

malità giudiziarie non sono per lo più, che mezzi di opprimere la giustizia, ed involupparla: quindi si passa a fare l'elogio delle formalità rituali. Senza l'ajuto di molte cognizioni, che per lo più si fanno desiderare nella gente unicamente ad detta al Foro, non poteasi certamente esaminare, e considerare a dovere la mia proposizione.

Le formalità sono ben necessarie nell'amministrazione della giustizia: ma il numero, e la lunghezza dee misurarsi dall'importanza dell'esame, che assi a fare, e dal tempo necessario per mettere insieme tutte le pruove, che verificano il fatto litigioso. Senza questa circospezione l'uso delle formalità giudiziarie diviene pernicioso; poicchè la lunghezza del processo, la difficoltà di osservarle, e l'eccesso delle spese, son tante remore, che inabilitano il Cittadino ad ottenere quella giustizia, che gli compete.

La mancanza di proporzione, nell'uso pratico di tali formalità, è solito nascere dall'abitudine, in cui erano i Giuristi di rispettare insieme ed imitare le disposizioni del dritto Canonico, e delle leggi Romane; senza avvertire, che in Roma per ajutare l'ignoranza, e la mancanza di applicazione del Popolo, che era il Giudice, furono inventate le azioni, prima sorgente di quella folla di follennità introdotte sulla giurisprudenza. Ne' tempi posteriori d'oscurità, e d'ignoranza, l'interesse della Gerarchia indusse il Clero ad involuppare le leggi di tenebre, con riempirne l'esecuzione di difficoltà, lo scioglimento delle quali, per essere in mano degli Ecclesiastici, li rendea arbitri della fortuna de' Cittadini; ma dopochè i lumi della filosofia si sparsero da per tutto, con molto buon senso cominciòsene a far uso *proporzionato* alla necessità, all'indole, e alle circostanze delle cause.

Passano indi i Giudici del Concistoro a considerare, che ne' giudizi ordinarij non possa il loro Tribunale, nè qualunque altro Magistrato ordinario usare altra formola, che quella del *procedatur, datis omnibus legitimis terminis*, e che sia effetto della dispensa, che fa il Principe *per via di regulia* il dritto, *procedatur, dato unico breviori termino, o dato uno, vel pluribus terminis, arbitrio Tribunalis*. Soggiungono, che tra la formola *procedatur datis omnibus terminis*, e quella *procedatur juxta naturam cause* non vi sia alcuna differenza. Conchiudono

CCC

quindi , che la disputa per cui si è fatto tanto rumore , si riduca a semplici parole .

E' facile a concepirsi l' equivoco , che contiene un tal ragionamento , supponendosi per certo il seguente principio : che per trattarsi tra Torremuzza ed i Mottesi di una servitù prediale , e di una revindicatoria di libertà , la causa dovesse spedirsi con un giudizio ordinario . Questo appunto è quello che se gli nega ; e di sopra hò dimostrato , che la privativa de' Trappeti non possa mai caratterizzarsi per una servitù prediale , e che sia una esorbitanza il procedersi in tali cause *con modo ordinario* non mai usato . Fingasi pur tutta volta , che si trattasse di un giudizio di sua natura *ordinario* ; pure non avrebbe luogo quel che dice il Concistoro : e colla formola usata hà aggiunto esorbitanza ad esorbitanza .

Quantunque il rito nella processura ordinaria abbia prescritta la dazione di certi designati termini , la consuetudine del Foro ne à regolato tuttavia il numero , e la lunghezza , in proporzione del bisogno , e delle circostanze delle cause . Questa consuetudine può dirsi autorizzata da quella prammatica di Filippo II. , in cui si stabilì , doverli in tutte le cause procedere *de plano , & facti veritate inspecta* . Queste parole appunto importano il doverli nelle cause ammettere soltanto quei termini , che il fatto , e la necessità faranno per richiedere .

In vigore di tale legge , e di una tale consuetudine può qualunque Magistrato regolare in Sicilia , a misura delle circostanze , la dazione de' *termini* , restringendone il numero , ed abbreviandone la durata .

E' vero , che questa abbreviazione suole ivi farsi dal Principe a relazione finta del Tribunale della G. G. , con una provvista , che chiamasi *di regalia* : ma ciò avviene , perchè si considera una via più lunga , e dispendiosa quella d' implorare il Magistrato con un libello , per dovere formalmente decidersi in giustizia la qualità de' *termini* . Non perchè però soglia frattanto per questo motivo implorarsi l' autorità del Principe , è vietato il ricorrersi a quella del Magistrato ; o può dirsi , che manchi a Costui , dovendo decidere l' affare in giustizia , la facoltà di abbreviare il numero de' *termini* .

Esso à l' obbligo anzi di farlo , quando è stato implorato , quando il dritto dell' attore lo richiede , quando le circostanze

ze

ze della causa l'efiggono . Ed è tanto vero quel che dico, che in questa istessa causa la G. C. , quando impartì il termine abbreviato sulla riconvenzione del Barone , non fece uso della *regalia* per mezzo della finta relazione al Principe , ma si valse unicamente della potestà ordinaria .

Nè anche si avvera, che tra questa formola di procedersi *dozis omnibus terminis*, e quella di procedersi *juxta naturam cause* non vi sia alcuna differenza . Il procedersi *giusta la natura della causa* importa, che debbano ammettersi tanti *termini*, quanti la necessità, ed il bisogno delle cause ne richiedono .

Passano poi i Giudici colla loro rappresentanza a giustificare la regolarità nell'aver deciso l'articolo , malgrado il ricorso, che ne avea fatto il Principe di Torremuzza col nuovo libello prodotto in G. C. , *dato unico breviori termino*, e di aver deciso il detto articolo , malgrado che , se avessero aspettato l'esito di questo nuovo giudizio pendente in G. C. , vi avrebbero trovate le pruove, che desideravano, di tutte l'eccezioni del reo .

A tal fine dicono, che il nuovo libello prodotto nel Tribunale della G. C. per la riduzione de' censi a giustizia, conteneva una azione diversa, ed era in oltre condizionale; avvertendosi, cioè a dire, la perdita della causa principale riguardante la privativa . e che era premunito delle proteste del principe di Torremuzza, di non sentire mai recedere dall'articolo proposto; e perciò, che non possa dirsi d'avervi receduto .

Aggiungono di più, di non avere aspettato l'esito del nuovo giudizio pendente in G. C. , perchè manca nel Foro di Sicilia una tal formola di decidere, *expectetur exitus*, come suol praticarsi nel Foro di Napoli . Credono anche di poter attaccare la G. C. , dicendo, che se la giustizia portava, che questi due giudizi si dovessero unire, perchè dunque li divisè? perchè decise soltanto la causa della privativa, lasciando pendente quella della riduzione de' censi? Con ciò, conchiudono, di non doverli loro imputare una mancanza, di cui è ugualmente colpevole il Tribunale della G. C.

La fallacia di una tale giustificazione è evidentissima . Benchè il nuovo libello prodotto in G. C. da Torremuzza contenesse un'azione apparentemente diversa; la sostanza della cosa

cosa però, e il mezzo di conchiudere, erano pur tuttavia i medesimi.

Pretendeva in fatti la riduzione de' cenfi, perchè presupponevasi, che la privativa de' Trappeti si fosse esercitata come parte di cenfo? L'esame da farsi in questo giudizio era dunque lo stesso che doveasi fare nel primo, non potendosi mai decidere la riduzione del cenfo, senza esaminarsi, se il dritto proibitivo si fosse esercitato in luogo del cenfo, e perciò *legittimamente*, ed in vigore di una qualche convenzione.

Se l'esame da farsi in questo secondo giudizio era quello stesso, che doveasi fare nel primo; ecco che con avere il Principe di Torremuzza agito, *dato unico breviori termino*, venne, malgrado la protesta in contrario manifestata colle parole, venne a fare coi fatti un *recesso* dall'articolo, dichiarando di non avere più bisogno, per contestare le sue eccezioni, di tutti li legittimi termini; ma che era contento, che si fosse agito, *dato unico breviori termino*.

Di un tal *recesso* ce ne somministra un argomento più chiaro l'istanza fatta dal Principe di Torremuzza, di dovere il secondo giudizio decidersi simultaneamente col primo. Con questa istanza venne il Principe di Torremuzza a dichiarare, che il secondo giudizio non erasi da lui fatto, che per poter meglio contestare i titoli, co' quali esercitava la privativa de' Trappeti. In questo stato di cose risulta sempre quella conseguenza, che io feci riflettere al Vicerè nella mia rappresentanza: il reo, cioè a dire, protesta di non aver bisogno per contestare le sue eccezioni che di un solo brevissimo termine, ed il Tribunale del Concistoro decide di doverli a lui dare tutti i legittimi termini.

Non fa molto onore al Concistoro il dire, di non avere aspettato l'esito del giudizio pendente in G. C., per non avere il Foro questa formola di decidere *expectetur exitus*. L'amministrazione della giustizia dipende dall'uso, e dal costume di una formola? Quando l'uso del Foro non la somministra, non possono i Magistrati crearla a misura, ed a seconda de' sentimenti, che vogliono esprimere colla loro decisione? Se manca nel Foro Siculo la formola usata in Napoli *expectetur exitus &c.*: non ci è l'uso dell'interlocutorie verbali, poste le quali, altro non aveano a fare i Giudici, se non che dire,  
che

che il processo (valendomi dell'espressione volgare che veggio rapportarsi nella stessa loro rappresentanza) si tenesse *toto posse*, finchè non fosse passato in Concistoro a rivedersi, già deciso, il giudizio che pendea in G. C.? E' poi inettissima cosa il dire, che, posto l'obbligo di aspettarsi l'esito del secondo giudizio, anche la G. C. abbia fatto male a decidere la sola causa del dritto proibitivo, lasciando pendente la riconvenzione.

L'obbligo di aspettare l'esito del secondo giudizio deve intendersi *relativo*, non già *assoluto*. Aveva quest'obbligo quel Tribunale, il quale persuadevasi, che la capitolazione prodotta da Torremuzza potesse esser vera, e che le prove, che da costui esibivansi, potessero essere efficaci: non l'avea assatto però quel Giudice, il quale avesse considerata la capitolazione per una carta informe e machinata, da non poter mai venir contestata da qualunque prova.

Posta una tale distinzione, ecco come si compone ogni cosa. Io non debbo esaminare qui, se in ciò la G. C. avesse opinato bene; ma debbo dire, che è ben grande la differenza, che corre tra la decisione dell'uno, e dell'altro Tribunale. Ancorchè voglia fingersi, che la G. C. avesse opinato male, pure la sua decisione, tuttochè in tal caso fosse ingiusta, farebbe regolare. Tutto l'opposto si avvera nella decisione del Concistoro. Se mai avesse opinato bene, pure la sua decisione non lascia di essere irregolarissima, perchè non dovea far altro, se non che aspettare l'esito di quel giudizio, e non decidere *ultra petita* dell'istesso reo, e non involuppare gli attori in intrighi inestrigabili, e non guastare l'economia generale di tal sorte di giudizi, con indurre la perniciosissima novità di sottoporre a tutti li *termini* un capo di gravame proposto dai Cittadini contro del loro Principe, per l'esercizio del dritto esclusivo de' Trappeti; dopochè il Barone stesso col fatto era riceduto dal *dissenso* opposto sul primo incominciare della causa.

Da quanto fin'ora ho considerato, ben discerne V.E., che la presente causa (la quale nella rappresentanza del Concistoro si è infinitamente involupata con tante sviante cose ammassate da mano avvezza solo a rivoltare indici, per rinvenire dottrine e casi, per farne uso all'opportunità) può ridursi a termini semplicissimi. I dritti esclusivi, senza espressa concessione del

del Sovrano, non sono da Baroni esercibili: questa massima (che che abbia potuto dire qualunque Giurista, e specialmente quelli della scuola di Germania, che in tal materia per lo più an guasto il palato) presso di noi è innegabile per la celebre Prammatica dell'Imperatore Carlo V. La stessa Prammatica, oltre dell'espressa concessione, ammette in ragione di titolo la consuetudine legitimamente prescritta, che dai Giurisperiti del Regno si è intesa giustamente per quella Consuetudine, che si fosse prescritta pria del tempo della Prammatica. E' vero, che questa legge si emanò per il Regno di Napoli, ma è legge stabilita da quel Sovrano, che contemporaneamente dominava la Sicilia, ed in conseguenza la sua autorità nella Sicilia valer dee molto più di qualunque opinione di Dottore, e di qualunque decisione di Tribunale. In oltre, una tal legge può dirsi d'essersi anche nel Regno di Sicilia ricevuta dall'uso, e di aver sempre mai i Tribunali dal medesimo presa la norma nel decidere simili controversie.

Ed io aggiungo di più: Quando i Tribunali di Sicilia nel decidere si regolano colla medesima, è il massimo de' favori che possono fare ai Baroni; dapoichè, se non ci fosse tale stabilimento di Carlo V., non sò se in questa materia potrebbe aver luogo la prescrizione; questa che i Dottori chiamano *presidium iniquitatis*. Tralle molte cose che potrebbero obiettare in contrario, forse la potissima farebbe il dire, che per dritto Civile la prescrizione può supplire gli atti privati, ma non mai ciò ch'è di *pubblica ragione*.

Se il solo Sovrano può imporre peso sulla roba, e sull' persona de' Cittadini, e lo fa, quando ci concorra la pubblica causa; ne viene per indubitata conseguenza, che tal facoltà non è prescrivibile da alcun Privato.

Il Principe di Torremuzza per la difesa della sua causa non ha ricorso ad espressa Sovrana concessione, che confessa di non avere, nè a consuetudine legitimamente prescritta pria del tempo della Prammatica, di cui non ha esibito alcun documento; ma poggia la sua difesa su di una carta, che chiama *capitolazione*, da cui crede di ricavarfi, che tutto il territorio sia suo, che tutti i possessori de' fondi sian suoi Concessionarij, che tenuissime sian le annue prestazioni, e che le prestazioni sian tenui per lo più che anno i Concessionarij



di portar le olive nel suo Trappeto . Replicano i Cittadini due cose: che dalla carta non si ricava quel che il Barone assume; e che la carta sia informe, e machinata. L'istesso Torremuzza, che conobbe la debolezza della sua carta, da non poterne far uso in un giudizio *per via d'effetto*, la dedusse con un giudizio separato di riconvenzione, *dato unico breviori termino*, in cui domandò, che, quando non dovesse esercitar la privativa, si dovesse ridurre a giustizia l'importo de' cenfi.

L'esposizione semplice di questo fatto fa vedere, quanto strane siano le cose, che ha dedotte nella Rappresentanza il Concistoro, per sostenere la sua irregolarissima decisione: ma se abbia deciso bene, o male, il Vicerè l'ha rimesso alla cognizione della G. C. di CC. DD. . Dunque di che si lagna? Certamente non potesi usare maggior moderazione di questa. Si lagna forse, che abbia costituito Giudice detta G. C. di tutta la causa, e obbligato il Concistoro a trasmettere alla medesima non solo *l'articolo*, che ha deciso, ma anche *l'effetto* della causa principale, che, non avendo ancor deciso, non dovea trasmettere? E' verissimo che il corso ordinario delle cause tale appunto sarebbe; ma le circostanze della presente causa son tali, che avean bisogno di providenza straordinaria; perchè lasciandosi camminare per lo corso ordinario, avrebbe portati tutti quei sconcerti, che considerai nella Rappresentanza fatta al Vicerè, e che di sopra ho cennato.

La sentenza sembra fatta a bella posta, acciò restassero gli Attori dal corso appunto ordinario della causa inabilitati a proseguire il giudizio. Pria di proferirsi, se ne era per la Città sparsa la notizia, e si dicea il perchè farebbesi così deciso; cioè, per porsi generalmente un argine alle consimili controversie: si additava ancora di chi fosse il pensiero, e tutto era pervenuto alle orecchie del Governo, che *col fatto* vide avverate le notizie precorse.

A ciò aggiunsero i Cittadini di Motta il Ricorso, in cui dedussero una manifesta nullità, per averci deciso un Giudice, nell'atto che il Fratello era il Procuratore Causidico del Barone. Or tutte queste cose indussero il Vicerè a dispensare al corso ordinario: dispensa, che non noce al Reo, se gli si appartiene giustizia, perchè gli farà dalla G. C. Criminale im-

partita; e giova agli Attori, se anno colla decisione ricevuto un torto, perchè toglie la concertata maniera di eternare la loro causa, ed il cattivo esempio che si è cercato di dare per tutte le cause di consimil natura.

La facoltà dispensativa nella persona del Vicerè, non mi pare, che si possa mettere in disputa; tantochè nella Rappresentanza del Concistoro non la veggio impugnata, né veggio che si risponda agli esempi che da me si allegano. S'egli è così, non potea farne miglior uso, che in questo caso, per ovviare a così grave sconcerto. Posso più, non mi pare, che ci sia motivo da doverci recedere dalle disposizioni dal Vicerè date, previo un maturo esame, le quali non solo anno meritata la Sovrana approvazione, ma si sono eseguite, stando già in tal causa procedendo la G. C. Criminale di C. C. DD., a cui si sono anche destinati i Giudici aggiunti. Stimo bensì degni di seria riprensione i Giudici del Concistoro, per le massime perniciose, ed erronee, colle quali an lavorata la loro Rappresentanza; tanto più che della medesima si è fatta gran pompa, e si è portata per Palermo in trionfo da coloro, a quali, per lo coeguale interesse, molto gioverebbe, che prendesse voga l'enormità di tali massime non solo ingiuste, ma sommamente nocive al bene del Pubblico, ed all'economia dell'intero Stato, e favorevoli all'interesse di pochi.

Vengo ora a darmi carico della Rappresentanza del Giudice Mondello: e circa della medesima molto poco debbo dire. S'impegna egli a giustificare la sua condotta di non essersi astenuto di votare in detta Causa, tuttochè il Fratello fosse il Procuratore Generale Causidico del Principe di Torremuzza. La sua intrapresa incontra l'ostacolo della letterale disposizione della Prammatica del 1772. promulgata per espresso ordine di S. M. Il Conservadore D. Saverio d'Andrea, a cui dal Vicerè si commise di esaminarla, ne dimostra l'insufficienza nella sua Relazione, che anche V. E. mi ha rimessa: ed io alle sagge, e legali sue riflessioni nulla ho da poterci aggiungere, se non che solo; che se mai si desse retta a quel che dal Mondello si rappresenta, si dovrebbe ammettere, che in taluni casi possa una delle parti litiganti legalmente prezzolare il Giudice; ed ecco il come: Quello, che a titolo di patrocínio si corrisponde al Figlio, al Fratello, al Nipote, si dà indi-

indirettamente all'istesso Giudice, specialmente quando il Figlio, il Fratello, il Nipote sono suoi commensali, e li sostenta.

Nel caso occorso, la controvenzione non solo alla mente, ma alla chiara lettera della Prammatica, a me sembra manifesta; quindi potrà il Giudice Mondello esser degno di compatimento, e di scusa, se vi ha controvenuto *per errore*, o più tosto per quella corrutela che in tal materia ci era nel Foro; ma non già di approvazione, di cui non mai è meritevole chi controviene alla legge. E facendole umilissimo inchino mi dico,

Di V. E.

Napoli li 17. Settembre 1788.

Eccellentissimo Signor Marchese de Marco;  
 Segretario di Stato di Grazia e Giustizia.

*Devotiss. Obligatiss. Serv. Ossequiosiss.*  
 Saverio Simonetti.

---

**B I G L I E T T O V I C E R E G I O .**

I Singoli di Motta d'Affermo colle annesso due suppliche chiedono, che si dichiarì nulla, per li motivi che adducono, l'Interlocutoria proferita dal Tribunale del Concistoro nella causa col Barone per la libertà de' Trappeti. Io le passo a V. S. insieme colli documenti, perchè non solo esaminì, e decida sulle nullità che si propongono contro la riferita Interlocutoria, ma anche su quel merito della causa, che si è dal Concistoro tralasciato di decidere; a qual fine disponga, che si trasmetta a lei non meno l'articolo, ma altresì l'effetto; onde possa contemporaneamente esaminare e decidere il tutto in termini di Giustizia. E nostro Signore la felicitì. Palermo 16. Luglio, 1788.

*Il Principe di Caramanico*

*Al Tribunale della R. G. C. Criminale di C. C. D. D.*

---

**B I G L I E T T O V I C E R E G I O .**

Informato Io, che il Giudice del Concistoro D. Gaetano Mondello non si è astenuto d'intervenire, e votare in una causa, che in quel Tribunale si è agitata tra il Principe di Torremuzza, e li suoi Vassalli di Motta d'Affermo, malgrado, che il di lui Fratello D. Vincenzo Mondello fusse Procuratore del detto Principe, siccome in termini espressi prescrive la Prammatica de' 15. Maggio 1772., ho da una parte determinato di risparmiare al detto Giudice Mondello quelle mortificazioni, e quelle pene, di cui si è reso meritevole, e di dare un simile esempio a tutti l'altri Magistrati, che per simili corrottele sono inciampati in somiglievoli falli, e dall'altra ho risoluto d'incaricare, come fo, V. S., perchè colla maggiore sollecitudine disponga un atto Vicereggio *in vim ragnaticæ*, con cui s'inculchi l'osservanza la più esatta della

la Prammatica del 1772.; la quale in tutte le sue parti deve essere pienamente osservata, sotto pena della sospensione dell'impiego a quei Giudici, che oseranno di controvenire ad una legge di disciplina cotanto salutare, e dal Re prescritta, per togliere quella corruttela, che in oggi sembra di aver nuovamente inondato il Foro. E nostro Signore la felicità. Palermo 16. Luglio 1788.

*Il Principe di Caramanico,*

*Al Sagro Consiglio.*

**B I G L I E T T O V I C E R E G I O .**

Convenendo, che per modo di regola generale si stabiliscano due punti nella disciplina rituale, in cui per l'ignoranza di taluni Curiali molto si difetta: cioè, l'uno quali sieno l'Interlocutorie della G. C., che possano dal Concistoro rivedersi, e se tra le medesime si possano annoverare quelle, che sono preparatorie del giudizio, e riguardano il modo di procedere, e l'istruzione del processo; e l'altro, che la processura ordinaria non possa adattarsi a quei capi di gravame, che i Cittadini credono loro inferirsi da' Baroni, mercè l'abuso della giurisdizione: siccome trovasi da me generalmente commessa a V. S. con Biglietto de' 9. dello scorso Marzo la riforma dell'uso pratico del Foro a norma del rito, così con ispezialità le incarico, perchè in tale occasione formi anche le due indicate regole. E nostro Signore la felicità. Palermo 16. Luglio 1788.

*Il Principe di Caramanico,*

*Alla Giunta de' PP. e Consultore.*

RE

---

REGALE DISPACCIO.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

Rimane il Re informato, CON APPROVAZIONE, delle disposizioni date da V. E., a Consulta del Consultore Simonetti, in seguito de' Ricorsi de' Cittadini di Motta d' Affermo contro la Sentenza del Concistoro, per la causa che anno quel Barone Principe di Torremuzza circa la pretesa privata de' Trappeti; ed attende S. M. il riscontro dell' effetto delle medesime, per quel che riguarda i punti generali; e di Legislazione. Napoli 23. Agosto 1788.

*Carlo de Marco.*

*Al Signor Vicerè di Sicilia.*

---

REGALE DISPACCIO.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

Su de' Ricorsi del Principe di Torremuzza, il quale relativamente alla causa della privata de' Trappeti, che ha coi Naturali di Motta d' Affermo suo feudo, unendo, alle doglianze per quello che erasi da V. E. disposto a Consulta del Consultore Simonetti circa il merito della Causa, la sospesione di esso Simonetti, che disse avere allegata a V. E. Avendo S. M. voluto sentire esso Marchesè Simonetti, e rilevato dalla sua Rappresentanza, che le cose esposte, e afferite in detto Ricorso per niun verso potevano infrangere le disposizioni date da V. E., mi ha comandato la M. S. di riscrivergli, che rimane informata, CON APPROVAZIONE della condotta tenuta in tale pendenza; e di passarne, come esiegua l' avviso a V. E. Napoli 4. Ottobre 1788.

*Carlo de Marco.*

*Al Signor Vicerè di Sicilia.*

RE-

~~Il Vicerè di Sicilia, ecc.~~  
 R. E. G. A. L. E. D. I. S. P. A. C. C. I. O.  
 ECCELLENTISSIMO SIGNORE

Prevedendo i Cittadini di Ficarra la certa perdita della loro causa, che anno col Barone circa la pretesa privativa de' Trappeti, qual' ora debba passare al Tribunale del Concistoro, dopochè l'anno vinta nella G. C., attesa i motivi, e gli argomenti che an fatti presenti a S. M. coll'ingionto Ricorso, an domandato, o di surrogarsi altritanti Ministri agli attuali Giudici del Concistoro, escluso dal giudicare in tal causa il Presidente Ardizzone, o almenò di destinarsi quattro Aggiunti al medesimo Tribunale. In vista S. M. mi ha comandato di rimettere tal Ricorso a V. E., acciocchè tenendo presenti le providenze da lei date nella causa di Torremuzza, e DA S. M. APPROVATE, dia su le domande de' Ricorrenti gli ordini opportuni per lo accerto della giustizia, e bisognando Superior providenza riferisca col suo parere. Napoli 15. Novembre 1788.

Carlo de Marco,

Al Signor Vicerè di Sicilia.

R. E. G. A. L. E. D. I. S. P. A. C. C. I. O.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

Per la causa della privativa de' Trappeti, che il Principe di Torremuzza intende esercitare su de' Cittadini di Motta d'Affermo suo Feudo, trattatafi la medesima, dopo la G. C. Civile, dal Tribunale del Concistoro, il medesimo, senza entrar nel merito, decidendo su la dilatoria opposta dal Barone, decretò, che si sentissero, e si procedesse, dati tutti li legittimi termini. Dolutisi altamente al Vicerè i Cittadini di tal Sentenza, dicendone l'ingiustizia, e che l'involgeva in un litigio

**iggio interminabile ; fu dal Vicerè incaricato il Consultore Simonetti d'informare col suo parere . Avendo Simonetti così eseguito , con rilevare l'irregolarità della Sentenza, il danno , che ne proveniva a' Ricorrenti Cittadini , e con proporre al Vicerè le provvidenze , che in tal caso conveniva di darli , specialmente quella di rimettersi alla G. C. Criminale di Cause Delegate i Ricorsi de' Cittadini, acciocchè esaminasse, e decidesse tanto la nullità di detta Interlocutoria, quanto il merito della Causa, il Vicerè si uniformò a quanto si propose da Simonetti, e spedì gli ordini corrispondenti a ciascuno de' proposti espedienti, ed avendolo rappresentato a S.M., Sua Maestà gli scrisse sotto i 23. del passato Agosto di rimanere informata delle disposizioni date in tal causa, **CON APROVAZIONE**; e che attendeva il riscontro dell' effetto delle medesime, per quel che riguardava i punti generali , e di legislazione . Rimessa poi dal Vicerè a S.M. una lunga Rappresentanza del Concistoro in sostegno del suo decreto, ed altra del Giudice Mondello in sua giustificazione di aver votato nella Causa; non ostante che il Fratello fosse Avvocato del Principe di Torremuzza; S.M. mi comandò di rimettere tali Rappresentanze al Marchese Simonetti, acciocchè dicesse ciò che gli si offerisse su di esse, per le ulteriori Sovrane risoluzioni. In adempimento di tal Sovrano comando il Marchese Simonetti fece la sua Rappresentanza, la quale essendosi da me proposta a S.M. insieme con quella del Concistoro, e del Giudice Mondello, e co' reciproci Ricorsi delle parti, ha la M.S. risoluto, ed ordinato, che (tenendo presente la sua Sovrana risoluzione de' 23. del passato Agosto, colla quale **APPROVO'** le provvidenze date dal Vicerè alla G. C. ed alla Giunta de' Presidenti, e Consultore ), il Vicerè solleciti l'esecuzione di quanto ai detti Magistrati ha incaricato, e ne dia il riscontro per la Sovrana intelligenza, ed approvazione; ed intanto, **NON OSTANTE LA SUA REALE APROVAZIONE** della delegazione data alla G. C. Criminale di Cause Delegate anco della Causa principale vertente tra' prefati Cittadini di Motta d'Afermo, ed il Principe di Torremuzza, vuole, che codesta Giunta colli Aggiunti Presidente Peccheneda, Consiglier Bigogni, e Fiscale Vivenzio esamini tal punto, ed esamini altresì la Rappresentanza del Concistoro in sostegno del suo decreto**



creto, tenendo presente la Rimostranza del Consulter Simonetti Mi ha finalmente comandato S. M. di rescrivere al Vicerè, che faccia sentire al Giudice Mondello, che la M. S. vuole osservata la legge, ed al Principe di Torremuzza, che il Consulter Simonetti non ha per la seconda volta votato in tal Causa, ma in virtù della sua carica consultato Palazzo il primo Novembre 1788.

*Eccellentissimo Signore:*

*Carlo de Marcò.*

*Signor Marchese di Regalmici.*

### REGALE DISPACCIO.

Convocata per la prima volta la Giunta Delegata dal Re per gli affari di Scilla, viene la stessa Giunta con Consulta de' 23. dello scorso a dare conto della Relazione fattavi dall'Avvocato Fiscale D. Ferdinando di Leon di tutti i fogli, ch' eran pressp di Lui, delle provvidenze date dal Tribunale della Camera, e delle sue istanze fiscali; e quindi ad esporre gli appuntamenti fatti dalla Giunta su ciascuna di esse, dicendo in primo luogo di aver determinato, che il foglio de' 68. capi esibito dal Procuratore de' Scillitani si rimetta con tutta riserva al Giudice Brancia, già destinato dalla M. S. a prender su di essi giudiziaria informazione, lasciandosi al di lui arbitrio l'elezione del Subalterno, e che gli si portino gli atti dell' Uditore Utilia; potendo riferire, allorchè incontri cosa, che meriti provvidenza della Giunta.

Che il Commissario per tutto quello che anderà occorrendo sia il Caporuota D. Gennaro Pallante, il quale s'incarichi del notamento delle cose, che si tratteranno, ed anche delle consulte, servendosi dell' Attuario Baldassarre, senza necessità di Segretario.

Che lo stesso Commissario senta giudiziariamente D. Gio. Miller, e proceda alla verificaione delle lettere scritte dal

r r

Prin-

Principe di Palazzuolo al Miller, dal tenor delle quali espressioni si rilevano indizj della protezione, che detto Cavaliere avea de' Malviventi, delli cattivi disegni contro i propri Vassalli, e delle sue criminose premure contro lo Stato.

Che, seguita la verificaçione di tali lettere, si tratti di nuovo in Giunta della chiamata pretesa dall' Avvocato Fiscale de' Principi di Scilla, e Palazzuolo, e loro famiglia.

Incaricarsi finalmente al Giudice Brancia, che su la Barracca nuovamente eretta dal Principe di Scilla per venderli farina in danno dell' Università, faccia eseguire i decreti della Camera, e dia le providenze opportune per l' esecuzione ordinata.

Il Re ha tutto ascoltato, **CON APPROVAZIONE**, ed io nel significarlo nel Real nome a V.S. Illustrissima per intelligenza della Giunta, devo soggiungere, che non ignorando la M.S. l' abuso pernicioso de' Tribunali, ove si tratta di *concuszioni, oppressioni, e gravèzzè*, che dai Baroni s' impongono violentemente ai Sudditi del Re, tutto finisce col decreto di doverse ne il Barone astenere, e con ciò si crede niessa in salvo la giustizia, senza castigarli gli oppressori, e senza rifarsi agli oppressi il danno, e la spesa grave, e diuturna, ha quindi la Giunta meritata **UNA SECONDA APPROVAZIONE** del Re nell' aver determinato, che, nel caso di cui ora si tratta, debba procedersi criminalmente, volendo perciò la M.S., che in tali emergenze di *casi di gravami* con effetto si proceda criminalmente, e che resti tal pratica stabilmente, e nelle sentenze di cause di *gravami* si comprenda non solamente l' emenda futura, ma ancora la pena fissata della privata antecedente violenza, e la restituzione de' danni, degl' interessi, e delle spese; a qual' effetto si passi copia di questo Dispaccio al Consiglio, alla Camera, ed alla G. C. Portici 20. Ottobre 1775.

Bernardo Tanucci.

Signor Marchese Cito.

RE.

## REGALE DISPACCIO.

*Che dichiara illegittimo per i Baroni di Sicilia nei loro rispettivi Vassallaggi l'uso della privativa sopra i Molini, Trappeti, Forni, Macelli, Fondachi, Taverne, Terraggi, Terraggiuoli, Galline, Baglive, ed altri simili, salvo per coloro, i quali avessero espressa literal Concessione fatta dal Fisco unitamente col Feudo.*

### ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

Avendo i Rappresentanti dei Cittadini di Motta d' Affermo, Tusa, Naso, Castelbuono, Pettineo, e Ficarra fatto presente al Rè di non potere oramai più resistere alle tante angarie, estorsioni, ed esorbitanze, che dispoticamente dai loro rispettivi Baroni si esercitano colle usurpate prestazioni, e dritti proibitivi di Molini, Trappeti, Forni, Macelli, Fondachi, Taverne, Terraggi, Terraggiuoli, Galline, Baglive, ed altri simili, per qual motivo sono stati necessitati d'introdurre in codesti Tribunali dispendiosi litigi, ad oggetto di farne dichiarare la loro insuffistenza, GIACCHE' L' ESERCIZIO DI ESSI LEDE NON SOLO LA SUPREMA REGALIA, ma benanco è d'impedimento all'industria, alla Coltura, ed al Commercio: e trovandosi dall' Augusto Rè Cattolico, nommenchè dal benigno nostro Sovrano emanate varie providenze in questo Regno per simili casi, e specificamente con tre Reali Dispacci, due de' quali sotto li 27. Dicembre 1766. e 3. Gennajo 1776. pella Real Segreteria di Stato, e Casa Reale, e l'altro sotto il primo Dicembre 1786. pella Real Segreteria di Stato, e Guerra, COI QUALI SI SONO DICHIARATI ILLEGITTIMI TALI DRITTI PROIBITIVI, PRESTAZIONI, ESAZIONI, RISCOSSIONI, E DAZII DI QUALUNQUE GENERE, CHE NON VENISSERO SOSTENUTI DA ESPRESSA LITERAL CONCESSIONE FATTA DAL FISCO UNITAMENTE COL FEUDO; essendo stata la M. S. la prima a dichiarare per li suoi Stati allodiali, che quando la Real Casa non abbia titolo di pretendere

dere contribuzione, e di forzare i suoi Vassalli a molire ne' suoi Molini, cessi la forza, ed ogn' uno sia libero di valersi di qualunque Molino, Trappeto, Forno, o altra simile officina, rimanendo abolita la irragionevole, e rancida massima di alcuni Legali, di potere il Barone proibire alli Vassalli l' uso di altro Trappeto, Forno, Molino, etcetera, fuori del Feudo, quando con ugual comodo potessero avvalersi di quelli appartenenti al Barone. Che perciò han domandato i Rappresentanti sudetti, che tali Sovrane disposizioni si emanassero ancora per codesti Magistrati, **AFFINCHE' NELL' ATTO DI DECIDERE SU L' ENARRATE CAUSE DEI RICORRENTI, DEBBANO OBBLIGARE I RISPETTIVI BARONI ALLA PRONTA ESIBIZIONE DEL CHIARO, E LITTERALE TITOLO DELLA REAL CONCESSIONE DI TALI PRIVATIVE; E CHE, IN CASO CONTRARIO, RIMANER DOVESSERO ESENTI, E LIBERATI DA QUALUNQUE PRETESO DAZIO, E DRITTO COATTIVO:** e che in dette cause intervenga l' Avvocato Fiscale della G. C. per sostenere i dritti dei Ricorrenti, che sono ancora quelli della Suprema Regalia. E la M. S. **AVENDO CONSIDERATA, E RICONOSCIUTA RAGGIONEVOLE LA SUPPLICA DE' RICORRENTI,** hà comandato, che si rimettano all' E. V. gli esemplari degli enunciati Reali Dispacci estratti dagli Originali esistenti in queste Reali Segretarie: e nel suo Real Nome se le prevenga, che sebbene sappia S. M., che la legislazione di questo Regno sia diversa di quella di Sicilia, e che non abbiano le leggi di Napoli a farsi valere costà, quando in codesto Regno ve ne siano delle contrarie; nulla sia di meno però le sue Sovrane disposizioni, che portano il vantaggio, e sollievo de' Popoli, sono, e saranno sempre a cuore della M. S., onde sarà sempre intenta a farle valere sì nell' uno, che nell' altro de' suoi Regni in beneficio degli amati suoi Popoli in ogni occorrenza, che tali provvedimenti, ed avvertimenti richiegga, affinchè ne provino anche codesti sudditi tutto quel vantaggio, che desidera S. M. fargli godere: e perciò, senza alterarsi le leggi di codesto Regno, quando mai vene siano specificamente su questo assunto; **COMANDA, E VUOLE LA PRELODATA M. S., CHE QUANTO SI E' STABILITO, E DETERMINATO PER QUESTO**  
DI

DI NAPOLI COGLI ENUNCIATI REALI DISPACCI, DEBBA VALERE ANCHE IN SICILIA ALL' USO PIU' OPPORTUNO NELLA DECISIONE DELLE PENDENZE DEI RICORRENTI, ED IN TUTTE LE OCCORRENZE, CHE POSSONO CONTRIBUIRE AL VANTAGGIO, E SOLLIEVO DI CODESTI SUOI FEDELI, ED AMATI SUDDITI. Tutto ciò di Sovrano comando partecipa all' E. V. il Supremo Consiglio delle Reali Finanze, trasmettendole li sopra cennati esemplari per lo adempimento, ed uso, che risulta. Napoli 8. Novembre 1788.

*Ferdinando Corradino.*

*S. E. Signor Principe di Caramanico.  
Palermo.*



---

**P E R**

**RIFORMARE LA PROCESSURA DELLE CAUSE  
FEUDALI.**

***ABUSIVAMENTE INTRODOTTA IN SICILIA:***

---





## MEMORIA PER S. M.

**G**Rande, anzi massimo è lo sconcerto, che si sperimenta in questo Foro per la processura nelle Cause feudali, cui volendosi ultimamente dar riparo, il rimedio apprestato non solo non ha tolto, ma ha fatto crescere a dismisura il disordine.

E' necessario, che il Re, con emanare positiva legge dal Trono, tolga a' possessori de' Feudi, tuttocchè illegitimi, l'iniquo asilo d'invalidare sotto la maschera di solennità rituali i di loro Competitori a poterli molestare. Nel far ciò, sentir dee chi ha destinato in suo luogo a governar questo Regno, cui non preme altro, se non che il suo servizio, ed il pubblico vantaggio, e non già quello, che in occasione di Cause particolari talvolta si è iviatamente da' Tribunali fatto, o rappresentato.

Piaceffe a Dio, e non accadesse di giudicare alcune volte nelle contese Forensi le persone, e non le Cause. Le massime di questo Foro spesso si veggono dirette a favorire gli ottimati in danno dell'Erario, o del resto della Nazione; e chi riflette al sistema della Magistratura del Regno, ben si accorge, che sia un miracolo quando ciò non accade.

Senza dipartirmi dalla materia presente, e per conoscere tal verità, basta solo riflettere, che qui, nell'istesso tempo, che voleasi essere i Feudi divenuti allodj, si sosteneva, che le Cause in qualunque maniera relative a' Feudi, fossero feudali. Consideravano i Feudi, come allodj, acciò non fossero riverribili al Fisco, e le Cause come feudali, acciò fossero interminabili. Infatti interminabile è divenuta qualunque Causa feudale, quando abbiasi ad osservare per modo di regola ciocchè trovasi prescritto nella Causa del Marchese d'Alimena col Principe della Cattolica, nella maniera, come qui si è appresa.

L'articolo, o sia questione, che dal reo si promuove circa la natura dell'azione contra di lui intentata dall'Attore, ed in conseguenza circa il modo di procedere in quella, ne' tempi andati, qui soleasi decidere, priacchè si entrasse nella cognizione del merito della Causa principale. S'introdusse indi, e forse da più d'un secolo, un'altra pratica nel Foro, di non decidersi preferibilmente l'articolo feudale ( come per altro in tut-

te le altre Cause l'articolo di denegazione d'udienza, e difsenso del modo di procedere non si decide) ma di riserbarsene l'esame in calcolo *ferenda sententia*, con la differenza, che non deferendosi all'articolo, si promanava la sentenza nella Causa principale; quandochè no, sospendendosi la decisione, s'interloquiva unicamente sul modo.

E' inutile il vedere, quali delle due fosse la migliore, se l'antica o la nuova disciplina, che forse s'introdusse, per riscarcare le quanto perniciose, altrettanto inevitabili dilazioni, che le parti si studiano di frapporre alla celere spedizione, ed al corso delle liti. Checchè sia di ciò, egli è certo, che non ci è legge, che avesse prescritta l'antica, o la nuova pratica per l'articolo feudale. Tanto l'una, quanto l'altra s'introdusse unicamente dall'uso del Foro. Oggi però con la determinazione presa dal Re nell'anzidetta Causa tra Alimena, e Cattolica, e per via di regola resta stabilito, che l'articolo feudale è un punto pregiudiziale, ed hassi preferibilmente a decidere. Quindi può darfi il caso, che, per formar giudicato nella sola contesa dell'articolo, non bastino tre sentenze; ma quando non siano uniformi, ci sia di bisogno della quarta, e talvolta anche della quinta. E ciò ne anche basta per potersi dire terminata la disputa, poichè per l'istessa Causa di Alimena, e Cattolica si prescrisse, che, deciso l'articolo, non dovesse il Tribunale publicar la sentenza, ma rappresentarla al Re con le ragioni giustificanti.

Nelle Cause feudali le sentenze non si pubblicano, e daffi il passaggio alla Giunta consultiva di Sicilia, *via recognoscendi*, temprechè le parti fra certo tempo ottenghino, e presentino le lettere di ricognizione; ma quando le trascurano, le sentenze si pubblicano, ed hanno què il loro corso ulteriore. Ciò che nelle Cause principali si fa in esecuzione delle lettere, che le parti hanno da ottenere, da oggi innanzi dovrà praticarsi negli articoli, e dovrà praticarsi d'ufficio dal Magistrato, ancorchè le parti non lo richieggono. Posto ciò, per terminarsi solo la contesa dell'articolo, e far cosa giudicata, non bastano più tre, quattro, e cinque sentenze di questi Tribunali, ma ce ne abbisognano altrettante della Giunta consultiva di Sicilia da Napoli. Io non sò conoscere, perchè l'articolo feudale, che non ha per oggetto il merito della Causa

Causa principale, ma che soltanto riducesi ad una semplice eccezione dilatoria, e si sperimenta negli atti preliminari e preparatorj del Giudizio, debba esser così privilegiata in tal sorta di Cause, che si renda quasicchè impossibile il terminarsi.

Due riflessioni circa tal punto sono da porsi sotto gli occhi del Re. Primo, che tra l'Attore, ed il Reo s'induce una sproporzione infinita. Se il Reo, nell'articolo che oppone, ottiene una sentenza a se favorevole, l'Attore è nella necessità di non potersene gravare, perchè quanto più si grava, altrettanto si allontana, e frappone impedimento allo sperimento di sua ragione nella Causa principale. All'incontro se il Reo soccumbe, non ometterà certamente di far uso di tutti quei rimedi, e dilazioni, che nella divisata maniera gli vengono permessi. Ne' Giudizj la sorte dee essere tra litiganti uguale: qualunque disuguaglianza, quando non nasca da privilegio, che la legge accorda, è ingiusta.

Secondo: che nella contesa di Alimena, e Cattolica si è entrato all'esame dell'articolo, tuttocchè non ancora si fosse costato il libello nella Causa principale; val quanto dire, priacchè dal Tribunale si fosse ammessa l'azione contro di lui dedotta. Come si disputa della qualità, se il Giudizio non ancora esiste? Può permettersi di farsi contese preventive *sub conditione*, semmai il libello si ammetterà? E se non sarà ammesso, non resta inutile, e frustraneo tutto quello, che si è fatto? Quando l'esempio di Alimena, e Cattolica abbiassi ad adattar per regola, potrà addivenire, che non ammettendosi appresso il libello in taluna causa, restino inutili fino a dieci decisioni fatte pria sull'articolo, cinque in questi Tribunali, e cinque in Napoli nella Giunta consultiva di Sicilia.

Nella Economia de' Giudizj non si può dare dissonanza maggiore. Se il solo punto di disputa sulla natura, e qualità dell'azione si rende in tal fatta quasicchè informontabile all'Attore, non ci farà certamente alcun Reo, che a dritto, e a torto non se ne voglia valere, di qualunque natura sia l'azione contro di lui dedotta.

Ciò importerebbe poco, quando poi il corso della Causa principale fosse terminabile; poicchè l'Attore potrebbe in tal caso cedere, e non entrare in disputa sulla natura della medesima; ma il fatto sta, che cedendo, cascarebbe dalla padel-

#### CCXXIV

la alla bragia. Pria, per non far mai terminar la Causa, bastava dichiararla il Magistrato per feudale: ciò era lo stesso, che chiudere l'adito all'Attore, ed imporvi silenzio, come la costante esperienza ci dimostra: ora basta solo ammetter l'articolo, ossia richiamarlo in disputa.

Nella processura delle Cause feudali, oltre alla duplicazione de' termini, quando non si procede per via di effetto, ed oltre alla duplicazione de' dritti delle provisioni di Giudici, e di tutte le spese, ed all'intervento del Giudice seniore della G. C. Criminale, stabilito con un semplice atto Viceregio di D. Giovanni La Vega (a), dassi luogo alla revisione della Giunta consultiva in Napoli. Interposta quì la sentenza, non può pubblicarsi, ma in forza delle lettere *via recognoscendi*, che preventivamente dalle parti si ottengono, dee rimettersi alla Corte, accompagnata da Giustificanti, e dalla copia de' Processi, e nella Giunta nuovamente esaminarsi. Ecco che per ogni sentenza ci vogliono due Giudizj, e due Decisioni. Per Polizia del Regno, per farsi giudicato, ci bisognano tre sentenze uniformi, e quando non sien tali, come di sopra ho cennato, ce ne vogliono quattro, e talvolta cinque: dunque nelle Cause feudali ce ne possono bisognar fino a dieci, da interporli mettà in un Regno, e mettà in un altro; oltre a quelle dieci, che come si è detto, ci possono bisognare per la sola contesa dell' articolo.

Un sistema di giudizio quanto mostruoso, altrettanto singolare in questo Regno (non essendoci alcuno Stato in Europa, che abbia adottato il simile) non può avere per oggetto, nè il servizio del Re, nè il bene del Pubblico, ma unicamente il garantire i possessori, ancorchè ingiusti, da qualunque molestia. Mercè del medesimo, l'Attore, tutto che abbia giustizia, è necessitato alla inazione, come si scorge di essere avvenuto in tutte le Cause feudali, che son rimaste derelitte dagli Attori. Se ci fosse una legge, che ciò espressamente stabilisse, farebbe iniqua, e dovrebbe emendersi; tanto maggiormente non è d'attendersi il cennato perniciosissimo sistema, che non poggia su di positiva legge, ma per lo più su dottrine stabilite da Forensi, che allo spesso ad altro non servono, se non che a sovvertire l'ordine politico, e civile della Legislazione dello Stato.

Che-

(a) *Pramm. 13. tom. 1. tit. 2. de officio Praesidis M. R. C.*

Checchè fosse del Giudizio de'Pari della Corte, e quando avesse luogo nell'antico sistema feudale, cui qualche scrococo forense ricorre per sostenere l'attuale esorbitantissima processura in tal sorta di Cause, non ci è dubbio, che per le Costituzioni del Regno il Giudice competente, anzi privativo delle Cause, feudali, era la G. C. (a), che essendo il Magistrato Supremo, non dava luogo ad appello. Trai susseguenti Capitoli del Regno ve n'è alcuno, che ci abbia derogato. Dopo che i Sovrani non fecero qui più residenza, le Cause di qualunque natura fossero, cominciarono ad estrarregnare, talvolta a ricorso delle parti, e talvolta anche di moto proprio richiamavansi dalla Corte. Il S. C. di Napoli ne somministra a tempi di Alfonso d' Aragona varj esempj di cause ivi da qui passate, e decise, tuttochè non fossero feudali (b) Indi Alfonso medesimo nel 1446. accordò la grazia, che per qualsivoglia giudizio le Cause de' Siciliani non potessero uscire dal Regno, nè per appellazione, nè per revisione, e altro rimedio, neanche per moto proprio, e potestà assoluta del Principe. Due sole eccezioni nel Capitolo si contengono. L'una leggesi nel contesto della supplica data al Re per implorar la grazia: *Nisi tantum partibus consensientibus, volentibus* (c). L'altra nella Regia decretazione: *Placet præterquam de Causis pendentibus in Curia*; poichè si ebbe per cosa onesta di rimetterle indecise. *Nam non esset honestum eas illuc remittere indecise.*

Le Cause feudali non si veggono eccettuate da una tal disposizione; quindi, come tutte le altre, rimasero sotto la proibizione d' estrarregnarsi. Non si trova altra legge, che posteriormente abbia per le medesime derogato a sì provido, e salutare stabilimento. Contuttochè le Cause dopo di ciò non potessero estrarregnare, soleva il Sovrano dimandar conto di qualche i suoi Magistrati avean deciso, e taluna volta anche i voti. Questo non era lo stesso, che estrarregnar la causa; onde non si controveniva, nè con ciò derogavasi alla legge di già emanata, anzi era usar quella vigilanza, a cui il Re è tenuto, acciò la Giustizia si amministri a dovere. Egli in qualunque luogo si rattrovi, sempre è il supremo Giudice, che Iddio

ha

(a) *Const. Locor. Bajuli. Const. statuimus. Const. Justiniani nomen.*(b) *Mongitor. Manuscritto storico l. dom. mans. fol. 132.*(c) *Cap. 391. Regi. Alphonse.*

ha destinato a suoi Popoli, e da qualunque parte è la fonte della Giurisdizione de' suoi Magistrati, ed è tenuto a vedere se ne facciano buon uso, e cattivo; ma le parti, abusando di ciò, spesse volte se ne valeano per dilatare, onde fu che lo stesso Alfonso nel 1457. a petizione del Regno cercò di darci riparo. Dal Regno se gli esposè, che alcuni volte contingeva, che vertendo questione in *Magna Regia Curia dicti Regni in Causis feudilibus*, li parti hanno ricorso a la detta Maiestd, da la quale se impetrano rescritti, o provisioni, cne li Judici di la G. C. diggiano mandari li voti alla prefata Maiestd, & interim si soprasedi in lu spachamento de li Causi predicti in gran prejuditio, e vexatione de partii; sia sua merci ordinari, che tali rescritti etiam impetrati cum clausola motu proprio, & sub quibuscumque clausolis siano nulli, & ipsis non obstantibus li Judici absque incurso alicujus pene possano, e diggiano decidere, e determinari li predicti Causi feudali.

Il Re totalmente non aderì a tal supplica, dichiarando nulli tai rescritti, che alcune fiata faceansi nelle cause feudali; pur tuttavolta ci apprestò rimedio. Acciò non servissero di pretesto per eternarsene la spedizione, espressamente ordinò. *Quod si, & quando contingerit de mandato ejusdem Majestatis* doverse gli trasmettere i voti di dette Cause per soli quattro mesi, se fosse in Napoli, e per sei se si ritrovasse altrove, si dovesse soprasedere; elasso qual termine, ancorchè non si fosse data da lui risposta su de' voti tramessigli, si tirasse avanti nel Giudizio. Questa è la prima legge del Regno di Sicilia, in cui menfiona la trasmissione de' voti alla Corte nelle cause feudali. Dalla medesima ciò non si stabilisce per punto generale, e per via di regola in tutte le cause di simil natura; anzi si scorge, che qualche volta accadea, e non già necessariamente per la natura della Causa feudale, dovesse accordarsi ad ogni semplice petizione della parte: cosa che vedesi praticata sino a tempi del Reggente Tappia, che sedè nel Consiglio d' Italia, e relativamente a questo Regno ne attesta: *Non passim, & indistincte expediuntur Littere, ut veniant vota Judicum cum justificantibus* (a). Ma poi, quel che talvolta accadea, ed in qualche caso particolare soleasi per maggior accerto della giustizia praticare, si vede degenerato in un sistema, che ne opprime generalmente al corso; dapoic-  
chè

(a) *Decis. 6. n. 21.*

chè a semplice richiesta delle parti preventivamente trattandosi di cause feudali si spediscono le lettere *via recognoscendi*, in esecuzione delle quali, la sentenza, che indi s'interpone, non può pubblicarsi, ma hanfi a trasmettere i voti de' Giudici co' Giustificanti, e le copie degl'intieri Processi per riesaminarsi nella Giunta. E fa meraviglia il vedere, che per sostenersi un tal degenerato sistema, che della ricognizione, purchè da una parte si voglia, ne ha formato una solennità rituale necessaria, si ricorra alla detta Legge, da cui si ricava il contrario. Dicasi piuttosto, e si dirà il vero, che se dappertutto nel Foro, molto più quì è stata in gran voga la dottrina de' simili, senza attendere, che i Magistrati debbonfi regolare colle Leggi, e non cogli esempj. L'esserfi fatto qualche volta alcuna cosa, si è avuto per ragion convincente a farsi sempre lo stesso. Solesi talvolta in qualche Causa feudale richiedere i voti; da ciò è nato, che di mano in mano in tutte le Cause, di simil natura siasi fatto lo stesso. A buon conto, della eccezione se n'è fatta una regola, senza badare alle funeste conseguenze, che dalla costante estraregnazione delle Cause farebbero derivate. Il Regno, conoscendo colla sperienza il male che si cagionava, ha cercato sempre di ovviarci. Infatti sotto Ferdinando il Cattolico domandò una volta, che tali Lettere non dovessero impedire il corso delle Cause (1): domandò un'altra, che non si accordassero almeno a' Forastieri (2): domandò poi sotto l'Imperador Carlo V., che il termine prescritto da Alfonso fosse improrogabile (3).

Eppure è da rifletterfi, che in detti tempi non ci era quella polizia, che posteriormente fu stabilita da Filippo II., e tuttavia ha luogo. Allora la G. C., come di sopra ho cenato, per essere Tribunale inappellabile non dava luogo ad alcun gravame, e solo per grazia del Re solesi accordare la revisione delle sue decisioni, che eseguivasi da quelle persone, che a tal uopo erano designate, e chiamavansi Giudici della Sacra Coscienza, perchè servivano per quietare la coscienza del Re, nel vedere se si fosse bene o male giudicato. Da ciò forse, e non già dalla natura della causa ebbe la sua origine, che taluna volta si domandassero i voti. In oggi però, trovandosi eretto il Tribunale del Concistoro, a cui passano le Cause deci-

(1) *Cap. 24. Reg. Ferdinandi.*

(2) *Cap. 60. ejusdem Regis.*

[3] *Cap. 198. Carol. V. Imperator.*

decise dalla G. C. civile, e bisognando tre sentenze uniformi per far cosa giudicata, dal Concistoro poi passano nella G. C. Criminale di Cause delegate; e nel caso nelle decisioni di detti tre Tribunali non ci sia uniformità, passano di nuovo nella G. C. Civile di Cause delegate; e così da mano in mano nuovamente al Concistoro, ed alla G. C. Criminale, finchè sieguono le tre sentenze uniformi. A che serve la trasmissione de' voti, in ciachcheduna volta che da detti Tribunali si decide, se non che solo per dispendio, e trapazzo delle parti, e per non farla mai finire?

Oltre a che, quando ben ci si rifletta, sembra cosa troppo indecente, che la sentenza della G. C., dopo che sia stata una volta confermata in nome del Re, previo l'esame, che se ne fa nella Giunta, abbia poi qui l'ulteriore passaggio nel Tribunale del Concistoro, e quindi possa questo revocare quel che trovasi dal Re confermato. Douunque mi volgo in questa materia, dappertutto trovo incongruenze. Da una parte veggio, che con varie carte Reali, dalle sentenze confermate in tal fatta dal Re, è proibito di potersene produrre il contrario impero, nullità, e fin anche restituzione *in integrum* (a); da un'altra poi leggole sottoposte alla revoca, che può farne il Tribunale del Concistoro, e la G. C. di Cause delegate. Quando il sistema della Legislazione si voglia far nascere da ciò, che dal Tribunale si è fatto in casi particolari, sempre ci sarà da desiderare uniformità, e coerenza.

Nè vale il dire, che i voti profferiti nelle Cause feudali abbianfi a rimettere alla Corte, acciò il Principe possa riconoscere il vassallo. Questo atto di Sovranità quanto solenne altrettanto necessario non si compisce coll'esame di una contesa giudiziaria, in cui non ha il Re alcuno interesse, ma col giuramento di Ligio omaggio. In difetto dovrebbe dirsi, che il Sovrano nel piato tra privati abbia da riconoscere il vassallo, quando una delle parti domandi preventivamente le lettere, e quando che no, di non essercene di bisogno: anzicchè in tal caso l'abbia a riconoscere tante volte, quante volte si decide, con una ricognizione ritrattabile, finchè non siegua il giudicato. Quindi, se mai una volta si decide *pro*, ed un'altra *contra*, la seconda volta non ha più da riconoscere quel vassallo, che pria avea riconosciuto. 11

(a) *Sic. Sanct. T. IV. §. 18. tit. 8. de Iudic. Idem loc. cit. §. 3. de 8. tit. 2. de Feud.*



Il dritto della Sovranità non resta mai leso con qualunque decisione si faccia nella Causa privata, e farà sempre in balia del Principe di non ammettere il Vincitore al giuramento di fedeltà, e denegargli l'intestazione del Feudo, quando abbia giusto motivo di non riconoscerlo per Fedele, e Vassallo; oltre a che, se reggesse l'addotto motivo, ne seguirebbe di dovere estrarre non solo le Cause feudali senza alcuna richiesta di parte; ma qualunque atto, anche non conteso, che trasferisse il Feudo da una persona ad un'altra, come sono la vendita, la donazione, il testamento, e cose simili. Dicasi il vero, che sotto la maschera d'una Regalia mal intesa si vuol nascondere una dilazione, quanto iniqua per le parti, tanto nociva per lo Stato.

Quanto finora si è considerato, non è il massimo de' disordini in tal materia, tutt'ochè si è veduto, che il sistema adottato in questo Regno per la processura delle Cause feudali, non tende già ad accertare la giustizia, ma ad opprimere con soffogarne il corso. Il più gran male si è, il non esserci legge, che caratterizzi, quali sieno le Cause feudali. Si trova qualche stabilimento negativo sul particolare, ma niente in generale sul positivo. Ad eccezion delle cause di liquidazion di paraggio, e di vita, e milizia (a), e dell'azione di spoglio (b), e di ricompra (c), che si è dichiarato di non esser feudali, di tutte le altre, qual è la norma che ci dà la Legge, per distinguere le feudali dalle allodiali? Niuna. Ciò si è lasciato, e tuttavia si lascia alla opinione de' Giudicanti, cioè a dire, si lascia esposto ad una sempiterna disputa, ed a chi decide, di poter dire ora sì, ed ora nò, come più gli torna conto, o per favorire, o disfavorire taluna delle parti.

Vi fu un tempo chi opinò, che le Cause prendean la natura dall'oggetto, quindi esser feudali tutte quelle, che avean rapporto a Feudi. Questa esoleta opinione da taluni si è fatta valere nelle ultime contese fatte su di tal materia. Non piaccia a Dio, ed avesse ad attendersi, perchè non ci sarebbe più modo di andare avanti ne' Tribunali di Sicilia nella maggior parte delle Cause. Il Regno quasi tutto è infeudato, e quasi tutte le Cause, o per un verso, o per un altro han rapporto a

T t

Feu-

- (a) Cap. 117. Carol. V.  
 (b) Cap. 191. ejusdem.  
 (c) Cap. 214. & 256. ejusdem.

CCCXXX

Feudi. Dunque in ogni quistione di confini, nell'esercizio delle azioni ipotecarie, e del Salviano interdetto, nelle contese di prelazione, o di validità, o nullità di contratti, d'enfiteusi, di locazione e conduzione, e cose simili, che riguardassero i Feudi, dovrebbe procedersi *modo feudali*, ch'è l'istesso che dire, dovrebbero tutte abbandonarsi alla eternità; ma quel ch'è peggio, dovrebbero abbandonarsi alla eternità tutti i Capi di gravame, che dalle Università, e da particolari Cittadini si propongono contro de' loro Baroni relative a dritti esclusivi per li Molini, per li Trappeti, per le Botteghe, quì chiamate Zagati, per la Fida, per la esazione de' Terraggi, e per qualunque Angaria, che *jure Feudi* credon di appartenersi loro: di quai cose nel sistema Baronale di questo Regno pur troppo si abbonda.

Nè credasi, che ciò sia un caso ipotetico. Non senza scandalo chi governa il Regno ha veduto da poco tempo in quà d'essersi in tai contese da taluni Baroni dedotto l'articolo feudale, e con impudenza insisterli prelativamente si decidesse, nè si pubblicasse la sentenza, ma si rimettesse alla Corte co' Giustificanti. Veramente con tale opinione si somministra in mano de' Litiganti un arma da sostenere con decoro il cavillo, la dilazione, l'impudenza.

Postocchè non ci è Legge, che distingua le Cause allodiali dalle feudali, non è da recederli dalla opinione comunemente ricevuta nel Foro sulla autorità de' più sensati Siculi, ed esteri Scrittori di doverli considerari la Causa come feudale, soltanto quando s'aggisca al Feudo come Féudo, & *ex lege Feudi*; in maniera tale, che tutte quelle azioni, che poggiano sul fatto dell' Uomo, debbanli riguardare come allodiali. Può dirsi che tal sentimento è stato ricevuto nel corso de' secoli come un Canone in questo Foro, e che sbagli di molto chi ha voluto sostenere, che dovendosi ricorrere al Capitolo *Volentes* per conoscere la validità delle disposizioni, delle vendite, delle donazioni, ed altri contratti de' Feudatari, sia perciò in tai contese inevitabile il ricorso alla legge del Feudo.

Il Capitolo *Volentes* non è legge de' Feudi, com'è la Costituzione *Ut de successionibus*, il Capitolo *Si aliquem*, e'l Capitolo *Constitutionem*, non riducendosi ad altro, che al semplice assenso *in forma comuni* per convalidare la disposizione, la vendi-

dita, e la ipoteca sul Feudo. Oltrecchè per legge del Feudo in questo caso non dee si intender quella che stabilisce, e regola i gradi della successione, ma l' Investitura che gli dà la forma, e ne caratterizza la natura.

Qui non è fuor di proposito di richiamar l'attenzione del Re, e fargli riflettere, che se nelle Cause feudali petitorie il disordine si è fatto crescere a segno, ch'è divenuto inesprimibile, nelle Cause possessorie, è cosa che va all'infinito. Quando si apre per morte del Feudatario la successione al Feudo, quella contesa, che nasce tra più concorrenti, chiamasi *Causa possessoria*. A buon conto chiamasi così, qualche in Napoli si denomina *Causa di spedizione di preambolo*. Farebbe certamente orrore, se quivi si tentasse, che per interporvi un decreto di preambolo feudale, purchè fosse contraddetto, vi bisognassero tante sentenze, tanti esami, e tante solennità, che non vi si potesse mai giungere. Non vi è cosa, che meriti corso più celere e spedito di questa, acciò non resti vuoto il possesso con positivo detrimento de' fondi. Con legge positiva in questo Regno veggio, che siasi stabilito, che le Cause di tal natura debbono decidersi, e terminarsi tral corso di soli tre mesi (a). Ma ciò non ostante sfido chiunque a ritrovarmi un esempio solo di *Causa possessoria feudale* terminata con cosa giudicata fral corso di un secolo. In una parola basta qui dir *Causa feudale*, sia possessoria, sia petitoria, per concepirsi cosa da non potersi mai più finire, se non coll'abbandono delle Parti annojate dal trapazzo di una eterna lite, e inabilitate dalle ingentissime spese che ci hanno da erogare.

Da quantò si è considerato ben si discerne, esser troppo necessario, che il Re con la sua provida paterna mano apporri rimedio a simili disordini in questa interessante materia.

Quando voglia lasciar correre l'indotto sistema, di poterli estrarregnare le Cause feudali a semplice petizione delle Parti per mezzo delle preventive lettere, che ottengono, bisogna che definisca quali sono le Cause di simil natura, acciò tal punto non resti all'arbitrio de' Decidenti. La legge che su di ciò promanerà dal Trono, non solo toglierà l'arbitrio, ch'è troppo pericoloso in mano de' Giudici, ma di più toglierà l'occasione di farsi sull'articolo un giudizio preventivo da non finirli

(a) Cap. 19. *Philipp. II.*

mai. Posta la Legge dichiarativa di tal sorta di Cause, cessa la contesa tra le Parti, e non v'è bisogno della dichiarazione del Giudice in decidendo l'articolo. Giaccheduno, che dedurrà la sua azione, dovrà dedurla a tenore della Legge, in difetto non potrà ammettersi il libello.

Con la stessa Legge potrà moderare l'esorbitanza della duplicazione de' dritti delle spese, e della provizione de' Giudici, a reformare il rito della duplicazione de' termini interminabili, quando la Causa sia processiva.

Finalmente potrà stabilire, che la revisione nella Giunta a richiesta delle Parti una sola volta abbia a permettersi; cioè di quella sentenza di questi Magistrati, ch'essendo uniforme a due precedenti farebbe il Giudicato, e non già che per ciascheduna sentenza abbianfi a fare de' Giudizj, uno qui, e l'altro in Napoli. Quelchè viene dal Re stabilito, ed una volta confermato, non dee esser suscettibile di ulterior gravame, nè sottoposto a rivoça de' Tribunali ordinarij, come sconciamente si pratica nell'attuale sistema della cosa. Non ci è potestà umana, che ciò potrà fare, ad eccezione del Re medesimo, ch'è il Giudice di se stesso, e delle sue operazioni. Quindi potrebbe stabilirsi, che quando il sentimento della Giunta non sia uniforme al giudicato di qui, resti riserbato alla coscienza del Re, se per grazia voglia accordare altro esame, e revisione.

Non si creda però, che questo farebbe un rimedio totalmente sradicativo del disordine, ma lo modificarebbe nella maggior parte.

Il Re per sollievo del Regno dovrebbe all'intutto togliere la differenza tra Cause feudali, ed allodiali in rapporto alla processura: differenza, che come si è veduto, della tergiversazione in fuori, non ha altro plausibile oggetto da poterli sostenere.

Nel Regno di Napoli non si fa tal distinzione, e non è da farsi neppure in questo. Se la natura de' Feudi è la stessa nell'uno, che nell'altro Regno, perchè l'economia de' giudizj, che riguardano i medesimi, senzachè ci sia legge in contrario, dev'esser tanto diversa? Che l'interesse del Fisco, che taluno molto male a proposito pone innanzi, hà che fare in questo negozio? Le Cause, che qui chiaman feudali, o son  
pos-

possessorie, o petitorie. Nel primo caso cogli ultimi stabilimenti del Re l'interesse del Fisco è cauto, dapoichè la G. C. non può porci mano, se pria il Fisco non dichiara, di non avervi alcun interesse. Se poi son petitorie a segno, ch' esista il grado esclusivo del Fisco, perchè quando ciò si ponghi in forse, la Causa diventa fiscale, nè può trattarsi più in G. C. nel Tribunale del Patrimonio, ch'è il Giudice competente di tutto quello, in cui possa esservi interesse del Fisco?

Quando il Re si risolva a ciò, come si crede più opportuno, riducendo la materia a termini di semplicità, potrebbe imporre al Vicerè di emanare una Prammatica, con cui abolendosi qualunque opinione di Dottore, ed autorità di esempj di passate decisioni, e di modo abusivo tenuto dal Foro, e qualunque altra risoluzione presa in Cause particolari, tolga qualunque mal concegnata differenza tra Cause allodiali, e feudali, che tanto nelle une, quanto nelle altre la G. C. abbia a procedere nella stessa uniforme maniera, senzachè per le seconde ci sia più di bisogno nè della duplicazione delle spese, e quando sien processive, della duplicazione de' termini.

E finalmente, che in luogo dell' intervento del Giudice seniore della G. C. Criminale, stabilito con atto viceregio di D. Giovanni la Vega, il Vicerè abbia a regularsi, di destinare Giudici aggiunti, quando la gravità della Causa, sia possessoria, o petitoria con l'altre circostanze che l'accompagnano, lo richiegga. Come per l'appunto si regola in tutte le Cause gravi di qualunque altra natura.

In tal fatta non ci sarà occasione di farsi tanti inutili dispute, ed estrarregnarsi le Cause con danno positivo del Pubblico per semplice capriccio delle Parti; la Giustizia avrà il suo corso regolare senza eternarsi le liti, e resterà sempre in balia del Re il domandar conto, ed anche i voti per qualunque causa, sia, o non sia feudale; e di sospendere il corso, quando nel particolare crederà opportuno anche il Vicerè così richiegga. La sorte de' Litiganti, che la Giustizia del Re, e dinanzi dalla sua Corte, allora sarà nelle maniere di un semplice incontentato volere de' loro Competitori, come n'addiviene, quando a semplice di lor petizione si accordano le preventive lettere *via recognoscendi*.



---

**ECCELLENTISSIMO SIGNORE.**

**P**Ostochè V. E. si è servita d'impormi in nome del Re di dire riservatamente quanto mi occorre sulla Consulta della Real Camera di S. Chiara, che ha passata nelle mie mani, acciò nelle risoluzioni, che dovranno emanarsi dal Trono per l'interessante materia delle Cause, che quì diconsi feudali, e della loro Processura, la coscienza del Re non rimanghi sorpresa, non posso far di meno di non prendermi quella modesta libertà, che si conviene, a chi dovendo manifestare al vero, e dire il proprio sentimento al suo Padrone, non intende detrarre, e molto meno offendere alcuno.

Dopochè di suo ordine formai una Memoria ragionata su di ciò, mi pareva, che non ci potesse essere alcuno buon Servitore del Re, ed amico del ben Pubblico, che in leggendola non rimanesse convinto del disordine, ch'erasi dimostrato ad evidenza, e non volesse coadjuvare per la riforma di una processura, quanto iniqua per le parti interessate, tanto dannosa pel Pubblico, ed indecorosa per la Maestà del Trono; ma ion rimasto deluso, perchè veggio, che il più augusto Magistrato del Regno di Napoli, in cui per clemenza del Re ufatami mi fo gloria di sedere, e tanti rispettabili soggetti dati per aggiunti, abbian conchiuso (comechè con grandissima discrepanza di pareri) e rappresentino in maniera tale, che se mai il Re si uniformasse alla loro Rappresentanza, non solo non si toglierebbero i disordini, che nello stato attuale delle cose si sperimentano, ma crescerebbero a dimisura; e quel che mi fa più stupore si è, che tra sì rispettabile Consesso ci sono stati alcuni, che quì mi han preceduto, e due Togati nazionali, per cui non può dirsi, che forse ignorassero la legislazione del Regno, i riti, i costumi, e le pratiche di questo Foro, come si può credere de' Napoletani, e di più, che lor non fusse noto il desiderio, ed il voto di tutta la Nazione (purchè si eccettuino due o tre interessati) che sempre ha cercato, o di togliersi, o almeno di modificarsi l'iniquità di una tal processura; quando riflesso a ciò, non altro posso dire, nè ho

V v

altro

altro a che ricorrere, se non che al Fato della Sicilia, che per sua disavventura vuole, che qualunque cosa dal Governo si promuove, tuttochè fosse utile, e vantaggiosa allo Stato, abbia ad incontrare l'opposizione di quelli stessi, a' quali gioverebbe.

La Rappresentanza per quel che a me sembra non è d'attendersi, o si riguarda quel che dice, o quel che tace. Anzi pare, che siasi studiata la maniera d'eludere la sacrosanta intenzione del Re pur troppo chiaramente manifestata ne' biglietti rimessi l'uno in Camera Reale a' 14. del passato Aprile, e l'altro a V. E. a' 17. dello stesso mese, che fu anche alla Real Camera comunicato: dopochè mi farò dato carico di quel che nella Rappresentanza si dice, passerò a riflettere sulla studiata omissione.

La definizione della Causa feudale, che si fa in detta Rappresentanza è la seguente: *Quella diceasi Causa feudale, qualora l'azione che si propone è diretta realmente al Feudo come Feudo, o sia sulla sua proprietà, e dominio, sia per successione, o per dritto di quell'utile dominio, che s'intende intentare per revindicare il Feudo, che un altro possiede, e tanto se la detta azione nasca dalla forma dell'Investitura, e Concessione del Feudo, quanta se nasca dalla disposizione dell'uomo fatta per contratto o per testamento, che lo avesse con libertà acquistato, e posseduto, e quindi esser feudali tutte quelle Cause che si fattamente si proponono, o sia nel petitorio, o sia nel possessorio, misto per succedere.*

Sarebbe da desiderarsi, che la Real Camera avesse manifestata al Re qual'è la legge del Regno di Sicilia, da cui ha presa tal definizione. Presuppone come un Canone da non potersi porre in disputa il più grave assurdo, che in questa materia possa immaginarsi. Nella mia Memoria dissi a V. E. che in questo Regno non ci è legge che caratterizzi quali sieno le cause feudali: ora non solo le confermo io stesso, ma aggiungo di più, che o non ci è legge che ciò stabilisca, o se ci è, è in contrario a quello che la Camera Reale ha detto. Per quante diligenze da me sian fatte, unicamente mi sono imbattuto nella *Praxim. 16. tit. 11. de Foro. compet. §. 21. tom. 3.* In questa nell'atto di prescriversi, che l'abolito Tribunale del S. Ufficio non dovesse pigliar cognizione delle cau-  
ic



se feudali, soggiungesi: *Se declara, que como quiera, que se trate de lege Feudi agendo, vel excipiendo conozeran destos casos mi justicias Reales.* Sembra dunque, che a tenore di ciò, la causa feudale sia quella, ove o ad istanza dell'Attore, o del Reo sia necessario d'entrar nell'esame della legge del Feudo. Ancorchè si voglia prescindere da tal Prammatica, che con meraviglia veggio di non averne fatto uso gli scrittori del Foro, ai quali forse era ignota, tutti i Giurisperiti nazionali sono stati concordi nel sostenere, che quella debba riputarfi Causa feudale, in cui viene in esame la legge del Feudo. Se poi per acquistarne il possesso, e l'utile dominio non fa d'uopo ricorrersi alla medesima, se i titoli che si esaminano, e le ragioni che si adducono nascono da testamento, da donazione, o da qualunque contratto; in somma se in qualunque maniera nascono dalla volontà dell'Uomo, non già dalla legge del Feudo, la Causa in tal caso tutti dicono che sia allodiale.

Quell'assurdo, che in oggi dalla Camera Reale si è adattato per canone, s'imputò un tempo a Pietro di Gregorio autore giustamente dannato dal suo Predecessore; ma l'opinione, e dottrina imputabile venne universalmente riprovata. Si sollevarono contro di lui le grida di tutt' i Regnicoli, che non solo la caratterizzarono per erronea, ma giunsero a dire, che se mai avesse luogo, avrebbe sparso da per tutto il disordine, e la confusione: *si hoc axioma ut jacet, reciperetur, omnino confunderetur* (a). E pure lo stesso Pietro di Gregorio non si sognò mai di sostenere l'assurda opinione a torto imputatagli. E' vero che nella quistione quinta del suo trattato *de Judiciis Causarum Feudalium* disse, che la Causa in qualunque maniera abbia riguardo al Feudo sia feudale; ma è da rifletterfi, che lo disse dopo che nella quistione prima avea stabilito la regola, caratterizzando per Cause Feudali soltanto quelle, che dipendessero dall'esame dell'investitura, e della legge del Feudo: quindi quechè l'anzidetto autore perfuntoriamente scrisse nella quistione quinta, è da intenderfi a seconda di ciò, che nella quistione prima avea stabilito: *dist. a Petro de*

V v 2

Gre

(a) *Corfes. Conf. 30. Gross. ad Const. Pragmat. §. 14. n. 1. & 2. Baron. de Eff. min. & eff. 25. n. 28.*

*Giurb. de Feud. §. 2. glos. 12. n. 92.*

*Gregorio declarationem ab iis, qui supra renunciavit accipiunt: dixerat enim ibi Causa dici Feudalem ubicumque ex lege & conditione Feudi ageretur* (a). Or ciò che non ardi alcuno Scrittore di sostenere, e ch'essendosi attribuito a Pietro de Gregorio, parve al Foro una confusione, e sollevò le grida di tutti, è presso a poco quello appunto, che dalla Camera Reale si propone al Re, e se gli propone per formare una legge chiara, e precisa da togliere ogni disordine. Dicasi più tosto, che per potersi sconvolgere in tal materia il tutto, autorizzando assurdi, non può escogitarsi espediente più a proposito. Rifletta V. E. che nello stato attuale, processura feudale, e necessità precisa dell'Attore d'abbandonar la lite, sono la stessa cosa. Ciò è tanto vero, che la sola dichiarazione del Giudice d'esser la Causa feudale, quì sempre si è reputata per una compiuta vittoria a favor del Reo. E' egli possibile, che qualunque sia il litigante non si dissanmi all'idea desolante di dover proseguire il corso d'una causa, che per finirsi ci necessitano, sei, otto, dieci, e se se più giudizi, e giudizi che per la duplicazione de' termini, e delle spese, e per la necessità di trattarsi in parte fuori del Regno, debbono essere il doppio più lunghi, e dispendiosi.

L'esperienza non ce lo dimostra, che tutte sianfi abbandonate? Alittandosi la regola proposta d'esser feudale ogni Causa, che tende al Feudo, tuttochè l'azione nasca dal contratto, dal testamento, dalla donazione, e generalmente dal fatto dell'Uomo, e non dalla legge del Feudo, sembra, che sotto lo scudo della processura feudale, si spedirebbe una salvaguardia da poter garantire il dolo, l'inganno, la frode, e la mala fede, che bene spesso si vede intrusa negli atti umani.

Il compratore di un fondo, dopo averne in tutto, o in parte pagato il prezzo, ne dimanda il possesso, che gli vien contrastato dal venditore, quindi è costretto ad implorare l'autorità del Giudice; ma l'azione tende al Feudo, e nasce dal contratto di compra, dunque giusta la regola indicata al Re dalla Camera Reale, l'Attore far dee una Causa feudale,

ch'è

(a) *Corset. Conf. 30. Giurb. de Feud. Glos. 2. §. 12.*  
*Salern. Conf. 32. §. 2. Castel. dec. 202. n. 1.*

ch'è quanto d're, dee abbandonare la speranza di conseguire il possesso, con sacrificare alla processura feudale, quel tanto, che trovasi aver pagato.

Un Feudatario permuta il suo Feudo con quello di un altro, prende il possesso dell'altrui, ma pensa di non darlo del suo. Tutti i giusti clamori del permutatario non possono farsi, ch'essendo la sua azione diretta all'acquisto del Feudo in vigor di un contratto di permuta, non debba sperimentar la nelle interminabili forme feudali. Fatta la donazione del Feudo, il donante si pente della sua liberalità, nè cura farne la tradizione. Lo stesso può avverarsi nel legato, e nel fedecommeso particolare, se l'Erede non voglia eseguire la volontà del Testatore. In tutti questi casi l'azione riguarda il possesso, e la proprietà del Feudo, e nasce dal fatto dell'Uomo, o sia dalla donazione, e dal testamento, dunque non può farsi valere senza una contestazione feudale.

Di più: taluno con violenza, o fisica, o morale obbliga un'altro alla vendita del Feudo, a donarglielo, a lasciarcelo nel testamento. Il venditore, il donante, l'Erede reclama; ma l'azione della nullità tende al Feudo, dunque le loro voci non possono ascoltarsi, se non che nelle forme feudali.

Il minore, l'imbecille, è sorpreso, è circondato, senza l'autorità del Giudice vende con suo positivo danno il Feudo, ed anche il maggiore che abbia la libera amministrazione de' suoi beni è ingannato, ed enormissimamente lesò. Il dolo è manifesto, perchè nasce *re ipsa*. Per quanti rimedi apprestino loro le leggi, sono inutili, dappochè dovranno sperimentarli nel modo feudale.

Il testatore disponendo del Feudo impone all'Erede l'adempimento di taluna cosa, ed in difetto chiama un'altro. L'Erede non adempisce, e sotto lo scudo della processura feudale non cura la caducità in cui sarebbe incorso.

Il donatario dopo che ha preso il possesso del Feudo diventa ingrato: nega gli alimenti al donante, gl'insidia l'onore, tende alla sua vita. Per legge in tai casi la donazione si risolve; ma la processura feudale farà la garante dell'ingratitude, perchè la forma del suo giudizio dee essere interminabile.

Sa-

Sarà il Feudo sottoposto a vincolo, il possessore l'aliena, tuttocchè non possa disporre della proprietà, l'ulterior chiamato non può revindicarlo, perchè il giudizio dee essere nel modo feudale.

Non la finirei mai, se qui volessi numerarle, quanti, e quali disordini nascerebbero, se dal Re si aderisse a quella che dalla Real Camera proponesi per regola. Tanto però quel che si è detto ne dimostra l'assurdità, e ne dimostra insieme che giustamente da tutti della Scuola Sicula sempre si è cercato di restringere al possibile la feudalità delle Cause, per evitare l'iniqua interminabile forma della sua processura; tanto che presso tutti si è avuto per assioma, che la Causa allora sia feudale, quando si agisca al Feudo, *ex lege Feudi*: e tra tutti sono anche d'annoverarsi i Presidenti Perramuto, ed Arduzzoni. Francamente posso smaltire questa proposizione, perchè sono in mio potere due dotte allegazioni, l'una scritta a mano, ma sottoscritta dall'Autore, e l'altra in istampa: Allegazioni fatte da questi degni Soggetti, che meritamente fanno il decoro della magistratura Siciliana.

Il primo facendo la difesa del Duca di S. Stefano sosteneva, che in quella Causa si dovesse procedere col modo feudale. I Cittadini all'incontro della sua Terra coi quali verteva la lite, sostenevano, che la causa fosse allodiale. Costoro erano patrocinati dall'attuale Avvocato Fiscale della G. C. D. Gio: Battista Attanasio, che in sostegno del suo assunto avea scritto „ Vi fu chi malamente interpretando le parole di „ Pietro di Gregorio, disse, che la causa *quoque modo tangat „ Feudum* dir si deve feudale. Fu però questa una proposizione comunemente rigettata . . . . . Per dirsi la causa „ feudale, suopo è, che vi concorrano tre requisiti: che la causa „ sia contesa sia in verità feudale, che la quistione fosse tra „ due, che aspirassero la stessa cosa come feudale, e che una „ tal quistione dovesse esaminarsi, e decidersi colle leggi feudali: quali requisiti devono concorrere tutti e tre, non bastando che v'intervehghi uno de' medesimi.

Tutto che allora il Presidente Perramuto sostenesse la feudalità della Causa, onde era opportuno da far valere quella massima, che oggi insieme cogli altri della Camera Reale risponde al Re, pure dovendo rispondere al suo contraddittore non

non pose in forse l' assunto che avea intrapreso; anzi ingenuamente ne confessò la sussistenza, e la verità, e per la difesa della sua Causa ebbe ricorso ad altri principj, e non già ad impugnare ciò, che in questo Foro si avea per assioma. „ Io non è già (son parole dell' allegazione del Perramuto) „ che voglia sostenere l' opinione di Gregorio, *che causa quoe* „ *que modo tangat Feudum, dicitur Feudalis*, perchè fo be- „ nissimo essere stata questa una opinione non abbracciata, „ impossibile per altro a praticarsi, attesochè, non vi sareb- „ be causa, che per lo più non dovrebbe trattarsi *modo feu-* „ *dali* . . . . . Egli è un principio troppo conto, e „ volgare, che allora la causa si dice feudale, „ quando ricor- „ rerli dee alle Leggi del Feudo. Per legge di Feudo non s' „ intende già di quella legge scritta, che regola la successio- „ ne, o la devoluzione, ma s' intende quella, colla quale si „ caratterizza la natura, qualità, e proprietà del Feudo. „ Oltre di che, a chi non sono qui note le sue magistrali alle- „ gazioni scritte pel Principe di Camporeale, contro il Con- „ te di Capeci, nelle quali vedesi a meraviglia rischiarata tal „ materia, e mercè le quali ottenne la vittoria di non essersi „ dichiarata quella causa feudale..

Il secondo, cioè il Presidente Ardizzone non manifestò sentimenti diversi, servendo l'anzidetta sua allegazione a pro- del Principe della Pantelleria, in cui leggesi: *Ben persuasi gli* „ *oppositori, che l'azione reale ordinata al Feudo, allora costitui-* „ *sce Causa feudale, qualora dalla Legge feudale discende, e se-* „ *condo le leggi feudali deve essere esaminata, sostengono in essa G.C.* „ *la natura, e l'indole del Feudo si ebbe a giudicare, ma dall'In-* „ *vestitura degli usi feudali D. Brigida non avea che rilevare per* „ *il suo intento, tantochè possiamo dire, che l'azione sua dipende-* „ *va unicamente da convenzioni, ed in conseguenza in rapporto* „ *all'azione, non è che la Causa allodiale, eziandio che ce la vo-* „ *lessimo ideare diretta all'acquisto del Corpo del Feudo. Nè punto* „ *nè poco entrò nella Causa l'esame di legge feudale, l'indole di* „ *Feudo, o d'investitura, anzi che non poteva entrare giammai: e* „ *quindi falsa è la conseguenza, che sia feudale la Causa presente.* „ *L'azione se non è derivata dalle Leggi feudali, e non è diriz-* „ *zata al Feudo, come Feudo, resta mera allodiale. Lo spirito del-* „ *le lettere, che alla riconoscenza del Sovrano richiamano le* „ *Cau-*

*Cause, solamente si avvera in quelle, che contengono esame di Legge feudale.*

Nè punto vale il dirsi, che forse l' Ardizzone scrisse all' opportunità di quella Causa, di cui era Avvocato. L' esito della quistione, che allora agitavasi, non dipendeva da questi principj. Trattavasi in quel caso di un credito, e di una semplice azione ipotecaria sul Feudo. Le parti eran concordi, che ciò solo non potea render la causa feudale. Ciò che formava il punto principale della loro disputa era l' errore, in cui erasi inciampato nell' aver sul principio contestata la lite *modo feudali* innanzi alla G. C. *sede plena*. Ciò posto, la sua intrapresa era, che la qualità del Giudice, che pria avea deciso, non potea tranaturando l' indole della Causa renderla feudale. A buon conto tutto quello che scrisse di più non lo rapportò per servir la Causa, ma per manifestare quelle Teorie, con cui in tal materia regolavasi quel Foro.

Il disordine finora qui sperimentato sulle tante dispute, che si son fatte, e sulle varie decisioni seguitene, delle quali son pieni gli archivj di questi Tribunali è difeso unicamente dal vedere in quai casi si dovesse ricorrere alla Legge del Feudo per trattarsi la Causa nelle forme feudali, e non già di esser feudale la Causa; ancorchè il punto della disputa unicamente dipendesse dal fatto dell' uomo: sempre si è questionato il fatto, e mai il dritto; e non essendoci legge regolatrice per adattare il fatto al dritto aperto, e libero, è stato il campo ai Giudici di appropriarlo ora di una maniera, ora di un'altra: quindi le tante contraddittorie decisioni, che parte pro e parte contra per qualunque articolo feudale, o sia per l' indole e qualità della Causa si possono addurre. Per ovviare a sì fatto inconveniente, è pur troppo necessaria la legge, ma se mai si promanasse a norma di quel che la Camera Reale propone, il rimedio ( come di sopra ho detto ) riuscirebbe assai peggiore del male, moltiplicandosi in tal fatta i casi della processura feudale; e se ora in taluna Causa fondando sulla coscienza de' Giudici, si è speranza di evitarla, dopo tale legge sarebbe per tutte inevitabile. Tutte dunque dovrebbero commetterli all' eternità, e tra tutte anche quelle, nelle quali grande, chiara, e manifesta fosse la ragione degli Attori.

Volentieri lascerei correre la definizione, che la Came-

ra Reale ha fatta della Cauſa feudale; tuttochè per legge le azioni non ſi caratterizzano dall' oggetto, per cui ſi controverte, ma dal motivo, ch'è in quiftione. Se il fine, per lo quale gliene fu incombenzato l'eſame, foſſe ſtato tutt'altro di quello, che il Re baſtantemente avea di già manifeftrato ne' ſuoi biglietti, non doveaſi eſaminare la feudalità dell'azione, per veder forſe, ſe aveſſe ad attribuirſi il Patrimonio militare, o paganico di taluno, ſe ci ſuccedeſſe il ſolo primogenito, ſe ſperimentandola, doveſſe comunicarne quella agli ultrageniti, e coſe ſimili, che ſi ſono ſpeſſe volte nel Regno di Napoli quiftionate, e ſpecialmente quando erano in uſi gli acquiſti delle tenute de' Feudi con lo ſtrumento di ricognizione di dominio munito d'aſſenſo; coſa che fu poi vietata dalle Carte Reali: niente di ciò ha che fare nel caſo preſente, in cui dee ſolo eſaminarſi, ſe ci ſia motivo, e ragion ſufficiente, che vaglia a ſoſtenere, che alcun genere di Cauſe, qualunque foſſe l'intrinſeco di lor merito, per le forme, con le quali hanſi a trattare, ſia moralmente impoſſibile a poterſi terminare. Le quiftioni, che quì ſi fanno ſulla natura delle Cauſe, unicamente hanno per oggetto la forma della proceſſura, poichè queſta è tale, che le rende interminabili: tolta queſta, ed emendata, ſieno le Cauſe feudali, ſieno allodiali, ſieno miſte, ſieno corporali, ſieno ſpirituali, ſieno come ſi vogliano, ceſſeranno tutte le brighe: ma di ciò appunto la Camera Reale non interloquiſce, o per dir meglio ſinge di non interloquire, a motivo di non averne ricevuto l'incarico.

Veramente a viſta de' biglietti non ſò come poſſa ciò aſſentariſi. In uno la proceſſura feudale ſi chiama *una pratica inumana, e pernicioſiſſima*. Si aggiunge, *che ſgomenta gli attori, e fa che il reo potente trionfi della giuſtizia*. Finalmente ci ſi legge, *che la tenera ſenſibilità dell'animo del Re reſti penetrata, che intento egli alla felicità de' ſuoi Vaſſalli, vuole che conſeguſcano con la maggiore ſpeditezza la giuſtizia*. Nell'altro poi, dopo l'interina providenza data ſull'articolo preliminare della proceſſura, nettamente ſi dice. *Giacchè la M. V. vuol fare eſaminare, quali ſiano le Cauſe feudali, e che l'eſame di un tal punto debba far legge nel modo, come in avvenire ſimili Cauſe debbono trattarſi*. Dunque la riforma della proceſſura principalmente dovea cadere in eſame, avendolo il Re chiaramente

prescritto. Dicasi però il vero, che nella Consulta con figura di reticenza nell'istesso tempo, che si asserisce, di non interloquire su di ciò per mancanza d'incarico, si manifesta nettamente il sentimento di quei Signori, che la conchiusero. Finalmente, son parole della Consulta non si è stimato di far novità alcuna circa il modo di procedere nella processura, sì perchè V. M. non l'ha comandato, come ancora perchè V. M. ha imposto di farsi la legge distinguente le Cause feudali dalle allodiali, per troncarsi le questioni insorte sulla natura, e qualità delle Cause, per le quali non vi è legge precisa, ma non già di farsi una legge nuova in riguardo al Magistrato competente, ed alla processura, distruggitrice di tutte le leggi fatte, che consistono nelle Costituzioni, Capitoli, Prammatiche e stabilimenti diuturnamente osservati, che compongono buona parte del dritto, e polizia Siciliana.

Sò, che delle ultime trascritte parole n'è rimasta V. E. scandalizzata, ed io per quanto rispetto abbia per quei Signori, non ho cosa da poterle addurre in contrario. Le medesime son tali, che farebbero scandalo, ancorchè si sentissero in bocca di una parte interessata. Se la Camera Reale ha creduto, di non averle il Re commesso di far la menomata novità intorno alla processura, a che briga si nel dire, che la nuova legge su di ciò sarebbe la distruggitrice delle Costituzioni, Capitoli, Prammatiche, e stabilimenti diuturnamente osservati? Io veramente non saprei darle, qual sia il Codice, che le racchiude. Fingasi non pertanto, che le medesime, che a credenza si asseriscono, di fatti esistessero; avendole il Re dichiarato per induttive di una pratica iniqua, inumana, che inabilita gli Attori, e fa che il Reo potente trionfi della giustizia, per qual cagione non hansi a derogare? Godono forse le leggi del Regno di Sicilia il privilegio delle leggi del Fatto, che bene o male che facciano, sono sempre irretrattabili? L'epoca di un abuso, per quanto diuturna sia la sua osservanza, non è altro, che una ragione di più per affrettarne la riforma; e l'oppressione, e l'ingiustizia non furon mai annoverate tra quelle cose, che invecchiando acquistano dritto all'osservanza.

Buon per me, che V. E. è un testimonio della suffi-

lien-



stenza di quanto dico, ed un testimone, alla di cui accortezza, e vigilanza non ci è minima cosa, che possa occultarsi. Ella, che per lo buon servizio del Re, e bene del Pubblico, e per la retta amministrazione della giustizia tutto indaga, e minutamente osserva, non solo intese i più onesti, ed intelligenti uomini di questo Foro, e muno de' quali potè dirle cosa in contrario; ma di più, pria di farla presente al Re, con seria applicazione volle ponderare, quanto se ne trovava sparsamente scritto in tutta la Legislazione del Regno, tantochè ne formò fin d'allora quel giusto sistema; che sarebbe da desiderarsi anche in coloro, che sono invecchiati nell'arte. S'è così, potrà contestare al Sovrano qual conto abbia a tenersi di una tale assertiva, che nella Consulta della Camera Reale si legge, e se vero sia quanto nella Memoria le dissi, ed ora sono per ripeterle, di non esserci nè Costituzione, nè Capitolo, nè Prammatiche, con cui venghi stabilita l'iniqua attual processura, che si osserva nelle Cause feudali, unicamente introdotta dall'abuso del Foro. La riforma lungi dal distruggere le Costituzioni, i Capitoli, e le Prammatiche del Regno, toglierebbe quella iniquità, per cui la giustizia, il buon senso, e l'utile pubblico ci vanno del pari interessati. Tralascio di far parola delle dispute fatte sull'articolo feudale, e della diversa maniera, con la quale finora si son trattate, e decise. L'interina provvidenza, su di ciò dal Re emanata, non mi dà occasione di dovermene più incaricare.

In quanto poi alla Causa principale, sia la medesima possessoria, sia petitoria, ed in questa, o si procede *visione scripturarum*, che volgarmente dicesi per via di effetto, o con la dazion de' termini, che chiamasi processiva, il tutto haffi a duplicare. Il tempo intermezzo tra un atto giudiziario, e l'altro si duplica, si duplicano i termini, i dritti, le spese, ed anche la provvisione de' Giudici. Che quella sia l'inveterata osservanza è verissimo; ma che ci sia legge che la prescriva non è vero. Il rito della G. C. per le Cause feudali non prescrive altro, se non che un mese per termine principale; e perchè alcuni Ritualisti han creduto, che un mese sia un termine ordinario duplicato, quindi è nata la pratica di

duplicarsi in qualunque altro atto (1).

Il numero, ed il termine delle formalità dee misurarsi dall' involuppo de' fatti, che debbono verificarsi, e dal tempo bisognevole alle parti di mettere insieme, ed esibire tutte le loro pruove, e non già dall' interesse, dalle qualità, e dall' importanza della cosa, ch' è in quistione.

La provisione, che qui si paga a' Giudici, non è altro, che la mercede della loro fatica; e non già perchè la sentenza, che proferiscono ha soggetto il Feudo, che si contende, perciò duplica il di lor incommodo. Anzi per lo più in tal sorta di Cause l'esame suol essere semplice, senza gran mistura, e quistione di fatto, ma di solo dritto.

Ricorrendo la Camera Reale alle Costituzioni, ai Capitoli, ed alle Prammatiche, propone al Re di dichiarare, che il Giudice competente delle Cause feudali sia la G. C. civile *fede plena*, cioè coll' intervento del Giudice Seniore della G. C. Criminale. Veramente in una materia tanto interessante, in cui il Re si era dichiarato di voler togliere gli abusi, bisognava ponderare un poco meglio la cosa, per potergli parlare con più d'esattezza. L' intervento del Giudice Seniore dell' Aula Criminale, non nasce, nè poteva nascere dalle Costituzioni, non essendo allora la G. Corte divisa in due Aule, nè fu stabilito da alcun Capitolo del Regno, e molto meno dalle Prammatiche. Dalle Costituzioni non si ricava altro, se non che d'esser la G. C. il Giudice competente di tal sorta di Cause (2). I Capitoli si tacciono su questo punto. Se ne vede fatta una semplice menzione nel Capitolo 214. di Carlo V., ove nell' atto, che dimandossi dal Parlamento, che le Cause della ricompra di Feudi non si avocassero *via recognoscendi*, nella Supplica si soggiunge: *e si proceda per la G. C. etiam fede non plena, come si fa in cause allediali*: a qual domanda si rispose: *placet R. M.*

Da ciò si può ricavare non altro, se non che il fatto; che non si è mai altercato; val quanto dire, che nelle Cause

(1) *Cum super Rit. M. R. C. Cap. 26. num. 4. fol. 312,*

(2) *Constit. Locorum Bajulia.*

*Constit. Justit. nomen.*

*Constit. Statuimus.*

feudali a tempo di Carlo V. interveniva, come interviene oggi il Giudice Criminale Seniore; ma la Camera Reale dovea esaminare il dritto, e non il fatto, ed indicare qual sia la legge, che prescrive tale intervento.

Le Prammatiche ne anche su di ciò interloquiscono. Nella Memoria le dissi, che D. Gio: la Vega fu il primo, che con un semplice atto Viceregio avesse ciò prescritto, dopo del quale tra i volumi delle medesime se ne veggono registrati due, o tre altri simili atti: ma questi han forza di legge? possono riputarli per Costituzioni, per Capitoli, e per Prammatiche? Non può V. E. in oggi con atto contrario rinvocare quello che fecero i suoi predecessori? Come dunque si assicura al Re, che le Costituzioni, i Capitoli, e le Prammatiche del Regno costituiscono Giudice delle Cause feudali *L. G. C. sede plena?*

Io traslascio d'indagare, perchè il Vicerè Vega avesse così decretato. Qualunque ne fosse stato il motivo, egli è certo, che con ciò diede occasione a taluni di dire molte inezie, con ricorrere alla forma del Giudizio de' Rari, fabbricando in tal fatta castelli in aria con dar corpo all'ombre. Se l'intervento del Seniore fra Giudici Criminali fosse d'essenza ne' Giudizj feudali, passando la Causa dopo la decisione della G. C. Civile nel Tribunale del Concistoro, ed indi nella G. C. Criminale di CC. DD., e poi se occorre nella G. C. Civile di CC. DD., bisognerebbe, che anche in quelli Tribunali c' intervenisse taluno a decidere, che supplisse le veci del Giudice Seniore, ch'era intervenuto nel pieno Giudizio.

Ma tutte le lungherie, ed i dispendj, che nascono dall'indicate formalità, farebbero alle parti soffribili, semprechè tal sorta di cause non dovesse poi estrarregnare, ed estrarregnare tante volte per quante decisioni si facciano in questi Tribunali. Decisa dalla G. C. la Causa, poste le preventive lettere *via recognoscendi*, che in Napoli le parti ottengono, la Sentenza non si pubblica, anzi ne anche si scrive nel processo, ma in carta separata, se ne formano due esemplari, che in due pieghi si suggellano, l'uno de' quali resta nell'Archivio, e l'altro si manda in Napoli assieme colla Copia di tutt' i processi, e colle ragioni giustificanti. Queste debbono distendersi da uno de' Voranti. Ecco un' altro dispendio, ed un altro intoppo per le parti, a cui aggiunge anche peso la moda corrente,

te,

te, che vuole, che per qualunque cosa si scrivano volumi, taluno de' quali V. E. ha avuto il piacere, o per dir meglio ha sofferto la noja, d'osservare.

Esaminata poi nuovamente la Causa nella Giunta Consultiva in Napoli, se la sentenza sarà approvata, con biglietto reale se ne ordina qui la pubblicazione. Siccome, se mai la Giunta opinasse diversamente, si cancellano quei voti, che qui sono conservati nell'Archivio chiusi, e suggellati, e si pubblica la Sentenza a norma di quello, che la Giunta ha consigliato al Re, e dal Re qui si prescrive.

Quanto dispendio costi alle parti, quanto trapazzo abbiano a soffrire, e quanto tempo si consumi per potersi giungere a tal termine, anche mettendosi a calcolo le studiate dilazioni che da Rei si frappongono, è cosa molto più facile a potersi colla mente concepire da chi fa l'intrighi del Foro, che di esprimerlo colle parole. E pure giunto che si è a tal termine, nulla si è fatto. Tanto se la sentenza siasi confermata, quanto se siasi riformata, tutto che nella conferma, e nella riforma interpongasi l'autorità del Re, hansi a cominciar da Capo.

La Causa passa nel Tribunale del Concistoro, in cui tutto anche si duplica rispetto ai termini, alle spese, ai dritti, ed alla provvisione. Si decide nella stessa maniera, e nella stessa maniera di nuovo estrarregna tornando in Napoli, e per farla breve questa rinnovazione di Giudizio, ed andirivieni da Tribunali di Sicilia alla Giunta in Napoli, hansi a fare, finchè non sieguono tre sentenze uniformi di tre diversi Tribunali, quante qui ce ne vogliono per fare la lite finita col giudicato. In maniera tale che nel caso di difformità la stessa Causa, cominciando sempre da capo, avrassi a trattare otto, dieci, e forse più volte, mettà nella G. C. Civile, nel Concistoro, e nella G. C. Criminale di Sicilia, e mettà nella Giunta Consultiva in Napoli. Se un nemico dello Stato, se un fautore dell'ingiustizia, e se un' invido del bene pubblico avesse architettata la processura delle Cause feudali in Sicilia, come in oggi per abuso si è ridotta, non potea farla peggiore. Quando si voglia far l'analisi di quanto nella medesima si fa dal suo principio alla fine, unico è il risultato che nasce, ed unico è il fine a cui è diretto, cioè di favorire il possessore anche in-  
giu-

giusto, e parentirlo in maniera tale, che per mezzo di tante lungherie interminabili trionfi della Giustizia.

La medesima, lungi di nascere dalle Costituzioni, dai Capitoli, e dalle Prammatiche del Regno dalla Camera Reale presupposte, è surta a poco a poco dall'uso, o per dir meglio dall'abuso, e dall'ignoranza del Foro. Nelle Costituzioni del Regno non si legge d'esserli fu di ciò fatta alcuna parola. Anzi l'Imperator Federigo II. con la Costituzione *Capitanorum* espressamente proibì l'estraregnazione di tutte le Cause feudali, la di cui cognizione privatamente avea addetta alla G. C. Nè ci è alcun Capitolo del Regno, che la prescriva. Il primo in cui si ragiona di Cause feudali è il Capitolo 67. del Re Martino, che contiene le istruzioni date alla Regina Bianca sua moglie, quando partendo da qui lasciolla Vicaria del Regno. In dette istruzioni si legge. *Item li Judici della G. C. faccino ogni Venerdi Collazione de ar Luis con quelli de lu Configliu, e se necessariu sarà con la detta Regina, manime in julicio di morti, e causi di Terri, o Castelli.* Se le Cause di Feudi mentre il Sovrano era assente dal Regno doveansi riferire alla Vicaria, e ciò non sempre, ma qualora fosse stato necessario, dunque l'estraregnazione delle medesime allora non avea luogo, nè era punto conosciuta.

Posteriormente tutte le Cause feudali, ed allodiali cominciarono ad estraregnare, avendo Alfonso di Aragona, come nella Memoria le cennai, eretto il Sacro Consiglio in Napoli, che lo creò Magistrato Supremo di tutt' i suoi Regni; ma l'istesso Re Alfonso, che in tal fatta diede occasione ad estraregnarsi qualunque sorta di Cause, fu quello, che indicò una amplissima grazia a' Siciliani, che le loro Cause non potessero uscir dal Regno, nè per appellazione, nè per revisione, o altro legale rimedio, e ne anche per moto proprio, e potestà assoluta del Principe, senzacchè si vedessero le Cause feudali eccettuate (a).

Egli è vero, che in un altro Capitolo posteriore dell'istesso Alfonso si fa menzione di trasmissione di Voti per Cause feudali, ed è la prima volta, che di ciò si vede fatta menzione; ma in quello non ci si presenta uno stabilimento fisso, assoluto, e generale. „ Perchè alcune volte (così si legge) „ continga, che vertendo questione *in causis feudaliibus*, le par-

(a) Cap. 391. R. Alf.

„ ti hanno ricorso alla detta Maestà, dalla quale s'impetrano  
 „ rescritti, che li Giudici della Gran Curia debbano mandar  
 „ li voti alla prefata Maestà ec.: *Placet R. M., quod si, &*  
 „ *quando contingerit de mandato ejusdem Majestatis vota dicta-*  
 „ *rum causarum proprio motu, vel ex officio Regia Majestas*  
 „ *mandabit prefata vota sibi destinari, eo casu facta intimatione*  
 „ *partibus . . . . (a):*

Alfonso coll'anzidetto Capitolo non presuppone altro se non che un caso particolare, le di cui circostanze l'avesser mosso di richiederne i voti: cosa che, senza ledere all'accordata grazia di non poterli le Cause estrarregnare, il Re può sempre farla.

Che ciò sia vero, oltre all'indicate parole „ alcune volte contingere, *quod si & quando contingerit* „ lo dimostra chiaramente un'altro stabilimento dell'istesso Alfonso, che fa d'uopo, che qui interamente trascriva. „ *Item supplica iudittu*  
 „ *Regno, che la detta Maestà gratiose conceda, che nessuno*  
 „ *Officiale Regio, o particolare persona, possa esser citato, e*  
 „ *costretto a rispondere le ragioni, o mostrare conti fuori*  
 „ *del detto Regno, nec in causa appellationis, aut revisionis,*  
 „ *tanto in ogni causa civile, quanto in criminale, etiam*  
 „ *Feudale, etiam ad petitionem Regii Fiscii, aut Regie Curie*  
 „ *attendo, ch'essendo costretti fuori di questo Regno difficil-*  
 „ *lime porriano mostrare loro conti, o defenzioni: Placet Re-*  
 „ *gie Majestati, quod questiones inter privatos, sive civiles,*  
 „ *sive criminales tam in principali Causa, quam appellationis,*  
 „ *& revisionis extra Regnum non extrahantur (b).*

Avendo Alfonso con questa legge proibito l'estraregnazione delle Cause feudali, non potè nell'altra di sopra riferita additare, se non che l'ipotesi di un caso particolare. Altrimenti i due Capitoli luttarebbero fra di loro. A me sembra, che con uno de'rapportati Capitoli Alfonso stabilì la regola, coll'altro la limitazione.

La stessa limitazione ha luogo in tutti i Capitoli posteriori, ne' quali si parla di lettere *via recognoscendi*, e di estraregnazione delle Cause feudali. Fra tutti non ce n'è alcuno che stabilisca una regola fissa, ed un sistema generale, dal qua-

(a) Cap. 540. Reg. Alph.

(b) Cap. 463. Reg. Alph.

quale si scorga, che per essere la Causa Feudale non si potesse negare l'estragnazione: in fatti in un Capitolo di Ferdinando il Cattolico si legge. „ *Item*, perchè vertendo tra i Regnicoli di lo ditto Regno alcuni Cause Feudali, *aliquoties* accadi alcuna di li Parti per allungarsi, e differiri la giustizia, e spaccamento di là Causa, recurri a S. M. & *de ipsa* *sa. obtieni litteri*, che lo processi di tali Causi per informazioni di Sua Maestà si siano tramisi, e che interia si supradeda in la ditta Causa, non senza grandissimo prejudicio di quella Parti tenir *justicia in li dicti Causi*, si supplica perciò la prefata Maestà si digni concederi al ditto Regnu, e providiri, che de cetero volendosi Sua Maestà informarsi di li dicti Causi, ed intendiri li meriti di li processi *predicti*, non si diggia interea facto aliquo *suprasidiri*; ma si diggia procedere ad ulteriora, e per non essere le Parti alli quali tocca lu interessi allungati in la loro giustizia: „ *Item est provisum opportunum per alia Capitula Regni* (1).  
 Se in questo Capitolo si dice: *aliquoties accadi*, dunque la ricognizion delle Cause Feudali non è una regola fissa, e costante.

Se non sempre, ma alcune volte accadea, ciò addiveniva per le circostanze particolari, che moveano l'animo del Re, ed è tanto vera questa intelligenza, che nel Capitolo si soggiungono quelle parole = Volendosi Sua Maestà informarsi = le quali altro non indicano, se non che, quando il Sovrano voglia conoscere, se resa siasi ai litiganti la giustizia, o pure si fosse loro fatta qualche prepotenza.

In un altro Capitolo dell'istesso Ferdinando il Cattolico ci si legge: *Item* perchè in lo ditto Regnu su ampli Capituli di „ non estrarli li Causi di li Regnicoli fuori di Regnio *excepta*, che non sia Causa Feudali, la quali possa venirsi via „ *recognoscendi tantum* in lu Suo Real Consigliu, per quistu „ supplica lu ditto Regnu ad vostra Altizza, che *etiam* via „ *recognoscendi*, non possa veniri *exceptu. ad petitionem* di „ Regnicoli, e non di Esteri Pirsuni, perchè tendi in grande „ vessazioni di li Vassalli di Vostra Maestà di quistu Regnu: „ *Serventur Capitula, & Consuetudines Regni* (2).

X y

„ Ec-

(1) Cap. 24. Reg. Alph.

(2) Cap. 60. ejusdem Reg.

„ Ecco in quelle parole = Ecce che non sia  
 „ Causa Feudale, la quale possa venirsi *via recognoscendi* in  
 „ lu Suo Real Consiglio.

L'argomento più chiaro del mio assunto: la Causa Feudale potea andare nel Real Consiglio, ma non già perchè Causa Feudale dovea sempre, e per necessità andarci; e quando potea andare? quando al Re ciò fosse sembrato conveniente per le circostanze particolari frapposte nella lite, e non già per semplice capriccio delle Parti interessate. La Causa Feudale non era un' assoluta eccezione della regola, di non potersi estrarregnare le Cause, ma una limitazione, che dipendea dall'arbitrio, e dalla coscienza del Re.

Per non omettere alcun Capitolo del Regno, in cui si fa menzione di Cause Feudali, e della loro estrarregnazione, dovrei incaricarmi di due Capitoli dell'Imperator Carlo V. (a) ma perchè così nell'uno, come nell'altro niente di nuovo, e di preciso sulla materia si stabilisce, ma sono relativi ai Capitoli precedenti, e specialmente a quelli di Alfonso, è inutile, che ne stia a fare particolarmente parola. Dovrei parimenti incaricarmi *delle Prammatiche* se mai ci fossero; ma per quanto le abbia scorse di una in una, non ho trovato in alcune delle medesime dirsi cosa intorno alle lettere *via recognoscendi*, ed alla estrarregnazione delle Cause Feudali: dunque la di loro actual processura, che si vuol far credere come l'oggetto più interessante del dritto, e della polizia Siciliana, non nasce nè dalle Costituzioni, nè da Capitoli, nè dalle Prammatiche del Regno.

Quel che in talune Cause Feudali praticavasi, ed in virtù de' Capitoli non era altro, che una provvidenza particolare straordinaria del Sovrano, se n'è formato per così dire un rimedio ordinario per tutte. Perchè la Corte qualche volta s'avocava, e voleva riconoscerne talune, da mano in mano si è introdotto, che tutte hansi ad avocare, e riconoscere. Quel ch'era, ed è nella persona del Re un atto facoltativo, se n'è voluto formare come una necessità indotta dalla legge ad arbitrio delle parti, quando lo richieggono.

Senza che le ripeta quanto su di tal punto nella Memoria le ceannai, e senza che stia a dirle, che presso i sensati Scrit-

(a) *Cap. 139. & Cap. 191. Carl. V.*



Scrittori di questo Foro la cosa non si è altrimenti considerata (a), le soggiungo soltanto, che tal sistema anche nell'ipotesi che nascesse dagli antichi Capitoli del Regno, non è più adattabile all'attuale polizia posteriormente introdotta: cosa che non si è mai riflettuta, e che ha cagionato, e cagiona l'iniquità di rendere interminabili le Cause Feudali.

In tempo degli anzidetti Capitoli non esisteva il Tribunale del Concistoro, delle Cause decise dalla G. C. non accordavasi alcuno rimedio, e ci voleva una special grazia del Re, che accordasse, e ne commettesse la revisione. Ma dopo che fu eretto da Filippo II. l'anzidetto Tribunale, e le Cause decise dalla G. C. hanno per via ordinaria in quello il passaggio, e poi dal medesimo passano nella G. C. Criminale di CC. DD., e quando non siano uniformi le Sentenze di detti tre Tribunali passano nella G. C. Civile di CC. DD., ed indi nuovamente al Concistoro, e così di mano in mano finchè non resultino le tre uniformi lettere *via recognoscendi*, che per ogni decisione si accordano, e l'estraregnazione, che si reitera in ogni Sentenza degli anzidetti Tribunali, è una esorbitanza, che non ha la simile.

Certamente, che su di ciò non ci è ne Costituzione, nè Capitolo, nè Prammatiche; eppure lascerei volentieri correre anche questa mostruosità, se mai ci fosse motivo, che almeno in apparenza potesse giustificare tal sistema. Non ci è, nè ci può essere interesse del Fisco patrimoniale in riguardo alla devoluzione. I recentissimi espedienti dal Re presi su questo articolo, pongono in salvo l'interesse fiscale. E qui cade in acconcio il riflettere, che i Siciliani sostengono, che le Cause ancorchè fiscali, non debbano estraregnare per lo celebre Capitolo 33. del Re Giovanni, che se l'aurà inteso cento volte citare. Or se a sentimento loro, l'interesse del Fisco non rende la Causa estraregnabile, perchè poi hansi ad estraregnare quelle Cause Feudali, in cui l'interesse, e la contesa è unicamente tra privati?

Il dire che il Re sia il Giudice naturale nelle controverse de' Feudi, trovandosi stabilito negli usi feudali, e nella

Y 2

(a) *Intrig. de Feud. Tom. 3. pag. 884. -- Mastrill. Dec. 8. Mut. in Cap. Alph. tom. 5. pag. 243. cum super Rit. pag. 520. -- Greg. de Judic. Caus. Feud. fol. 118.*

Costituzione di Federico Barbarossa = *Si inter duos vassallos de Feudo sit controversia, Domini sit cognitio* = non è cosa che possa adattarsi a questo Regno, in cui tal cognizione è stata data alla G. C. = *In Regno Siciliae Dominus Feudi, non cognoscit de Feudo, quia delata est Feudorum cognitio certis personis, scilicet justitiarie si Feuda non sunt quaternata, magistro Justitiario si quaternata sint (a).*

Taluno è ricorso ad un dritto di Regalia, e di Sovranità di dovere il Re riconoscere il Vassallo. Quanto ciò sia insufficiente, mi trovo di averglielo nella Memoria dimostrato, ed ora le aggiungo, che lo stesso Presidente Ardizzone, che concorse con gli altri a soscrivere la Consulta della Real Camera nell'anzidetta sua allegazione ragionando su di ciò disse:

„ S'ingannano pur coloro che pensano, di essere l'avocazione  
 „ delle Cause Feudali effetto di quel dritto che ha il Principe  
 „ di saper chi sia il suo Vassallo; se la ragione fosse questa,  
 „ ogni qualunque Causa Feudale, dovrebbe alla riconoscenza  
 „ Regale trasmettere, eziandio, che alcuna delle parti non lo  
 „ richiedesse; e trasmettersi dovrebbe da Giudici *ex officio*,  
 „ ciocchè è falsissimo, e non mai praticato. Scrive molto a  
 „ proposito su tale assunto il Salerno: *insuper de qua causa*  
 „ *nusjuse avocationis puta, ut Rex Vassallum agnoscat, etenim*  
 „ *ipsum Feudi investitura satis superque illum recognoscit, a*  
 „ *quo Fidelitatis jusjurandum exigat, & quam requirere debet,*  
 „ *cum opus fuerit ad præstandum servitium militare: denique si*  
 „ *hæc esset ratio, omnis prorsus Feudalis Causæ ad Regem tras-*  
 „ *mittenda foret, etsi neuter litigatorum id peteret. Possent*  
 „ *enim Judices officio suo illas transmittere, quod Rex Vassallum*  
 „ *recognosceret, id quod est, contra morem hætenus observatum.*

Per l'opposto, di tal sistema ne sente non lieve danno il Pubblico, che da chiunque può concepirsi, quando rifletta, che per sua cagione si estrarregni tanto denaro, quanto ce ne vuole per sostenere in Napoli sì dispendiose liti, e tante persone, che quivi si veggono, essere solamente a ciò addette. Col medesimo si frappone insormontabile difficoltà al corso del-

(a) *Iser. de Feud. ad tit. de proib. Feud. alienat. per Federic. ad Cap. preterea si contentio num. 18. -- Giurb -- de Feud. fol. 584. -- Greg. de Jud. Caus. Feud. fol. 75.*

della giustizia . e si fa divenire la tergiversazione , l' Lung-  
 ria , e l' cavillo , un titolo onorifico , cioè *Causa Feudale* . Gli  
 Attori , considerando la dolorosa carriera , per la quale sono ob-  
 bligati dalla polizia Siciliana di trascinarsi per necessita , han-  
 no ad abbandonare le loro Cause . E finalmente è improprio ,  
 ed indecoroso per la stessa Sovranità , potendo un Magistrato  
 suddito colla facoltà ordinaria rivocare quello , che trovasi  
 dal Re approvato , e rivocarlo tante volte , finchè non con-  
 corrino tre Regie approvazioni . Fa meraviglia il vedere , che  
 un sistema sì scandaloso abbia potuto introdursi in Sicilia , ma  
 molto più di meraviglia m'arrecà , che per non guastare la  
 polizia Siciliana , ci sia chi voglia sostenerlo a dispetto del  
 buon senso , della giustizia , e dell' utile del Pubblico .

Da quello che finora le ho esposto , si vede quanto giusta , re-  
 golare , e ben fondata sia l' istanza fatta dall' Avvocato Fisca-  
 le della Giunta di Sicilia , alla quale non si volle dalla Ca-  
 mera Reale aderire . Il togliersi qualunque differenza , tra Cau-  
 se Feudali , ed Allodiali , così circa il modo di procedere ,  
 come circa la competenza del Giudice , e circa l' importo de'  
 dritti , e delle provisioni , è l' unico , e necessario espediente  
 per isradicare qualunque abuso . Non ci è motivo da doverci  
 differentemente trattare ; e l' essersi differentemente trattate è  
 stata , ed è la cagione dell' attuale disordine . Per farsi una  
 legge breve , chiara , e precisa , come il Re la prescrive , do-  
 vrebbe concepirsi appunto nella maniera dal medesimo esposta .  
 L' unica , e sola cosa alla quale incontro riparo si è , che  
 vorrebbe Egli di potersi per mezzo delle lettere *via recogno-  
 scendi* una volta soltanto accordare l' estraregnazione delle Cau-  
 se Feudali , che giustamente le restringe a quelle azioni , che  
 sono dirette a conseguire il Feudo *ex lege Feudi* , e ciò sol-  
 tanto , quando dopo le tre Sentenze di questi Tribunali sia la  
 Causa passata in giudicato , e pria di pubblicarsi l' ultima Sen-  
 tenza .

E' vero , che questo stesso da me si propose nella Memo-  
 ria , che unilicai al Rè ; ma si ricordi che la proposi per un  
 rimedio modificativo , che avrebbe in parte tolto il disordine ,  
 ma che non lo avrebbe totalmente eradicato . In tal fatta le  
 lettere *via recognoscendi* in questa sorta di Cause , diventereb-  
 bero un rimedio ordinario , e non ostante il giudicato con  
 tre

CCCLVIII

tre Sentenze uniformi, o pure anche con quattro, se mai chi soccombe fosse persona restituibile, pure avrebbe nuovamente ad esaminarsi dopo del giudicato: quando il Re non abbia giusto motivo di farlo, non si può di nuovo refricare l'affare, e molto meno se ne può impedire l'esecuzione senza farsi torto al vincitore.

Considero anche, che così avrebbe in certo modo a porsi limiti all'Autorità del Rè, come se potesse Egli solo nelle Cause Feudali, cercare i voti per fargli esaminare, ed impedire la pubblicazione della Sentenza, e non già delle altre. Ciò il Re può farlo in tutte le Cause, e facendolo non vulnera la grazia accordata ai Siciliani di non potersi le loro Cause estrarre. Ma siccome la giustizia del Re non permette, che ciò si faccia nelle altre Cause, ed a capriccio delle Parti, ma solo quando si frapponghino tali circostanze, che la sua coscienza non lo quieti; lo stesso praticar si dovrebbe anche per le Cause Feudali.

S'egli è così, non ho motivo di recedere dal secondo espediente nella Memoria proposto; ma se mai V. E. stimasse proprio d'insinuare al Re di aderire all'istanza Fiscale del Caporuota Targiani, credo in tal caso assolutamente necessario di doversi aggiungere a quanto egli ha proposto, che non ostante le lettere *via recognoscendi*, che possano le Parti chiedere, per rivedersi nella Giunta Consultiva di Sicilia il giudicato con tre Sentenze uniformi, ciò non debba intanto impedire l'esecuzione. Sarebbe un'ingiustizia dopo il giudicato il permettere, che colui, che con tre Sentenze uniformi, si è dichiarato per ingiusto possessore del Feudo, dovesse seguitare a percepirne i frutti. In tal caso considero la rivisione nella Giunta Consultiva una grazia; ma le grazie che il Re accorda non debbono pregiudicare al dritto del Terzo. Il vincitore dopo il giudicato ha per se un dritto manifesto a conseguir la cosa, che nel giudizio si è contesa; dritto che se gli lede, quando s'impedisce d'esercitarlo, e potrebbe soltanto, obbligare a dare la cautela per la possibile ritrattazione nella Giunta Consultiva, di ciò che trovasi deciso nelli Tribunali di Sicilia.

Ed intanto facendole ossequiosissimo inchino resto  
Di V. E.

Palermo 7. Giugno 1787.

# T A V O L A CCCLI

*Di quanto si contiene nel presente Volume .*

<b>C</b> onsulta umiliata al Sovrano per la pertinenza della Chiesa di Lipari Pag.	I
Sulla Dichiarazione del Capitolo <i>Volentes</i> .	XIII
Prammatica sulla Disposizione del Capitolo <i>Volentes</i> .	XXVI.
Consulta pe' Feudi di Sicilia.	XXXIII.
<i>Note de' Feudi di Sicilia devoluti alla Regia Corte per difetto de' successori in grado dal 1309. al 1499.</i>	LXXIII
Voto per equilibrare il peso de' donativi nel Regno di Sicilia.	LXXXVII.
<i>Del Baronaggio.</i>	XCIII.
<i>Della rata, che si contribuisce dal Braccio Ecclesiastico.</i>	CXXXII.
<i>Della Decima, che paga Palermo, e della franchigia de' Cittadini Palermitani per li beni, che possiedono nel Regno.</i>	CXLIV.
<i>Della ripartizione del peso a metà tra le Università demaniali, e Baronali.</i>	CLV.
<i>De' beni delle Chiese, Monasterj, Commende, ed altre manimorte.</i>	CLXVI.
<i>De' donativi straordinarj.</i>	CLXXXII.
<i>Del surrogato al dritto proibitivo del tabacco.</i>	CXCVII.
<i>Conchiusione.</i>	CCI.
Ristretto del Voto antecedente.	CCXI.
Voto per la Successione obliqua ne' Feudi della Sicilia.	CCXXXI.
Rimostranze intorno al Fisco preteso dalla Deputazione del Regno.	CCXLVII.
Rappresentanze nella Causa tra i Cittadini di Motta di Affermo, e l' Principe di Torremuzza.	CCLXXXIII.
Memoria a S. M. per riformare la Processura delle Cause Feudali abusivamente introdotta in Sicilia.	CCCIX.
Nuova Rappresentanza per riformare la Processura delle Cause Feudali abusivamente introdotta in Sicilia, in risposta alla Consulta fatta dalla Regal Camera di S. Chiara su tal' assunto.	CCCXXXVII.





